Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 25 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 523.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attività cotoniere; dalle imprese esercenti l'attività della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attività della filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attività jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere, nonchè dalle imprese delle provincie di Como e Torino fabbricanti tappeti; dalle imprese esercenti l'attività di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 523.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attività cotoniere; dalle imprese esercenti l'attività della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attività della filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attività jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere, nonchè dalle imprese delle provincie di Como e Torino fabbricanti tappeti; dalle imprese esercenti l'attività di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 luglio 1959, e relativo allegato, per i lavoratori dipendenti: dalle aziende industriali cotoniere; dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziente esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; delle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecciatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; dalle aziende esercenti l'industria jutiera; dalle aziende dell'industria dei tessili vari; dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa mercerizzazione e finissaggio, stipulati tra l'Associazione Cotoniera Italiana, l'Associazione Canapieri, l'Associazione Italiana Fabbricanti Seterie, il Sindacato Nazionale dell'Industria Laniera Italiana, l'Associazione Tessiture Italiane Fibre Artificiali e Sintetiche, l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchiatori e Coesionatori di Seta e Rajon, l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta, l'Associazione Italiana Industriali Jutieri, l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Tessili, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra le suddette Organizzazioni datoriali e la Federazione Tessile della C.I.S.N.A.L.;

Considerata l'identità delle clausole dei contratti collettivi suddetti da riprodursi, pertanto, in un unico testo;

Visto il contratto collettivo di lavoro 23 dicembre 1959, per il personale addetto alle industrie fabbricanti tappeti delle provincie di Como e Torino, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili, la Federazione Impiegati Operai Tessili, l'Unione Italiana Lavoratori Tessili; al quale ha aderito, in data 1 febbraio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili e Affini C.I.S.N.A.L.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende industriali cotoniere, stipulato tra l'Associazione Cotoniera Italiana e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili, la Federazione Impiegati Operai Tessili, l'Unione Italiana Lavoratori Tessili; e tra l'Associazione Cotoniera Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, stipulato tra l'Associazione Canapieri e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto che precede;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, stipulato tra la Associazione Italiana Fabbricanti Seterie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia,

stipulato tra il Sindacato Nazionale dell'Industria Laniera Italiana e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche, stipulato tra l'Associazione Tessiture Italiane Fibre Artificiali e Sintetiche e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e di terzi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchiatori e Coesionatori di Seta e Rajon e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta, stipulato tra l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria jutiera, stipulato tra l'Associazione Italiana Industriali Jutieri e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti le industrie dei tessili vari, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto l'accordo collettivo 5 febbraio 1960 concernente l'aumento di una particolare indennità a favore degli operai addetti all'industria amiantiera, settore tessili vari, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 23 dicembre 1959;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori Stampatori e Finitori e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

Visto l'accordo 5 febbraio 1960, relativo alla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici, allegato ad ognuno dei predetti contratti collettivi stipulati in pari data e da riprodursi pertanto in un unico testo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 158 del 31 maggio 1961, n. 166 del 17 giugno 1961, n. 167 del 17 giugno 1961, n. 155 del 15 maggio 1961, n. 152 del 5 maggio 1961, n. 168 del 17 giugno 1961, n. 171 del 24 giugno 1961, n. 156 del 15 maggio 1961, n. 178 del 14 luglio 1961, n. 160 del 12 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto;

— contratti collettivi nazionali di lavoro 31 luglio 1959, riprodotti in un unico testo, relativi ai lavoratori dipendenti: dalle aziende industriali cotoniere; dalle aziende esercenti la industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; dalle aziende esercenti la industria jutiera, dalle aziende dell'industria dei tessili vari; dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio;

— contratto collettivo di lavoro 23 dicembre 1959, relativo al personale addetto alle industrie fabbricanti tappeti delle provincie di Como e Torino;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e di terzi;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria jutiera;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti le industrie dei tessili vari;

— accordo collettivo 5 febbraio 1960, relativo allo aumento di una particolare indennità a favore degli operai addetti all'industria amiantiera, settore tessili vari;

— contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio;

— accordo 5 febbraio 1960, relativo alla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici, richiamato dai precedenti contratti collettivi stipulati in pari data.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attività cotoniere; dalle imprese esercenti l'attività della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semi-lavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attività di tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attività della filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attività jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere, nonchè dalle imprese delle provincie di Como e Torino fabbricanti tappeti; dalle imprese esercenti l'attività di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 20. — VILLA

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 31 LUGLIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI: DALLE AZIENDE INDUSTRIALI COTONIERE; DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CANAPA, DEL LINO, DELLE FIBRE DURE E DEI SEMILAVORATI DI CANAPA MACERATA, STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO; DALLE AZIENDE ESERCENTI LA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE; DALLE AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E DEGLI ARTICOLI DA CACCIA; DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE; DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA, APPARECCHIATURA E COESIONATURA DELLA SETA, DEL RAJON E DELLE ALTRE FIBRE, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI; DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA; DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA JUTIERA; DALLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA DEI TESSILI VARI; DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DI TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPA, MERCERIZZAZIONE E FINISSAGGIO

Addì 31 luglio 1959,

in Milano, presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria Italiana,

tra

le: ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA, MILANO; ASSOCIAZIONE CANAPIERI, Milano; ASSOCIAZIONE ITALIANA FABBRICANTI SETERIE, Como; SINDACATO NAZIONALE DELLA INDUSTRIA LANIERA ITALIANA, Milano; ASSOCIAZIONE TESSITURE ITALIANE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI TINTORI, STAMPATORI, APPARECCHIATORI E COESIONATORI DI SETA E RAJON, Como; ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI FILATORI DI CASCAMI DI SETA, Milano; ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI JUTIERI, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI TINTORI, STAMPATORI E FINITORI, Milano;

nelle rispettive rappresentanze nazionali,

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* Capo della Delegazione Alta Italia,

e

la: FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI FEDERTESSILI, rappresentata dal cav. uff. *Amleto Barni,* Segretario Generale, dall'on. *Bruno Fassina* e dal per. ind. *Luigi Valentini,* Segretari Nazionali, e dai sigg.: cav. *Ettore Bonardo, Michele Genisio, Vittorio Meraviglia, Mario Ravizzoli, Maria Belotti, Dino Maceri, Francesco Guidolin, Pier Luigi Sella,* del Comitato Esecutivo Nazionale,

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del Segretario Generale on. *Bruno Storti,* del Segr. Gen. aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del Segr. Confederale dottor *Paolo Cavezzali;*

la: FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI F.I.O.T. rappresentata dalla Segretaria Generale *Lina Fibbi,* dal Segretario Generale aggiunto *Sergio Giulianati,* dai Segretari Nazionali: *Mario Caccia, Raoul Silvestri, Maria Morante,* e dai Membri del Direttivo Nazionale: *Ercole Ozino, Rodolfo Conti, Guido Venegoni, Bruno Sacerdoti, Romano Carotti, Angelo Coerezza, Giuseppe Viviani, Carla Calcatelli,*

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari Nazionali: on. *Luciano Romagnoli,* on. *Vittorio Foa* e del dott. *Eugenio Giambarba* dell'Ufficio Contratti e Vertenze;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI U.I.L.T. rappresentata dal Segretario Generale *Franco Novaretti* e dai Segretari Nazionali *Lombardoni Piero* e *Porro Piercarlo,* assistiti dai sigg. *Alberti Luigi, De Servi Remo, De Bernardi Ferruccio, Manfron Gino, Sormano Innocente, Torricelli Gino* del Comitato Esecutivo Na-

zionale, nonchè dai sigg. *Mordini Ettore, Arrighi Angelo, Gatteschi Gattesco, Carnacini Luciano, Bornigia Secondo, Azzola Giovanni, Ascari Otello e Ratti Teresa,*

con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) nelle persone del Segretario Generale *Italo Viglianesi* e dei Segretari *Raffaele Vanni* e *Bruno Corti;*

Addì 31 luglio 1959,

in Milano, presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale della Industria Italiana,

tra

le: ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA, MILANO; ASSOCIAZIONE CANAPIERI, Milano; ASSOCIAZIONE ITALIANA FABBRICANTI SETERIE, Como; SINDACATO NAZIONALE DELLA INDUSTRIA LANIERA ITALIANA, Milano; ASSOCIAZIONE TESSITURE ITALIANE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI TINTORI, STAMPATORI E COESIONATORI DI SETA E RAJON, Como; ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI FILATORI DI CASCAMI DI SETA, Milano; ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI JUTIERI, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, Milano; ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI TINTORI, STAMPATORI E FINITORI, Milano;

nelle rispettive rappresentanze nazionali;

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* capo della Delegazione Alta Italia;

e

la FEDERAZIONE TESSILE DELLA CISNAL, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. *Italo Utimperghe,* assistito dal cav. *Bruno Scheggi* Delegato confederale per l'Alta Italia;

si è addivenuti alla stipulazione di un uguale Contratto collettivo nazionale di lavoro per ciascuno dei settori industriali tessili rappresentati dalle Associazioni sopra nominate, concernente la parte generale e normativa per gli operai, categorie speciali o intermedie, ed impiegati.

Gli accordi integrativi di settore per la parte retributiva — la cui negoziazione è stata differita, in via eccezionale, al fine di consentire alle parti stipulanti la determinazione delle modalità di attuazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori e le lavoratrici — si applicheranno dall'inizio del periodo di paga in corso all'atto della loro stipulazione ed avranno la scadenza indicata dall'art. 12 — parte generale — dei contratti oggi stipulati.

Nel frattempo restano transitoriamente in vigore le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali stabilite con i Contratti collettivi nazionali stipulati, per ciascun settore, il 30 settembre 1956.

PARTE GENERALE

Art. 1.

CONTRATTO

Il presente contratto consta di:

a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi;

b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati;

c) una parte contenente le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali.

Art. 2.

CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 3.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore « ad personam », esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.

In materia di usi le parti fanno riferimento all'articolo 2078 del Codice civile.

Art. 5.

INTERPRETAZIONE

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6.

CONTROVERSIE

a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con lo intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà — tramite la propria organizzazione territoriale — l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno — entro i dieci giorni successivi a detta risposta — un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dello Ispettorato del Lavoro.

Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

b) Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7.

COMMISSIONI INTERNE

Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 8.

IMMUNITÀ SINDACALE

Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della con..guente attività la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda.

Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative — previste dagli artt. 36 per gli operai e 34 per gli impiegati — operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa alla attività sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti.

Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verrà risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 9.

CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianità.

Art. 10.

REGOLAMENTO INTERNO

In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 11.

MENSE AZIENDALI

Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.

Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.

Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.

L'indennità stessa — non frazionabile — verrà corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di L. 25 ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.

Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.

Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.

Le prestazioni di mensa, o loro indennità sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di azianità, del trattamento di festività e di quello di ferie, nonchè della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilità nei predetti istituti e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo.

Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell'indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilità nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennità sostitutiva.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre, per la sua parte normativa, dal 1° agosto 1959 ed avrà scadenza, sia per la parte normativa come per la parte retributiva, il 30 giugno 1962.

Esso si intenderà successivamente rinnovato d'anno in anno qualora non venga disdettato sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

N. 1. - CAMERE DI ALLATTAMENTO O ASILI NIDO

L'istituzione ed il funzionamento delle camere di allattamento o degli asili nido sono disciplinati dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, numero 860, relativa alla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

N. 2. - CONTRATTI LOCALI

Le Organizzazioni territoriali competenti coordineranno — per quanto necessario — gli eventuali contratti territoriali col presente contratto nazionale.

PARTE PRIMA

OPERAI

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione al lavoro e l'eventuale riassunzione valgono le disposizioni legislative ed interconfederali.

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge oltre — se richiesto — un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; sempre all'atto dell'assunzione il datore di lavoro gli comunicherà la località di lavoro.

Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considererà decorrente dall'inizio delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianità. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione.

Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi.

Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato.

All'operaio confermato in servizio la direzione fisserà la paga che, a decorrere dal giorno stesso della assunzione, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato.

L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà in tale caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senza alcuna indennità.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova è ammessa la facoltà di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi.

L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno. servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova.

Art. 3.

TRATTAMENTO SALARIALE

Il trattamento salariale è regolato dalle tabelle, dalle norme relative nonchè dalle eventuali successive variazioni.

Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni qualificate di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a dodici mesi, con qualifica e retribuzione contrattuale di manovale comune.

Art. 4.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La corresponsione della retribuzione può effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95 per cento dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato sino ad un massimo di 10 giorni.

La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:

1) estremi della categoria dell'operaio;

2) elementi costitutivi della retribuzione;

3) elementi costitutivi delle trattenute;

4) estremi del periodo di paga relativo.

Il datore di lavoro sul prospetto paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonchè sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto a reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5.

APPRENDISTATO

E' considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.

Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.

Può essere convenuto tra le parti, a termini dello articolo 2, un periodo di prova di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, semprechè riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.

Se l'apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili.

L'apprendista, al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova di idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso, l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro come operaio. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.

Per la durata e le percentuali di paga dell'apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata.

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del relativo regolamento.

Art. 6.

TRATTAMENTO DEI MINORI

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato viene determinata come segue:

14-16 anni — 70 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

16-18 anni — 83 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

18-20 anni — 95 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonchè quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro.

Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti.

Ad essi potrà essere applicata una multa non superiore a L. 5, salvo il caso di recidiva.

La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.

In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nella giornata del sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto dell'orario normale di cui al primo comma, possono

essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre il predetto orario normale e verranno retribuite a regime normale.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI

Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative ed interconfederali; il lavoratore dovrà essere preavvisato in quanto possibile, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari o personali.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di cui all'art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.

Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti:

per il lavoro straordinario diurno .	20%
per il lavoro straordinario notturno .	40%
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15%
per il lavoro notturno a turni non avvicendati	20%
per il lavoro domenicale con riposo compensativo	10%
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo	40%
per il lavoro straordinario festivo diurno	45%
per il lavoro straordinario festivo notturno	55%
per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 17 prima parte	35%

Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto, maggiorata per i cottimisti della percentuale contrattuale di cottimo.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l'esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni di lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.

Per gli operai addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Chiarimento a verbale

Il concetto di « continuativamente » a cui si richiama l'ultimo comma del presente articolo 8 si intenderà raggiunto — sempre agli effetti previsti nel precitato articolo e comma — allorquando risulterà che il lavoratore è stato addetto a turni notturni non avvicendati per un periodo di tempo nel corso di ciascun anno di almeno il 90 per cento sul lavoro effettivamente prestato.

Art. 9.

INTERRUZIONI DEL LAVORO

In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2) per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla possibilità di prevedere l'evento, sarà corrisposto il 70 per cento della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione;

3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonchè nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.

Art. 10.

RECUPERI

Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 11.

PULIZIA DEL MACCHINARIO

La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 12.

LAVORI DISCONTINUI

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.

Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.

Agli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorno di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 10 per cento prevista dall'art. 8.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.

Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è il seguente:

— l'intera retribuzione oraria di fatto per le prime 8 ore di prestazione:

— il 70 per cento della retribuzione oraria di fatto per ogni ora eccedente le 8 e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo;

— l'intera retribuzione oraria di fatto per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.

Art. 13.

LAVORO A SQUADRE

Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.

L'orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L'operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.

Per turni fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.

Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico vengono maggiorate della percentuale dell'8 per cento, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all'indennità di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz'ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sarà distintamente registrato sul prospetto o busta paga.

Per prestazioni che eccedano levoro 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario, fermo restando che la maggiorazione dell'8 per cento per il lavoro a squadre va corrisposta solo sino al predetto limite di ore 7,30.

La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).

Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovrà comunque fruire — all'atto del passaggio a diverso turno — di un adeguato periodo di riposo.

Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.

Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

Art. 14.

TURNI A SCACCHI

Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.

Essi potranno essere mantenuti ove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.

I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 5 per cento sulle paghe orarie di fatto, nonchè sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, esclusa l'indennità di contingenza.

Art. 15.

ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO

L'assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata tenendo presente, con le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.

Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, avanzata anche immediatamente dopo l'inizio dell'assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio.

Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all'Ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.

Le decisioni della Commissione tecnica paritetica, dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.

Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potrà essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o — in caso di disaccordo — designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emetterà un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.

Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.

Chiarimento a verbale

Premesso che con il primo comma dell'articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell'assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle « possibilità di prestazione normale degli operai » si è inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacità e diligenza può sviluppare senza che ne risultino anormalmente impegnate le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Art. 16.

DISCIPLINA DEL COTTIMO

1. — In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.

2. — Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacità ed operosità, addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno il 10 per cento superiore alla paga base contrattuale della loro categoria.

Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo nel loro complesso abbiano realizzato in media un guadagno di cottimo non inferiore al 10 per cento della paga base contrattuale di categoria.

Nel caso di pluralità di tariffe per pluralita di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai singoli operai, verrà fatto riferimento al complesso delle relative tariffe.

3. — Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorante a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto 2°, la retribuzione gli sarà integrata sino a raggiungere detto guadagno minimo.

Tale integrazione invece non verrà corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovrà essere garantita la sua paga ad economia.

Le contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.

4. — Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.

5. — Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovrà essere dall'azienda prestabilita in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessità della lavorazione, nonchè comunicata agli interessati; dopo di ciò le tariffe di cottimo potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro.

6. — Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

7. — E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo unicamente intercorrente fra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.

8. — Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.

Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantità del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga.

9. — Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

Gli eventuali casi non conciliati in tale sede saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro.

10. — La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6 della parte generale.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la concordata elevazione della percentuale minima di cottimo non determina di per se stessa ritocchi in aumento delle tariffe qualora i guadagni di cottimo realizzino quanto previsto al comma secondo del punto 2 dell'art. 16.

La suddetta elevazione dovrà invece determinare un aumento delle tariffe di cottimo nel caso che le tariffe vigenti all'entrata in vigore del nuovo contratto non realizzino quanto previsto dal comma suddetto.

Art. 17.

GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE

1) Sono giorni festivi i seguenti:

1) Capo d'anno 1 gennaio; 2) Epifania 6 gennaio; 3) San Giuseppe 19 marzo; 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) Anniversario liberazione 25 aprile; 8) Festa del lavoro 1 maggio; 9) Festa nazionale 2 giugno; 10) SS. Pietro e Paolo 29 giugno; 11) Assunzione Maria Vergine 15 agosto; 12) Ognissanti 1° novembre; 13) Giorno dell'unità nazionale 4 novembre; 14) Immacolata Concezione 8 dicembre; 15) S. Natale 25 dicembre; 16) S. Stefano 26 dicembre; 17) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.

Per i giorni festivi anzidetti sarà corrisposta agli operai non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiuto, la normale retribuzione di fatto giornaliera, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale.

La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro settimane. Per gli operai che nel giorno di ricorrenza avrebbero prestato lavoro a squadre retribuito con la percentuale relativa, la paga oraria riferita all'orario giornaliero di cui all'art. 7, verrà maggiorata dell'1,25 per cento.

Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro — a qualunque causa dovuta — indipendente dalla volontà dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennità di disoccupazione da oltre due settimane, nonchè — eccezione fatta per le festività di cui ai numeri 7, 8, 9, 13 — delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica;

f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo: in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività.

Per gli operai retribuiti in misura fissa, nei confronti dei quali il presente trattamento opera solo nel caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, trovano applicazione le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti sarà corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate con la percentuale di maggiorazione del 35 per cento di cui all'art. 8.

2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18.

FERIE

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto secondo le misure sotto indicate:

giorni 12 (pari ad ore 96 per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

giorni 13 (pari a 104 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 10 anni compiuti;

giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 10 e sino a 15 anni compiuti;

giorni 15 (pari a 120 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 15 e sino a 20 anni compiuti;

giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga oraria verrà maggiorata dell'1,25 per cento.

Il diritto alle ferie s'intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale — nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto — le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni.

L'epoca delle ferie sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti, o per scaglioni, o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. La scelta di tale epoca verrà fissata dalla direzione, previo esame con la Commissione interna a sensi del vigente accordo interconfederale.

Per le festività elencate nella prima parte dell'articolo 17 le quali cadono nel corso delle ferie, si osserverà il trattamento relativo.

I giorni di ferie eccedenti il periodo collettivamente goduto dalle maestranze e non usufruite per ragioni tecniche o esigenze produttive dovranno essere compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Chiarimento a verbale

Il concetto di « prevalentemente » a cui si richiamano gli articoli 18 secondo comma, 19 secondo comma e 40 quarto comma, si intenderà raggiunto — sempre agli effetti dei precitati articoli e comma — allorquando risulterà che il lavoratore è stato addetto al lavoro a squadre per sette mesi nell'anno di maturazione o nell'ultimo anno di servizio.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione di fatto.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione verrà maggiorata dell'1,25 per cento.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

Chiarimento a verbale

Il concetto di « prevalentemente » a cui si richiamano gli articoli 18 secondo comma, 19 secondo comma e 40 quarto comma, si intenderà raggiunto — sempre agli effetti dei precitati articoli e comma — allorquando risulterà che il lavoratore è stato addetto al lavoro a squadre per sette mesi nell'anno di maturazione o nell'ultimo anno di servizio.

Art. 20.

MALATTIA ED INFORTUNIO

All'operaio ammalato, non in prova, sarà conservato il posto agli effetti del computo delle ferie, delle festività di cui alla prima parte dell'articolo 17, della gratifica natalizia e dell'indennità di anzianità:

— per mesi 6 in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;

— per mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti;

— per mesi 10 da 15 anni in poi.

In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda dell'anzianità dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di:

— mesi 9 (6+3) per anzianità fino a 5 anni compiuti;

— mesi 12 (8+4) per anzianità da 5 a 15 anni compiuti;

— mesi 15 (10+5) per anzianità da 15 anni in poi.

In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso all'operaio il diritto all'indennità di anzianità maturata ed all'indennità sostitutiva del preavviso.

All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.

L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.

L'operaio ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Art. 21.

CONGEDO MATRIMONIALE

Agli operai di ambo i sessi sarà concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi.

Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, nella misura dal minimo di 48 al massimo di 56 ore di retribuzione.

Art. 22.

MATERNITA'

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 23.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto a condizione che si presenti a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Nel caso di mancata presentazione nei termini di cui sopra l'operaio verrà considerato dimissionario. L'anzianità maturata sino alla data della chiamata per leva sarà computata agli effetti dell'indennità di anzianità, unitamente a quella che viene a maturare dopo la data di ripresa del servizio, semprechè l'operaio non abbia chiesta ed ottenuta la liquidazione all'atto della chiamata stessa.

Il richiamo alle armi sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l'operaio alla conservazione del posto. Il tempo trascor in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il lavoro è computato agli effetti dell'indennità di anzianità. Alla fine del richiamo l'operaio deve ripresentarsi in azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In difetto l'operaio verrà considerato dimissionario. L'operaio richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.

Art. 24.

CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI

L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito. Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni, l'operaio acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.

Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto. L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni, dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare la terza parte della differenza fra le due paghe.

Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione, sono ammessi anche due passaggi di mansioni, entro l'anno della durata massima di due mesi ciascuno, frazionabili.

All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione nè modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali.

Agli operai assegnati con carattere di continuità e prevalenza alle mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore.

Art. 25.

TRASFERTE

All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle organizzazioni territoriali competenti.

Art. 26.

TRASFERIMENTI

I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili.

L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonchè ad una indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata:

— di 6 giorni all'operaio senza familiari conviventi a carico;

— di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonchè la misura dell'indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle organizzazioni sindacali territoriali.

L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza del canone locatizio per un massimo di sei mesi.

Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento, ha diritto — se il trasferimento viene mantenuto — di risolvere il rapporto di lavoro con l'indennità di anzianità di cui all'art. 39, nonchè con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.

Art. 27.

ABITI DA LAVORO

L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonchè quando essa ne prescriva comunque l'adozione.

La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l'adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

Art. 28.

INDENNITÀ SCOLASTICA

Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.

Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali tessili.

La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 29.

MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO

Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda.

Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprietà, l'azienda corrisponderà un'indennità di uso in misura da determinare, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 30.

ZONA MALARICA

L'operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 31.

LAVORI NOCIVI

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:

a) l'età e il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti:

b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;

c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;

d) gli orari di lavoro prescritti.

Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione di opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 32.

DISCIPLINA DEL LAVORO

L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso: non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali.

Durante il rapporto di lavoro l'operaio non può divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, nè asportare disegni e campionature.

L'introduzione nello stabilimento di bevande, nonchè la consumazione di cibi, devono essere disciplinati dalla direzione.

Non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro.

L'operaio non può rifiutarsi alle visite d'inventario agli oggetti affidatigli, nonchè alle visite personali all'uscita dello stabilimento, disposte dalla direzione. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento di personale femminile all'uopo incaricato.

Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonchè la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.

Chiarimento a verbale

A maggiore precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.

Art. 33.

PERMESSI

Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.

Art. 34.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate; per le assenze dovute a malattia od infortunio trova applicazione la norma di cui all'art. 20: per le assenze dovute

ad altre cause le giustificazioni devono essere date nei due giorni successivi, salvo i casi di materiale impossibilità.

Art. 35.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO

I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.

L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10 per cento della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti all'operaio a qualsiasi titolo.

Nei casi di controversia, troverà applicazione la procedura di cui all'art. 6, lettera *a*), della parte generale.

Art. 36.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto, alle altre norme nonchè al regolamento interno di cui all'art. 10 — parte generale — possono essere punite:

1) col rimprovero verbale;

2) col rimprovero scritto.

3) con la multa sino ad una misura massima di tre ore di retribuzione;

4) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;

5) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all'articolo 40;

6) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.

I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.

Rimprovero, multa e sospensione

Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:

a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;

b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;

c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento, mancanze che non siano punibili con il licenziamento.

L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.

L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di Malattia.

Licenziamento

Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:

1) *Senza preavviso ma con l'indennità di anzianità*:

a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell'art. 32;

b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;

c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.

2) *Senza preavviso e senza indennità di anzianità*:

a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo;

b per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;

c) per furto a danno dell'azienda;

d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda;

e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

Art. 37.

PREMI DI ANZIANITÀ

Al lavoratore che compirà presso la medesima azienda il 15°, il 20° od il 30° anno di anzianità ininterrotta sarà corrisposto una tantum un premio nelle seguenti misure:

al 15° anno . . .	100 ore
al 20° anno	100 ore
al 30° anno	125 ore

ragguagliato alla retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa, in atto al momento della maturazione del diritto al premio.

I premi di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali premi già istituiti dalle aziende con le stesse finalità.

L'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore del contratto sarà conteggiata in ragione del 50 per cento dell'anzianità stessa, con arrotondamento ad anno intero, secondo il sistema indicato nel chiarimento a verbale.

Chiarimento a verbale

1) Ai fini della corresponsione dei premi di anzianità, ed in relazione al terzo comma di questo articolo, i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del

presente contratto si considerano convenzionalmente assunti nell'anno sotto indicato, immutato restando il giorno ed il mese:

Anno di assunzione effettivo	Anno di assunzione convenzionale	Anno di assunzione effettivo	Anno di assunzione convenzionale
1959	1959	1935	1947
1958	1959	1934	1947
1957	1958	1933	1946
1956	1958	1932	1946
1955	1957	1931	1945
1954	1957	1930	1945
1953	1956	1929	1944
1952	1956	1928	1944
1951	1955	1927	1943
1950	1955	1926	1943
1949	1954	1925	1942
1948	1954	1924	1942
1947	1953	1923	1941
1946	1952	1922	1941
1945	1952	1921	1940
1944	1952	1920	1940
1943	1951	1919	1939
1942	1951	1918	1939
1941	1950	1917	1938
1940	1950	1916	1938
1939	1949	1915	1937
1938	1949	1914	1937
1937	1948		
1936	1948		

2) All'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere corrisposti agli aventi diritto, secondo le norme particolari di cui al presente articolo, i premi già maturati.

3) Il pagamento dei premi che maturano immediatamente alla data di entrata in vigore del contratto a beneficio di coloro che sono stati assunti prima del 1° agosto 1929 potrà essere effettuato in due rate, delle quali la prima verrà pagata entro la fine del 1959 e la seconda entro il giugno 1960; il pagamento non potrà comunque essere differito oltre la data della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 38.

CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del Codice civile.

La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'operaio conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 39.

PREAVVISO

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati.

A termini dell'art. 2118 del Codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Nel corso del periodo di preavviso potranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

E' in facoltà della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso stesso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato, non in conseguenza dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 36 punto 6°, sarà corrisposta una indennità calcolata come segue:

a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata al 31 dicembre 1944:

dal 1° al 10° anno, 3 giornate (24 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

oltre il 10° anno, 4 giornate (32 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 1° gennaio 1945:

dal 1° al 5° anno, 5 giornate (40 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

dal 6° al 10° anno, 7 giornate (56 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

dall'11° al 17° anno, 9 giornate (72 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione.

oltre il 17° anno, 12 giornate (96 ore) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione.

Le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime 4 quattordicine o quindicine, del rateo della gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8 per cento.

Per i lavoratori, i quali durante l'ultimo anno di servizio siano stati prevalentemente adibiti a lavoro a squadre, la retribuzione di cui sopra verrà maggiorata della percentuale dell'1,25 per cento.

Agli effetti della presente indennità, l'anzianità non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli.

La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dello operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati nei comma *a*) e *b*) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si è inteso

dalle parti di attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 del Codice civile, mediamente favorendo le anzianità più elevate.

Chiarimento a verbale

Il concetto di « prevalentemente » a cui si richiamano gli articoli 18 secondo comma, 19 secondo comma e 40 quarto comma, si intenderà raggiunto — sempre agli effetti dei precitati articoli e comma — allorquando risulterà che il lavoratore è stato addetto al lavoro a squadre per sette mesi nell'anno di mat[illegible]azione o nell'ultimo anno di servizio.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato, l'indennità di cui all'art. 40 nelle aliquote percentuali seguenti:

100 per cento agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età ed alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità ed ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi:

75 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 11 anni di anzianità ininterotta presso l'azienda;

50 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

25 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 3 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Nelle anzianità di cui trattasi si intendono comprese anche quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1945, come disposto dall'art. 40.

Art. 42.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni l'opportunità di integrare l'indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, già [illegible]nviventi a carico dello operaio defunto.

PARTE SECONDA

CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE

I — ASSISTENTI

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione;
2) la località alla quale è destinato;
3) la qualifica del lavoratore;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il trattamento economico iniziale;
6) l'eventuale prefissione di termini.

Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.

Art. 2.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicate in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.

E' fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima di 6 mesi — venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio.

E' altresì fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi — venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attività aziendale.

Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed all'indennità di anzianità.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.

In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda, all'assistente sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora l'azienda alla scadenza del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intenderà confermato in servizio con la anzianità convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi.

L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato. Parimenti è esonerato dalla prova l'assistente che provenga dalla categoria degli aiuto-assistenti nell'ambito della medesima azienda.

Art. 4.

PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE

La paga mensile di fatto è costituita:

a) dalla paga mensile minima contrattuale;

b) dagli aumenti periodici di anzianità;

c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantirà la normale retribuzione mensile.

Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra l'integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.

Art. 5.

MENSILITÀ NATALIZIA

In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta una mensilità di retribuzione globale di fatto — intendendosi per tale la paga mensile di fatto, la indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili — la quale farà parte della retribuzione agli effetti del computo della indennità di anzianità.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

Art. 6.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli assistenti per l'anzianità di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:

per il primo e secondo biennio, 4 per cento biennale;

per i bienni dal terzo al decimo, 5 per cento biennale.

Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti di anzianità già maturati, dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennità di contingenza, invece, il ricalcolo verrà effettuato al termine di contingenza in atto al 31 dicembre, e con applicazione dal 1° gennaio successivo.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età.

Gli aumenti periodici maturati antecedentemente al 1° giugno 1952 vengono fissati nella quota globale di 1900 lire.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre al predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali [illegible] economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

per il lavoro straordinario diurno	20%
per il lavoro straordinario notturno	40%
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15%
per il lavoro notturno a turni non avvicend.	20%
per il lavoro domenicale con riposo compensativo . . .	10%
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo	40%
per il lavoro straordinario festivo diurno	45%
per il lavoro straordinario festivo notturno	55%
per il lavoro nei giorni festivi di cui all'articolo 9, lettera *b*)	25%

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.

E' considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilità natalizia e l'indennità di anzianità.

Art. 8.

DETERMINAZIONE CONTABILE DELLA PAGA ORARIA

Ogni qualvolta agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumerà il coefficiente convenzionale 200 come divisore della paga mensile.

Art. 9.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Sono giorni festivi i seguenti:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) 1) Capo d'anno, 1° gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) S. Giuseppe, 19 marzo;
4) Giorno dell'Angelo (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) Anniversario liberazione, 25 aprile;
8) Festa del lavoro, 1° maggio;
9) Festa nazionale, 2 giugno;
10) SS. Pietro e Paolo, 29 giugno;
11) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
12) Ognissanti, 1° novembre;
13) Giorno dell'unità nazionale, 4 novembre;
14) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
15) S. Natale, 25 dicembre;
16) S. Stefano, 26 dicembre;
17) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.

Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera *b*) con la domenica o con altro giorno festivo, verrà corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.

Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica, verranno corrisposti, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, due ventiseiesimi di tale normale retribuzione.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'art 7.

Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10.

FERIE

L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianità maturata presso l'azienda nella categoria ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:

15 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 7 anni;

20 giorni lavorativi per anzianità da oltre 7 a 15 anni;

25 giorni lavorativi per anzianità da oltre 15 a 25 anni;

30 giorni lavorativi per anzianità oltre 25 anni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianità di servizio. A questi effetti sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

L'epoca delle ferie verrà stabilita dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro, e tenendo presenti — compatibilmente con le stesse — le preferenze degli interessati.

Il riposo annuale avrà normalmente carattere continuativo.

I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dall'indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.

In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'assistente fruirà del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante l'astensione dal lavoro.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'assistente non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per:

— 6 mesi per anzianità fino a 10 anni compiuti;

— 10 mesi per anzianità oltre i 10 anni.

Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 3 mesi, e della metà per i successivi 3 mesi: nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della metà per i successivi 6.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'art. 19.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'assistente, gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di infortunio sul lavoro od in missione, lo assistente fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.

L'assistente ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.

Art. 12.

CONGEDO MATRIMONIALE

All'assistente che contrae matrimonio sarà concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Art. 13.

TRATTAMENTO PER INVENZIONI

Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel regio decreto 29 giugno 1939.

Art. 14.

INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE

Qualora nella località ove l'assistente svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà allo assistente un adeguato indennizzo.

Art. 15.

ESPLICAZIONE TEMPORANEA E CAMBIAMENTO DI MANSIONI

Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate.

Dopo due mesi continuativi di permanenza nelle nuove mansioni, l'assistente acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati più di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purchè almeno pari a trenta giorni consecutivi di calendario ciascuno.

Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o servizio militare, l'assegnazione alla qualifica superiore avverrà automaticamente, quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto per i diversi istituti.

Art. 16.

PERMESSI

All'assistente che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

Nel caso di comprovate necessità convalescenziarie o di comprovate necessità personali, potrà essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.

Art. 17.

PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE

In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto *ex novo* nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta — agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia — una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianità con la qualifica di operaio.

In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.

Art. 18.

PREAVVISO

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova è di:

— 1 mese per anzianità di servizio sino a 5 anni;

— 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni;

— 2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovrà corrispondere al lavoratore un'indennità pari allo importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresì, nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avrà diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità stessa.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'assistente.

Art. 19.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennità, si applicano le seguenti misure:

1) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda nella categoria, anteriormente al 1° gennaio 1937, valgono le misure previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto;

2) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda nella categoria, dal 1° gennaio 1937, mezza mensilità (15/30) della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto;

3) per l'anzianità di servizio maturata presso la azienda nella categoria successivamente al 1° gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto.

Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità si fa riferimento all'art. 2121 del Codice civile.

Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 20.

DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità:

— 100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;

— 75 per cento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni ma non i 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

— 50 per cento quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Art. 21.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:

— Trasferte: « *Art. 25 operai* ».

— Trasferimenti: « *Art. 26 operai* » con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

— Abiti da lavoro: « *Art. 27 operai* ».

— Disciplina del lavoro « *Art. 31 impiegati* ».

— Provvedimenti disciplinari: « *Art. 36 operai* ».

— Trattenute per risarcimento: « *Art. 35 operai* ».

— Lavori nocivi: « *Articolo comune* ».

— Zona malarica: « *Articolo comune* ».

— Servizio militare: « *Art. 20 impiegati* ».

— Indennità di anzianità in caso di morte « *Articolo 42 operai* ».

— Cessione e trasformazione di azienda: « *Articolo comune* ».

Art. 22.

CERTIFICATO DI LAVORO

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà rilasciato al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 23.

CONTROVERSIE SULLA QUALIFICA

Le eventuali divergenze relative alla qualifica sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

Art. 24.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta.

II — ALTRI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE

Il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 sempreché non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto ed eventuali più favorevoli accordi particolari.

PARTE TERZA

IMPIEGATI

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione e l'eventuale anzianità convenzionale:

2) la località alla quale è destinato;

3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova;

5) il trattamento economico iniziale;

6) l'eventuale prefissione di termini.

Nella lettera inoltre verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonchè gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.

Art. 2.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.

E' fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima di 6 mesi — venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio.

E' altresì fatta salva quella prosecuzione che — nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi — venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attività aziendale.

Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1

Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova se non via sia accordo fra le parti per documentata necessità di valutazione. In questo ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sarà di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria.

Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quando diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà della azienda, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

L'impiegato che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali venne assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Art. 4.

CATEGORIE E GRADI DELL'IMPIEGATO

L'impiegato non dirigente di azienda verrà assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo:

IMPIEGATI DI CONCETTO:

Prima categoria

Grado 1° — Impiegato con mansioni direttive e facoltà di decisione, di organizzazione, possibilità di iniziativa e discrezionalità di poteri, nonchè impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attività della azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle direttive generali del dirigente di azienda o del titolare.

Grado 2° — Impiegato con mansioni direttive, di responsabilità e con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado, ove esista, o in difetto a quelle del dirigente di azienda o del titolare.

Seconda categoria

Grado 1° — Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformità alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.

Grado 2° — Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori.

IMPIEGATI D'ORDINE:

Terza categoria

Grado 1° — Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Grado 2° — Impiegato con mansioni di mera esecuzione.

Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovrà tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonchè la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.

Art. 5.

COMMISSIONE TECNICA PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie o gradi di cui al precedente articolo, nonchè quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

Art. 6.

LAUREATI E DIPLOMATI

L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al primo della seconda categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado).

L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della seconda categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado, terza categoria).

Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avrà luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai de comma precedenti in quanto sia stato già superato il periodo di prova.

I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati, che hanno frequentato corsi di perfezionamento tessile, conseguendo il relativo titolo, e che vengono assunti in relazione alla specializzazione stessa.

Art. 7.

STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITÀ

A termini degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 12, disposte dalle aziende o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati, non subiranno riduzioni.

Lo stipendio di fatto è costituito:

a) dallo stipendio minimo contrattuale;

b) dagli aumenti periodici di anzianità;

c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverrà per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia.

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, la indennità di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio dell'impiegato nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sarà garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennità di contingenza ed eventuali elementi non conglobati) previsto dal presente contratto.

Art. 8.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati:

1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce;

2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato;

3) elementi costitutivi della retribuzione;

4) elementi costitutivi delle trattenute.

Tale prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata.

In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennità di anzianità e a quella sostitutiva del preavviso.

Art. 9.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il ventesimo anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento biennale per dieci bienni.

L'aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato e sulla indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni dell'indennità di contingenza, invece, il ricalcolo verrà effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennità di contingenza in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1° gennaio successivo.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età.

Per gli aumenti periodici maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 si farà riferimento al chiarimento a verbale apposto a questo articolo.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio degli impiegati a categoria od a grado superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura di un terzo in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonchè il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o grado, nella quale ipotesi l'anzianità in categoria o grado decorrerà a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica.

Lo stipendio di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già maturati, resterà invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria, o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici già maturati, la differenza fra i due importi verrà consolidata come aumento di merito.

Chiarimenti a verbale

Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1° giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali:

1ª categoria	1° grado	uomini	3.100	donne	3.100
	2° »	»	2.800	»	2.800
2ª »	1° »	»	2.300	»	2.200
	2° »	»	2.000	»	1.700
3ª »	1° »	»	1.400	»	1.200
	2° »	»	1.100	»	1.000

Nel caso di passaggio di categoria o di grado la misura della predetta quota va riferita alla categoria e al grado cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti di anzianità.

Art. 10.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937.

A richiesta dell'interessato l'azienda comunicherà alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sarà riportata alla data di assunzione.

Art. 11.

INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE

All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al 6 per cento dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennità di contingenza.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisca l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso l'azienda, gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.

La prestazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, è regolata dalla legge. L'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, tempestivamente richiesto dalla direzione, salvo giustificati motivi di impedimento.

Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

per il lavoro straordinario diurno	25 %
per il lavoro straordinario notturno	40 %
per il lavoro notturno a turni avvicendati	15 %
per il lavoro notturno a turni non avvicendati	20 %
per il lavoro domenicale con riposo compensativo	10 %
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo	45 %
per il lavoro straordinario festivo diurno	50 %
per il lavoro straordinario festivo notturno	55 %
per il lavoro nei giorni festivi di cui all'articolo 14 lettera *b*)	35 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sull'indennità di contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado.

Sempre per detti impiegati di prima categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.

Tale lavoro straordinario potrà essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonchè, in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica.

Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.

In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, l'orario di lavoro settimanale che la azienda ha adottato può essere distribuito negli altri giorni della settimana, nel limite massimo di nove ore giornaliere, e verrà retribuito a regime normale.

Art. 13.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO

Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.

Art. 14.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Sono giorni festivi i seguenti:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) 1) Capo d'anno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) S. Giuseppe - 19 marzo;
4) Giorno dell'Angelo (mobile);
5) Ascensione (mobile);

6) Corpus Domini (mobile);
7) Anniversario liberazione 25 aprile;
8) Festa del lavoro 1° maggio;
9) Festa nazionale 2 giugno;
10) SS. Pietro e Paolo 29 giugno;
11) Assunzione Maria Vergine 15 agosto;
12) Ognissanti 1° novembre;
13) Giorno dell'unità nazionale 4 novembre;
14) Immacolata Concezione 8 dicembre;
15) S. Natale 25 dicembre;
16) S. Stefano 26 dicembre;
17) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento o l'ufficio, nel giorno di ricorrenza in calendario.

Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera *b*) con la domenica o con altro giorno festivo, verrà corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.

Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica, verranno corrisposti, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, due ventiseiesimi di tale normale retribuzione.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui allo art. 12.

Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15.

FERIE

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:

— 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie;

— 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;

— 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni alla data di maturazione delle ferie;

— 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni alla data di maturazione delle ferie.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato s'intendono comprensivi del periodo di prova superato.

Agli effetti del comma precedente sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Art. 16.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.

In caso di prescrizione di cure idrotermali l'impiegato fruirà del trattamento di cui al presente articolo ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante l'astensione dal lavoro.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'impiegato non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per:

— sei mesi per anzianità fino a 5 anni compiuti;

— dieci mesi per anzianità oltre i 5 anni.

Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della metà per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della metà per i successivi sei mesi.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'art. 39.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello impiegato, gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1° luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse mutue malattia per gli impiegati della industria.

L'impiegato ammalato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Art. 17

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.

Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entità corrispondente al trattamento di cui sopra, dovranno essere integrate fino a concorrenza.

Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilità dell'azienda.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni, con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potrà essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento.

La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio, ed il relativo pagamento sarà effettuato con le stesse modalità previste dallo art. 11 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennità di anzianità.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.

Art. 19.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto all'impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione er i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri uattro mesi.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi ello stipendio e la contingenza.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni issate dall'art. 16, quando risultino più favorevoli al'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti a malattia stessa.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.

Art. 20.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verrà computato a tutti gli effetti dell'indennità di anzianità come passato in servizio presso la azienda. Terminato il servizio di leva, l'impiegato dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo, l'impiegato deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti, l'impiegato sarà considerato dimissionario.

Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.

Art. 21.

PERIODO DI ASPETTATIVA

All'impiegato avente una anzianità di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovrà concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessità convalescenziarie fino ad un massimo non rinnovabile di sei mesi.

Coi medesimi requisiti di anzianità, analoga aspettativa sarà concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessità personali comprovate per causa di malattia o morte dei familiari, di successione ereditaria, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze.

Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno nè retribuiti nè computati per l'anzianità delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.

Art. 22.

ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI

L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purchè esse non comportino un peggioramento economico, nè comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.

All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo:

— trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di seconda categoria secondo grado e terza categoria primo grado;

— trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di prima categoria, e di primo grado di seconda categoria, dovrà venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore.

Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati più di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purchè almeno pari a 60 giorni consecutivi di calendario ciascuno nel primo caso, ed a 90 giorni consecutivi di calendario ciascuno nel secondo.

Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato, dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovrà avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti.

In ogni caso dovrà essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennità transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza fra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.

Art. 23.

TRASFERTE

All'impiegato in missione per esigenze di servizio la azienda corrisponderà:

a) tutte le spese di viaggio inerenti alla trasferta;

b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;

c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizione della missione).

Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui al punto *c*).

Art. 24.

TRASFERIMENTO

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento, ha diritto — se il trasferimento viene mantenuto — di risolvere il rapporto di impiego con l'indennità di anzianità di cui all'art. 39, nonchè con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

L'impiegato già trasferito dalla sede dove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renza dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma dell'art. 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede.

Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.

Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso della indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.

Art. 25.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

E' inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio:

— per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico;

— per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennità di cui sopra.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.

Art. 26.

INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo.

Art. 27.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

L'impiegato in zona malarica ha diritto ad una parti colare indennità la cui entità deve essere concorda dalle organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle part contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 28.

INDENNITÀ DI VESTIARIO

La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:

— quando essa stessa lo richieda;

— quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;

— quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggiore consumo di indumenti.

Nell'eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.

Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al quale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purchè venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.

Art. 29.

LAVORI NOCIVI

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:

a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;

b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;

c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;

d) gli orari di lavoro prescritti.

Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 30.

TRATTAMENTO PER INVENZIONI

In relazione alle vigenti disposizioni di legge (regio decreto 29 giugno 1939, articoli 23, 24, 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni, ha l'incondizionato diritto di esserne riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza.

In relazione sempre alle richiamate disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti:

a) se l'impiegato è stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivanti dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avrà però diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attività inventiva, retribuzione che in tal caso dovrà essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione all'importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono le norme di legge;

b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attività dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facoltà del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per lo acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge;

c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporti di lavoro, quanto al campo di attività della azienda dalla quale l impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilità dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui è pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non avere alcun interesse all'invenzione stessa, potrà disporne liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda.

Il patto di rinuncia ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo è di pieno diritto nullo.

Art. 31.

DISCIPLINA DEL LAVORO

L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:

a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione;

b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;

c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;

d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;

f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 32.

ASSENZE E PERMESSI

Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo il caso di giustificato impedimento.

All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e della contingenza.

All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sarà, previa intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.

Art. 33.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO

Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potrà superare il 10 per cento dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potrà essere trattenuto sulla liquidazione.

Art. 34.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;

e) trasferimento ove sia possibile;

f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all'art. 39;

g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.

Non sarà consentita l'applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere *f*) e *g*), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell'impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato.

La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere *a*), *b*), *c*).

Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera *f*) potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 35.

CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del Codice civile.

La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 36.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI ASSISTENTE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'assistente avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verrà loro riconosciuta, agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia, una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianità con la qualifica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianità con la qualifica di assistente.

Il lavoratore ha altresì diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.

Art. 37.

PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per impiegato che abbia superato il periodo di prova:

Anzianità di servizio:	III	II	I
fino a 5 anni	1	1½	2
da 5 a 10 anni	1½	2	3
oltre 10 anni	2	3	4

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concederà all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporti alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.

Art. 38.

INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennità pari allo importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Art. 39.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 34, lettera *g*), l'indennità di anzianità verrà liquidata come segue:

a) per ogni anno di servizio precedente al 1° luglio 1937, nella misura di 15/30 della retribuzione mensile (regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825);

b) per ogni anno di servizio tra il 1° luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, nella misura di 25/30 della retribuzione mensile; tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937, anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennità di anzianità, salvo il caso di contratti individuali per i quali varrà la norma dell'art. 4 della parte generale;

c) per ogni anno di servizio a partire dal 1° gennaio 1945, nella misura di 30/30 della retribuzione mensile.

Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità dovranno essere considerati, in relazione all'art. 2121 del Codice civile, lo stipendio mensile di fatto e l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, l'indennità di mensa a termini dello art. 11 della parte generale, la tredicesima mensilità, le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dell'alloggio contrattualmente dovuti, nonchè tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato, salvo che per questi ultimi sia diversamente stabilito dalle relative disposizioni o accordi istitutivi e modificativi.

Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si computeranno sulla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'impiegato la indennità di cui all'art. 39 nelle aliquote percentuali seguenti:

— 100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;

— 85 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

— 50 per cento ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

L'indennità predetta sarà liquidata secondo le disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 708 con una indennità minima convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.

Art. 42.

CERTIFICATO DI LAVORO

Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, lo imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 43.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

ALLEGATO

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA O GRADO DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

Art. 1.

Le controversie relative all'appartenenza del personale:

alle diverse categorie o gradi impiegatizi;

alla retribuzione della qualifica impiegatizia;

alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.

Art. 2.

In ogni provincia interessata sarà costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvederà a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.

Art. 3.

L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovrà notificare a mezzo raccomandata all'Associazione contrapposta, nonchè all'Ispettorato del lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a quest'ultimo di convocare la Commissione paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sarà fatta dall'Associazione convenuta.

In caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, deciderà l'Ispettorato del lavoro.

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro comunicherà la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni, indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovrà esperire un tentativo di amichevole componimento.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.

Art. 5.

Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovrà, sentite le parti ed eseguiti — d'accordo con la azienda — quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.

La Commissione dovrà comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonchè alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e ciò a mezzo di lettera raccomandata.

Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 23 DICEMBRE 1959 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE INDUSTRIE FABBRICANTI TAPPETI DELLE PROVINCIE DI COMO E TORINO

Addì, 23 dicembre 1959, in Milano

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Elio Soliani*, assistito dal Segretario rag. *Enzo Gigliani*,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi*, Capo della Delegazione Alta Italia

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI « FEDERTESSILI », rappresentata dal cav. uff. *Amleto Barni*, Segretario Generale, dall'on. *Bruno Fassina* e dal per. ind. *Luigi Valentini* e dai sigg. cav. *Ettore Bonardo, Michele Genisio, Vittorio Meraviglia, Mario Ravizzoli, Maria Belotti, Dino Maceri, Francesco Guidolin, Pier Luigi Isella,* del Comitato Esecutivo Nazionale,

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nelle persone del Segretario Generale on. *Bruno Storti,* del Segretario Generale aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del Segretario Confederale dott. *Paolo Cavezzali*;

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI « FIOT », rappresentata dalla Segretaria Generale *Lina Fibbi,* dal Segretario Generale Aggiunto *Sergio Giulianati,* dai Segretari Nazionali: *Mario Caccia, Raoul Silvestri, Maria Morante* e dai Membri del Direttivo Nazionale *Ercole Ozino, Rodolfo Conti, Guido Venegoni, Bruno Sacerdoti, Romano Carotti, Angelo Coerezza, Giuseppe Viviani, Carla Calcatelli,*

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), nelle persone dei Segretari Nazionali: on. *Luciano Romagnoli,* on. *Vittorio Foa* e del dott. *Eugenio Giambarba* dell'Ufficio Contratti e Vertenze;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI « U.I.L.T. », rappresentata dal Segretario Generale *Franco Novaretti* e dai Segretari Nazionali *Lombardoni Piero* e *Porro Piercarlo,* assistiti da: *Alberti Luigi, De Servi Remo, De Bernardi Ferruccio, Manfron Gino, Sormano Innocente, Torricelli Gino* del Comitato Esecutivo Nazionale, nonchè da *Mordini Ettore, Arrighi Angelo, Gatteschi Gattesco, Cornacini Luciano, Bornigia Secondo, Azzola Giovanni, Ascari Otello* e *Ratti Teresa,*

con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), nelle persone del Segretario Generale *Italo Viglianesi* e dai Segretari *Raffaele Vanni* e *Bruno Corti,*

si conviene: al settore Fabbricanti Tappeti delle provincie di Como e Torino, rappresentato dalla predetta Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, sarà applicato, dalla data della sua stipulazione, il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, valido per tutti i settori Tessili, fino alla data della sua scadenza (30 giugno 1962).

Nel caso di disdetta il Contratto di cui sopra resterà in vigore fino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE INDUSTRIALI COTONIERE

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

l'ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI TESSILI (FEDERTESSILI);

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI (F.I.O.T.);
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI (U.I.L.T.);

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.NA.L.);

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria cotoniera sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12, parte generale, del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate, dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 per cento.

Detto aumento generale è del 2,4 per cento, elevato al 3 per cento per gli operai ausiliari, gli operai addetti alla tintoria, candeggio, stamperia, mercerizzazione, finissaggio (esclusi i manovali), stampa a macchina, nonchè per gli intermedi, gli assistenti e gli impiegati.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1, testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

MANSIONI OPERAIE

Avvertenza

Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento, nell'ambito del presente contratto, alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

FILATURA

Riferim. alle tabelle paghe

Specializzati:

(1) - *A*) Coadiutori di assistenti di filatura (paga quattordicinale fissa).

(2) - Capisquadra pulizia macchine.

(3) - Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.

(4) - *B*) Molatori carde. Filatori ai selfactings.

(5) - Capi levate (preposti alla effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori). Capi squadra cambiamento spole. Provinatori. Controllo titoli. Registratori.

Qualificati di 1ª categoria:

(6) - Oliatori. Caporali di mischia. Spazzatamburi a spazzola ed ad aspirazione pneumatica con apparecchi trasportabili. Aggiustapettini. Aiutanti molatori.

(7) - Addetti ai banchi (per il tempo in cui gli operai restano addetti ai banchi ingrosso, deve essere loro corrisposta una maggiorazione di L. 1 oraria). Addetti alle pettinatrici. Incassatori ed incestatori filati. Addetti ai rings (che hanno compiuto un anno come assegnatari di macchinario, trascorso l'apprendistato). Addetti alle riunitrici. Addetti agli stiratoi riunitori. Addetti agli stiratoi. Gasatori filati. Battitori e torcimatasse agli stratorti (Hard Water). Aspatori filati di aguglieria. Oliatori di fusi.

Qualificati di 2ª categoria:

(8) - Operai ai battitoi. Addetti alle macchine condizionatrici filati. Montapettini. Cardatori e addetti alle carde (*1). Spazzatamburi ad aspirazione pneumatica con apparecchi fissi (*2). Attaccafili semplici ai selfactings (*2). Pressapacchi (*2).

(9) - Ritorcitori (nel caso di lavoro ad umido deve essere corrisposta una maggiorazione pari alla differenza tra le paghe base del presente gruppo e quelle del gruppo 7). Aspiratori.

(10) - Addetti ai rings (sino ad un anno come assegnatari di macchinario, trascorso l'apprendistato). Addetti alle binatrici. Addetti alle rocchettiere. Spolatori. Ribobinatori. Dipanatori matasse. Impaccatori matasse.

Comuni:

(11) - Addetti alle macchine di mischia (apriballe, apritoi). Addetti alle sfilacciatrici. Addetti al lupo. Ritiro filati. Porta tele. Addetti alle presse cascami. Addetti ai blenders e caricatura di celle di mischia (*3). Porta vasi (*3). Porta spole (*3).

(*1), (*2), (*3): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

(12) - Attaccacordine. Cernita cascami. Ritiro cascami dalle macchine. Cava levate. Distribuzione tubetti. Addetti alle sfilacciatrici non di stracci e filati.

Manovali:

(13) - Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

(14) - Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

CASCAMIFICI

Qualificati di 2ª categoria:

(10) - Addetti nei cascamifici alla sola alimentazione o caricamento di garnettatrici, sfilacciatrici e separatori.

Comuni:

(8) - Addetti al lupo nelle aziende cascamiere (escluse le filature).

TESSITURA

Specializzati:

(15) - *A*) Imbozzimatori. Imbozzimatori e cucinatori di bozzima.

(2) - Passapezze (*4).

(3) - Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.

(16) - *B*) Aiuto assistenti: sono i lavoratori di oltre 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei caricatelai. Sino ai sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto assistenti.

(17) - Aiuto assistenti oltre i sei anni di appartenenza alla categoria.

(5) - Registratori. Provinatori. Controllo titoli. Dispensa trame responsabili della distribuzione. Rammendatori. Tagliatori di velluti lisci.

Qualificati di 1ª categoria:

(18) - Caricatelai (con più di un anno di tirocinio): sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena.

(6) - Cucinatori di bozzima. Addetti alla manutenzione dei pettini.

(*4): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

(19) Orditori. Incorsatori. Tessitori addetti alla produzione di tessuti quadrettati. Tessitori addetti a telai jaquard. Tagliatori di velluti a costa.

(7) Tessitori. Annodatori a mano e intorcitori.

Qualificati di 2ª categoria:

(8) Addetti alla macchina pulitrice pezze. Oliatori di tessitura. Imballatori che attendono prevalentemente a tale mansione. Aiuto imbozzimatore (la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 18 anni; dopo 20 mesi di pratica nella qualifica, l'aiuto imbozzimatore ha diritto ad un minimo di paga pari a quello del gruppo 6). Faldatori, misuratori doppiatori, arrotolatori (*2).

(10) Addetti alle rocchettiere. Addetti alle binatrici. Spolatori. Ribobinatori. Incannatori e straccannatori. Confezionatori pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ed etichette). Marcatori difetti pezze. Pulitori pezze. Porgifili agli incorsatori (la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 18 anni). Annodatori di frange di copriletti e copritavoli.

Comuni:

(11) Addetti al reparto imbozzimatura (solo quando esiste l'aiuto imbozzimatore). Addetti alla pulitura e brunitura dei pettini. Portatrama (*3). Aiuto manutenzione pettini (*3).

(12) - Mettispole. Porgifili agli incorsatori (per le età inferiori ai 18 anni e con le paghe dei minori), agli orditori, caricacantre. Ritiro cascami dalle macchine. Cernita cascami. Distribuzione tubetti.

Manovali:

(13) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

(14) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

NOTA: *Caricatelai e aiuto assistenti.*

Le paghe per le età inferiori ai 20 anni si determinano applicando alla paga dei caricatelaio finito le percentuali di scarto previste per i minori; i caricatelai assunti oltre i 20 anni di età senza tirocinio nella qualifica percepiscono per la durata di un anno una paga ridotta del 2 per cento.

TESSITURA JACQUARD

Specializzati:

(20) *A*) Leggitori di disegni a matrice o lisage (*6). Tessitori velluti operati, quadretti o a bocchetta (6). Tessitori operati a mano (*6).

(*2), (*3), (*6): V. nota in calce, dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

(21) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione di tessitura jacquard.

(22) *B*) Aerografisti tessuti operati.

(5) Tessitori jacquard.

Qualificati di 1ª categoria:

(6) Addetti alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard (*7).

Qualificati di 2ª categoria:

(10) - Addetti alla numerazione al ripasso della legatura di disegni e cartoni jacquard.

TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE E FINISSAGGIO

Specializzati:

(23) *A*) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore nonchè dall'una all'altra fibra che l'azienda abbia a lavorare.

(24) - Stampatori a tampone (*6).

(25) - Molatori e registratori di tondeggiatrici e garze.

(26) *B*) Campionatori e provinatori di colori e quadri. Responsabili dell'archivio quadri e tamponi da stampa. Ordinatori e smistatori di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi). Conduttori di bruciapelo. Conduttori di macchine per mercerizzare. Conduttori di autoclavi nel candeggio mohr. Conduttori di un clâpot, che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso. Preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e jiggers che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate. Candeggiatori al prato con preparazione di bagno. Conduttori di macchine di purga in largo con preparazione di bagno. Conduttori di rameuses con foulard o racles. Conduttori di calandra con più di cinque cilindri. Conduttori di calandra a silk. Conduttori di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici. Conduttori di macchina Hot-Flue e preparatori di bagni. Addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa. Conduttori di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt ed autoclavi in genere). Conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni. Pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta. Conduttori di macchina di ossi-

(*7), (*6): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

dazione per nero. Conduttori impianto elettrolitico per produzione ipoclorito. Conduttori di macchine a mandrinare. Conduttori di tamponatrici. Addetti all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni. Preposti alla preparazione di amido o destrina. Preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze. Preposti all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute. Preparatori di appretti responsabili secondo ricetta base o indicazioni ricevute. Conduttori di macchine incollatrici per ovatte da sarti. Stampatori al quadro responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti) (*5). Verificatori pezze (*5). Arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica e taglio (*5).

(27) Campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse). Stiratori a mano di confezioni. Rammendatori. Piegatori a mano di velluti.

Qualificati:

(28) Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 18° mese di appartenenza alla categoria).

(29) Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (fino al 18° mese di appartenenza alla categoria). Addetti alle macchine per mercerizzare. Addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici. Addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca. Candeggiatori al prato. Conduttori di macchine di purga in largo. Addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e jiggers. Conduttori di calandre fino a cinque cilindri, water calandre, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompiappretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto e impregnazione. Addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori. Conduttori di asciugatoi senza foulards o racles o aspatrici. Addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas. Addetti alle aspiratrici. Conduttori di taglierine splitz. Conduttori di macchine per effetto moiré. Conduttori di tondeggiatrice. Addetti all'uscita del tessuto dal Mather Platt. Addetti ai lavaggi in largo o in corda. Addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella. Addetti a macchine di ossidazione per nero. Addetti a macchine Hot-Flue. Addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti. Stacciatori alla cucina colori per stampa. Imballatori che confezionano colli o casse responsabili unicamente del proprio lavoro. Conduttori della macchina stampatrice della cimossa. Addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta. Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo (*1). Addetti alle rameuses con foulard o racles (*1). Addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica (*1). Macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti (*1).

(*5): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

(30) Preparatori e sbattitori di filati delle varie fibre per l'asciugamento. Addetti al campionario. Orlatori di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc. Confezionatori di fazzoletti (assortitori, piegatori, stiratori a macchina). Addetti alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti). Addetti allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante).

(31) - Tagliatori a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.). Passatori di fazzoletti. Confezionatori pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.). Cucitori di testane e cimosse.

Comuni:

(32) - Aiutanti: appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati (*3).

Manovali:

(13) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

(14) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

STAMPA A MACCHINA

Le paghe quattordicinali fisse si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso della integrazione salariale da parte della apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

Specializzati:

(33) Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno:

sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(*1), (*3): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

(34) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(35) Pressatori di mollette (releveurs), pressatori di cilindri di rame (molletteurs). Pantografisti:
sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(33) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(36) *Stampatori a cilindri e rulli* ad un colore e perrotine:
sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(37) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(33) Stampatori a cilindri e rulli a più colori:
sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(34) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

(38) Aiuto incisori (ajouristi): la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 20 anni. Ritoccatori di cilindri.

(39) Caporali alle macchine di stampa.

(40) Tracciatori al pantografo.

FILATI e CUCIRINI

Specializzati:

(41) *A*) Tenters rocchetti.

(3) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.

(22) *B*) Tenters tubetti. Tenters spagnolette.

(5) Provinatori. Registratori. Controllo titoli.

Qualificati di 1ª categoria:

(19) Conduttori macchine lustraggio filo a filo. Conduttori macchine Elmo. Aspatori a mano per ricami. Controllo colori.

(7) Conduttori macchine Conant. Confezionatori matasse cotone per calze. Stiratori a macchina di filati. Verificatori. Addetti alla preparazione guide.

Qualificati di 2ª categoria:

(10) Conduttori macchine automatiche per rocchetti. Conduttori macchine tubetti, spagnolette, gomitoli. Confezionatori matassine per ricami. Impacchettatori Etichettatori a macchina. Cucitori di scatole. Confezionatori di cartelle. Sceglitori. Consegna merce finita. Esecutori ordinazioni. Addetti alla preparazione della composizione del lustraggio. Addetti alla composizione brunitori.

Riferim. alle tabelle paghe

Comuni:

(12) Etichettatori a mano. Piegatura scatole. Scatolatori. Fermafili. Fasciatori. Chiusura scatole. Addetti al magazzino bobine. Addetti al magazzino materiale di confezionatura.

Manovali:

(13) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

(14) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

FABBRICAZIONE MATERIALE DA MEDICAZIONE

Specializzati:

(3) *A*) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.

(4) *B*) Molatori carde. Conduttori di autoclavi e tini di candeggio per materiale da medicazione e linters che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate.

(5) Capitavola di confezione.

Qualificati di 1ª categoria:

(6) Imballatori scelti. Addetti ai separatori e buratti. Addetti ai Willow.

(7) *Addetti alla lavorazione garze iodoformio.* Addetti alla lavorazione materiale da sutura. Addetti alle taglierine.

Qualificati di 2ª categoria:

(8) Imballatori. Addetti alle sfilacciatrici per materiale idrofilo e cotonia. Addetti ai battitoi. Addetti agli essiccatoi. Cardatori e addetti alle carde (*1).

(10) Piegatori su misura. Arrotolatori. Addetti allavorazione gesso. Cucitori. Addetti alla ramatura e calandratura. Addetti al carico meccanico degli essiccatoi.

Comuni:

(11) Caricatori e scaricatori autoclavi e tini di candeggio. *Addetti alle mischie.*

(42) Confezionatori (impacchettatori, scatolatori, etichettatori, imbustatori, ecc.).

(12) Ritiro cascami nei reparti. Cernita cascami e stracci.

Manovali:

(13) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

(*1): V. nota in calce dopo la classificazione delle mansioni operai.

Riferim. alle tabelle paghe

(14) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti (*specializzati*):

(43) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare.

(44) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

Ausiliari specializzati:

(45) Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguiscono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti. Tornitori. Fresatori. Modellisti. Aggiustatori meccanici di reparto o di officina. Tubisti. Lattonieri. Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti. Fabbri fucinatori non a stampo. Fonditori. Calderai in rame e piombisti. Falegnami. Elettricisti. Bobinatori. Avvolgitori elettrici. Sellai confezionatori di cinghie e manicotti. Conduttori di forni di cementazione. Muratori. Carpentieri. Conduttori di motrici termiche in genere. Cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri). Pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio). compositori tipografi.

Ausiliari qualificati:

(46) Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori. Fresatori. Aggiustatori meccanici di officina o di reparto. Tubisti. Meccanici in genere. Lattonieri. Fabbri forgiatori. Falegnami. Elettricisti. Sellai. Verniciatori. Muratori. Ferraioli. Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni. Turbinisti idraulici. Quadristi non elettricisti. Calderai. Piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari (*comuni*):

(47) Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto muratori. Aiuto fuochisti. Aiuto meccanici, ecc.

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Qualificati

(48) Autisti. Infermieri patentati (*8). Motoscafisti. Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

(49) Portinai (*8). Guardiani diurni.

(48) Guardiani notturni.

Comuni:

(50) Altre mansioni discontinue (*3).

Nota: In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami la retribuzione sarà calcolata secondo le seguenti percentuali sempre riferite alla corrispondente paga tabellare:

(*1) 88,0 %	(*5) 84,9 %
(*2) 87,3 %	(*6) 85,6 %
(*3) 87,0 %	(*7) 86,7 %
(*4) 82,8 %	(*8) 89,5 %

Riferimento numerico mansioni — TABELLA *A* (*dal dicembre 1959*)

ZONE	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZONA 0:												
(1) Milano	129,00-154,70*	146,30	122,70-146,30*	197,00	188,50	193,00	167,80	140,70-163,70*	185,10	163,60-185,10*	149,60-182,10*	203,70
(2) Torino	126,20-151,60*	143,10	120,00-143,10*	194,60	186,10	190,60	164,90	137,80-160,80*	182,60	160,30-182,60*	146,30-179,60*	201,30
(3) Genova	125,00-150,20*	141,80	118,80-141,80*	192,70	184,20	188,60	163,40	136,60-159,30*	180,70	158,90-180,70*	145,00-177,80*	199,30
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	125,80-150,90*	142,70	119,60-142,70*	192,30	183,80	188,30	163,80	137,30-159,50*	180,50	159,90-180,50*	145,90-177,30*	198,90
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	121,30-145,90*	137,60	115,30-137,60*	187,70	179,30	183,80	158,80	132,60-154,40*	176,00	154,10-176,00*	140,60-172,30*	134,20
(6) Cremona	122,40-147,10*	138,90	116,40-138,90*	188,70	180,30	184,70	160,00	133,80-155,60*	176,90	155,60-176,90*	142,00-173,40*	195,20
(7) Crema	130,30-155,90*	147,80	123,80-147,80*	197,30	188,90	193,30	168,70	142,10-164,30*	185,50	165,60-185,50*	151,10-182,00*	203,90
(8) Sondrio	124,30-149,10*	141,00	118,20-141,00*	190,50	182,10	186,60	162,00	135,30-157,60*	178,80	158,00-178,80*	144,20 175,20*	197,00
(9) Verbania	123,40-148,10*	139,90	117,30-139,90*	189,40	181,00	185,40	161,00	134,70-156,50*	177,70	156,80-177,70*	143,10-174,20*	185,90
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	118,90-143,40*	135,00	113,10-135,00*	186,20	177,80	182,20	156,60	130,20-152,00*	174,40	151,10-174,40*	138,00-170,20*	192,80
(11) Biella	125,90-151,00*	142,80	119,70-142,80*	193,10	184,70	189,10	164,00	137,30-159,50*	181,40	160,00-181,40*	146,10-177,30*	199,60
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	117,50-141,60*	133,20	111,70-133,20*	184,00	175,60	180,00	154,70	128,20-150,10*	172,30	149,30-172,30*	136,80-167,90*	190,40
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	114,00-137,70*	129,30	108,40-129,30*	180,00	171,00	176,00	150,70	124,80-146,20*	168,30	144,90-168,30*	132,30-164,10*	186,30
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	113,20-136,90*	128,50	107,70-128,50*	179,40	171,20	175,50	150,00	124,50-145,50*	167,80	144,70-167,80*	131,50-163,50*	185,90
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	109,70-132,70*	124,40	104,20-124,40*	174,90	166,60	171,00	145,80	120,60-141,20*	163,30	140,70-163,30*	127,30-159,10*	181,30
(16) Treviso	110,20-133,40*	125,10	104,80-125,10*	175,90	167,50	171,90	146,50	121,10-142,00*	164,20	141,40-164,20*	127,90-159,90*	182,30
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	107,50-130,20*	122,00	102,20-122,00*	172,30	164,00	168,40	143,20	117,70-138,60*	160,70	139,30-160,70*	126,00-156,40*	178,70
(18) Valdarno	111,70-134,80*	126,70	106,20-126,70*	176,10	167,80	172,10	147,50	122,60-143,00*	164,40	142,60-164,40*	129,70-160,50*	182,50
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	103,10-125,00*	116,90	97,90-116,90*	166,60	158,20	162,60	137,90	112,60-133,30*	154,90	132,30-154,90*	119,70-150,70*	172,90
(20) Ascoli Piceno	104,40-126,30*	118,40	99,30-118,40*	167,10	158,70	163,10	138,90	114,90-134,40*	155,40	134,40-155,40*	121,50-151,40*	173,30
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	99,00-120,50*	112,40	94,30-112,40*	161,90	153,60	158,00	133,30	109,10-128,80*	150,30	128,60-150,30*	115,20-146,10*	168,20
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	95,80 116,70*	108,70	91,10-108,70*	158,20	149,90	154,30	129,60	105,90-125,10*	146,50	126,40-146,50*	113,20-142,40*	164,50
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	91,10-111,60*	103,30	86,60-103,30*	154,00	145,70	150,00	124,70	101,50-120,10*	142,30	121,40-142,30*	107,90-137,90*	160,20

Nota. — Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Riferimento numerico mansioni TABELLA A *(dal dicembre 1959)*

ZONE	12	13	14	15	16	17	18
ZONA 0:							
(1) Milano	129,00-154,70*	146,30	122,70-146,30*	197,00	188,50	193,00	167,80
(2) Torino	126,20-151,60*	143,10	120,00-143,10*	194,60	186,10	190,60	164,90
(3) Genova	125,00-150,20*	141,80	118,80-141,80*	192,70	184,20	188,60	163,40
ZONA I:							
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	125,80-150,90*	142,70	119,60-142,70*	192,30	183,80	188,30	163,80
ZONA II:							
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	121,30-145,90*	137,60	115,30-137,60*	187,70	179,30	183,80	158,80
(6) Cremona	122,40-147,10*	138,90	116,40-138,90*	188,70	180,30	184,70	160,00
(7) Crema	130,30-155,90*	147,80	123,80-147,80*	197,30	188,90	193,30	168,70
(8) Sondrio	124,30-149,10*	141,00	118,20-141,00*	190,50	182,10	186,60	162,00
(9) Verbania	123,40-148,10*	139,90	117,30-139,90*	189,40	181,00	185,40	161,00
ZONA III:							
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	118,90-143,40*	135,00	113,10-135,00*	186,20	177,80	182,20	156,60
(11) Biella	125,90-151,00*	142,80	119,70-142,80*	193,10	184,70	189,10	164,00
ZONA IV:							
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	117,50-141,60*	133,20	111,70-133,20*	184,00	175,00	180,00	154,70
ZONA V:							
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	114,00-137,70*	129,30	108,40-129,30*	180,00	171,00	176,00	150,70
ZONA VI:							
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	113,20-136,90*	128,50	107,70-128,50*	179,40	171,20	175,50	150,00
ZONA VII:							
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	109,70-132,70*	124,40	104,20-124,40*	174,90	166,60	171,00	145,80
(16) Treviso	110,20-133,40*	125,10	104,80-125,10*	175,90	167,50	171,90	146,50
ZONA VIII:							
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	107,50-130,20*	122,00	102,20-122,00*	172,30	164,00	168,40	143,20
(18) Valdarno	111,70-134,80*	126,70	106,20-126,70*	176,10	167,80	172,10	147,50
ZONA IX:							
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	103,10-125,00*	116,90	97,90-116,90*	166,60	158,20	162,60	137,90
(20) Ascoli Piceno	104,40-126,30*	118,40	99,30-118,40*	167,10	158,70	163,10	138,90
ZONA X:							
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	99,00-120,50*	112,40	94,30-112,40*	161,90	153,60	158,00	133,30
ZONA XI:							
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	95,80 116,70*	108,70	91,10-108,70*	158,20	149,90	154,30	129,60
ZONA XII:							
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	91,10-111,60*	103,30	86,60-103,30*	154,00	145,70	150,00	124,70

ZONE	19	20	21	22	23
ZONA 0:					
(1) Milano	140,70-163,70*	185,10	163,60-185,10*	149,60-182,10*	203,70
(2) Torino	137,80-160,80*	182,60	160,30-182,60*	146,30-179,60*	201,30
(3) Genova	136,60-159,30*	180,70	158,90-180,70*	145,00-177,80*	199,30
ZONA I:					
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	137,30-159,50*	180,50	159,90-180,50*	145,90-177,30*	198,90
ZONA II:					
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	132,60-154,40*	176,00	154,10-176,00*	140,60-172,30*	194,20
(6) Cremona	133,80-155,60*	176,90	155,60-176,90*	142,00-173,40*	195,20
(7) Crema	142,10-164,30*	185,50	165,60-185,50*	151,10-182,00*	203,90
(8) Sondrio	135,60-157,60*	178,80	158,00-178,80*	144,20 175,20*	197,00
(9) Verbania	134,70-156,50*	177,70	156,80-177,70*	143,10-174,20*	185,90
ZONA III:					
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	130,20-152,00*	174,40	151,10-174,40*	138,00-170,20*	192,80
(11) Biella	137,30-159,50*	181,40	160,00-181,40*	146,10-177,30*	199,60
ZONA IV:					
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	128,20-150,10*	172,30	149,30-172,30*	136,80-167,90*	190,40
ZONA V:					
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	124,80-146,20*	168,30	144,90-168,30*	132,30-164,10*	186,30
ZONA VI:					
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	124,50-145,50*	167,80	144,70-167,80*	131,50-163,50*	185,90
ZONA VII:					
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	120,60-141,20*	163,30	140,70-163,30*	127,30-159,10*	181,30
(16) Treviso	121,10-142,00*	164,20	141,40-164,20*	127,90-159,90*	182,30
ZONA VIII:					
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	117,70-138,60*	160,70	139,30-160,70*	126,00-156,40*	178,70
(18) Valdarno	122,60-143,00*	164,40	142,60-164,40*	129,70-160,50*	182,50
ZONA IX:					
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	112,60-133,30*	154,90	132,30-154,90*	119,70-150,70*	172,90
(20) Ascoli Piceno	114,90-134,40*	155,40	134,40-155,40*	121,50-151,40*	173,30
ZONA X:					
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	109,10-128,80*	150,30	128,60-150,30*	115,20-146,10*	168,20
ZONA XI:					
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	105,90-125,10*	146,50	126,40-146,50*	113,20-142,40*	164,50
ZONA XII:					
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	101,50-120,10*	142,30	121,40-142,30*	107,90-137,90*	160,20

Nota. – Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Riferimento numerico mansioni — TABELLA A *(dal dicembre 1959)*

ZONE	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ZONA 0:													
(1) Milano	192,10	187,80	183,20	148,30-183,20*	166,80	164,70	142,20-164,70*	139,50-164,70*	156,30	20.400	21.300	19.750	19.590
(2) Torino	189,70	185,40	180,60	145,00-180,60*	163,90	161,80	139,80-161,80*	136,30-161,80*	153,20	20.170	21.070	19.520	19.360
(3) Genova	187,70	183,40	178,80	143,70-178,80*	162,40	160,20	138,00-160,20*	135,20-160,20*	151,80	19.990	20.880	19.330	19.170
ZONA I:													
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	187,40	183,20	178,40	144,70-178,40*	162,80	160,50	138,70-160,50*	136,00-160,50*	152,50	19.940	20.840	19.290	19.140
ZONA II:													
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	182,80	178,60	173,30	139,40-173,30*	157,90	155,30	134,00-155,30*	131,10-155,30*	147,30	19.500	20.390	18.840	18.690
(6) Cremona	183,70	179,60	174,40	140,80-174,40*	159,10	156,50	135,20-156,50*	132,40-156,50*	148,70	19.580	20.490	18.940	18.780
(7) Crema	192,40	188,50	183,10	149,70-183,10*	167,90	165,30	143,60-165,30*	140,80-165,30*	157,50	20.420	21.320	19.770	19.610
(8) Sondrio	185,60	181,50	176,30	142,90-176,30*	161,10	158,60	137,00-158,60*	134,40.158,60*	150,70	19.770	20.660	19.120	18.960
(9) Verbania	184,60	180,30	175,20	141,80-175,20*	160,00	157,40	136,10-157,40*	133,30-157,40*	149,60	19.660	20.560	19.010	18.850
ZONA III:													
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	181,30	177,10	171,20	136,90-171,20*	155,60	152,90	131,60-152,90*	128,60-152,90*	145,00	19.360	20.260	18.720	18.550
(11) Biella	188,20	184,20	178,30	144,80-178,30*	163,10	160,40	138,70-160,40*	136,10-160,40*	152,60	20.010	20.900	19.360	19.250
ZONA IV:													
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	179,10	175,00	168,00	135,10-168,90*	153,70	150,90	129,70-150,90*	127,00-150,90*	143,10	19.140	20.020	18.480	18.320
ZONA V:													
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	175,10	171,00	165,00	131,10-165,00*	149,80	147,00	126,10-147,00*	123,30-147,00*	139,20	18.740	19.630	18.100	17.930
ZONA VI:													
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	174,60	170,50	164,50	130,30-164,50*	149,10	146,40	125,50-146,40*	122,50-146,40*	138,50	18.700	19.580	18.050	17.880
ZONA VII:													
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	170,00	165,90	160,00	126,20-160,00*	144,80	142,10	121,60-142,10*	118,50-142,10*	134,20	18.260	19.150	17.610	17.450
(16) Treviso	170,90	166,80	160,80	126,90-160,80*	145,60	142,80	122,60-142,80*	119,20-142,80*	135,00	18.360	19.250	17.710	17.540
ZONA VIII:													
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	167,30	163,20	157,30	124,50-157,30*	142,20	139,50	119,00-139,50*	116,30-139,50*	131,70	18.010	18.900	17.360	17.190
(18) Valdarno	171,20	167,10	161,40	128,60-161,40*	146,60	143,80	123,90-143,80*	120,70-143,80*	136,30	18.370	19.260	17.730	17.560
ZONA IX:													
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	161,60	157,50	151,60	118,60-151,60*	136,80	134,00	113,90-134,00*	111,40-134,00*	126,50	17.450	18.340	16.800	16.640
(20) Ascoli Piceno	162,10	158,00	152,30	120,20-152,30*	137,90	135,20	116,20-135,20*	112,80-135,20*	127,80	17.500	18.380	16.850	16.680
ZONA X:													
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	156,90	152,80	147,00	114,20-147,00*	132,20	129,50	110,50-129,50*	107,20-129,50*	121,90	17.000	17.900	16.360	16.200
ZONA XI:													
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	153,10	149,10	143,20	111,90-143,20*	128,50	125,80	107,20-125,80*	103,50-125,80*	118,10	16.640	17.530	15.990	15.840
ZONA XII:													
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	148,90	144,90	138,70	106,40-138,70*	123,50	120,80	102,70-120,80*	98,50-120,80*	113,00	16.230	17.120	15.580	15.420

Nota. — Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Riferimento numerico mansioni TABELLA *A (dal dicembre 1959)*

ZONE	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ZONA 0:														
(1) Milano	20.070	196,80	189,60	150,40-183,20*	164,60-191,00*	130,10-154,70*	197,90	195,20	192,90	175,40	157,00	167,60	164,40	156,50
(2) Torino	19.840	194,40	187,20	147,10-180,60*	161,00-188,60*	127,20-151,60*	195,40	192,80	190,50	172,50	153,90	164,60	161,50	153,40
(3) Genova	19.650	192,40	185,20	145,80-178,80*	159,50-186,60*	126,10-150,20*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,50	163,10	160,00	152,00
ZONA I:														
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	19.620	192,10	184,90	146,70-178,40*	160,50-186,30*	126,90-150,90*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	163,60	160,40	152,70
ZONA II:														
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	19.170	187,40	180,30	141,40-173,30*	154,70-181,70*	122,20-145,90*	188,50	185,90	183,60	166,30	148,10	158,60	155,50	147,60
(6) Cremona	19.270	188,40	181,40	142,70-174,40*	156,20-182,70*	123,50-147,10*	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40	159,80	156,70	148,90
(7) Crema	20.100	197,10	190,00	151,90-183,10*	166,20-191,30*	131,30-155,90*	198,20	195,50	193,30	176,30	158,20	168,50	165,40	157,70
(8) Sondrio	19.440	190,20	183,20	144,90-176,30*	158,60-184,60*	125,30-149,10*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	161,80	158,70	151,00
(9) Verbania	19.340	189,10	182,10	143,80-175,20*	157,40-183,50*	124,40-148,10*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	160,80	157,60	149,90
ZONA III:														
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	19.040	185,90	178,80	138,70-171,20*	151,70-180,80*	119,90-143,40*	186,90	184,30	182,10	164,00	145,60	156,40	153,20	145,20
(11) Biella	19.690	192,80	185,80	146,80-178,30*	160,60-187,10*	126,90-151,00*	193,90	191,30	189,00	171,50	153,30	163,90	160,80	152,80
ZONA IV:														
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	18.810	183,60	176,60	136,90-168,90*	149,90-178,00*	118,40-141,60*	184,80	182,10	179,90	162,10	143,80	154,50	151,30	143,40
ZONA V:														
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	18.420	179,60	172,70	132,90-165,00*	145,60-174,10*	114,90-137,70*	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90	150,60	147,40	139,50
ZONA VI:														
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	18.370	179,20	172,20	132,10-164,50*	145,40-173,60*	114,20-136,90*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	149,90	146,70	138,70
ZONA VII:														
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	17.940	174,60	167,60	127,80-160,00*	141,80-169,00*	110,50-132,70*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	145,60	142,50	134,50
(16) Treviso	18.030	175,60	168,50	128,60-160,80*	142,00-169,00*	111,20-133,40*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	146,40	143,20	135,30
ZONA VIII:														
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	17.690	172,00	164,90	126,50-157,30*	140,10-166,30*	108,40-130,20*	173,00	170,40	168,20	150,50	132,40	143,00	139,90	132,00
(18) Valdarno	18.050	175,80	168,80	130,20-161,40	143,30-170,20*	112,60-134,80*	176,60	174,20	172,00	154,90	137,00	147,40	144,30	136,60
ZONA IX:														
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	17.120	166,20	159,20	120,20-151,00*	133,00-160,70*	103,90-125,00*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	137,70	134,50	126,80
(20) Ascoli Piceno	17.170	166,60	159,60	122,00-152,30*	135,00-161,10*	105,30-126,30*	167,70	165,10	162,90	146,20	128,50	138,80	135,70	128,10
ZONA X:														
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	16.680	161,50	154,50	115,90-147,00*	129,30-156,00*	99,90-120,50*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,60	133,20	130,00	122,30
ZONA XI:														
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	16.320	157,80	150,70	113,70-143,20*	127,10-152,30*	96,60-116,70*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	129,40	126,30	118,60
ZONA XII:														
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	15.910	153,50	146,50	108,20-138,70*	122,00-148,10*	91,80-111,60*	154,60	152,00	149,80	131,90	113,60	124,50	121,40	113,40

Nota. Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 2) *Riferimento numerico mansioni* — TABELLA *B* (*dal 1º gennaio 1962*)

ZONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZONA 0:											
(1) Milano	19.140	191,00	171,90-191,00*	182,10	156,10-182,10*	163,70	145,30-163,70*	161,70	143,00-161,70*	142,20-161,70*	154,70
(2) Torino	18.910	188,60	168,20-188,60*	179,50	152,70-179,50*	160,80	142,40-160,80*	158,80	139,90-158,80*	139,00-158,80*	151,60
(3) Genova	18.720	186,60	166,60-186,60*	177,80	151,30-177,80*	159,30	141,00-159,30*	157,20	138,60-157,20*	137,70-157,20*	150,20
ZONA I:											
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	18.690	186,30	167,70-186,30*	177,30	152,30-177,30*	159,50	141,80-159,50*	157,70	139,60-157,70*	138,70-157,70*	159,90
ZONA II:											
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	18.250	181,70	161,60-181,70*	172,30	146,80-172,30*	154,40	136,90-154,40*	152,80	134,40-152,80*	133,60-152,80*	145,90
(6) Cremona	18.340	182,70	163,20-182,70*	173,40	148,20-173,40*	155,60	138,20-155,60*	153,90	135,80-153,90*	134,90-153,90*	147,10
(7) Crema	19.170	191,30	173,60-191,30*	182,00	157,60-182,00*	164,30	146,70-164,30*	162,70	144,40-162,70*	143,50-162,70*	155,90
(8) Sondrio	18.520	184,60	165,70-184,60*	175,20	150,50-175,20*	157,60	140,00-157,60*	155,90	137,80-155,90*	137,00-155,90*	149,10
(9) Verbania	18.420	183,50	164,40-183,50*	174,20	149,30-174,20*	156,50	139,10-156,50*	154,90	136,80-154,90*	136,00-154,90*	148,10
ZONA III:											
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	18.100	180,20	158,60-180,20*	170,20	144,10-170,20*	152,00	134,50-152,00*	150,60	131,90-150,60*	131,00-150,60*	143,40
(11) Biella	18.760	187,10	167,80-187,10*	177,30	152,50-177,30*	159,50	141,80-159,50*	157,90	139,60-157,90*	138,70-157,90*	151,00
ZONA IV:											
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza,	17.890	178,00	156,60-178,00*	167,90	142,30-167,90*	150,10	132,60-150,10*	148,50	130,20-148,50*	129,40-148,50*	141,60
ZONA V:											
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	17.500	174,10	152,00-174,10*	164,10	138,10-164,10*	146,20	128,60-146,20*	144,60	126,40-144,60*	125,60-144,60*	137,70
ZONA VI:											
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	17.460	173,60	152,30-173,60*	163,50	137,20-163,50*	145,50	128,40-145,50*	144,00	125,60-144,00*	124,80-144,00*	136,90
ZONA VII:											
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	17.020	169,00	147,40-169,00*	159,10	132,90-159,10*	141,20	124,50-141,20*	139,60	121,60-139,60*	120,80-139,60*	132,70
(16) Treviso	17.120	169,90	148,30-169,90*	159,90	133,60-159,90*	142,00	125,10-142,00*	140,30	122,10-140,30*	121,50-140,30*	133,40
ZONA VIII:											
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	16.780	166,30	146,10-166,30*	156,40	131,10-156,40*	138,60	121,50-138,60*	137,10	119,20-137,10*	118,50-137,10*	130,20
(18) Valdarno	17.140	170,20	149,70-170,20*	160,50	135,40-160,50*	143,00	126,50-143,00*	141,50	123,90-141,50*	123,10-141,50*	134,30
ZONA IX:											
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	16.220	160,70	138,70-160,70*	150,70	124,90-150,70*	133,30	116,10-133,30*	131,80	114,30-131,80*	113,60-131,80*	125,00
(20) Ascoli Piceno	16.270	161,10	140,80-161,10*	151,40	126,60-151,40*	134,40	118,50-134,40*	132,90	115,70-132,90*	115,00-132,90*	126,30
ZONA X:											
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	15.780	156,00	134,50-156,00*	146,10	120,20-146,10*	128,80	112,60-128,80*	127,20	109,90-127,20*	109,20-127,20*	120,50
ZONA XI:											
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	15.420	152,30	132,50-152,30*	142,40	117,80-142,40*	125,10	109,20-125,10*	123,50	106,20-123,50*	105,50-123,50*	116,70
ZONA XII:											
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	15.010	148,10	127,30-148,10*	137,90	112,00-137,90*	120,10	104,60-120,10*	118,50	101,00-118,50*	100,40-118,50*	111,60

Nota. – Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Riferimento numerico mansioni

TABELLA *B* (*dal 1º gennaio 1962*)

ZONE	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZONA 0:												
(1) Milano	132,70-154,70*	146,30	122,70-146,30*	197,00	188,50	193,00	167,80	146,10-163,70*	185,10	172,70-185,10*	158,50-182,10*	203,70
(2) Torino	129,80-151,60*	143,10	120,00-143,10*	194,60	186,10	190,60	164,90	143,10-160,80*	182,60	169,90-182,60*	155,00-179,60*	201,30
(3) Genova	123,60-150,20*	141,80	118,80-141,80*	192,70	184,20	188,60	163,40	141,90-159,30*	180,70	168,30-180,70*	153,60-177,80*	199,30
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	129,40-150,90*	142,70	119,60-142,70*	192,30	183,80	188,30	163,80	142,50-159,50*	180,50	169,40-180,50*	154,60-177,30*	198,90
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	124,70-145,90*	137,60	115,30-137,60*	187,70	179,30	183,80	158,80	137,70-154,40*	176,00	163,30-176,00*	149,00-172,30*	194,20
(6) Cremona	125,90-147,10*	138,90	116,40-138,90*	188,70	180,30	184,70	160,00	139,00-155,60*	176,90	164,90-176,90*	150,40-173,40*	195,20
(7) Crema	134,00-155,90*	147,80	123,80-147,80*	197,30	188,90	193,30	168,70	147,50-164,80*	185,50	175,40-185,50*	160,10-182,00*	203,90
(8) Sondrio	127,90-140,10*	141,00	118,20-141,00*	190,50	182,10	186,60	162,00	140,80-157,60*	178,80	167,40.178,80*	152,70-175,20*	197,00
(9) Verbania	126,90-148,10*	139,90	117,30-139,90*	189,40	181,00	185,40	161,00	139,90-156,50*	177,70	166,10-177,70*	151,60-174,20*	195,90
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	122,30-143,40*	135,00	113,10-135,00*	186,20	177,80	182,20	156,60	135,20-152,00*	174,40	160,10-174,40*	146,30-170,20*	192,80
(11) Biella	129,40-151,00*	142,80	119,70-142,80*	193,10	184,70	189,10	164,00	142,50-159,50*	181,40	169,50-181,40*	154,80-177,30*	199,60
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	120,80-141,60*	133,20	111,70-133,20*	184,00	175,60	180,00	154,70	133,20-150,10*	172,30	158,20-172,30*	144,40-167,90*	190,40
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	117,20-137,70*	129,30	108,40-129,30*	180,00	171,70	176,00	150,70	129,60-146,20*	168,30	153,50-168,30*	140,20-164,10*	186,30
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	116,50-136,90*	128,50	107,70-128,50*	179,40	171,20	175,50	150,00	129,60-145,50*	167,80	153,30-167,80*	139,40-163,50*	185,90
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	112,80-132,70*	124,40	104,20-124,40*	174,90	166,60	171,00	145,80	125,20-141,20*	163,30	149,00-163,30*	134,90-159,10*	181,30
(16) Treviso	113,40-133,40*	125,10	104,80-125,10*	175,90	167,50	171,90	146,50	125,80-142,00*	164,20	149,80-164,20*	135,50-159,90*	182,30
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	110,60-130,20*	122,00	102,20-122,00*	172,30	164,00	168,40	143,20	122,20-138,60*	160,70	147,60-160,70*	133,50-156,40*	178,70
(18) Valdarno	114,80-134,80*	126,70	106,20-126,70*	176,10	167,80	172,10	147,50	127,30-143,00*	164,40	151,10-164,40*	137,50-160,50*	182,50
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	106,00-125,00*	116,90	97,90-116,90*	166,60	158,20	162,60	137,90	116,90-133,30*	154,90	140,20-154,90*	126,80-150,70*	172,90
(20) Ascoli Piceno	107,30-126,30*	118,40	99,30-118,40*	167,10	158,70	163,10	138,90	119,30-134,40*	155,40	142,40-155,40*	128,70-151,40*	173,30
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	101,90-120,50*	112,40	94,30-112,40*	161,90	153,60	158,00	133,30	113,30-128,80*	150,30	136,30-150,30*	122,10-146,10*	168,20
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	98,50-116,70*	108,70	91,10-108,70*	158,20	149,90	154,30	129,60	110,00-125,10*	146,50	133,90-146,50*	120,00-142,40*	164,50
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	93,70-111,60*	103,30	86,60-103,30*	154,00	145,70	150,00	124,70	105,40-120,10*	142,30	128,60-142,30*	114,30-137,90*	160,20

Nota. – Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra *non sono comprese* le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc

Riferimento numerico mansioni — TABELLA *B* (*dal 1º gennaio 1962*)

ZONE	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ZONA 0:													
(1) Milano	192,10	187,80	183,20	157,10-183,20*	166,80	164,70	147,60-164,70*	144,70-164,70*	156,30	20.400	21.300	19.750	19.590
(2) Torino	189,70	185,40	180,60	153,60-180,60*	163,90	161,80	144,60-161,80*	141,40-161,80*	153,20	20.170	21.070	19.520	19.360
(3) Genova	187,70	183,40	178,80	152,20-178,80*	162,40	160,20	143,30-160,20*	140,20-160,20*	151,80	19.990	20.880	19.330	19.170
ZONA I:													
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	187,40	183,20	178,40	153,20-178,40*	162,80	160,50	144,00-160,50*	141,10-160,50*	152,50	19.940	20.340	19.290	19.140
ZONA II:													
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste.	182,80	178,60	173,30	147,60-173,30*	157,90	155,30	139,10-155,30*	136,00-155,30*	147,30	19.500	20.390	18.840	18.690
(6) Cremona	183,70	179,60	174,40	149,10-174,40*	159,10	156,50	140,40-156,50*	137,30-156,50*	148,70	19.580	20.490	18.940	18.780
(7) Crema	192,40	188,30	183,10	158,60-183,10*	167,90	165,30	149,10-165,30*	142,10-165,30*	157,50	20.420	21.320	19.770	19.610
(8) Sondrio	185,60	181,50	176,30	151,40-176,30*	161,10	158,60	142,20-158,60*	139,40-158,60*	150,70	19.770	20.660	19.120	18.960
(9) Verbania	184,60	180,30	175,20	150,20-175,20*	160,00	157,40	141,30-157,40*	138,30-157,40*	149,60	19.660	20.560	19.010	18.850
ZONA III:													
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	181,30	177,10	171,20	144,90-171,20*	155,60	152,90	136,60-152,90*	133,40-152,90*	145,00	19.360	20.260	18.720	18.550
(11) Biella	188,20	184,20	178,30	153,40-178,30*	163,10	160,40	144,00-160,40*	141,20-160,40*	152,60	20.010	20.900	19.360	19.200
ZONA IV:													
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	179,10	175,00	168,90	143,10-168,90*	153,70	150,90	134,60-150,90*	131,70-150,90*	143,10	19.140	20.020	18.480	18.320
ZONA V:													
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	175,10	171,00	165,00	138,90-165,00*	149,80	147,00	130,90-147,00*	127,90-147,00*	139,20	18.740	19.630	18.100	17.930
ZONA VI:													
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	174,60	170,50	164,50	138,00-164,50*	149,10	146,40	130,30-146,40*	127,00-146,40*	138,50	18.700	19.580	18.050	17.880
ZONA VII:													
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	170,00	165,90	160,00	133,70-160,00*	144,80	142,10	126,20-142,10*	122,90-142,10*	134,20	18.260	19.150	17.610	17.450
(16) Treviso	170,90	166,80	160,80	134,40-160,80*	145,60	142,80	127,30-142,80*	123,60-142,80*	135,00	18.360	19.250	17.710	17.540
ZONA VIII:													
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	167,30	163,20	157,30	131,90-157,30*	142,20	139,50	123,50-139,50*	120,60-139,50*	131,70	18.010	18.900	17.360	17.190
(18) Valdarno	171,20	167,10	161,40	136,20-161,40*	146,60	143,80	128,70-143,80*	125,20-143,80*	136,30	18.370	19.260	17.730	17.560
ZONA IX:													
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	161,60	157,50	151,60	125,60-151,60*	136,80	134,00	118,20-134,00*	115,60-134,00*	126,60	17.450	18.340	16.800	16.640
(20) Ascoli Piceno	162,10	158,00	152,30	127,30-152,30*	137,90	135,20	120,70-135,20*	117,00-135,20*	127,80	17.500	18.380	16.850	16.680
ZONA X:													
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	156,90	152,80	147,00	120,90-147,00*	132,00	129,50	114,70-129,50*	111,20-129,50*	121,90	17.000	17.900	16.360	16.200
ZONA XI:													
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	153,10	149,10	143,20	118,00-143,20*	128,50	125,80	111,30-125,80*	107,40-125,80*	118,10	16.640	17.530	15.990	15.840
ZONA XII													
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.	148,90	144,90	138,70	112,70-138,70*	123,50	120,80	106,60-120,80*	102,20-120,80*	118,00	16.230	17.120	15.580	15.420

Nota Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Riferimento numerico mansioni — TABELLA *B* (*dal 1° gennaio 1962*)

ZONE	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ZONA 0:														
(1) Milano	20.070	196,80	189,60	159,30-183,20*	174,40-191,00*	133,60-154,70*	197,90	195,20	192,90	175,40	157,00	167,60	164,40	156,50
(2) Torino	19.840	194,40	187,20	155,80-180,60*	170,60-188,60*	130,80-151,60*	195,40	192,80	190,50	172,50	153,90	164,60	161,50	153,40
(3) Genova	19.650	192,40	185,20	154,40-178,80*	169,00-186,60*	129,60-150,20*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,50	163,10	160,00	152,00
ZONA I:														
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	19.620	192,10	184,90	155,40-178,40*	170,10-186,30*	130,50.150,90*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	163,60	160,40	152,70
ZONA II:														
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	19.170	187,40	180,30	149,70-173,30*	163,90-181,70*	125,70-145,90*	188,50	185,90	183,60	166,30	148,10	158,00	155,50	147,60
(6) Cremona	19.270	188,40	181,40	151,20-174,40*	165,50-182,70*	127,00-147,10*	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40	159,80	156,70	148,90
(7) Crema	20.100	197,10	190,00	160,90-183,10*	176,10-191,30*	135,10-155,90*	198,20	195,50	193,20	176,30	158,20	168,50	165,40	157,70
(8) Sondrio	19.440	190,20	183,20	153,50-176,30*	168,10-184,60*	128,90-149,10*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	161,80	158,70	151,00
(9) Verbania	19.340	189,10	182,10	152,30-175,20*	166,70-183,50*	127,90-148,10*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	160,80	157,60	149,90
ZONA III:														
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	19.040	185,90	178,80	146,90-171,20*	160,80-180,20*	123,20-143,40*	186,90	185,80	182,10	164,00	145,60	156,40	153,20	145,20
(11) Biella	19.690	192,80	185,80	155,50-178,30*	170,10-187,10*	130,50-151,00*	193,90	191,30	189,00	171,50	153,30	163,90	160,80	152,80
ZONA IV:														
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	18.810	183,60	176,40	145,[illegible]-168,90*	158,80-178,00*	121,80-141,60*	184,80	182,10	179,90	162,10	14[illegible],80	154,50	151,30	143,40
ZONA V:														
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	18.420	179,60	172,70	140,80-165,00*	154,20-174,10*	118,20-137,70*	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90	150,60	147,40	139,50
ZONA VI:														
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	18.370	179,20	172,20	139,90-164,50*	154,00-173,60*	117,50-136,90*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	149,90	146,70	138,70
ZONA VII:														
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	17.940	174,60	167,60	135,40-160,00*	149,70-168,00*	113,70-132,70*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	145,60	142,50	134,50
(16) Treviso	18.030	175,60	168,50	136,20-160,80*	150,40-169,90*	114,30-133,40*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	146,40	143,20	135,30
ZONA VIII:														
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	17.690	172,00	164,90	134,00-157,30*	148,10-166,30*	111,50-130,20*	173,00	170,40	168,20	150,50	132,40	143,00	139,90	132,00
(18) Valdarno	18.050	175,80	168,80	137,90-161,40*	151,90-170,20*	115,80-134,80*	176,80	174,20	172,00	154,90	137,00	147,40	144,30	136,60
ZONA IX:														
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro Rieti, Viterbo	17.120	166,20	159,20	127,30-151,60*	140,90-160,70*	106,80-125,00*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	137,70	134,50	126,80
(20) Ascoli Piceno	17.170	166,60	159,60	129,30-152,30*	143,10-161,70*	108,30-126,30*	167,60	165,10	162,90	146,20	128,50	138,80	135,70	128,10
ZONA X:														
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	16.680	161,60	154,50	127,70-147,00*	137,00-156,00*	102,80-120,50*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,60	133,20	130,00	122,30
ZONA XI:														
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	16.320	157,80	150,70	120,40-143,20*	134,60-152,30*	99,40-116,70*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	129,40	126,30	118,60
ZONA XII:														
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	15.910	153,50	146,50	114,60-138,70*	129,30-148,10*	94,40-111,60*	154,60	152,00	149,80	131,90	113,60	124,50	121,40	113,40

Nota. Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

(Art. 6. Parte operai)

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14 16 anni: 70 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

16 18 anni: 83 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

18 20 anni: 95 per cento della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente.

DURATA DELL'APPRENDISTATO
E PERCENTUALE DELLA PAGA

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

1) tessitori jacquard e jacquard per velluti operati e a mano, mesi 18:

retribuzione per il 1° semestre, l'85 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° semestre, il 90 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° semestre, il 95 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

nel caso chè l'apprendista addetto ai telai jacquard per gli articoli sopra indicati provenga dalla tessitura di altri articoli, il periodo di apprendistato viene ridotto a 6 mesi;

2) tessitori, orditori, incorsatori, addetti ai banchi, pettinatori, aspatori, tagliatori velluti, lucidatori su macchine a filo, stampatori a mano, rammendatori, conduttori macchine ad avvolgere filati cucirini su rocchetti, mesi 12:

retribuzione per il 1° quadrimestre, l'85 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° quadrimestre, il 90 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° quadrimentre, il 95 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

3) addetti ai rings, ritorcitori, binatori, gazatori, tubettatura in genere di filati cucirini, bobinatori, mesi 6:

retribuzione per il 1° bimestre, l'85 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° bimestre, il 90 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° bimestre, il 95 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

4) spolatori, addetti alle rocchettiere, impaccatori, incassatori, pressatori pacchi, pinzatori, mesi 3:

retribuzione per il 1° mese, l'85 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° mese, il 90 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° mese, il 95 per cento della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista.

STAMPATORI A MACCHINA

La paga quattordicinale fissa e la indennità di contingenza degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia, verranno corrisposte per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa mutua di malattia.

Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di anzianità nei confronti del personale di cui trattasi, le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali. In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantirà la normale paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza. Per i periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni la ditta corrisponderà la differenza fra l'integrazione stessa e la retribuzione predetta.

COADIUTORI DI ASSISTENTI DI FILATURA

Le parti si danno atto che a favore dei coadiutori di assistenti di filatura continuano ad essere applicate le seguenti norme di miglior favore già previste nei loro confronti dal contratto nazionale di lavoro 17 aprile 1935.

Malattia:

Per i primi tre mesi di conservazione del posto la ditta corrisponderà i due terzi della paga e della indennità di contingenza, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa mutua di malattia.

Infortunio:

Per il periodo massimo di tre mesi la ditta corrisponderà l'intera paga e la indennità di contingenza,

in esse computata l'indennità temporanea relativa ai tre mesi stessi, liquidata dall'Istituto di assicurazione.

Preavviso:

Il periodo di preavviso nei casi di licenziamento o di dimissioni è stabilito in due quattordicine.

Indennità di anzianità:

La misura dell'indennità di anzianità è stabilita in otto giorni di paga per ogni anno intero di anzianità di servizio maturato successivamente al 1° gennaio 1919, o nella maggiore misura annua spettante, secondo le disposizioni dell'art. 40, parte operai, del presente contratto collettivo nazionale, a partire dall'11° anno di anzianità maturato dopo il 1° gennaio 1945.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali, ed è comprensiva anche del compenso per i periodi di anticipazione e protrazione dell'orario di lavoro normale per la sola predisposizione del lavoro degli operai. In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantirà la normale paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, l'indennità di contingenza. Per i periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra l'integrazione stessa e la retribuzione predetta.

(N. 3) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie**

ZONE	UOMINI						DONNE					
	1ª Categoria (Assistenti)		2ª Categoria (Altri appartenenti alle categorie speciali)				1ª categoria		2ª Categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20–21 anni	19–20 anni	18–19 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20–21 anni	19–20 anni	18–19 anni
ZONA 0:												
(1) Milano	54.450	48.200	41.450	39.250	38.250	35.400	46.900	40.600	35.650	33.800	30.150	28.100
(2) Torino	53.300	47.100	40.500	38.450	37.350	34.600	45.850	39.750	34.850	33.100	29.550	27.450
(3) Genova	52.800	46.650	40.150	38.100	37.050	34.250	45.400	39.350	34.550	32.800	29.300	27.200
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	52.500	46.450	39.950	37.900	36.850	34.100	45.200	39.200	34.350	32.600	29.050	27.100
(5) Treviso	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.500	45.700	39.650	34.750	33.900	29.450	27.400
ZONA II:												
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	50.650	44.800	38.550	36.550	35.550	32.950	43.550	37.750	33.150	31.450	28.050	26.100
(7) Crema	53.950	47.700	41.400	38.900	37.850	35.000	46.350	40.200	35.300	33.450	29.900	27.800
(8) Sondrio	52.200	46.150	39.750	37.600	36.050	33.900	44.950	38.950	34.150	32.400	28.900	26.950
(9) Trieste	51.000	45.150	38.800	36.800	35.800	33.150	43.900	38.100	33.400	31.650	28.250	26.300
(10) Verbania	51.500	45.550	39.150	37.150	36.150	33.450	44.300	38.450	33.700	31.950	28.500	26.600
ZONA III:												
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	49.700	43.950	37.750	35.800	34.850	32.300	42.700	37.050	32.500	30.800	27.550	25.600
(12) Biella	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.550	45.700	39.650	34.750	33.000	29.450	27.400
ZONA IV:												
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	48.750	43.100	37.050	35.150	34.150	31.650	41.950	36.400	31.850	30.250	27.000	25.100
ZONA V:												
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	47.300	41.850	35.950	34.100	33.200	30.700	40.650	35.300	30.900	29.400	26.200	24.400
ZONA VI:												
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	46.850	41.450	35.600	33.750	32.900	30.400	40.250	34.950	30.600	29.000	25.950	24.200
ZONA VII:												
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	45.700	40.400	34.800	33.000	32.050	29.750	39.300	34.100	29.950	28.400	25.300	23.600
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	44.800	39.600	34.050	32.300	31.450	29.050	38.550	33.400	29.350	27.800	24.800	23.100
(18) Valdarno	46.250	40.950	35.250	33.450	32.500	30.100	39.850	34.550	30.300	28.750	25.650	23.900
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	43.750	38.700	33.850	31.150	30.300	28.050	37.600	32.700	28.250	26.800	23.900	22.250
(20) Ascoli Piceno	44.100	39.900	33.100	31.550	30.500	28.250	37.900	32.900	28.450	27.000	24.150	22.450
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	42.450	37.500	31.700	30.100	29.350	27.100	36.550	31.650	27.300	25.900	23.100	21.550
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	41.200	36.450	30.600	29.000	28.250	26.150	35.450	30.700	26.400	25.000	22.300	20.800
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	39.000	34.500	28.950	27.450	26.750	24.800	33.550	29.050	24.950	23.650	21.150	19.650

(N 4)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Uomini

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria 1° Grado							3ª Categoria 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.550	74.650	64.700	55.650	56.250	48.800	42.200	40.250	38.650	35.500	30.550	28.350	23.350	35.500	33.900	32.950	30.800	26.050	24.550	19.000
(2) Torino	80.650	73.000	63.250	54.450	54.950	47.750	41.200	39.300	37.850	34.750	29.950	27.750	22.900	34.750	33.200	32.200	30.150	25.500	24.000	19.150
(3) Genova	79.950	72.350	62.700	53.950	54.500	47.300	40.850	39.000	37.450	34.450	39.700	27.450	22.700	34.450	32.900	31.950	29.900	25.250	23.800	19.000
ZONA I:																				
(4) Como Firenze, Roma, Varese	70.600	72.000	62.400	53.750	54.250	47.100	40.700	38.800	37.300	34.250	29.550	27.350	22.600	34.250	32.750	31.800	29.800	25.150	23.650	18.900
(5) Treviso	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.050	41.100	39.250	27.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.400	23.950	19.150
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	76.700	69.400	60.200	51.750	52.300	45.400	39.200	37.450	35.900	33.050	28.450	26.400	21.750	22.050	31.550	30.600	28.050	24.300	22.850	18.200
(7) Crema	81.700	73.950	64.050	55.100	55.700	48.350	41.750	39.900	38.300	35.150	30.300	28.050	23.150	35.150	33.600	32.600	30.500	25.850	24.350	19.400
(8) Sondrio	79.100	71.550	62.050	53.400	53.950	46.800	40.450	38.600	37.100	34.000	29.400	27.200	22.450	34.000	32.500	31.500	29.000	25.000	23.500	18.750
(9) Trieste	77.250	69.900	60.950	52.150	52.700	45.750	39.500	37.700	36.250	32.350	28.050	26.600	21.900	32.250	31.800	30.800	28.850	24.450	23.000	18.300
(10) Verbania	78.000	70.600	61.200	62.650	53.200	46.150	39.950	38.100	36.550	33.600	28.900	26.850	22.100	33.600	33.100	31.150	29.150	24.700	23.200	18.550
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	75.200	68.050	59.050	50.800	51.300	44.500	38.500	36.700	35.300	32.400	27.900	25.900	21.400	32.400	30.900	30.050	28.150	23.800	22.450	17.850
(12) Biella	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.450	23.950	19.150
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	58.150	49.950	50.550	43.800	37.900	36.150	34.750	31.900	27.450	25.450	20.000	31.850	30.400	29.550	27.650	23.350	22.000	17.550
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	73.400	66.450	57.100	49.100	49.000	43.100	36.950	35.300	33.850	31.150	26.850	24.850	20.500	31.100	29.750	28.500	27.050	22.850	21.550	17.150
ZOLA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	56.200	48.350	48.850	42.400	36.450	34.850	33.450	30.700	26.500	24.550	20.250	30.600	29.300	28.400	26.650	22.500	21.200	16.900
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	71.550	64.700	55.500	47.800	48.300	41.900	35.700	34.100	32.800	30.100	25.950	24.050	19.850	30.050	28.650	27.850	26.100	22.050	20.800	16.550
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.350	54.350	46.800	47.250	41.000	35.000	33.400	32.100	29.500	25.350	23.500	19.450	29.450	28.100	27.250	25.500	21.600	20.300	16.250
(18) Valdarno	72.450	65.550	56.250	48.400	48.000	42.450	36.200	34.600	33.200	30.500	26.250	24.400	20.100	30.400	29.050	28.200	26.450	22.300	21.050	16.750
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	53.350	45.100	45.550	39.500	33.450	31.950	30.650	28.200	24.300	22.550	18.600	28.150	26.900	26.100	24.500	20.700	19.500	15.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	52.800	45.400	45.900	39.850	33.700	32.200	30.900	28.400	24.500	22.700	18.750	28.350	27.100	26.300	24.050	20.850	19.650	15.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, l'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	66.850	60.550	51.350	44.150	44.600	38.700	32.600	31.100	29.900	27.560	23.600	21.900	18.100	27.250	26.050	25.250	23.650	20.000	18.850	15.000
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	59.050	59.100	43.100	43.500	37.750	31.800	30.350	29.150	26.800	23.050	21.400	17.650	26.450	25.200	24.500	22.050	19.400	18.250	14.500
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	62.250	56.300	47.850	41.200	41.600	36.150	30.300	28.900	27.800	25.500	22.000	20.350	16.800	25.100	24.000	23.350	21.800	18.400	17.400	13.900

(N. 5)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Donne.

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria - 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-9 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.650	74.650	59.500	50.800	48.400	41.600	36.250	33.950	30.550	28.300	26.000	24.200	21.600	30.550	29.200	27.350	24.200	22.000	20.900	18.300
(2) Torino	80.650	73.000	58.200	49.650	47.300	40.700	35.450	33.250	29.950	27.700	25.400	23.600	21.150	29.900	28.550	26.750	23.600	21.550	20.400	17.900
(3) Genova	79.950	72.350	57.700	49.200	46.900	40.350	35.150	32.950	29.700	27.400	25.200	23.400	20.900	29.650	28.300	26.550	23.400	21.400	20.250	17.750
ZONA I:																				
(4) Como, Firenze, Roma	79.600	72.000	57.450	49.050	46.700	40.200	35.000	32.800	29.550	27.300	25.050	23.300	20.800	29.500	28.150	26.450	23.300	21.300	20.150	17.700
(5) Varese	80.450	72.800	58.050	49.500	47.150	40.600	35.350	33.150	29.850	27.600	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pisa Pavia	76.700	69.400	55.350	47.200	45.000	38.700	33.700	31.650	28.450	26.300	24.200	22.500	20.050	28.400	27.150	25.400	22.500	20.450	19.450	17.000
(7) Crema	81.700	73.950	58.950	50.350	47.900	41.200	35.850	33.650	30.300	28.000	25.700	23.900	21.400	30.250	28.850	27.100	23.900	21.800	20.700	18.100
(8) Sondrio	79.100	71.550	57.050	48.700	46.350	39.950	34.800	32.600	29.400	27.150	24.900	23.150	20.700	29.350	28.000	26.200	23.150	21.150	20.050	17.600
(9) Trieste	77.250	69.900	55.800	47.600	45.350	38.950	33.950	31.850	28.650	26.550	24.400	22.650	20.200	28.600	27.350	25.600	22.650	20.600	19.600	17.150
(10) Verbania	78.000	70.600	56.300	48.000	45.750	39.300	34.300	32.150	28.900	26.800	24.600	22.850	20.350	28.850	27.650	25.900	22.850	20.850	19.800	17.350
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	75.200	68.050	54.250	46.300	44.100	38.000	33.100	31.000	27.900	25.750	23.650	22.050	19.700	27.900	26.050	24.950	22.050	20.100	19.100	16.700
(12) Biella	80.450	72.800	58.100	49.500	47.200	40.600	35.400	33.150	29.850	27.050	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	53.450	45.600	43.450	37.350	32.550	30.500	27.450	25.400	23.300	21.700	19.400	27.400	26.150	24.550	21.650	19.750	18.750	16.450
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.	73.400	66.450	52.450	44.850	42.650	36.700	31.750	29.800	26.850	24.800	22.800	21.200	18.900	26.800	25.550	23.950	21.200	19.350	18.300	16.100
ZONA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	51.700	44.100	42.000	36.150	31.350	29.450	26.500	24.500	22.500	20.900	18.650	26.400	25.200	23.550	20.850	19.050	18.050	15.800
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	71.550	64.700	51.100	43.600	41.550	35.700	30.700	28.800	25.950	24.000	22.000	20.450	18.250	25.850	24.700	23.150	20.400	18.650	17.700	15.450
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.350	60.050	42.700	40.650	35.000	30.100	28.200	25.350	23.450	21.200	20.050	17.900	25.300	24.200	22.650	20.000	18.250	17.350	15.150
(18) Valdarno	72.450	65.550	51.750	44.150	42.050	36.200	31.100	29.200	26.250	24.350	22.300	20.750	18.550	26.200	25.000	23.400	20.700	18.850	17.900	15.700
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	48.250	41.050	39.150	33.650	28.750	27.000	24.300	22.500	20.600	19.200	17.100	24.250	23.150	21.700	19.200	17.500	16.600	14.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	48.550	41.400	39.400	33.900	29.000	27.200	24.500	22.650	20.800	19.350	17.300	24.450	23.300	21.850	19.300	17.600	16.700	14.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	66.850	60.550	47.200	40.350	38.400	33.050	28.000	26.250	23.600	21.850	20.100	18.700	16.650	23.450	22.450	21.000	18.550	16.900	16.100	14.100
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	59.050	46.000	39.250	37.400	32.200	27.300	25.600	23.050	21.350	19.600	18.200	16.300	22.750	21.700	20.300	17.950	16.400	15.550	13.650
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	62.250	56.300	44.000	37.550	35.750	30.750	26.050	24.450	22.000	20.300	18.700	17.400	15.450	21.600	20.600	19.350	17.050	15.600	14.800	12.950

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 5 che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CANAPA, DEL LINO, DELLE FIBRE DURE, DEI SEMILAVORATI DI CANAPA MACERATA E STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO

Milano, 5 febbraio 1960

tra

l'ASSOCIAZIONE CANAPIERI;

e

la FEDERTESSILI FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI TESSILI, la FIOT FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI, la UILT UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI, e la CISNAL CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI;

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria canapiera sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962: resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 — parte generale — del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 2,4% per gli operai e gli assistenti e del 3% per gli impiegati ed ausiliari assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici per la determinazione delle tabelle allegate, dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10%).

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1 Testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

MANSIONI OPERAIE

Avvertenza: Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento — nell'ambito del presente contratto — alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

FILATURA SPAGHERIA CORDERIA LAVORAZIONE FIBRE DURE MACERAZIONE E STIGLIATURA LINO

Operai specializzati:

1) Capisquadra di stigliatura lino (*1).
2) Addetti alla sorveglianza della lavorazione ed all'insegnamento (maestre).
3) Capo-levate (preposti all'effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori).

Operai qualificati di 1ª categoria:

4) Assortitori lucidatori spaghi strappatori e tagliatori (*2).
5) Pulitori e oliatori meccanici scavezzatori cordai a mano e capi-macchina commettitori di corderia all'aia preposti alle mischie con responsabilità addetti riparazione gills (*3) candeggiatori buscolai e fiscolai - pettinatori a mano.
6) Filatori ad umido.
7) Filatori a secco.
8) Pettinatori a macchina squadratori stenditori addetti ai banchi a fusi gomitolatori trecciatori per refe calzaturificio - pesatori combinatori di assortimento operatori alle macchine di provinatura, stagionatura e di prove dinamometriche impaccatori gomitoli con controllo.

Operai qualificati di 2ª categoria:

9) Pulitori e oliatori cilindratori cardatori imballatori addetti ai magazzini (esclusi gli addetti ai soli trasporti) aiutanti capo-macchina di corderia all'aia cordai addetti alla corderia automatica trasportatori bobine e rocchetti del reparto filatura rampinatori carde addetti alla riparazione dei pettini (*3) addetti alle vasche di macero delle paglie di lino - stenditori, asciugatori e umidificatori addetti al candeggio, tintoria. senza responsabilità specifica della lavorazione.
10) Impaccatori addetti alla stigliatura del lino e lavorazione stoppa di lino addetti alla sgranatura e vagliatura del seme di lino (*3).
11) Cardatori addetti a carde con caricatore automatico spatori.
12) Legatori matasse ammorbidatori mannellanti - addetti alle mischie - aiuto filatori (avviatori) - torcitori - addetti alla corderia automatica e trecce - addetti ai filatoi automatici di fibre dure addetti alla saldatura delle alette - addetti alla legatura ed alla cernita delle paglie di lino incannatori per filati da tessitura.

Operai comuni:

13) Operai comuni di corderia all'aia - fresatori cilindri per la filatura ad umido tornitori cilindri legno per preparazione, filatura a secco trasportatori addetti ai reparti.

14) Sbattitori rollatori su macchine comuni (non di precisione) smagliatori addetti agli stiratoi con macchine di oltre 4 teste.

15) Rollatori stopparoli addetti agli stiratoi scaricatori legatori gomitoli incannatori per spagheria e corderia spolatori.

Manovali:

16) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

17) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

Nota: Il trasporto dei vasi e delle spole può essere effettuato da personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti, purchè non costituisca mansione esclusiva.

TESSITURA

Operai specializzati:

1) Imbozzimatore di tessitura.

2) Controllo pezze con mansioni di carattere generale Tessitori a mano Pettinai non costruttori di pettini.

3) Addetti alla sorveglianza della lavorazione ed all'insegnamento (maestre).

4) Addetti alla lettura dei disegni jacquard.

Operai qualificati di 1ª categoria:

5) Addetti alla copiatura dei disegni jacquard Aiuto imbozzimatori (con almeno 20 mesi di pratica nella loro categoria, compiuti dopo il 18° anno di età) Cucinatori di bozzima Calandratori Manganatori Piegatori (timbratura e metraggio) Rasatori Apprettatori di tessuto Candeggiatori, impermeabilizzatori, addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers, tutti senza responsabilità di dosatura Addetti ai lavaggi in largo o in corda Addetti alle autoclavi di candeggio Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezze e in filo Conduttori di bruciapelo.

6) Tessitori: qualora il tessimento venga fatto su telai Jacquard la paga oraria verrà maggiorata del 3,50 % Operatori alle macchine di provinatura, stagionatura e prove dinamometriche Orlatori a giorno Rammendatori.

7) Orditori Incorsatori con lettura di armatura Tessitori tubi incendio Controllo tubi incendio.

Operai qualificati di 2ª categoria:

8) Oliatori di tessitura Addetti ai magazzini (esclusi gli addetti ai soli trasporti) - Distributori di subbi a telaio, quando non si tratti di solo trasporto

(*1), (*2), (*3). Vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

Stenditori e asciugatori tessuto Addetti al brucia-pelo Addetti all'alzatrice Subiatori Spruzzatori Vaporizzatori pezze Preparatori (smistamento pezze) Pressatori Imballatori Aiuto pettinai Addetti al candeggio, tintoria e impermeabilizzazione Aiuto imbozzimatori con almeno 18 anni di età.

9) Misuratori (*3).

10) Addetti alla preparazione dei campioni Rammondini, pinzatori e pulitori pezze Confezionatori pezze (legatura, incarto, marcatura, etichettaggio) - Cucitori ed orlatori semplici Addetti alle allargatrici Carica cantre e porgifilo all'incorsatura Incannatori di tessitura Guardafili all'imbozzimatura Addetti alla numerizzazione ed al ripasso della legatura di disegni e cartoni jacquard Marcatori difetti pezze.

Operai comuni:

11) Addetti al reparto imbozzimatura (ove esista l'aiuto imbozzimatore) Trasportatori addetti ai reparti.

12) Stracannatori Sp[illegible]tori Portaspole Pulitori e preparatori di lic[illegible]ettini Cernita cascami.

Personale di manovalanza:

13) Personale di manovalanza abilitato ai lavori pesanti.

14) Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

15) Caricatelai (oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio) sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e, ad esempio, alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, cambio delle spade e dei tacchetti.

Le paghe per età inferiori ai 20 anni si determinano applicando alla paga del caricatelaio finito le percentuali di scarto previste per i minori. I caricatelai assunti oltre i 20 anni di età, senza tirocinio nella categoria, percepiranno, per la durata di un anno, una paga ridotta del 2 per cento.

Aiuto assistenti:

16) Sono i lavoratori di oltre 20 anni che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono man[illegible]oni di carattere superiore a quelle dei caricatelai.

Sino a sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni.

17) Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni.

Le paghe per le età inferiori ai 20 anni si determinano applicando alla paga dell'aiuto-assistente finito le percentuali di scarto previste per i minori.

(*3). Vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

SEMILAVORATI CANAPA MACERATA, STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO

Operai specializzati:

1) Sceglitori Cordai esterni Gargiolai Pettinatori a mano.

2) Sceglitori del gargiolo.

3) Macchinisti Sceglitori di stoppa macerata.

Operai qualificati di 1ª categoria:

4) Aspiranti sceglitori.

5) Cordai interni Accompagnatori Strappini.

6) Ammarratori Ammorbidatori Tagliatori Gramolatori di lungo tiglio.

7) Mannellanti Cardatori addetti al carico - Bicordolai.

Operai qualificati di 2ª categoria:

8) Pressatori Imballatori.

9) Stigliatori cardatori non addetti al carico.

Operai comuni:

10) Stigliatori Addetti alla corderia esterna Facchini interni.

11) Scuotitori (*4).

Manovali:

12) Personale di manovalanza abilitato ai lavori pesanti.

13) Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

1) *A* Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare.

2) *B* Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare.

Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora giornaliera.

(*4). Vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

Ausiliari specializzati:

3) Sono considerati ausiliari specializzati, gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:
Attrezzisti Tornitori Fresatori Aggiustatori meccanici di reparto o di officina Tubisti Lattonieri Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti Modellisti Fabbri Fucinatori non a stampo Fonditori Calderai in rame e piombisti Falegnami Elettricisti Bobinatori Avvolgitori elettrici Sellai confezionatori di cinghie e manicotti Conduttori di forni di cementazione - Muratori Carpentieri Conduttori di motrici termiche in genere Compositori tipografi.

Ausiliari qualificati:

4) Sono considerati ausiliari qualificati, gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione teorica. A titolo esemplificativo:
Tornitori Fresatori Aggiustatori meccanici di officina o di reparto Tubisti Meccanici in genere Lattonieri Fabbri Forgiatori Falegnami Elettricisti Sellai Verniciatori Muratori Ferraioli Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni Turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti Calderai Piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari: (*comuni*)

5) Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali di aiuto agli ausiliari specializzati e/o qualificati, senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:
Aiuto-muratori Aiuto-fuochisti Aiuto-meccanici ecc.

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

1) Autisti Motoscafisti Guardiani notturni.

Nota: Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

2) Infermieri patentati (*5).

3) Guardiani diurni.

4) Portinai (*5).

5) Altre mansioni (comuni) (*4).

Nota: In relazione alle dipendenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione promiscua e contraddistinta nelle allegate tabelle dal presente richiamo *, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,8% della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè fino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai seguenti richiami, verrà attribuita una retribuzione pari a:

(*1) 84,5%
(*2) 87,6%
(*3) 87,3%
(*4) 88,8%
(*5) 89,5%

N. 1 — 1. — Filatura - Spagheria - Corderia - Lavorazione fibre dure - Macerazione e stigliatura lino — I Fase

ZONE	1	2	2 III	3	3 III	4	5	6	6 III	7	7 III	8	8 III
ZONA 0:													
(1) Milano	182,10	160,10	182,10	146,70	182,10	163,70	163,70	140,90	163,70	139,80	163,70	139,50	163,70
(2) Torino	179,50	156,60	179,50	143,50	179,50	160,80	160,80	138,10	160,80	137,00	160,80	136,70	160,80
(3) Genova	177,80	155,20	177,80	142,20	177,80	159,30	159,30	136,90	159,30	135,70	159,30	135,40	159,30
ZONA I:													
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	177,30	156,20	177,30	143,10	177,30	159,50	159,50	137,50	159,50	136,40	159,50	136,10	159,50
ZONA II:													
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	172,30	150,50	172,30	137,90	172,30	154,40	154,40	132,90	154,40	131,80	154,40	131,50	154,40
(6) Cremona	173,40	152,00	173,40	139,20	173,40	155,60	155,60	134,10	155,60	133,00	155,60	132,60	155,60
(7) Crema	182,00	161,80	182,00	148,10	182,00	164,30	164,30	142,40	164,30	141,20	164,30	140,80	164,30
(8) Sondrio	175,20	154,30	173,20	141,30	175,20	157,60	157,60	135,80	157,60	134,70	157,60	134,40	157,60
(9) Verbania	174,20	153,10	174,20	140,30	174,20	156,60	156,60	135,00	156,50	133,90	156,50	133,60	156,50
ZONA III:													
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	170,20	147,60	170,20	135,40	170,20	152,00	152,00	130,50	152,00	129,40	152,00	129,20	152,00
(11) Biella	177,30	156,20	177,30	143,20	177,20	159,50	159,50	137,50	159,50	136,40	159,50	136,20	159,50
ZONA IV:													
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	167,90	145,80	167,90	133,00	167,90	150,10	150,10	128,60	150,10	127,40	150,10	127,30	150,10
ZONA V:													
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	164,10	141,40	164,10	129,70	164,10	146,20	146,20	125,10	146,20	123,90	146,20	123,50	146,20
ZONA VI:													
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistola, Udine	163,50	141,20	163,50	128,90	163,50	145,50	145,50	124,80	145,50	123,60	145,50	123,30	145,50
ZONA VII:													
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	159,10	137,20	159,10	124,80	159,10	141,20	141,20	120,90	141,20	119,80	141,20	119,50	141,20
(16) Treviso	159,90	138,00	159,90	125,50	159,90	142,00	142,00	121,50	142,00	120,40	142,00	120,10	142,00
ZONA VIII:													
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	156,40	136,00	156,40	123,20	156,40	138,60	138,60	118,10	138,60	117,00	138,60	116,60	138,60
(18) Valdarno	160,50	139,30	160,50	127,30	160,50	143,00	143,00	122,00	143,00	121,80	143,00	121,50	143,00
ZONA IX:													
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	150,70	128,90	150,70	117,30	150,70	133,80	133,30	113,00	133,30	111,80	133,30	111,50	133,30
(20) Ascoli Piceno	151,40	131,00	151,40	118,90	151,40	134,40	134,40	115,30	134,40	114,10	134,40	133,80	134,40
ZONA X:													
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata Nuoro, Sassari, Teramo	146,10	125,00	146,10	112,90	146,10	128,80	128,80	109,60	128,80	108,40	128,80	108,10	138,80
ZONA XI:													
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	142,40	123,10	142,40	110,70	142,40	125,10	125,10	106,40	125,10	105,20	125,10	104,90	125,10
ZONA XII:													
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	137,90	118,20	137,90	105,20	137,90	120,10	120,10	101,90	120,10	100,80	120,10	100,50	120,10

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

I. — Filatura - Spagheria - Corderia - Lavorazione fibre dure - Macerazione e stigliatura lino

I Fase

ZONE	9	10	11	11	12	12	13	14	14	15	15	16	17	17
				III		III			III		III			III
ZONA 0:														
(1) Milano	161,70	161,70	137,60	161,70	136,70	161,70	154,70	129,40	154,70	128,60	154,70	146,30	122,70	146,30
(2) Torino	158,80	158,80	134,60	158,80	133,70	158,80	151,60	126,60	151,60	125,90	151,60	143,10	120,00	143,10
(3) Genova	157,20	157,20	133,30	157,20	132,50	157,20	150,20	152,40	150,20	124,80	150,20	141,80	118,80	141,80
ZONA I:														
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	157,70	157,70	134,20	157,70	133,40	157,70	150,90	126,30	150,90	125,60	150,90	142,70	119,60	142,70
ZONA II:														
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	152,80	152,80	129,30	152,80	125,50	152,80	145,90	121,70	145,90	121,00	145,90	137,60	115,30	137,60
(6) Cremona	153,90	153,90	130,60	153,90	129,80	153,90	147,10	122,90	147,10	122,20	147,10	138,90	116,40	138,90
(7) Crema	162,70	164,70	138,90	162,70	138,10	162,70	155,90	130,70	155,90	130,00	155,90	147,80	128,80	147,80
(8) Sondrio	155,90	155,90	132,70	155,90	131,90	155,90	149,10	124,80	149,10	124,10	149,10	141,00	118,20	141,00
(9) Verbania	154,90	154,90	131,60	154,90	130,80	154,90	148,10	123,80	148,10	123,10	148,10	129,90	117,30	139,90
ZONA III:														
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	150,60	150,60	126,90	150,60	126,00	150,60	143,40	119,40	143,40	118,70	143,40	135,00	113,10	135,00
(11) Biella	157,90	157,90	134,30	157,90	133,40	158,00	151,00	126,30	151,00	125,60	151,60	142,80	119,70	142,80
ZONA IV:														
(21) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	148,50	148,50	125,30	148,50	124,50	148,50	141,60	117,90	141,60	117,20	141,60	133,20	111,70	133,20
ZONA V:														
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	144,60	144,60	121,60	144,60	120,80	144,60	137,70	114,50	137,70	113,80	137,70	129,30	108,40	129,30
ZONA VI:														
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	144 —	144 —	120,80	144 —	120 —	144 —	136,90	113,70	136,90	113,00	136,90	128,50	107,70	128,50
ZONA VII:														
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	139,60	139,60	117 —	139,60	115,20	139,60	132,70	110,10	132,70	109,40	132,70	124,70	124,20	124,40
(16) Treviso	140,30	140,30	117,40	140,30	116,90	140,30	133,40	110,70	133,40	110,00	133,40	125,10	114,80	125,10
ZONA VIII:														
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	137,10	142,20	114,70	137,10	114,00	137,10	130,20	108,10	130,20	107,30	130,20	122,00	102,20	122,00
(18) Valdarno	141,50	141,50	119,10	141,50	118,40	141,50	134,80	112,10	134,80	111,40	134,80	126,70	106,20	126,70
ZONA IX:														
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	131,80	131,80	109,90	131,80	109,20	131,80	125,00	103,50	125,00	102,80	125,00	116,90	97,90	116,90
(20) Ascoli Piceno	132,90	132,00	111,30	132,20	110,60	138,90	126,30	104,90	126,30	104,20	126,30	118,40	99,30	118,40
ZONA X:														
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	127,20	127,20	105,70	127,20	105,00	127,20	120,50	99,60	120,50	98,80	120,50	112,40	94,30	112,40
ZONA XI:														
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	123,50	123,50	102,20	123,50	101,50	123,50	116,70	96,30	116,70	95,60	116,70	108,70	91,10	108,70
ZONA XII:														
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	118,50	118,50	97,20	118,50	96,50	118,50	111,60	91,60	116,60	90,80	111,60	103,30	86,60	103,30

Nota. Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati; per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

1. — Filatura - Spagheria - Corderia - Lavorazione fibre dure - Macerazione e stigliatura lino

ZONE	1	2		3		4	5	6		7		8	
			III		III				III		III		III
ZONA 0:													
(1) Milano	182,10	169 —	182,10	154,80	182,10	163,70	163,70	146 —	163,70	144,80	163,70	144,50	163,70
(2) Torino	179,50	165,30	179,60	151,40	170,60	160,80	160,80	143,10	160,80	141,90	160,80	141,60	160,80
(3) Genova	177,80	163,80	177,80	150 —	177,80	159,30	159,30	141,80	159,30	140,60	159,30	140,30	159,30
ZONA I:													
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	177,80	164,80	177,80	151 —	177,80	159,50	159,50	142,50	159,50	141,80	159,50	141 —	159,50
ZONA II:													
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	172,30	[illegible]	172,30	145,50	172,30	154,40	154,40	137,70	154,40	136,50	154,40	136,20	154,40
(6) Cremona	173,40	160,40	173,40	146,90	173,40	155,60	155,60	138,90	155,60	137,70	155,60	137,40	155,60
(7) Crema	182 —	170,70	182 —	156,20	182 —	164,30	164,30	147,50	164,30	146,80	164,30	145,90	164,30
(8) Sondrio	175,20	162,80	175,20	149,10	175,20	157,60	157,60	140,70	157,60	139,50	157,60	139,20	157,60
(9) Verbania	174,20	161,50	174,20	148 —	174,20	156,50	156,50	139,80	156,50	138,70	156,50	138,30	156,50
ZONA III:													
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	170,20	155,70	170,20	142,80	170,20	152 —	152 —	135,20	152 —	134 —	152 —	133,80	152 —
(11) Biella	177,30	164,90	177,30	151,10	177,30	159,50	159,50	142,50	159,50	141,80	159,50	141 —	159,50
ZONA IV:													
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	167,90	153,80	167,90	141 —	167,90	150,10	150,10	133,10	150,10	132 —	150,10	131,80	150,10
ZONA V:													
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	164,10	149,30	164,10	136,90	164,10	146,20	146,20	129,60	146,20	128,40	146,20	127,90	146,20
ZONA VI:													
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	163,50	149 —	163,50	136 —	163,50	145,50	145,50	129,20	145,50	128 —	145,50	127,70	145,50
ZONA VII:													
(15) Ancona, Asti Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	159,10	144,70	159,10	131,70	159,10	141,20	141,20	125,30	141,20	124,10	141,20	123,80	141,20
(16) Treviso	159,90	145,60	159,90	132,40	159,90	142 —	142 —	125,90	142 —	124,70	142 —	124,40	142 —
ZONA VIII:													
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	156,40	143,50	156,40	130 —	156,40	138,60	138,60	122,30	138,60	121,10	138,60	120,80	138,60
(18) Valdarno	160,50	147 —	160,50	134,20	160,50	143 —	143 —	127,30	143 —	126,10	143 —	125,80	143 —
ZONA IX:													
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	150,70	136,10	150,70	123,80	150,70	133,30	133,30	117 —	133,30	115,80	133,30	115,50	133,30
(20) Ascoli Piceno	151,40	138,20	151,40	125,50	151,40	134,40	134,40	119,40	134,40	118,20	134,40	117,90	134,40
ZONA X:													
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	146,10	131,90	146,10	119,10	146,10	128,80	128,80	113,50	128,80	112,30	128,80	111,90	118,80
ZONA XI:													
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	142,40	129,90	142,40	116,80	142,40	125,10	125,10	110,20	125,10	109 —	125,10	108,60	125,10
ZONA XII:													
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	137,90	124,80	137,90	111 —	137,90	120,10	120,10	105,50	120,10	104,40	120,10	104,10	120,10

Nota. Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

I. — Filatura - Spagheria - Corderia - Lavorazione fibre dure - Macerazione e stigliatura lino

II Fase

ZONE	9	10	11		12		13	14		15		16	17	
				III		III			III		III			III
ZONA 0:														
(1) Milano	161,70	161,70	142,50	161,70	14[illegible],60	161,70	154,70	132,90	154,70	132,20	154,70	146,30	122,70	146,30
(2) Torino	158,80	158,80	139,40	158,80	138,50	158,80	151,60	130,00	151,60	129,30	151,60	143,10	120,00	143,10
(3) Genova	157,20	157,20	138,10	157,20	137,20	157,20	150,20	128,80	150,20	128,10	150,20	141,80	118,80	141,80
ZONA I:														
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	157,70	157,70	139,—	157,70	138,20	157,70	150,90	129,60	150,90	128,90	150,90	142,70	119,60	142,70
ZONA II:														
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	152,80	152,80	133,90	152,80	133,10	152,80	[illegible]	124,90	145,90	124,20	145,90	137,60	115,30	137,60
(6) Cremona	153,90	153,90	135,30	153,90	134,40	153,90	147,10	126,20	147,10	125,40	147,10	138,90	116,40	138,90
(7) Crema	162,70	164,70	143,00	162,70	143,00	162,70	155,90	134,20	155,90	133,50	155,90	147,80	123,80	147,80
(8) Sondrio	155,90	155,90	137,30	155,90	136,40	155,90	149,10	128,10	149,10	127,40	149,10	141,00	118,20	141,00
(9) Verbania	154,00	154,90	136,30	154,90	135,50	154,90	148,10	127,10	148,10	126,40	148,10	139,90	117,30	139,90
[illegible] III:														
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	150,60	150,60	131,40	150,60	130,60	150,60	143,40	122,60	143,40	121,90	143,40	135,00	113,10	135,00
(11) Biella	157,90	157,90	139,10	157,90	138,20	157,90	151,00	129,70	151,00	128,90	151,00	142,80	119,70	142,80
ZONA IV:														
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	148,50	148,50	129,70	148,50	129,00	148,50	141,60	121,00	14[illegible],60	120,30	141,60	133,20	111,70	133,20
ZONA V:														
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma Piacenza, Reggio Emilia	144,60	144,60	126,—	144,60	125,10	144,60	137,70	117,50	137,70	116,80	137,70	129,30	108,40	129,30
ZONA VI:														
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	144 —	144 —	125,10	144 —	124,30	144,00	136,90	116,70	136,90	116,00	136,90	128,50	107,70	128,50
ZONA VII:														
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	139,60	139,60	121,10	139,60	120,40	139,60	132,70	113,00	132,70	112,30	132,70	124,40	104,20	124,40
(16) Treviso	140,30	140,30	121,60	140,30	121,00	140,30	133,40	113,60	133,40	112,90	133,40	125,10	104,80	125,10
ZONA VIII:														
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	137,10	142,20	118,80	137,10	118,00	137,10	130,20	110,90	130,20	110,20	130,20	122,00	102,20	122,00
(18) Valdarno	141,50	141,50	123,40	141,50	122,60	141,50	134,80	115,10	134,80	114,40	134,80	126,70	106,20	126,70
ZONA IX:														
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	131,80	131,80	113,90	131,60	113,10	131,80	125,00	106,30	[illegible]	105,60	125,00	116,90	97,90	116,90
(20) Ascoli Piceno	132,90	132,90	115,30	132,20	114,60	138,90	126,30	107,60	126,30	106,00	126,30	118,40	99,30	118,40
ZONA X:														
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	127,20	127,20	109,50	127,20	108,80	127,20	120,50	102,20	120,50	101,50	120,50	112,40	94,30	112,40
ZONA XI:														
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	123,50	123,50	105,80	123,50	105,20	123,50	116,70	98,90	116,70	98,10	116,70	108,70	91,10	108,70
ZONA XII:														
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	118,50	118,50	100,60	118,50	100,00	118,50	111,60	94,00	111,60	93,30	111,60	103,30	86,60	103,30

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

II. — Tessitura

I Fase

ZONE	1	2	3	3 III	4	4 III	5	6	6 III	7	7 III	8
ZONA 0:												
(1) Milano	197 —	182,10	160,10	197 —	146,70	182,10	163,70	139,50	163,70	140,30	163,70	161,70
(2) *Torino*	194,60	179,50	156,60	194,60	143,40	179,50	160,80	136,70	160,80	137,40	160,80	158,80
(3) Genova	192,70	177,60	155,20	192,70	142,20	177,80	159,30	135,40	159,30	136,20	159,30	157,20
ZONA I:												
(4) *Como, Firenze, Roma*, Varese	192,80	177,30	156,20	192,80	143,10	177,30	159,50	136,10	159,50	136,90	159,50	157,70
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, *Trieste*	187,70	172,30	150,50	187,70	137,90	172,30	154,40	131,50	154,40	132,20	154,40	152,30
(6) Cremona	188,70	173,40	152 —	188,70	139,20	173,40	155,60	132,60	155,60	133,40	155,60	153,90
(7) Crema	197,30	182 —	161,80	197,30	148,10	182,00	164,30	140,80	164,30	141,60	164,30	162,70
(8) Sondrio	190,50	175,20	154,30	190,50	141,30	175,20	157,60	134,40	157,60	135,10	157,60	155,90
(9) Verbania	189,40	174,20	153,10	189,40	140,30	174,20	156,50	135,60	156,50	134,30	156,50	154,90
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	186,20	170,20	147,60	186,20	135,40	170,20	152,00	129,20	152,00	129,80	152,00	150,50
(11) Biella	193,10	177,80	156,20	193,10	143,20	177,30	159,50	136,20	159,50	136,90	159,50	157,90
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza,	184 —	167,90	145,80	184 —	133,00	167,90	150,10	127,30	150,10	127,00	150,10	148,50
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	180 —	164,10	141,40	180 —	129,70	164,10	146,20	123,50	146,20	124,40	146,20	144,60
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	179,40	163,50	141,20	179,40	128,90	163,50	145,50	123,30	145,50	124,10	145,50	144,00
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	174,90	159,10	137,20	174,90	124,80	159,10	141,20	119,50	141,20	120,30	141,20	139,60
(16) Treviso	175,90	159,90	138 —	175,90	125,50	159,90	142,00	120,10	142,00	120,80	142,00	140,30
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	172,30	156,40	136 —	172,30	123,20	156,40	138,60	116,60	138,60	117,40	138,60	142,20
(18) Valdarno	176,10	160,50	139,30	176,10	127,30	160,50	143,00	121,50	143,00	122,20	143,00	141,50
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	166,60	150,70	128,90	166,60	117,30	150,70	133,30	111,50	133,30	112,30	133,30	131,80
(20) Ascoli Piceno	167,10	151,40	131 —	167,10	118,90	151,40	134,40	113,80	134,40	114,60	134,40	132,90
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	161,90	146,10	125 —	161,90	112,90	146,10	128,80	108,10	128,80	108,80	128,80	127,20
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	158,20	142,40	123,10	158,20	110,70	142,40	125,10	104,10	125,10	105,60	125,10	123,50
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	154 —	137,90	118,20	154,00	105,20	137,90	120,10	100,60	120,10	101,20	120,10	118,50

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

II. — Tessitura

I Fase

ZONE	0	10	10 III	11	12	12 III	13	14	14 III	15	16	17
ZONA 0:												
(1) Milano	161,70	136,70	161,70	154,70	128,80	154,70	146,30	122,70	146,30	167,80	188,50	193,00
(2) Torino	158,80	133,70	158,80	151,60	125,90	151,60	143,10	120,00	143,10	164,90	186,10	190,60
(3) Genova	157,20	132,50	157,20	150,20	124,80	150,20	141,80	118,80	141,80	163,40	184,20	188,60
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	157,70	133,40	157,70	150,90	126,60	150,90	142,70	119,60	142,70	163,80	183,80	188,30
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Pavia, Pisa, Trieste	152,80	128,50	152,80	145,90	121,00	145,90	137,60	115,30	137,60	158,80	179,30	183,80
(6) Cremona	153,90	129,80	153,90	147,10	122,20	147,10	138,90	116,40	138,90	160,00	180,30	184,70
(7) Crema	162,70	138,10	162,70	155,90	130,00	155,90	147,80	123,80	147,80	168,70	188,90	193,30
(8) Sondrio	155,90	131,90	155,90	149,10	124,10	149,10	141,00	118,20	141,00	162,00	182,10	186,60
(9) Verbania	154,90	130,80	154,00	148,10	123,10	148,10	139,90	117,30	139,90	161,00	181,00	185,40
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	150,60	126 —	150,60	143,40	118,70	143,40	135,00	113,10	135,00	156,60	177,80	182,20
(11) Biella	157,90	133,40	157,90	151 —	125,60	151,00	142,80	119,70	142,80	164,00	184,70	189,10
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	148,50	124,50	148,50	141,60	117,20	141,60	133,20	111,70	133,20	154,70	175,60	180,00
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	144,60	120,80	144,60	137,60	113,80	137,70	129,30	108,40	129,30	150,70	171,70	176,00
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	144 —	120 —	144 —	136,90	113,00	136,90	128,50	107,70	128,50	150,00	171,20	175,50
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	139,60	116,20	139,60	132,70	109,40	132,70	124,40	104,20	124,40	145,80	166,00	171,00
(16) Treviso	140,30	116,90	140,30	133,40	110,00	133,40	125,10	104,80	125,10	146,50	167,50	171,90
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	137,10	114 —	137,10	130,20	107,80	130,20	122,00	102,20	122,00	143,20	164,00	168,40
(18) Valdarno	141,50	118,40	141,50	134,80	111,40	134,80	126,70	106,20	126,70	147,60	167,80	172,10
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	131,80	109,20	131,80	125 —	102,80	125,00	116,90	97,90	116,90	137,90	158,20	162,60
(20) Ascoli Piceno	132,90	110,60	132,90	126,30	104,20	126,30	118,40	99,30	118,40	138,90	158,70	163,10
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	127,20	105 —	127,20	120,50	98,30	120,50	112,40	94,80	112,40	133,30	153,60	158,00
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	123,50	101,50	123,50	116,70	95,60	116,70	108,70	91,10	108,70	129,60	149,90	154,80
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	118,50	96,50	118,50	111,60	90,90	111,60	103,30	86,60	103,30	124,70	145,70	150,00

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 4) — II. — Tessitura — *II Fase*

ZONE	1	2	3	3 III	4	4 III	5	6	6 III	7	7 III	8
ZONA 0:												
(1) Milano	197 —	182,10	169 —	199,00	154,80	182,10	163,70	144,50	163,70	145,30	163,70	161,70
(2) Torino	194,60	179,50	165,30	194,60	151,40	179,50	160,80	141,60	160,80	142,30	160,80	158,80
(3) Genova	192,70	177,60	163,80	192,70	150,00	177,80	159,30	140,30	159,30	141,00	159,30	157,20
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	192,30	177,30	164,80	192,30	151,00	177,30	159,50	141,00	159,50	141,70	159,50	157,70
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	187,70	172,30	158,80	187,70	145,50	172,30	154,40	136,20	154,40	136,90	154,40	152,80
(6) Cremona	188,70	173,40	160,40	188,70	146,90	173,40	155,60	137,40	155,60	138,20	155,60	153,90
(7) Crema	197,30	182 —	170,70	197,30	156,20	182,00	164,30	145,90	164,30	146,70	164,30	162,70
(8) Sondrio	190,50	175,20	162,80	190,50	149,10	175,20	157,60	139,20	157,60	140,00	157,60	155,90
(9) Verbania	189,40	174,20	161,50	189,40	148,00	174,20	156,50	138,30	156,50	139,10	156,50	154,90
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	186,20	170,20	155,70	186,20	142,80	170,20	152,00	133,80	152,00	134,40	152,00	150,60
(11) Biella	193,10	177,30	164,90	193,10	151,10	177,30	159,50	141,00	159,50	141,70	159,50	157,90
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	184 —	167,90	153,80	184 —	141,00	167,90	150,10	131,80	150,10	132,40	150,10	148,50
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	180 —	164,10	149,30	180 —	136,90	164,10	146,20	127,90	146,20	128,80	146,20	144,60
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	170,40	163,50	149 —	170,40	136,00	163,50	145,50	127,70	145,50	128,50	145,50	144,00
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	174,90	159,10	144,70	174,90	131,70	159,10	141,20	123,80	141,20	124,60	141,20	139,60
(16) Treviso	175,90	159,90	145,60	175,90	132,40	159,90	142,00	124,40	142,00	125,10	142,00	140,30
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	172,30	156,40	143,50	172,30	130,00	156,40	138,60	120,80	138,60	121,60	138,60	142,20
(18) Valdarno	176,10	160,50	147 —	176,10	134,20	160,50	143,00	125,80	143,00	126,30	143,00	141,50
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	166,60	150,70	136,10	166,60	123,80	150,70	133,30	115,50	133,30	116,30	133,30	131,80
(20) Ascoli Piceno	167,10	151,40	138,20	167,10	125,50	151,40	134,40	117,90	134,40	118,70	134,40	132,90
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	161,90	146,10	131,90	161,90	119,10	146,10	128,80	111,00	128,80	112,70	128,80	127,20
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	158,20	142,40	129,00	158,20	116,80	142,40	12[illegible],10	108,60	125,10	109,40	125,10	123,50
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	154 —	137,90	124,80	154 —	111,00	137,90	120,10	104,10	120,10	104,80	120,10	118,50

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

8. — Tessitura

II Fase

ZONE	9	10	10 III	11	12	12 III	13	14	14 III	15	16	17
ZONA 0:												
(1) Milano	161,70	141,60	161,70	154,70	132,20	154,70	146,30	122,70	146,20	167,80	188,50	193,00
(2) Torino	158,80	138,50	158,80	151,60	129,30	151,60	143,10	120,00	143,10	164,90	186,10	190,60
(3) Genova	157,20	137,20	157,20	150,20	128,10	150,20	141,80	118,80	141,80	163,40	184,20	188,60
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	157,70	138,20	157,70	150,90	128,90	150,90	142,70	119,60	142,70	163,80	183,80	186,30
ZONA II:												
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	152,80	133,10	152,80	145,90	124,20	145,90	137,60	115,30	137,60	158,80	179,30	183,80
(6) Cremona	153,90	134,40	153,90	147,10	125,40	147,10	138,90	116,40	138,90	160,00	180,30	184,70
(7) Crema	162,70	143 —	162,70	155,90	133,50	155,90	147,80	123,80	147,80	168,70	188,90	193,30
(8) Sondrio	155,90	136,40	155,90	149,10	127,40	149,10	141,00	118,20	141,00	162,00	182,10	186,60
(9) Verbania	154,90	135,50	154,90	148,10	126,40	148,10	139,90	117,30	139,90	161,00	181,00	185,40
ZONA III:												
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	150,60	130,60	150,60	143,40	121,90	143,40	135,00	113,10	135,00	156,60	177,80	182,20
(11) Biella	157,90	138,20	157,00	151 —	128,90	151,00	142,80	119,70	142,80	164,00	184,70	189,10
ZONA IV:												
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	148,50	129 —	148,50	141,60	120,30	141,60	133,20	111,70	133,20	154,70	175,60	180,00
ZONA V:												
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	144,60	125,10	144,60	137,60	116,80	137,70	129,30	108,40	129,30	150,70	171,70	176,00
ZONA VI:												
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	144 —	124,30	144,00	136,90	116,00	136,90	128,50	107,70	128,50	150,00	171,20	175,50
ZONA VII:												
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	139,60	120,40	139,60	132,70	112,30	132,70	124,40	104,20	124,40	145,80	166,60	171,00
(16) Treviso	140,30	121 —	140,30	133,40	112,90	133,40	125,10	104,80	125,10	146,50	167,50	171,90
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	137,10	118 —	137,10	130,20	110,20	130,20	122,00	102,20	122,00	143,20	164,00	168,40
(18) Valdarno	141,50	122,00	141,50	134,80	114,40	134,80	126,70	106,20	126,70	147,30	167,80	172,10
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	131,80	113,10	131,80	125 —	105,60	125,00	116,90	97,60	116,90	137,90	158,20	162,60
(20) Ascoli Piceno	132,90	114,60	132,90	126,30	106,90	126,30	118,40	99,30	118,40	138,90	158,70	163,10
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	127,20	108,80	127,20	120,50	101,50	120,50	112,40	94,30	112,40	133,30	153,60	158,00
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	123,50	105,20	123,50	116,70	98,10	116,70	108,70	91,10	108,70	129,60	149,90	154,30
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	118,50	100 —	118,50	111,60	93,30	111,60	103,30	86,60	103,30	124,70	145,70	150,00

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 5)

I Fase

III. — Semilavorati canapa macerata - Stigliatura canapa verde e grezzo

ZONE	1	2		3		4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	
			III		III					III			III					III
Zona 0: (1) Milano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) Genova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA I: (4) Como, Firenze, Roma, Varese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA II: (5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) Crema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) Verbania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA III: (10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(11) Biella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA IV: (12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	172,30	138,20	172,30	136,40	172,30	156,50	155,70	154,90	131,70	156,50	152,50	127,90	152,50	145,70	145,70	135,20	115,40	135,20
ZONA V: (13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	168,40	134,30	168,40	132,70	168,40	152,60	151,80	151,00	128,30	152,60	148,60	124,30	148,60	141,80	141,80	131,20	112,10	131,30
ZONA VI: (14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA VII: (15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	163,50	129,40	163,50	128,10	163,50	147,70	146,80	146,10	124,20	147,70	143,70	119,00	143,70	136,80	136,80	126,30	108,00	126,30
(16) Treviso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA VIII: (17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(18) Valdarno	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA IX: (19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(20) Ascoli Piceno	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA X: (21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	150,60	117,50	150,50	116,40	150,50	135,20	134,40	133,60	112,80	135,20	131,30	108,30	131,30	124,60	124,60	114,30	98,00	114,30
ZONA XI: (22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA XII: (23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 6) **III. — Semilavorati canapa macerata - Stigliatura canapa verde e grezzo** II Fase

ZONE	1	2	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	13
			III		III					III			III					III
ZONA 0:																		
(1) Milano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) Genova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA I:																		
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA II:																		
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) Crema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) Verbania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA III:																		
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(11) Biella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA IV:																		
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	172,30	145,80	172,30	143,90	172,30	156,50	155,70	154,90	136,40	156,50	152,50	132,50	152,50	145,70	145,70	135,20	115,40	135,20
ZONA V:																		
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	168,40	141,70	168,40	140 —	168,40	152,60	151,80	151,00	132,90	152,60	148,60	128,70	148,60	141,80	141,80	131,20	112,10	131,30
ZONA VI:																		
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA VII:																		
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	163,50	136,50	163,50	135,20	163,50	147,70	146,80	146,10	128,60	147,70	143,70	123,90	143,70	136,80	136,80	126,30	108,00	126,30
(16) Treviso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA VIII:																		
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(18) Valdarno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA IX:																		
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(20) Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA X:																		
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	150,50	124 —	150,50	122,80	150,50	135,20	134,40	133,60	110,80	135,20	131,20	112,20	131,30	124,60	124,60	114,30	98,00	114,30
ZONA XI:																		
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZONA XII:																		
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nota: Nelle paghe indicate per la III Squadra non sono comprese le maggiorazioni *eventualmente spettanti* per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 7) **IV. — Ausiliari**

ZONE	1	2	3	4	5
ZONA 0:					
(1) Milano	197,90	195,20	192,90	175,40	157 —
(2) Torino	195,40	192,80	190,60	172,50	153,90
(3) Genova	193,40	190,80	188,50	171 —	152,50
ZONA I:					
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20
ZONA II:					
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	188,50	185,90	183,60	166,30	148,10
(6) Cremona	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40
(7) Crema	198,20	195,50	193,30	176,30	158,30
(8) Sondrio	191,30	188,70	186,50	169,50	151,60
(9) Verbania	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40
ZONA III:					
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	186,90	184,30	182,10	164 —	145,60
(11) Biella	193,90	191,30	189 —	171,50	153,30
ZONA IV:					
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	184,90	182,10	179,90	162,10	143,80
ZONA V:					
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90
ZONA VI:					
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10
ZONA VII:					
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	175,70	173 —	170,90	153,10	134,90
(16) Treviso	176,60	174 —	171,80	153,90	135,60
ZONA VIII:					
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	173 —	170,40	168,20	150,50	132,40
(18) Valdarno	176,80	174,20	172 —	154,90	137 —
ZONA IX:					
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10
(20) Ascoli Piceno	167,70	165,10	162,90	146,20	128,50
ZONA X:					
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	162,60	159,70	157,80	140,60	122,60
ZONA XI:					
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	158,80	156,20	154 —	136,80	118,90
ZONA XII:					
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	154,60	152 —	149,80	131,90	113,70

(N. 8) **V. — Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia**

ZONE	1	2	3	4	5
ZONA 0:					
(1) Milano	167,60	167,60	164,40	164,40	156,50
(2) Torino	164,60	164,60	161,50	161,50	152,40
(3) Genova	163,10	163,10	160 —	160 —	152 —
ZONA I:					
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	163,60	163,60	160,40	160,40	152,70
ZONA II:					
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	158,60	158,60	155,50	155,50	147,60
(6) Cremona	159,80	159,80	156,70	156,70	148,90
(7) Crema	168,50	168,50	165,40	165,40	157,80
(8) Sondrio	161,30	161,80	158,70	158,70	151 —
(9) Verbania	160,80	160,80	157,60	157,60	149,90
ZONA III:					
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	156,40	156,40	153,20	153,20	145,20
(11) Biella	163,90	163,90	160,80	160,80	152,80
ZONA IV:					
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	154,50	154,50	151,30	151,30	143,40
ZONA V:					
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	150,60	150,60	147,40	147,40	139,50
ZONA VI:					
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	149,90	149,90	146,70	146,70	138,70
ZONA VII:					
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	145,60	145,60	142,50	142,50	134,50
(16) Treviso	146,40	146,40	143,20	143,20	135,30
ZONA VIII:					
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	143 —	143 —	139,90	139,90	132 —
(18) Valdarno	147,40	147,40	144,30	144,30	136,60
ZONA IX:					
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	137,70	137,70	134,50	134,50	126,90
(20) Ascoli Piceno	138,80	138,80	136,70	135,70	128,10
ZONA X:					
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	133,20	133,20	130 —	130 —	122,30
ZONA XI:					
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	129,40	129,40	126,30	126,30	118,60
ZONA XII:					
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	124,50	124,50	121,40	121,40	113,40

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

La paga dei prestatori d'opera d'età inferiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato o che abbiano superato il periodo d'apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni = 70% della paga dell'operaio di corrispondente mansione oltre 20 anni;

16-18 anni = 83% della paga dell'operaio di corrispondente mansione oltre 20 anni;

18-20 anni = 95% della paga dell'operaio di corrispondente mansione oltre 20 anni.

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DI PAGA

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

A) Filatori ad umido Aspatori filati ad umido Tessitori Rammendatori - Imbozzimatori: mesi 12.

Retribuzione:

per il 1° quadrimestre: l'85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista;

per il 2° quadrimestre: il 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista;

per il 3° quadrimestre: il 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista.

B) Squadratori Gillspinning e filatura a secco Banchi a fusi Assortitori Stenditori Aspatori di spagheria Orditori - Subbiatori Addetti alla corderia automatica e trecce - Pettinatori Incorsatori Impermeabilizzatori: mesi 6.

Retribuzione:

per il 1° bimestre: l'85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista;

per il 2° bimestre: il 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista;

per il 3° bimestre: il 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista.

C) Cardatori Rollatori Rammondini Spólatori Preparatori fibre dure Addetti ai filatoi fibre dure Pettinatori a mano Lucidatori Tagliatori e Strappatori Torcitori e Gomitolatori: mesi 2.

Retribuzione:

per il 1° mese: l'85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista;

per il 2° mese: il 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e mansione, non apprendista.

NORME ED AVVERTENZE PARTICOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI SEMI-LAVORATI DI CANAPA MACERATA, STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO

1) Art. 14. *Turni a scacchi*. — (Non si applica agli operai in questione).

2) Art. 15. *Assegnazione di macchinario*. — (Non si applica agli operai in questione).

3) Art. 27. *Abiti da lavoro*. — Per gli operai in questione l'art. 27 è sostituito dal seguente: « Considerata la natura del lavoro, le ditte doteranno ciascun operaio di un indumento da lavoro (tuta o grembiule) durante l'attività produttiva, conservandone la proprietà ».

4) Art. 39. *Indennità di anzianità in caso di licenziamento*. — All'articolo in oggetto viene aggiunto il seguente comma: « Per le aziende il cui ciclo produttivo non permetta ai dipendenti di raggiungere l'anzianità minima di un anno necessaria ai fini della maturazione del diritto all'anzianità di licenziamento, questa sarà corrisposta in misura pari a tanti dodicesimi di 52 ore di rimunerazione globale quanti sono i mesi di servizio prestati ».

5) *Operaio sceglitore*. — La qualifica di operaio sceglitore potrà essere acquisita dopo un periodo di tirocinio della durata di mesi due svolto come « aspirante sceglitore », preferibilmente dando la precedenza agli operai accompagnatori di qualsiasi età.

6) *Regolamentazione operazioni di facchinaggio*. — Le parti convengono che con le tabelle dei minimi di paga non hanno inteso modificare le regolamentazioni delle operazioni di facchinaggio sancite dagli eventuali accordi esistenti nelle singole provincie su tale istituto.

(N. 9)

Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie

ZONE	UOMINI						DONNE					
	1ª Categoria (Assistenti)		2ª Categoria (Altri appartenenti alle categorie speciali intermedie				1ª Categoria		2ª Categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
ZONA 0:												
(1) Milano	54.150	47.900	41.200	39.050	38.000	35.200	46.600	40.350	35.450	33.600	30.000	27.950
(2) Torino	52.950	46.800	40.250	38.200	37.150	34.400	45.550	39.500	34.650	32.900	29.350	27.300
(3) Genova	52.500	46.350	39.900	37.850	36.850	34.050	45.150	39.150	34.350	32.600	29.100	27.050
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma	52.200	46.150	39.700	37.650	36.650	33.900	44.950	39.000	34.150	32.450	28.900	26.950
(5) Varese	52.850	46.700	40.150	38.100	37.050	34.300	45.450	39.400	34.550	32.800	29.250	27.250
ZONA II:												
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	50.350	44.500	38.200	36.300	35.350	32.750	43.300	37.550	32.950	31.250	27.900	25.950
(7) Crema	53.050	47.450	40.800	38.700	37.600	34.800	46.100	39.950	35.100	33.250	29.700	27.500
(8) Sondrio	51.900	45.900	39.500	37.400	36.450	33.700	44.650	38.750	33.950	32.250	28.750	26.800
(9) Trieste	50.700	44.900	38.600	36.600	35.600	32.950	43.350	37.850	33.200	31.450	28.100	26.150
(10) Verbania	51.200	45.300	38.950	36.900	35.900	33.250	44.050	38.200	33.500	31.750	28.350	26.450
ZONA III:												
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	49.450	43.700	37.350	35.600	34.650	32.150	42.450	36.850	35.350	30.650	27.350	25.450
(12) Biella	52.850	46.700	40.150	38.100	37.050	34.350	45.450	39.400	34.550	32.800	29.250	27.250
ZONA IV:												
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	48.450	42.850	36.850	34.950	33.950	31.450	41.700	36.150	31.650	30.150	26.850	24.950
ZONA V:												
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	47.000	41.600	35.750	33.950	33.000	30.550	40.400	35.100	30.750	29.200	26.050	24.250
ZONA VI:												
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	46.550	42.200	35.400	33.550	32.700	30.250	40.000	34.750	30.450	28.850	25.800	24.050
ZONA VII:												
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	45.450	40.150	34.600	32.800	31.850	29.550	39.100	33.200	29.750	28.250	25.150	23.450
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	44.500	39.350	33.850	32.150	31.250	28.900	38.300	34.350	29.150	27.600	24.650	22.950
(18) Valdarno	46.000	40.700	35.050	33.250	32.350	29.950	39.600	33.900	30.150	28.600	25.500	23.800
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	43.500	38.500	32.650	30.950	30.150	27.900	37.400	32.500	28.100	26.650	23.800	22.150
(20) Ascoli Piceno	43.850	38.800	32.900	31.150	30.850	28.100	37.650	32.700	28.300	26.850	24.000	22.300
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	42.200	37 300	31.500	29.950	29.150	26.950	36.350	31.450	27.150	25.750	22.950	[illegible].450
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	40.950	36.200	30.450	28.850	28.100	26.000	35.250	30.550	26.250	24.850	22.200	20.650
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	38.800	34.400	28.800	27.300	26.600	24.650	33.350	28.900	24.800	23.550	21.000	19.550

(N. 10)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Uomini

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria - 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.550	74.650	64.700	55.650	56.250	48.800	42.200	40.250	38.650	35.500	30.550	28.350	23.350	35.500	33.900	32.950	30.800	26.050	24.550	19.600
(2) Torino	80.650	73.000	63.250	54.450	54.950	47.750	41.200	39.300	37.850	34.750	29.950	27.750	22.900	34.750	33.200	32.200	30.150	25.500	24.000	19.150
(3) Genova	79.950	[illegible]	62.700	53.050	54.500	47.300	40.850	39.000	37.450	34.450	29.700	27.450	22.700	34.450	32.900	31.950	29.900	25.250	23.800	19.000
ZONA I:																				
(4) Como, Firenze, Roma	79.600	72.000	62.400	53.750	54.250	47.100	40.700	38.800	37.300	34.250	29.550	27.350	22.600	34.250	32.750	31.800	29.800	25.150	23.650	18.900
(5) Varese	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.400	23.950	19.150
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pisa, Pavia	76.700	69.400	60.200	51.750	52.300	45.400	39.200	37.450	35.900	33.050	28.450	26.400	21.750	33.050	31.550	30.600	28.650	24.300	22.850	18.200
(7) Crema	81.700	73.950	64.050	55.100	55.700	48.350	41.750	39.900	38.300	35.150	30.300	28.050	23.150	35.150	33.600	32.600	30.500	25.850	24.350	19.400
(8) Sondrio	79.100	71.550	62.050	53.400	53.950	46.800	40.450	38.600	37.100	34.000	29.400	27.200	22.450	34.000	32.500	31.550	29.600	25.000	23.500	18.750
(9) Trieste	77.250	69.900	60.650	52.150	52.700	45.750	39.500	37.700	36.250	33.250	28.650	26.600	21.900	33.250	31.800	30.800	28.850	24.450	23.000	18.300
(10) Verbania	78.000	70.600	61.200	52.650	53.200	46.150	39.950	38.100	36.550	33.600	28.900	26.850	22.100	33.600	32.100	31.150	29.150	24.700	23.200	18.550
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	75.200	68.050	59.050	50.800	51.300	44.500	38.500	36.700	35.300	32.400	27.900	25.900	21.400	32.400	30.900	30.050	28.150	23.800	22.450	17.850
(12) Biella	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.450	23.950	19.150
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	58.150	49.950	50.550	43.800	37.900	36.150	34.750	31.900	27.450	25.450	21.000	31.850	30.400	29.550	27.650	23.350	22.000	17.550
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	73.400	66.450	57.100	49.100	49.600	43.100	36.950	35.300	33.850	31.150	26.850	24.850	20.500	31.100	29.750	28.800	27.050	22.850	21.550	17.150
ZONA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	56.200	48.350	48.850	42.400	36.450	34.850	33.450	30.700	26.500	24.550	20.250	30.600	29.300	28.400	26.650	22.500	21.200	16.900
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	71.550	64.700	55.550	47.800	48.300	41.900	35.700	34.100	32.800	30.100	25.950	24.050	19.850	30.050	28.650	27.850	26.100	22.050	20.800	16.550
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.350	54.350	46.800	47.250	41.000	35.900	33.400	32.100	29.500	25.350	23.500	19.450	29.450	28.100	27.250	25.500	21.600	20.300	16.[illegible]
(18) Valdarno	*72.450*	*65.550*	*56.250*	*48.400*	*48.900*	*42.450*	*36.200*	*34.600*	*33.200*	*30.500*	*26.250*	*24.400*	*20.100*	*30.400*	*29.050*	*28.200*	*26.450*	*22.300*	*21.050*	*16.750*
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	52.350	45.100	45.550	39.500	33.450	31.950	30.650	28.200	24.300	22.550	18.600	28.150	26.900	26.100	24.500	20.700	19.500	15.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	52.800	45.400	45.900	38.850	33.700	32.200	30.900	28.400	24.500	22.700	18.750	28.350	27.100	26.300	24.650	20.850	19.650	15.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	66.850	60.550	51.350	44.150	44.600	38.700	32.600	31.100	29.900	27.450	23.600	21.900	18.100	27.250	26.050	25.250	23.650	20.000	18.850	15.000
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	59.050	50.100	43.100	43.500	37.750	31.800	30.350	29.150	26.800	23.050	21.400	17.650	26.450	25.200	24.500	22.950	19.400	18.250	14.550
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	62.250	56.300	47.850	41.200	41.600	36.150	30.300	28.900	27.800	25.500	22.000	20.350	16.800	25.100	24.000	23.250	21.800	18.400	17.400	13.900

(N. 11)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Donne

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria - 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.550	74.650	59.500	50.800	48.400	41.600	36.250	33.950	30.550	28.300	26.000	24.200	21.600	30.550	29.200	27.350	24.200	22.000	20.900	18.300
(2) Torino	80.650	73.000	58.200	49.650	47.300	40.700	35.450	33.250	29.950	27.700	25.400	23.600	21.150	29.900	28.550	26.750	23.600	21.550	20.400	17.900
(3) Genova	79.950	72.350	57.700	49.200	46.900	40.350	35.150	32.950	29.700	27.400	25.200	23.400	20.900	29.650	28.300	26.550	23.400	21.400	20.250	17.750
ZONA I:																				
(4) Como, Firenze, Roma	79.600	72.000	57.450	49.050	46.700	40.200	35.000	32.800	29.550	27.300	25.050	23.300	20.800	29.500	28.150	26.450	23.300	21.300	20.150	17.700
(5) Varese	80.450	72.800	58.050	49.500	47.150	40.600	35.350	33.150	29.850	27.600	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	76.700	69.400	55.350	47.200	45.000	38.700	33.700	31.050	28.450	26.200	24.200	22.500	20.050	28.400	27.150	25.400	22.500	20.450	19.450	17.000
(7) Crema	81.700	73.950	58.950	50.350	47.900	41.200	35.850	33.650	30.300	28.000	25.700	23.900	21.400	30.250	28.850	27.100	23.900	21.800	20.700	18.100
(8) Sondrio	79.100	71.550	67.050	48.700	46.350	39.950	34.800	32.600	29.400	27.150	24.900	23.150	20.700	29.350	28.000	26.200	23.150	21.150	20.050	17.600
(9) Trieste	77.250	69.900	55.800	47.600	45.350	38.950	33.950	31.850	28.650	26.550	24.400	22.650	20.200	28.600	27.350	25.600	22.650	20.600	19.600	17.150
(10) Verbania	78.000	70.600	56.300	48.000	45.750	39.300	34.300	32.150	28.900	26.800	24.000	22.850	20.350	28.850	27.050	25.900	22.850	20.850	19.800	17.350
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia Vercelli	75.200	68.050	54.250	46.300	44.100	38.000	33.100	31.000	27.900	25.750	23.650	22.050	19.700	27.900	26.050	24.950	22.050	20.100	19.100	16.700
(12) Biella	80.450	72.800	58.100	49.500	47.200	40.600	35.400	33.150	29.850	27.650	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	53.450	45.600	43.450	37.350	32.550	30.500	27.450	25.400	23.300	21.700	19.400	27.400	26.150	24.550	21.650	19.750	18.750	16.450
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	73.400	66.450	52.450	44.850	42.650	36.700	31.750	29.800	26.850	24.800	22.800	21.200	18.000	26.800	25.550	23.950	21.200	19.350	18.300	16.100
ZONA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	51.700	44.100	42.000	36.150	31.350	29.450	26.500	24.500	22.500	20.900	18.650	26.400	25.200	23.550	20.850	19.050	18.050	15.800
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena Treviso	71.550	64.700	51.100	43.600	41.550	35.700	30.700	28.800	25.950	24.000	22.000	20.450	18.250	25.850	24.700	23.150	20.400	18.650	17.700	15.450
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.850	50.050	42.700	40.650	35.000	30.100	28.200	25.350	23.450	21.600	20.050	17.900	25.300	24.200	22.650	20.000	18.250	17.350	15.150
(18) Valdarno	72.450	65.550	51.750	44.150	42.050	36.200	31.100	29.200	26.250	24.350	22.300	20.750	18.550	26.200	25.000	23.400	20.700	18.850	17.900	15.700
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	48.250	41.050	39.150	33.650	28.750	27.000	24.300	22.500	20.600	19.200	17.100	24.250	23.150	21.700	19.200	17.500	16.600	14.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	48.550	41.400	39.400	33.900	29.000	27.200	24.500	22.050	20.800	19.350	17.300	24.450	23.300	21.850	19.300	17.600	16.700	14.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	66.850	60.550	47.200	40.350	38.400	33.050	28.000	26.250	23.600	21.850	20.100	18.700	16.650	23.450	22.450	21.000	18.550	16.900	16.100	14.100
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	50.050	46.000	39.250	37.400	32.200	27.300	25.600	23.050	21.350	19.600	18.200	16.300	22.750	21.700	20.300	17.950	16.400	15.550	13.650
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	63.250	56.300	44.000	37.550	35.750	30.750	26.050	24.450	22.000	20.300	18.700	17.400	15.450	21.600	20.600	19.350	17.050	15.600	14.800	12.950

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 11 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960, PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE

Addì 5 febbraio 1960, in Milano.

tra

l'Associazione italiana fabbricanti seterie;

e

la Federazione italiana lavoratori tessili (Federtessili);

la Federazione impiegati operai tessili (FIOT);

l'Unione italiana lavoratori tessili (UILT);

e

la Confederazione italiana dei sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintentiche sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano all'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 — parte generale — del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 4 per cento assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 per cento.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3 parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959, i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1, testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

PREMESSE E AVVERTENZE

Voce 3. — *Tessitura tessuti tecnici speciali*:

Riguarda la tessitura a mano ed a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo.

oce 4. — *Esecuzione messincarta*:

Riguarda il personale che, non essendo disegnatore, egue la punteggiatura, il contorno e la riempitura n colori, del disegno già predisposto da disegnatori.

oce 6. — *Cimatura 1ª*:

Riguarda il personale addetto alla condotta della acchina cimatrice con effettiva responsabilità per il nzionamento della macchina stessa ed alla affilatura ei cilindri.

oce 17. — *Cimatura 2ª*:

Riguarda il personale addetto alla macchina cimarice sotto la guida del personale di cui alla voce 6.

oce 20. — *Orditura ad alta velocità o di particolare difficoltà*:

Oltre il personale addetto ad orditoi ed alta velocità omprende il personale avente speciale capacità che iene adibito a lavori di particolare difficoltà (omreggiati, rigati, ecc.) con anzianità di almeno sei nni, dopo il compimento dell'apprendistato.

oce 21. — *Rimettaggio di lavori complessi*:

Personale avente speciali capacità adibito a lavori omplessi e con anzianità come per il personale di puno 20.

Voce 25. — *Tessitura comune*:

Nell'ipotesi che il personale addetto venga assegnato tessimento di articoli operati in genere od a più arnature ed a più navette congiuntamente, per il tempo urante il quale dura l'assegnazione stessa, verrà ad ssere riconosciuta una maggiorazione sulla retribuione atta a fargli raggiungere la retribuzione delle nansioni della tessitura operati in genere tinti in filo.

Qualora l'assegnazione a tale lavorazione si prolunghi per un periodo di dodici mesi, con un minimo di coninuità di quattro mesi, il personale interessato avrà iritto ad essere considerato definitivamente come adletto alle mansioni di tessitura operati in genere tinti n filo. Tale trattamento si applicherà anche per la lavorazione saltuaria delle garze di seta per buratti.

Voce 39. — *Autisti*:

Gli autisti incaricati stabilmente della condotta degli autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per il personale di cui alla voce 48 (ausiliari qualificati).

Voce 45-46. — *Fuochisti*:

Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di (I, oppure II) grado generale o particolare.

Voce 47. — *Ausiliari specializzati*:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnicopratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio.

A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, compositore tipografo.

Voce 48. — *Ausiliari qualificati*:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti, idraulici, quadristi, non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.

Voce 49. — *Aiutanti degli ausiliari*:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

Voce 50-51. — *Aiuto capitelai ed aiuto assistenti*:

Per aiuto capitelaio ed aiuto assistenti, si intendono i lavoratori oltre i 20 anni che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del tirapezze.

Voce 52-53. — *Tirapezze*:

Per « tirapezze » si intendono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai, ad esempio, alla lavorazione di scarico del subbio vuoto, carico del subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena.

* * *

In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami verrà attribuita una retribuzione:

Voce	2	84,9%	Voce	33	87,4%
»	3	84,7%	»	40	89,2%
»	4	84,7%	»	42	85,3%
»	5	84,7%	»	43	87,1%
»	19	88. %			

* * *

TERZA SQUADRA
(vedi art. 5 Contratto integrativo)

Le paghe eventualmente riportate nella seconda riga delle diverse mansioni e stampate con carattere diverso, si applicano alla terza squadra notturna.

In dette paghe non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati; per il lavoro notturno a turni non avvicendati; per il lavoro a squadre; ecc.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

A) Nel caso in cui l'apprendista di tessitura e lavorazioni complementari provenga da altre lavorazioni di tessitura anche complementari, che comportino un periodo di apprendistato già compiuto, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto alla metà, considerando come ultima anche la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.

Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.

Se il passaggio avviene nella stessa azienda sarà mantenuto all'apprendista l'eventuale maggior guadagno realizzato nelle ultime quattro quindicine nel reparto di provenienza.

Al personale di cui al primo comma della lettera *A*), nel caso di nuova assunzione, i minimi di paga saranno maggiorati del 5 per cento con un massimo pari alla paga base della categoria di destinazione.

B) Il periodo massimo dell'apprendistato sarà ridotto:

di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile;

di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;

di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze tessili di qualunque durata purchè inferiori ai due anni istituiti in base all'apposita legge; per tali apprendisti i minimi di paga si intendono maggiorati del 5 per cento con un massimo pari alla paga base di categoria.

(N. 1)

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959

PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
Specializzati																							
1 Addestramento e sorveglianza della lavorazione	163,60 *185,70*	160 — *183,20*	158,60 *181,20*	159,60 *181,10*	153,70 *176,40*	155,30 *177,40*	165,30 *186,10*	157,70 *179,30*	156,40 *178,10*	150,80 *174,80*	159,60 *181,90*	140 — *172,70*	144,50 *168,60*	144,80 *168,10*	140,10 *163,50*	141 — *164,40*	139 — *160,80*	142,30 *164,70*	131,80 *155 —*	133,80 *155,50*	127,80 *150,30*	125,80 *146,50*	120,80 *142,20*
2 *Tessitura di velluti operati o a bacchetta Tessitura a mano di tessuti operati per arredamento	185,70	183,20	181,20	181,10	176,40	177,40	186,10	179,30	178,10	174,80	181,00	172,70	168,60	168,10	163,50	164,40	160,80	164,70	155 —	155,50	150,30	146,50	142,20
3 *Tessitura di tessuti tecnici speciali																							
4 *Esecuzione messincarta 5 *Verifica pezze 6* Cimatura di 1ª 7 Imbozzimatura 8 Ripassatura pettini	185 —	182,40	180,50	180,10	175 —	176,10	184,80	178 —	176,90	172,80	180,10	170,50	166,60	166,10	161,60	162,40	158,80	163 —	153,10	153,80	148,40	144,60	140,10
9 Lettura disegni a lisage ed a matrice	158,50 *185,70*	150,10 *183,20*	148,80 *181,20*	149,70 *181,10*	144,30 *176,40*	145,80 *177,40*	155 — *186,10*	147,90 *179,30*	146,80 *178,10*	141,70 *174,80*	149,90 *181,90*	140 — *172,70*	134,80 *168,60*	135,10 *168,10*	130,80 *163,50*	131,40 *164,40*	120,50 *160,80*	133,30 *164,70*	123 — *155 —*	124,90 *155 50*	118,60 *150,30*	118,50 *146,50*	111,10 *142,20*
10 Provinature e controllo titoli	149,90 *185 —*	146,60 *182,40*	145,30 *180,50*	146,20 *180,10*	140,90 *175 —*	142,20 *176,10*	151,30 *184,80*	144,40 *178 —*	143,30 *176,90*	138,30 *172,80*	146,40 *180,10*	136,50 *170,50*	132,60 *166,60*	131,70 *166,10*	127,50 *161,60*	128,20 *162,40*	125,00 *158,80*	150 — *163 —*	120,10 *153,10*	121,50 *153,80*	115,40 *148,40*	113,10 *144,60*	107,50 *140,10*
11 Tessitura di garze di seta per buratti, svolta in modo continuativo	146,00 *185 —*	143,70 *182,40*	142,40 *180,50*	143,30 *180,10*	138,10 *175 —*	139,50 *176,10*	148,40 *184,80*	141,30 *178 —*	140,50 *176,90*	135,60 *172,80*	143,50 *180,10*	133,00 *170,50*	130 — *166,60*	129,10 *166,10*	125,10 *161,60*	125,70 *162,40*	123,40 *158,80*	127,50 *163 —*	122,60 *153,10*	119,10 *153,80*	113,10 *148,40*	110,90 *144,60*	105,40 *140,10*
12 Orditura - Rimettaggio - Tessitura nella lavorazione velluti 13 Tessitura a macchina di tessuti operati per arredamento *. 14 Tessitura di articoli operati in genere, tinti in filo	146,60 *185 —*	143,40 *182,40*	142,10 *180,50*	143 — *180,10*	137,80 *175 —*	139,40 *176,10*	148 — *184,80*	141,30 *178 —*	140,20 *176,90*	135,30 *172,80*	143,20 *180,10*	133,60 *170,50*	120,70 *166,60*	128,00 *166,10*	124,80 *161,60*	125,40 *162,40*	123,20 *158,80*	127,20 *163 —*	117,50 *153,10*	118,90 *153,80*	112,90 *148,40*	110,70 *144,60*	105,20 *140,10*
Qualificati di 1ª																							
15 Battitura disegni jacquard e ricopiatura disegni 16 Montatura dl disegno nella macchina 17 Cimatura di 2ª 18 Aiuto produzione pettini 19 *Aiuto imbozzimatura	166,20	163,30	161,70	162 —	156,80	155 —	166,90	160 —	158,90	154,30	161,90	152,80	148,40	147,70	143,40	144,20	140,80	145,20	135,30	136,50	130,70	127	121,90

le cifre in corsivo e per le voci con *: vedi premesse e avvertenze.

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959

PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, • Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
20 Orditura ad alta velocità o di particolare difficoltà 21 Rimettaggio di lavori complessi 22 Confezionatura e riparazioni montature	143,60 / *166,20*	140,70 / *163,30*	139,40 / *161,70*	140,10 / *162 —*	135,30 / *156,80*	136,60 / *158 —*	145,10 / *166,90*	138,40 / *160 —*	137,50 / *158,90*	132,90 / *154,30*	140,20 / *161,90*	131 — / *152,30*	127,50 / *148,40*	126,80 / *147,70*	127,70 / *143,40*	128,70 / *144,20*	120,20 / *140,80*	125,20 / *145,20*	115 — / *135,30*	117,30 / *136,50*	111,50 / *130,70*	108,20 / *127 —*	103,70 / *121,90*
23 Tessitura veli per serigrafia e stampa	142,80 / *166,20*	139,90 / *163,30*	138,60 / *161,70*	139,30 / *162 —*	134,60 / *156,80*	135,80 / *158 —*	144,20 / *166,90*	137,60 / *160 —*	136,70 / *158,90*	132,20 / *154,30*	139,40 / *161,90*	130,30 / *152,30*	126,40 / *148,40*	126,20 / *147,70*	122,30 / *143,40*	123 — / *144,20*	119,40 / *140,80*	124,30 / *145,20*	114,10 / *135,30*	116,50 / *136,50*	110,60 / *130,70*	107,40 / *127 —*	102,90 / *121,90*
24 Orditura comune; rimettaggio comune; preparazione e ripassatura remisse di cotone; intorcitura 25 Tessitura 26 Campionatura 27 Introduzione catene macchine incollaggio	142,50 / *166,20*	139,60 / *163,30*	138,30 / *161,70*	139 — / *162 —*	134,30 / *156,80*	135,60 / *158 —*	143,80 / *166,90*	137,30 / *160 —*	136,40 / *158,90*	132 — / *154,30*	139,10 / *161,90*	130 — / *152,20*	126,10 / *148,40*	125,90 / *147,70*	122,10 / *143,40*	122,70 / *144,20*	119,10 / *140,80*	124,10 / *145,20*	113,90 / *135,30*	116,30 / *136,50*	110,40 / *130,70*	107,10 / *127 —*	102,60 / *121,90*
Qualificati di 2ª																							
29 Battitura disegni per ratières con mansioni esclusive 30 Puliitura pettini 31 Pulizia e lubrificazione macchinario in genere 32 Imballaggio 33 •Misurazione e avvolgitura, a mano ed a macchina, di pezze che scendono dal telaio •.	164,20	161,10	159,50	160 —	155,10	156,20	165,10	158,30	157,20	152,80	160,30	150,70	146,80	146,20	141,70	142,40	139,10	143,60	133,70	134,90	129,10	125,30	120,30
34 a) Eguagliatura di montature con mansioni esclusive; b) Incannatura; c) Spolatura; d) Preparazione remisse metalliche; e) Porgitura; f) Resubbiatura, nello stabilimento; g) Posa delle lamelle 35 Confezionatura (legatura, incarto marcatura, ecc.) pezze	139,20 / *164,20*	136,10 / *161,10*	134,80 / *159,50*	135,80 / *160 —*	130,80 / *155,10*	132,10 / *156,20*	140,50 / *165,10*	134,10 / *158,30*	133,10 / *157,20*	128,30 / *152,80*	135,80 / *160,30*	126,70 / *150,70*	122,90 / *146,80*	122,20 / *146,20*	118,30 / *141,70*	118,90 / *142,40*	116 — / *139,10*	120,50 / *143,60*	111,20 / *133,70*	112,60 / *134,90*	106,60 / *129,10*	103,30 / *125,30*	98,20 / *120,30*

Per le cifre in corsivo e per le voci con •: vedi premesse e avvertenze.

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959

PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
Mansioni minori																							
36 Trasporto spole; trasporto pezze; pulizia maglie metalliche	131,10 *148,60*	128,20 *145,30*	127 — *144 —*	127,80 *145 —*	123,20 *139,70*	124,40 *141,10*	132,40 *150,10*	126,30 *143,20*	125,30 *142,10*	120,80 *137,10*	127,00 *145 —*	119,30 *135,30*	115,80 *131,30*	115 — *130,50*	111,40 *126,30*	112 — *127 —*	109,30 *123,90*	113,40 *128,60*	104,70 *118,70*	106 — *120,30*	100,60 *114,20*	97,30 *110,40*	92,50 *104,90*
Manovalanza																							
37 Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti	148,60	145,30	144 —	145 —	139,70	141,10	150,10	143,20	142,10	137,10	145 —	135,30	131,30	130,50	126,30	127 —	123,90	128,60	118,70	120,30	114,20	110,40	104,90
38 Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti	124,60 *148,60*	121,90 *145,30*	120,70 *144 —*	121,60 *145 —*	117,10 *139,70*	118,20 *141,10*	125,80 *150,10*	120,10 *143,20*	119,20 *142,10*	114,90 *137,10*	121,60 *145 —*	113,50 *135,30*	110,10 *131,30*	109,40 *130,50*	105,90 *126,30*	106,50 *127 —*	103,80 *123,90*	107,90 *128,60*	99,50 *118,70*	100,90 *120,30*	95,80 *114,20*	93,60 *110,40*	88 — *104,90*
Mansioni discontinue																							
39 Guardiani notturni; Autisti; Motoscafisti	170,20	167,20	165,70	166,10	161,10	162,30	171,20	164,40	163,30	158,80	166,40	156,90	152,90	152,20	147,00	148,70	145,20	149,70	139,80	141 —	135,20	131,40	126,50
40 *Addetti, con patente, all'infermerie																							
41 Guardiani diurni	167 —	164 —	162,50	163 —	157,90	159,10	168,10	161,20	160,10	155,60	163,30	153,80	149,70	149 —	144,70	145,50	142,10	146,50	136,60	137,80	132 —	128,30	123,30
42 *Addetti alle portinerie																							
43 *Altre mansioni	158,90	155,80	154,40	155,10	149,90	151,20	160,20	153,30	152,20	147,50	155,20	145,60	141,60	140,90	136,60	137,40	134,10	138,70	128,80	130,10	124,20	120,40	115,20
Ausiliari																							
44 Addestramento, sorveglianza e assistenza nella lavorazione	163,60 *185,70*	160 — *183,20*	158,60 *181,20*	159,60 *181,10*	153,70 *176,40*	155,30 *177,40*	165,30 *186,10*	157,70 *179,30*	156,40 *178,10*	150,80 *174,80*	159,60 *181,90*	149 — *172,70*	144,50 *168,60*	144,80 *168,10*	140,10 *163,50*	141 — *164,40*	139 — *160,80*	142,30 *164,70*	131,80 *155 —*	133,80 *155,50*	127,80 *150,30*	125,80 *146,50*	120,80 *142,20*
45 Fuochisti abilitati di 2° grado	194,20	191,80	189,80	189,50	184,70	185,80	194,50	187,60	185,40	183,20	190,20	181 —	176,90	176,40	171,80	172,80	169,20	173 —	163,30	163,80	158,60	154,80	150,50
46 Fuochisti abilitati di 3° grado	187,60	185,20	183,20	182,90	178,20	179,20	187,90	181,10	180 —	176,60	183,70	174,40	170,40	169,90	165,20	166,20	162,60	166,40	156,80	157,20	152 —	148,20	144 —
47 Ausiliari specializzati	194,20	191,80	189,80	189,50	184,70	185,80	194,50	187,60	186,50	183,20	190,20	181 —	176,90	176,40	171,80	172,80	169,20	173 —	163,30	163,80	158,60	154,30	150,50
48 Ausiliari qualificati	174,80	171,80	170,30	170,70	165,60	166,80	175,60	168,80	167,70	163,30	170,80	161,30	158,30	156,60	152,20	153,10	149,70	154,10	144,20	145,30	139,70	135,80	130,80
49 Aiutanti degli ausiliari	158,40	155,30	153,90	154,00	149,40	150,70	159,70	152,90	151,70	146,90	154,70	145,10	141,10	140,40	136,10	136,90	133,60	138,20	128,30	129,60	123,70	119,90	114,60
50 Aiuto capitelai e aiuto assistenti: da 20 a 22 anni	191,40	189 —	187 —	186,70	182,10	183,10	191,80	185 —	183,90	180,60	187,60	178,30	174,30	173,80	169,20	170,10	166,50	170,40	160,70	161,20	156 —	152,20	147,90
51 Aiuto capitelai e aiuto assistenti oltre 22 anni	196,20	193,80	191,80	191,50	186,00	187,90	196,70	189,80	188,60	185,40	192,40	183,20	179,20	178,60	174 —	174,90	171,30	176,30	165,50	166 —	160,80	157 —	152,80
52 Tirapezze oltre 20 anni senza tirocinio	166 —	163 —	161,50	161,70	156,50	157,80	166,00	159,80	158,60	154,10	161,70	152,10	148,10	147,50	143,10	143,90	140,50	144,90	135,10	136,20	130,50	126,70	121,70
53 Tirapezze oltre 20 anni	170,40	167,50	166 —	166,40	161,30	162,50	171,40	164,60	163,50	159 —	166,60	157,10	153,10	152,30	148 —	148,80	145,40	149,90	140 —	141,10	135,40	131,60	126,60

Per le cifre in corsivo e per le voci con *: vedi premesse e avvertenze.

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

La paga dei prestatori d'opera di età inferiore ai 20 anni non soggetti ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato viene determinato come segue:

14 16 anni = 70 %		della paga contrattuale spettante al compimento del ventesimo anno per la prestazione corrispondente.
16 18 anni = 83 %		
18 20 anni = 95 %		

APPRENDISTI

Nell'ambito di ciascun semestre la paga degli apprendisti viene determinata applicando le seguenti percentuali alla paga contrattuale spettante per la prestazione corrispondente per i non apprendisti (minori) della medesima età.

(N. 2)

ORDITURA, TESSITURA RIMETTAGGIO	dai 14 al 15 anni	dai 15 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni	oltre i 18 anni
	percentuali			
1° semestre	82	82	86	82
2° semestre	85	86	89	84
3° semestre	88	89	92	86
4° semestre	90	92	94	88
5° semestre	92	94	—	—
6° semestre	94	—	—	—

INTORCITURA, LICCIATURA, INCANNATURA, SPOLATURA E PORGITURA	dai 14 ai 15 anni	oltre i 15 anni
	percentuali	
1° semestre	85	85
2° semestre	90	92
3° semestre	93	—

ALTRE MANSIONI	dai 14 ai 16 anni	oltre i 16 anni
	percentuali	
1° semestre	70	82
2° semestre	75	86
3° semestre	80	90
4° semestre	85	95

(N. 3)

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal 1° gennaio 1962

PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
Specializzati																							
1 Addestramento e sorveglianza della lavorazione	173,20 *185,70*	169,40 *183,20*	167,90 *181,20*	168,90 *181,10*	162,70 *176,40*	164,40 *177,40*	175 — *186,10*	166,90 *179,30*	165,60 *178,10*	159,60 *174,80*	169 — *181,90*	157,70 *172,70*	153 — *168,60*	153,30 *168,10*	148,30 *163,50*	149,20 *164,40*	147,20 *160,80*	150,60 *164,70*	139,50 *155 —*	141,60 *155,50*	135,20 *150,30*	133,10 *146,50*	127,90 *142,20*
2 *Tessitura di velluti operati o a bacchetta - Tessitura a mano di tessuti operati per arredamento	185,70	183,20	181,20	181,10	176,40	177,40	186,10	179,30	178,10	174,80	181,90	172,70	168,60	168,10	163,50	164,40	160,80	164,70	155 —	155,50	150,30	146,50	142,20
3 *Tessitura di tessuti tecnici speciali																							
4 *Esecuzione messincarta																							
5 *Verifica pezze	185 —	182,40	180,50	180,10	175 —	176,10	184,80	178 —	176,90	172,80	180,10	170,60	166,60	166,10	161,60	162,40	158,80	163 —	153,10	153,80	148,40	144,60	140,10
6 Cimatura di 1a																							
7 Imbozzimatura																							
Ripassatura pettini																							
9 Lettura disegni a lisage ed a matrice	162,40 *185,70*	158,90 *183,20*	157,50 *181,20*	158,50 *181,10*	152,70 *176,40*	154,30 *177,40*	164,10 *186,10*	156,60 *179,30*	155,40 *178,10*	150 — *174,80*	158,70 *181,90*	148,20 *172,70*	142,60 *168,60*	143 — *168,10*	138,50 *163,50*	139,10 *164,40*	137 — *160,80*	141,10 *164,70*	130,20 *155 —*	132,20 *155,50*	125,50 *150,30*	123,30 *146,50*	117,30 *142,20*
10 Provinatura e controllo titoli	158,60 185 —	155,20 182,40	153,80 180,50	154,70 180,10	149,10 175 —	150,60 176,10	160,10 184,80	152,90 178 —	151,70 170,90	146,40 *172,80*	154,90 *180,10*	144,50 *170,50*	140,40 *166,60*	139,40 *166,10*	135 — *161,60*	135,70 *162,40*	133,20 *158,80*	137,60 *163 —*	127,10 *153,10*	128,60 *153,80*	122,10 *148,40*	119,70 *144,60*	113,80 *140,10*
11 Tessitura di garze di seta per buratti, svolta in modo continuativo	153 — *185 —*	149,70 *182,40*	148,30 *180,50*	149,30 *180,10*	143,80 *175 —*	145,20 *176,10*	154,50 *184,80*	147,50 *178 —*	146,80 *176,90*	141,20 *172,80*	149,40 *180,10*	139,40 *170,50*	135,40 *166,60*	134,50 *166,10*	130,20 *161,60*	130,90 *162,40*	128,50 *158,80*	132,70 *163 —*	122,60 *153,10*	124 — *153,80*	117,80 *148,40*	115,50 *144,60*	109,80 *140,10*
12 Orditura - Rimettaggio - Tessitura nella lavorazione velluti																							
13 Tessitura a macchina di tessuti operati per arredamento	152,40 *185 —*	149,10 *182,40*	147,70 *180,50*	148,60 *180,10*	143,20 *175 —*	144,60 *176,10*	153,80 *184,80*	146,80 *178 —*	145,70 *176,90*	140,60 *172,80*	148,80 *180,10*	138,80 *170,50*	134,80 *166,60*	133,90 *166,10*	129,70 *161,60*	130,40 *162,40*	128 — *158,80*	132,20 *163 —*	122,10 *153,10*	123,60 *153,80*	117,30 *148,40*	115 — *144,60*	109,30 *140,10*
14 Tessitura di articoli operati in genere, tinti in filo																							
Qualificati di 1a																							
15 Battitura disegni jacquard e ricopiatura disegni																							
16 Montatura di disegno nella macchina	166,20	163,30	161,70	162 —	156,80	158 —	166,90	*160 —*	158,90	154,30	161,90	152,30	148,40	147,70	143,40	144,20	140,80	145,20	135,30	136,50	130,70	127 —	121,90
17 Cimatura di 2a																							
18 Aiuto produzione pettini																							
19 *Aiuto imbozzimatura																							

Per le cifre in corsivo e per le voci con *: vedi premesso e avvertenze.

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal 1° gennaio 1962

PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, F. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
20 Orditura ad alta velocità o di particolare difficoltà 21 Rimettaggio di lavori complessi 22 Confezionatura e riparazione montature	149,30 *166,20*	146,20 *163,30*	144,90 *161,70*	145,60 *162 —*	140,60 *156,80*	142 — *158 —*	150,80 *166,90*	143,90 *160 —*	142,90 *158,90*	138,20 *154,30*	145,70 *161,90*	136,10 *152,30*	132,30 *148,40*	131,80 *147,70*	127,70 *143,40*	128,70 *144,20*	124,00 *140,80*	130,10 *145,20*	119,50 *135,30*	121,90 *136,50*	115,90 *130,70*	112,50 *127 —*	107,80 *121,90*
23 Tessitura veli per serigrafia e stampa	148,70 *166,20*	145,70 *163,30*	144,30 *161,70*	145,10 *162 —*	140,10 *156,80*	141,40 *158 —*	150,10 *166,90*	143,30 *160 —*	142,30 *158,90*	137,70 *154,30*	145,10 *161,90*	135,70 *152,30*	131,60 *148,40*	131,40 *147,70*	127,40 *143,40*	128,10 *144,20*	124,30 *140,80*	120,50 *145,20*	118,80 *135,30*	121,30 *136,50*	115,20 *130,70*	111,80 *127 —*	107,10 *121,90*
24 Orditura comune; rimettaggio comune; preparazione e ripassatura remisse di cotone; intorcitura 25 Tessitura 26 Campionatura 27 Introduzione catene macchine incollaggio	148,10 *166,20*	145,10 *163,30*	143,70 *161,70*	144,50 *162 —*	139,60 *156,80*	140,80 *158 —*	149,50 *166,90*	142,70 *160 —*	141,80 *158,90*	137,10 *154,30*	144,50 *161,90*	135,10 *152,30*	131,10 *148,40*	130,90 *147,70*	126,90 *143,40*	127,50 *144,20*	123,80 *140,80*	120 — *145,20*	118,40 *135,30*	120,80 *136,50*	114,70 *130,70*	111,30 *127 —*	106,70 *121,90*
Qualificati di 2ª																							
29 Battitura disegni per ratières con mansioni esclusive 30 Pulitura pettini 31 Pulizia e lubrificazione macchinario in genere 32 Imballaggio	164,20	161,10	159,50	160 —	155,10	156,20	165,10	158,30	157,20	152,80	160,30	150,70	146,80	146,20	141,70	142,40	139,10	143,00	133,70	134,90	120,10	125,30	120,30
33 *Misurazione e avvolgitura, a mano ed a macchina, di pezze che scendono dal telaio 34 *a*) Eguagliatura di montature con mansioni esclusive; *b*) Incannatura; *c*) Spolatura; *d*) Preparazione remisse metalliche; *e*) Porgitura; *f*) Resubbiatura, nello stabilimento; *g*) Posa delle lamelle 35 Confezionatura (legatura, incarto marcatura, ecc.) pezze	144,30 *164,20*	141,10 *161,10*	139,80 *159,50*	140,80 *160 —*	135,60 *155,10*	136,90 *156,20*	145,70 *165,10*	139 — *158,30*	138 — *157,20*	133 — *152,80*	140,80 *160,30*	131,40 *150,70*	127,50 *146,80*	126,70 *146,20*	122,60 *141,70*	123,30 *142,40*	120,30 *139,10*	124,90 *143,60*	115,30 *133,70*	116,70 *134,90*	110,80 *129,10*	107,10 *125,30*	101,80 *120,30*

Per le cifre in corsivo e per le voci con *: vedi premesse e avvertenze.

Tabelle delle paghe contrattuali degli operai in vigore dal 1° gennaio 1962

	PER LE MANSIONI OPERAIE	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
		Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	Mansioni minori																							
36	Trasporto spole; trasporto pezze; pulizia maglie metalliche	134,70 *148,60*	131,80 *145,20*	130,60 *144 —*	131,40 *145 —*	126,60 *139,70*	127,80 *141,10*	136,10 *156,10*	120,80 *143,20*	128,80 *142,10*	124,20 *137,10*	131,40 *145 —*	122,70 *135,30*	119 — *131,30*	118,30 *130,50*	114,50 *126,30*	115,10 *127 —*	112,30 *123,90*	116,60 *128,60*	107,60 *118,70*	109 — *120,30*	103,40 *114,20*	100 — *110,40*	95,10 *104,90*
	Manovalanza																							
37	Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti	148,60	145,30	144 —	145 —	139,70	141,10	150,10	143,20	142,10	137,10	145 —	135,30	131,30	130,50	126,30	127 —	123,90	128,60	118,70	120,30	114,20	110,40	104,90
38	Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti	124,60 *148,60*	121,90 *145,30*	120,70 *144 —*	121,60 *145 —*	117,10 *139,70*	118,20 *141,10*	125,80 *150,10*	120,10 *143,20*	119,20 *142,10*	114,90 *137,10*	121,60 *145 —*	113,50 *135,30*	110,10 *131,30*	109,40 *130,50*	105,90 *126,30*	106,50 *127 —*	103,80 *123,90*	107,90 *128,60*	99,50 *118,70*	100,90 *120,30*	95,80 *114,20*	93,60 *110,40*	88 — *104,90*
	Mansioni discontinue																							
39	Guardiani notturni; Autisti; Motoscafisti	170,20	167,20	165,70	166,10	161,10	162,30	171,20	164,40	163,30	158,80	166,40	156,90	152,90	152,20	147,90	148,60	145,20	149,70	139,80	141 —	135,20	131,40	126,50
40	*Addetti, con patente, alle infermerie																							
41	Guardiani diurni	167 —	164 —	162,50	163 —	157,90	159,10	168 —	161,20	160,10	155,60	163,30	153,80	149,80	149 —	144,70	145,50	142,10	146,50	136,60	137,80	132 —	128,30	123,30
42	*Addetti alle portinerie																							
43	*Altre mansioni	158,90	155,80	154,40	155,10	149,90	151,20	160,20	153,30	152,20	147,50	155,20	145,60	141,60	140,90	136,60	137,40	134,10	138,70	128,80	130,10	124,20	120,40	115,20
	Ausiliari																							
44	Addestramento, sorveglianza e assistenza nella lavorazione	173,20 *185,70*	169,40 *183,20*	167,90 *181,20*	168,90 *181,10*	162,70 *176,40*	164,40 *177,40*	175 — *186,10*	166,90 *179,30*	165,60 *178,10*	159,60 *174,80*	169 — *181,90*	157,70 *172,70*	153 — *168,80*	153,30 *168,10*	148,30 *163,50*	149,20 *164,40*	147,20 *160,80*	150,60 *164,70*	139,50 *155 —*	141,60 *155,50*	135,20 *150,30*	133,10 *146,50*	127,90 *142,20*
45	*Fuochisti abilitati di 2° grado*	194,20	191,80	189,80	189,50	184,70	185,80	194,50	187,60	185,40	183,20	190,20	181 —	176,90	176,40	171,80	172,80	169,20	173 —	163,30	163,80	158,60	154,80	150,50
46	Fuochisti abilitati di 3° grado	187,60	185,20	183,20	182,90	178,20	179,20	187,90	181,10	180 —	176,60	183,70	174,40	170,40	169,90	165,20	166,20	162,60	166,40	156,80	157,20	152 —	148,20	144 —
47	Ausiliari specializzati	194,20	191,80	189,80	189,50	184,70	185,80	194,50	187,60	186,50	183,20	190,20	181 —	176,90	176,40	171,80	172,80	169,20	173 —	163,30	163,80	158,60	154,80	150,50
48	Ausiliari qualificati	174,80	171,80	170,30	170,70	165,60	166,80	175,60	168,80	167,70	163,30	170,80	161,30	158,30	156,60	152,20	153,10	149,70	154,10	144,20	145,30	139,70	135,80	130,80
49	Aiutanti degli ausiliari	158,40	155,30	153,90	154,60	149,40	150,70	159,70	152,90	151,70	146,90	154,70	145,10	141,10	140,40	136,10	139,90	133,60	138,20	128,30	129,60	123,70	119,90	114,60
50	Aiuto capitelai e aiuto assistenti: da 20 a 22 anni	191,40	189 —	187 —	186,70	182,10	183,10	191,80	185 —	183,90	180,60	187,60	178,30	174,30	173,80	169,20	170,10	166,50	170,40	160,70	161,20	156 —	152,20	147,90
51	Aiuto capitelai e aiuto assistenti oltre 22 anni	196,20	193,80	191,80	191,60	186,90	187,90	196,70	189,80	188,60	185,40	192,40	183,20	179,20	178,60	174 —	174,90	171,30	176,30	165,50	166 —	160,80	157 —	152,80
52	Tirapezze oltre 20 anni senza tirocinio	166 —	163 —	161,50	161,70	156,50	157,80	166,60	159,80	158,60	154,10	161,70	152,10	148,10	147,50	143,10	143,90	140,50	144,90	135,10	136,20	130,50	126,70	121,70
	Tirapezze oltre 20 anni	170,40	167,50	166 —	166,40	161,30	162,50	171,40	164,60	163,50	159 —	166,60	157,10	153,10	152,30	148 —	148,80	145,40	149,90	140 —	141,10	135,40	131,60	126,60

Per le cifre in corsivo e per le voci con *: vedi premesse e avvertenze.

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

La paga dei prestatori d'opera di età inferiore ai 20 anni non soggetti ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato viene determinato come segue:

14 16 anni = 70 %
16 18 anni = 83 %
18 20 anni = 95 %

della paga contrattuale spettante al compimento del ventesimo anno per la prestazione corrispondente.

APPRENDISTI

Nell'ambito di ciascun semestre la paga degli apprendisti viene determinata applicando le seguenti percentuali alla paga contrattuale spettante per la prestazione corrispondente per i non apprendisti (minori) della medesima età.

(N. 4)

ORDITURA, TESSITURA RIMETTAGGIO	dai 14 ai 15 anni	dai 15 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni	oltre i 18 anni
	percentuali			
1° semestre	82	82	86	82
2° semestre	85	86	89	84
3° semestre	88	89	92	86
4° semestre	90	92	94	88
5° semestre	92	94	—	—
6° semestre	94	—	—	—

INTORCITURA, LICCIATURA INCANNATURA, SPOLATURA E FORGITURA	dai 14 ai 15 anni	oltre i 15 anni
	percentuali	
1° semestre	85	85
2° semestre	90	92
3° semestre	93	—

ALTRE MANSIONI	dai 14 ai 16 anni	oltre i 16 anni
	percentuali	
1° semestre	70	82
2° semestre	75	86
3° semestre	80	90
4° semestre	85	95

(N. 5) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie**

	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Trento, Venezia, Vercelli, Savona	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
UOMINI																							
1ª *Categoria*																							
Superiore 21 anni	55.000	53.800	53.300	53.000	53.700	51.150	54.450	52.700	51.500	52.000	50.200	53,700	49.200	47.750	47.300	46.150	45.200	46.700	44.150	44.550	42.850	41.600	39.400
Inferiore 21 anni	48.650	47.550	47.100	46.000	47.450	45.200	48.200	46.600	45.600	46.000	44.400	47.450	43.500	42.250	41.850	40.800	39.950	41.350	39.100	39.400	37.000	36.800	34.800
2ª *Categoria*																							
Superiore 21 anni	41.850	40.900	40.650	40.300	40.800	38.900	41.400	40.100	39.200	39.550	38.150	40.800	37.400	36.300	36.000	35.100	34.400	35.600	33.150	33.400	32.000	30.900	29.250
20-21 anni	39.650	38.800	38.450	38.250	38.700	36.900	39.300	38.000	37.150	37.500	36.150	38.700	35.500	34.450	34.100	33.200	32.050	33.750	31.450	31.650	30.400	29.300	27.800
19-20 anni	38.600	37.700	37.400	37.200	37.600	35.900	38.200	37.000	36.150	36.500	35.200	37.600	34.500	33.500	33.200	32.350	31.750	32.850	30.600	30.800	29.600	28.500	27.000
18-19 anni	35.750	34.900	34.600	34.450	34.800	33.250	35.350	34.250	33.450	33.7[illegible]	32.650	34.850	32.000	31.000	30.700	30.050	29.350	30.400	28.300	28.500	27.400	26.400	25.050
DONNE																							
1ª *Categoria*																							
Superiore 21 anni	47.350	46.250	45.850	45.650	46.150	43.950	46.800	45.350	44.350	44.750	43.150	46.150	42.350	41.050	40.650	39.700	38.900	40.200	38.000	38.250	36.900	35.800	33.900
Inferiore 21 anni	41.000	40.100	39.750	39.600	40.000	38.150	40.600	39.350	38.450	38.800	37.400	40.000	36.750	35.650	35.300	34.450	33.700	34.850	33.000	33.200	31.950	31.000	29.350
2ª *Categoria*																							
Superiore 21 anni	36.000	35.200	34.850	34.700	35.050	33.450	35.650	34.500	33.700	34.050	32.850	35.050	32.150	31.200	30.900	30.250	29.600	30.600	28.500	28.750	27.600	26.650	25.200
20-21 anni	34.150	33.400	33.100	32.950	33.300	31.750	33.750	32.750	31.950	32.250	31.100	33.300	30.550	29.650	29.300	28.700	28.050	29.050	27.050	27.250	26.150	25.250	23.900
19-20 anni	30.450	29.800	29.550	29.350	29.700	28.300	30.200	29.200	28.500	28.800	27.800	29.700	27.250	26.450	26.200	25.550	25.050	25.900	24.150	24.350	23.300	22.550	21.350
18-19 anni	28.350	27.750	27.500	27.400	27.700	26.350	28.050	27.200	26.550	26.850	25.850	27.700	25.350	24.600	24.400	23,850	23.300	24.150	22.500	22.650	21.750	21.000	19.850

(N. 6) **Tabelle degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - uomini in vigore dal periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959**

	Zona 0			Zona I		Zona II					Zona III		Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona VII	Zona VIII		Zona IX		Zona X	Zona XI	Zona XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Tronto, Venezia, Vercelli, Savona	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
1ª *Categoria*																							
1° grado	83.350	81.450	80.750	80.350	81.250	77.450	82.500	79.850	78.000	78.750	75.950	81.250	75.050	74.100	72.700	72.250	70.700	73.150	68.150	68.650	67.500	65.850	62.850
2° grado	75.350	73.700	73.050	72.700	73.500	70.050	71.650	72.250	70.000	71.250	68.700	73.500	67.900	67.100	65.750	65.350	64.000	66.150	61.700	62.150	61.150	59.600	56.850
2ª *Categoria 1° grado*																							
Superiore 21 anni	65.350	63.900	63.300	63.000	63.800	60.750	64.650	62.650	61.250	61.800	59.800	63.800	58.750	57.650	56.750	56.100	54.900	56.800	52.850	53.300	51.850	50.550	48.350
Inferiore 21 anni	56.200	55.000	54.450	54.250	54.850	52.250	55.900	53.900	52.650	53.150	51.500	54.850	50.400	49.600	48.800	48.300	47.250	48.850	45.500	45.850	44.600	43.500	41.000
2ª *Categoria - 2° grado*																							
Superiore 21 anni	56.800	55.500	55.050	54.800	55.400	52.800	56.250	54.450	53.200	53.750	51.800	55.400	51.050	50.100	49.300	48.750	47.700	49.350	46.000	46.350	45.050	43.900	42.900
Inferiore 21 anni	49.250	48.250	47.750	47.550	48.100	45.850	48.800	47.250	46.200	46.600	44.050	48.100	44.200	43.500	42.800	42.300	41.400	42.850	39.900	40.200	39.100	38.150	36.500
3ª *Categoria 1° grado*																							
Superiori 21 anni	42.600	41.600	41.250	41.100	41.500	39.600	42.150	40.850	39.900	40.300	38.850	41.500	38.250	37.300	36.800	36.050	35.350	36.550	33.750	34.050	32.950	32.100	30.600
20-21 anni	40.650	39.700	39.400	39.200	39.650	37.850	40.250	38.950	38.100	38.450	37.050	39.650	36.500	35.650	35.200	34.450	33.700	34.900	32.250	32.500	31.400	30.650	29.250
19-20 anni	39.000	38.200	37.850	37.650	38.100	36.250	38.650	37.450	36.600	36.900	35.650	38.100	35.050	34.200	33.750	33.100	32.400	33.500	30.950	31.200	30.200	29.450	28.050
18-19 anni	35.850	35.050	34.750	34.300	35.000	33.350	35.500	34.350	33.550	33.950	32.750	35.000	32.200	31.450	31.000	30.400	29.750	30.800	28.450	28.700	27.750	27.050	25.750
17-18 anni	30.850	30.250	30.000	29.800	30.150	28.750	30.600	29.650	28.950	29.200	28.150	30.150	27.750	27.100	26.800	26.200	25.600	26.500	24.500	24.700	23.850	23.250	22.250
16-17 anni	28.600	28.000	27.750	27.650	27.950	26.650	28.300	27.500	26.850	27.100	26.150	27.950	25.700	25.100	24.800	24.300	23.750	24.600	22.750	22.900	22.100	21.600	20.550
Inferiore 16 anni	23.600	23.100	22.900	22.800	23.050	21.950	23.350	22.650	22.100	22.350	21.600	23.050	21.200	20.700	20.450	20.050	19.650	20.300	18.800	18.950	18.300	17.800	17.000
3ª *Categoria 2° grado*																							
Superiore 21 anni	35.850	35.050	34.750	34.600	35.000	33.350	35.500	34.350	33.550	33.950	32.750	35.000	32.150	31.400	30.900	30.350	29.700	30.700	28.400	28.600	27.550	26.700	25.350
20-21 anni	34.250	33.500	33.200	33.050	33.400	31.850	33.950	32.850	32.100	32.400	31.200	33.400	30.700	30.050	29.550	28.950	28.350	29.350	27.150	27.400	26.300	25.450	24.250
19-20 anni	33.250	32.500	32.250	32.100	32.450	30.900	32.950	31.850	31.100	31.450	30.350	32.450	29.800	29.100	28.700	28.100	27.550	28.450	26.350	26.550	25.500	24.700	23.500
18-19 anni	31.100	30.450	30.200	30.100	30.400	28.950	30.800	29.850	29.150	29.450	28.400	30.400	27.900	27.300	26.900	26.350	25.750	26.700	24.700	24.900	23.900	23.150	22.000
17-18 anni	26.300	25.750	25.500	25.400	25.650	24.500	26.100	25.250	24.650	24.950	24.050	25.700	23.600	23.050	22.700	22.300	21.800	22.550	20.900	21.050	20.200	19.600	18.60
16-17 anni	24.800	24.250	24.050	23.900	24.200	23.050	24.550	23.750	23.200	23.400	22.650	24.200	22.250	21.750	21.400	21.000	20.500	21.250	19.700	19.850	19.050	18.450	17.550
Inferiore 16 anni	19.800	19.300	19.150	19.100	19.300	18.400	19.600	18.950	18.500	18.750	18.000	19.300	17.700	17.350	17.100	16.700	16.400	16.900	15.700	15.800	15.150	14.700	14.000

(N. 7) **Tabelle degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - donne in vigore dal periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959**

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Trento, Venezia, Vercelli, Savona	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
1ª *Categoria*																							
1° grado	83.350	81.450	80.750	80.350	81.250	77.450	82.500	79.850	78.000	78.750	75.950	81.250	75.050	74.100	72.700	72.250	70.700	73.150	68.150	68.650	67.500	65.850	62.850
2° grado	75.350	73.700	73.050	72.700	73.500	70.050	74.650	72.250	70.600	71.250	68.700	73.500	67.900	67.100	65.750	65.350	64.000	66.150	61.700	62.150	61.100	59.600	56.850
2ª *Categoria 1° grado*																							
Superiore 21 anni	60.100	58.800	58.250	58.000	58.650	55.900	59.500	57.600	56.350	56.850	54.800	58.700	53.950	52.950	52.200	51.600	50.500	52.250	48.700	49.000	47.650	46.450	44.450
Inferiore 21 anni	51.300	50.150	49.700	49.550	50.000	47.650	50.850	49.150	48.050	48.500	46.750	50.000	46.050	45.250	44.550	44.000	43.150	44.600	41.450	41.800	40.750	39.650	37.050
2ª *Categoria 2° grado*																							
Superiore 21 anni	48.850	47.750	47.350	47.150	47.600	45.400	48.400	46.800	45.800	46.200	44.550	47.650	43.850	43.100	42.400	41.950	41.050	42.450	39.550	39.800	38.750	37.800	36.100
Inferiore 21 anni	42.000	41.100	40.750	40.600	41.000	39.100	41.600	40.300	39.350	39.700	38.350	41.000	37.700	37.050	36.500	36.050	35.350	36.550	34.000	34.250	33.350	32.500	31.050
3ª *Categoria 1° grado*																							
Superiore 21 anni	36.600	35.800	35.500	35.350	35.700	34.050	36.200	35.100	34.300	34.650	33.400	35.750	32.900	32.050	31.650	31.000	30.400	31.400	29.050	29.300	28.250	27.600	26.300
20-21 anni	34.300	33.550	33.250	33.100	33.450	31.950	34.000	32.950	32.150	32.450	31.300	33.450	30.800	30.100	29.700	29.100	28.450	29.500	27.250	27.500	26.500	25.850	24.650
19-20 anni	30.850	30.250	30.000	29.800	30.150	28.750	30.600	29.650	28.950	29.200	28.150	30.150	27.750	27.100	26.750	26.200	25.600	26.500	24.500	24.700	23.850	23.250	22.250
18-19 anni	28.550	27.950	27.700	27.600	27.850	26.550	28.250	27.450	26.800	27.050	26.000	27.900	25.650	25.050	24.700	24.250	23.700	24.550	22.700	22.850	22.050	21.550	20.500
17-18 anni	26.250	25.650	25.450	25.300	25.600	24.400	25.950	25.150	24.600	24.850	23.900	25.600	23.550	23.000	22.700	22.250	21.800	22.550	20.800	21.000	20.300	19.800	18.900
16-17 anni	24.400	23.850	23.650	23.550	23.800	22.700	24.150	23.350	22.850	23.050	22.300	23.800	21.900	21.400	21.100	20.650	20.250	20.950	19.350	19.500	18.900	18.400	17.550
Inferiore 16 anni	21.800	21.350	21.100	21.000	21.250	20.250	21.600	20.900	20.400	20.550	19.900	21.250	19.600	19.100	18.850	18.450	18.050	18.750	17.300	17.450	16.800	16.450	15.600
3ª *Categoria 2° grado*																							
Superiore 21 anni	30.850	30.200	29.900	29.750	30.150	28.700	30.550	29.600	28.900	29.150	28.150	30.150	27.700	27.050	26.650	26.100	25.550	26.450	24.450	24.650	23.700	22.050	21.800
20-21 anni	29.500	28.850	28.550	28.400	28.750	27.450	29.150	28.250	27.650	27.900	26.900	28.750	26.400	25.800	25.450	24.950	24.400	25.250	23.350	23.550	22.650	21.900	20.800
19-20 anni	27.650	27.000	26.800	26.700	26.950	25.650	27.400	26.450	25.850	26.150	25.200	26.950	24.800	24.200	23.800	23.350	22.850	23.650	21.900	22.050	21.200	20.500	19.500
18-19 anni	24.400	23.850	23.650	23.550	23.800	22.700	24.200	23.850	22.850	23.050	22.300	23.800	21.850	21.400	21.050	20.600	20.200	20.900	19.350	19.450	18.750	18.100	17.250
17-18 anni	22.250	21.750	21.600	21.500	21.700	20.650	22.000	21.350	20.800	21.050	20.300	21.700	19.950	19.500	19.200	18.850	18.450	19.050	17.650	17.750	17.100	16.550	15.750
16-17 anni	21.100	20.000	20.450	20.350	20.550	19.650	20.900	20.250	19.800	20.000	19.250	20.550	18.950	18.500	18.200	17.850	17.500	18.050	16.750	16.850	16.250	15.700	14.950
Inferiore 16 anni	18.500	18.050	17.900	17.850	18.000	17.200	18.300	17.750	17.350	17.500	16.850	18.000	16.600	16.250	15.950	15.600	15.300	15.850	14.700	14.800	14.200	13.800	13.100

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 7 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960, PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA LANA DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E DEGLI ARTICOLI DA CACCIA

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

il SINDACATO NAZIONALE DELL'INDUSTRIA LANIERA ITALIANA;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI TESSILI (FEDERTESSILI);

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI (FIOT);

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI (UILT);

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL);

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria della lana, feltro tessùto, feltro battuto e articoli da caccia sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella B delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 — parte generale — del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 4% assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici per la determinazione delle tabelle allegate) dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10%.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a pie' dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1 *Testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.*

ELENCO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE O MANSIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA INDUSTRIA LANIERA

AVVERTENZE

1) Il numero posto in parentesi che precede ciascuna voce di prestazione, mansione oppure gruppo di voci, costituisce il riferimento numerico alla corrispondente paga indicata nella tabella delle paghe contrattuali.

2) Il secondo numero posto in parentesi a fianco di talune voci di prestazione o di mansione costituisce il riferimento numerico ai rispettivi rapporti percentuali previsti dalla « norma particolare » di cui a pag. 96.

PETTINATURA

Specializ. A:

(9) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
(9) Ripassatura lana;
(1) Personale conduttore di uno o due avaggi lane sucide con o senza asciugatoio con responsabilità del lavoro;
(1) Spazzatura, pulitura, molatura carde (personale con mansioni di smontare, pulire, molare e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare);
(1) Registrazione di macchine pettinatrici (personale senza responsabilità disciplinare);

Specializ. B:

(2) Montatura e saldatura pettini circolari e rettilinei;
(10) Scartatura (personale che abbia svolto o sia chiamato a svolgere anche occasionalmente mansioni di ripassatura).

Qualific. I:

(12) Scartatura lane sucide;
(4) Pulitura carde di pettinatura;
(4) Spazzatura e nettatura carde di pettinatura;
(12) Personale addetto alle pettinatrici di pettinatura di qualunque tipo;
(12) Personale addetto alle lisciatrici di pettinatura;
(4) Riparazione pettini con funzioni di saldatura;
(12) Preparazione riparazione pettini (per la saldatura) e spazzole;
(4) Personale conduttore di centrifughe per estrazione dei grassi di lana.

Qualific. II:

(5) Personale addetto ai lavaggi di lana sucida ed essiccatoi senza responsabilità della dosatura degli ingredienti;
(13) Assortitura lane lavate (e per bianco);
(13) Personale addetto alle riunitrici passaggi o finitori e vuota vasi;
(5) Riparazione pettini e spazzole;
(13) Preparazione per la riparazione pettini e spazzole;
(5) Personale addetto alla battitura cascami;
(5) Alimentazione carde;
(13) Personale addetto all'impacco e incartatura bobine;
(5) Personale addetto all'imballo;
(5) Personale addetto ai battitoi di lana sucida.

Comuni:

(6) Pulitura barrette;
(14) Raccolta e cernitura cascami;
(14) Cucitura di bisacce con o senza pulitura;
(14) Trasporto di lane nel reparto scarto per la ripassatura.

FILATURA A PETTINE

Specializ. A:

(9) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
(1) Registrazione di macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare;
(1) Filatura di pettinato (personale che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo).

Specializ. B:

(10) Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, condizionatura con relativi calcoli ed annotazioni;
(2) Montatura e saldatura pettini circolari e rettilinei.

Qualific. I:

(4) Riparazione pettini con funzioni di saldatura:
(12) Preparazione riparazione pettini (per saldatura) e spazzole;
(12) Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, condizionatura con relative annotazioni;
(4) Applicazione panni ai cilindri;
(4) Attaccatura fili semplici al selfacting pettinato;
(12) Controllo ripassatura spole;
(4) Personale responsabile del vaporissaggio e del condizionamento.

Qualific. II:

(13) Personale addetto alle macchine di preparazione di ripettinatura;
(5) Riparazione pettini e spazzole;
(13) Preparazione per la riparazione pettini e spazzole;
(13) Personale addetto all'impacco;
(5) Personale addetto alla pressatura e confezionatura colli;
(13) Ripassatura spole;

(13) Incollaggio carte, tele pergamene ai cilindri;
(13) Personale addetto alle macchine di filatura continua sistema francese (rings);
(13) Personale addetto alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, gasatura;
(13) Personale addetto alle macchine di filatura continua sistema inglese (rings e cap);
(5) Personale addetto alle macchine di decatissaggio spole;
(13) Personale addetto alle macchine di umidificazione e decatissaggio matasse;
(13) Personale aiutante alle macchine di vaporissaggio;
(13) Personale addetto alle macchine intersectings e melangeuses;
(13) Incassatura spole;
(13) Confezione delle cartelle, campioni filato.

Comuni:

(6) Pulitura di barrette, pettini e spazzole;
(14) Cernitura sottoprodotti diversi;
(14) Cucitura bisacce con o senza pulitura;
(14) Spolatura a mano;
(14) Personale addetto esclusivamente alle operazioni di carico e scarico bobine cambia spole e simili.

FILATURA CARDATA

Specializ. A:

(9) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
(1) Spazzatura, pulitura e molatura di carde (personale con mansioni di smontare, pulire e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare);
(1) Filatura di cardato (personale che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo).

Specializ. B:

(2) Carbonizzazione stracci (personale a lavoro fisso anche nell'ambito del ciclo completo di carbonizzazione, lavatura e battitura);
(2) Personale responsabile della preparazione delle mischie con mansioni di pesatura senza responsabilità disciplinare;
(2) Sfilacciatura (personale con mansioni di registrazione, molatura, giro e cambiamento del tamburo e cambiamento cuscinetti);
(2) Personale conduttore di macchine carbonizzo in lana e degodronaggio (personale a lavoro fisso).

Qualific. I:

(4) Personale addetto alle carde, sfilacciatura, garnettatura, scardassatura, kraks, carde lupo;
(4) Personale addetto alle mischie e macchine di preparazione;
(4) - Attaccatura fili al settore;
(4) Personale responsabile del vaporissaggio e condizionatura;
(4) Spazzatura e nettatura semplice di carde;
(4) Carbonizzazione stracci (personale a lavoro saltuario 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro);
(4) - Personale conduttore di macchine del carbonizzo in lana (personale a lavoro saltuario - 4% in più della paga base per le sole ore di lavoro effettivo).

Qualific. II:

(13) Personale addetto alle ritorcitrici, aspatrici, doppiatrici, pincops, ecc.
(13) Ripassatura spole;
(5) Attaccatura fili semplici (selfactings);
(5) Personale aiutante alla carbonizzazione stracci;
(5) Personale aiutante — a lavoro fisso — alle macchine degodronaggio;
(13) Personale addetto alla filatura continua (rings);
(5) Personale addetto alla battitura lane, cascami e sottoprodotti mischia;
(5) Personale aiutante alla carbonizzazione in lana — a lavoro fisso — 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro.

Comuni:

(14) Personale aiutante alle ritorcitrici, aspatrici, pincops, rings e ripassatura spole;
(6) - Personale aiutante alle altre mansioni sopra elencate;
(14 Cernitura tubetti;
(14) Raccolta e cernitura cascami.

PRIMA LAVORAZIONE DEGLI STRACCI E CASCAMI AD USO LANIERO

Specializ. A:

(1) Classificazione stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità ivi compresa la sfoderatura e l'imballo);
(9) Classificazione di stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità con esclusione delle operazioni di sfoderatura).

Qualific. I:

(4) Classificazione di stracci (personale in grado di svolgere le operazioni con comune capacità) (03).

ORDITURA E TESSITURA

Specializ. A:

(9) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
(1) Assegnazione e distribuzione filato;
(1) Incollaggio e preparazione di bozzime (personale conduttore di una o più macchine);
(9) Lettura di messa in carta disegni Jacquard;
(9) - Stima difetti pezze in greggio.

Specializ. B:

(10) Battitura e preparazione cartoni Jacquard;
(2) Caricamento telai (personale che viene normalmente limitatamente adibito al carico, scarico ed alla registrazione del telaio fino all'inizio del tessimento, ove esistono);
(10) Orditura;
(2) Tessitura campioni (personale a lavoro continuo) (01);
(2) Tessitura a mano Jacquard.

Qualific. I:

(4) Personale aiutante all'incollaggio ed imbozzimatura;
(4) Scaricamento orditoi (personale a lavoro fisso ove esistono);
(4) Personale addetto alle armature di tessitura e lavori similari;
(3) Tessitura (02);
(11) Incorsatura (personale a lavoro fisso).

Qualific. II:

(13) Personale addetto alla preparazione di licciate e pettini a lavoro fisso (ove esistono);
(13) Preparazione giunte orditura;
(13) Annodatura;
(13) Posa lamelle;
(5) Personale porta trame ai telai;
(13) Personale aiutante orditura e porgifili alle orditrici ed alle incorsatrici
(13) Spolatura a macchina;
(5) Personale porta catene (stame) agli orditoi;
(5) Personale addetto alla pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio;
(13) Roccatura,
(13) Bobinatura.

APPARECCHIO

Specializ. A:

(1) Follatura (personale di II;
(1) Garzatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro specializzato nella garzatura dei panni, drapé, velour, castor o simili);
(9) Rammendatura;
(9) Stima difetti;
(1) Affilatura e registrazione di cimatrici.

Specializ. B:

(2) Personale conduttore di macchine lavapanni;
(2) Personale conduttore di macchine carbonizzo in pezza (personale a lavoro fisso);
(2) Personale conduttore di cimatrici.

Qualific. I:

(4) Follatura (personale di II);
(12) Pinzatura e smollettatura alle rameuses ed alla ramma;
(12) Noppatura e pinzatura al banco;
(4) Garzatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro (03);
(4) Lavatura panni;
(4) Personale conduttore di macchine carbonizzo in pezza (personale a lavoro saltuario - 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro);
(4) Personale addetto alle rameuses, calandre, decatissaggio presse, rotolatura e misuratura pezze con responsabilità del lavoro (03);
(12) Marcatura e segnatura difetti;
(12) Debarratura e ritoccatura;
(12) Orlatura a macchina di coperte;
(12) Personale addetto all'allestimento delle cartelle del campionario tessuti;
(4) Cimatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro) (03).

difetti

Qualific. II:

(5) Personale aiutante alla follatura (ove esistono);
(5) Personale addetto alle centrifughe ed alle aspiratrici;
(13) Nastratura, frangiatura, orlatura ed altre operazioni di finitura;
(13) Personale aiutante alla garzatura;
(5) Personale aiutante (ove esistono) alla lavatura panni;
(5) Personale aiutante alla carbonizzazione in pezza (a lavoro fisso 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro); difetti
(13) Personale aiutante senza responsabilità della macchina e del lavoro alle lavorazioni sopraddette:
(13) Personale aiutante alla cimatura;
(13) Personale aiutante alla orlatura coperte.

TINTORIA

Specializ. B: difetti

(2) Pesatura droghe e coloranti e preparazione feltrini ecc. (personale a lavoro continuo).

Qualific. I:

(4) Tintura con apparecchi di tintura in pezza e matasse, tops, fiocco e rocche;
(4) Lisciatura e stampatura;
(4) Personale addetto al decatissaggio ed agli essiccatoi.

Qualific. II:

(5) Personale aiutante agli apparecchi di tintoria;
(5) Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione;

(13) Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione matasse;
(5) Centrifugazione;
(5) Personale addetto agli intersectings e melangeuses nel reparto tintoria;
(13) Personale addetto agli intersectings e melangeuses fuori del reparto tintoria.

Comuni:

(6) Caricamento vasche di tintoria;
(6) Personale addetto a lavori vari di tintoria.

VOCI COMUNI A TUTTI I REPARTI

Qualific. I:

(4) Oliatura di macchine;
(4) Personale addetto ai reparti e ai magazzini in genere con mansioni permanenti di pesatura e relativa annotazione.

Personale di manovalanza e pulizia:

(7) *A*) Personale di manovalanza addetto ai lavori di particolare rilievo e pesanti;
(8) *B*) Personale di manovalanza non addetto a lavori pesanti (04);
(15) *C*) Personale addetto a lavori di pulizia.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

16) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare;
(17) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.

Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

(18) Attrezzisti, Tornitori, Fresatori, Modellisti, Aggiustatori meccanici di reparto o di officina, Tubisti, Lattonieri, Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, Fabbri fucinatori non a stampo, Fonditori, Calderai in rame e piombisti, Falegnami, Elettricisti, Bobinatori, Avvolgitori elettrici, Sellai confezionatori di cinghie e manicotti, Conduttori di forni di cementazione, Muratori, Carpentieri, Conduttori di motrici termiche in genere, Cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), Pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), Compositori tipografi.

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

(19) Tornitori, Fresatori, Aggiustatori meccanici di officina o di reparto, Tubisti, Meccanici in genere, Lattonieri, Fabbri forgiatori, Falegnami, Elettricisti, Sellai, Verniciatori, Muratori, Ferraioli, Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, Turbinisti idraulici, Quadristi non elettricisti, Calderai, Piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

(20) Aiuto muratori, Aiuto fuochisti, Aiuto meccanici, ecc.

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Qualificati:

(21) Autisti: infermieri patentati (05); Motoscafisti. Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni e dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati;
(22) Portinai (06) Guardiani diurni;
(21) Guardiani notturni.

Comuni:

(23) Altre mansioni discontinue (07).

NORMA PARTICOLARE

In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80% della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami verrà attribuita una retribuzione pari al:

	%		%
(01) =	86.700	(05) =	89.105
(02) =	89.394	(06) =	89.877
(03) =	89.366	(07) =	87.026
(04) =	89.788		

della corrispondente retribuzione tabellare.

N. 1)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CATEGORIE INTERMEDIE.

AVVERTENZE

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi contrattuali è la seguente:

Zona 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

Zona I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese

Zona II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania

Zona III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(12) Biella

Zona IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

Zona VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

Zona IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

Zona X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 2)

Tabella degli stipendi contrattuali per gli impiegati - Uomini

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1ª Categoria 1° Grado	83.650	81.750	81.050	86.700	81.550	77.700	82.800	80.150	78.350	79.050	76.250	81.550	75.300	74.400	73.000	72.500	70.950	73.450	68.400	69.000	67.800	66.100	63.100
1ª Categoria 2° Grado	75.700	74.000	73.350	73.000	73.800	70.350	74.900	72.500	70.850	71.600	69.050	73.300	68.150	67.350	66.600	65.600	64.200	69.450	61.900	62.400	61.350	59.500	57.050
2ª Categoria 1° Grado:																							
Superiori 21 anni	65.600	64.100	63.550	63.250	64.000	61.000	64.900	62.900	61.450	62.000	59.600	64.000	58.950	57.900	56.950	56.800	55.100	57.000	53.050	53.650	52.100	50.700	48.500
Inferiori 21 anni	56.400	55.200	54.700	54.450	55.050	52.450	55.850	54.100	52.850	53.400	51.500	55.050	50.600	49.800	49.000	48.450	47.450	49.050	45.700	46.000	44.800	43.650	41.800
2ª Categoria 2° Grado:																							
Superiori 21 anni	57.000	55.750	55.250	55.000	55.650	53.000	56.450	54.700	55.450	53.950	52.000	55.650	51.250	50.300	49.550	48.950	47.900	49.600	46.150	46.500	45.250	44.050	42.150
Inferiori 21 anni	49.500	48.400	47.950	47.750	48.300	46.000	49.000	47.450	46.350	46.800	45.150	48.300	44.450	43.650	43.000	42.500	41.550	43.050	40.050	40.400	39.250	38.300	36.650
3ª Categoria A:																							
Superiori 21 anni	42.750	41.800	41.400	41.250	41.700	39.750	42.350	41.000	40.050	40.500	39.000	41.700	38.400	37.400	36.950	36.200	35.450	36.700	33.950	34.200	33.050	32.200	30.700
20-21 anni	40.800	39.850	39.550	39.350	39.800	38.000	40.450	39.150	39.250	38.600	37.200	39.800	36.650	35.800	35.300	34.600	33.900	35.000	32.350	32.650	31.550	30.750	29.350
19-20 anni	39.200	38.550	38.000	37.800	38.250	36.400	38.800	37.550	36.750	37.050	35.800	38.250	35.200	34.350	33.950	33.200	32.500	33.650	31.050	31.400	30.300	29.550	28.150
18-19 anni	36.000	35.200	34.850	34.700	35.100	33.500	35.650	34.500	33.700	34.100	32.850	35.100	32.300	31.600	31.100	30.500	29.850	30.900	28.550	28.800	27.850	27.150	25.850
17-18 anni	30.950	30.350	30.100	29.900	30.250	28.350	30.700	29.750	29.100	29.350	28.250	30.250	27.850	27.200	26.850	26.300	25.700	26.600	24.600	24.850	23.950	23.350	22.350
16-17 anni	28.750	28.100	27.850	27.750	28.050	26.750	28.400	27.600	26.950	27.200	26.250	28.050	25.800	25.200	24.000	24.350	23.850	24.700	22.850	23.000	22.200	21.650	20.650
Inferiori 16 anni	23.700	23.200	23.000	22.900	23.150	22.000	23.500	22.750	22.200	22.450	21.650	23.150	21.300	20.800	20.550	20.150	19.700	20.400	18.850	19.000	18.400	17.900	17.050
3ª Categoria B:																							
Superiori 21 anni	36.000	35.200	34.850	34.700	35.100	33.500	35.650	34.500	33.700	34.100	32.850	35.100	32.250	31.550	31.000	30.450	29.800	30.800	28.500	28.750	27.650	26.800	25.450
20-21 anni	34.400	33.650	33.300	33.150	33.550	32.000	34.100	32.950	32.200	32.500	31.400	33.550	30.800	30.150	29.650	29.100	28.450	29.450	27.250	27.500	26.400	25.550	24.300
19-20 anni	33.400	32.650	32.350	32.000	32.600	31.000	33.050	32.000	31.300	31.600	30.450	32.600	29.900	29.250	28.800	28.200	27.650	28.550	26.450	26.650	25.600	24.850	23.600
18-19 anni	31.300	30.550	30.300	30.200	30.500	29.100	30.900	30.000	29.300	29.550	28.500	30.500	28.000	27.450	27.000	26.450	25.850	26.800	24.850	25.000	[illegible]	[illegible]	22.050
17-18 anni	26.400	25.850	25.600	25.500	25.750	24.600	26.200	25.350	24.800	25.050	24.100	25.800	23.700	23.150	22.800	22.400	21.850	22.650	21.000	21.150	20.300	19.650	18.700
16-17 anni	24.900	24.300	24.100	24.000	24.250	23.150	24.650	23.850	23.300	23.550	22.750	24.250	22.350	21.800	21.450	21.100	20.600	21.350	20.750	19.900	19.100	18.550	[illegible]
Inferiori 16 anni	19.850	19.350	19.200	19.150	19.350	18.500	19.050	19.000	18.600	18.800	18.100	19.350	17.750	17.400	17.150	16.750	16.450	17.000	15.800	15.900	15.200	14.750	14.050

(N. 3)

Tabella degli stipendi contrattuali per gli impiegati - Donne

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1ª Categoria 1° Grado	83.650	81.750	81.050	80.700	81.550	77.700	82.800	80.150	78.350	70.050	75.250	81.550	75.300	74.450	73.900	72.500	70.950	73.450	68.450	69.300	67.800	66.100	63.100
1ª Categoria 2° Grado	75.700	74.000	73.850	73.000	75.800	70.350	74.900	72.600	70.850	71.600	69.050	73.800	68.150	67.350	66.000	65.600	64.200	66.450	61.900	62.400	61.350	59.800	57.050
2ª Categoria 1° Grado																							
Superiori 21 anni	60.350	59.000	58.500	58.250	58.850	56.100	59.700	57.850	56.550	57.050	55.000	58.900	54.150	53.150	52.400	51.500	50.650	52.450	48.850	49.200	47.850	46.600	44.050
Inferiori 21 anni	51.500	50.350	49.900	49.750	50.200	47.850	51.000	49.350	48.250	48.650	47.000	50.200	46.200	45.400	44.750	44.150	43.300	44.800	41.600	41.950	40.900	39.800	38.100
2ª Categoria 2° Grado:																							
Superiori 21 anni	49.050	47.950	47.550	47.350	47.800	46.000	48.550	47.050	45.950	46.350	44.750	47.850	44.000	43.250	42.600	42.100	41.200	42.650	39.700	39.950	38.900	37.950	36.250
Inferiori 21 anni	42.150	41.250	40.900	40.750	41.150	39.250	41.800	40.500	39.500	39.850	38.500	41.150	37.900	37.200	36.650	36.200	35.450	36.700	34.150	34.400	33.500	32.550	31.200
3ª Categoria A:																							
Superiori 21 anni	36.750	35.950	35.650	35.450	35.850	34.200	36.350	35.250	34.450	34.750	33.550	35.900	33.000	32.150	31.600	31.100	30.500	31.550	29.200	29.400	28.350	27.700	26.400
20–21 anni	34.450	33.700	33.400	33.200	33.600	32.050	34.150	33.050	32.250	32.000	31.450	33.000	30.000	30.200	29.800	29.250	28.550	29.500	27.400	27.600	26.600	25.950	24.800
19–20 anni	30.950	30.550	30.100	29.900	30.250	28.850	30.700	29.750	29.100	29.350	28.250	30.250	27.850	27.200	26.850	26.300	25.700	26.600	24.600	24.850	23.950	23.350	22.350
18–19 anni	28.700	28.050	27.800	27.700	27.950	26.050	28.350	27.550	26.900	27.150	26.150	28.000	25.750	25.150	24.850	24.300	23.800	24.050	22.800	22.950	22.100	21.600	20.600
17–18 anni	26.350	25.750	25.550	25.400	25.700	24.450	26.100	25.250	24.700	24.950	24.000	25.700	23.650	23.100	22.800	22.350	21.850	22.650	20.950	21.100	20.400	19.850	18.950
16–17 anni	24.450	23.950	23.750	23.650	23.900	22.800	24.200	23.500	22.950	23.150	22.400	23.900	21.950	21.450	21.200	20.750	20.350	21.050	19.400	19.600	18.950	18.500	17.600
Inferiori 16 anni	21.850	21.400	21.200	21.100	21.350	20.350	21.050	21.000	20.350	20.050	19.950	21.650	19.650	19.150	18.900	18.550	18.150	18.800	17.350	17.600	16.850	16.500	15.750
3ª Categoria B:																							
Superiori 21 anni	30.950	30.300	30.050	29.850	30.150	28.800	30.050	29.700	29.050	29.300	28.250	30.250	27.800	27.150	26.750	26.200	25.650	26.550	24.550	24.800	23.800	23.050	21.850
20–21 anni	29.600	29.000	28.700	28.500	28.850	27.550	29.300	29.400	27.750	28.000	27.000	28.850	26.500	25.900	25.550	25.050	24.450	25.350	23.500	23.650	22.800	21.950	20.950
19–20 anni	27.750	27.100	26.900	26.800	27.050	25.750	27.500	26.550	25.950	26.250	25.300	27.050	24.900	24.250	23.600	23.600	22.950	23.750	21.950	22.100	21.300	20.300	19.600
18–19 anni	24.450	23.950	23.750	23.650	23.900	22.800	24.200	23.500	22.950	23.150	22.400	23.900	21.900	21.450	21.150	20.700	20.300	21.000	19.400	19.500	18.800	18.200	17.300
17–18 anni	23.350	21.800	21.650	21.550	21.750	20.750	22.050	21.400	20.950	21.150	20.400	21.750	20.000	19.600	19.250	18.900	18.550	19.100	17.700	17.800	17.150	16.600	15.850
16–17 anni	21.200	20.700	20.550	20.450	20.650	19.700	21.000	20.350	19.850	20.100	19.300	20.650	19.000	18.600	18.350	17.950	17.550	18.150	16.800	16.900	16.300	15.800	15.000
Inferiori 16 anni	18.600	18.150	18.000	17.950	18.100	17.250	18.400	17.800	17.400	17.550	16.900	18.100	16.650	16.300	16.050	15.750	15.350	15.950	14.750	14.850	14.250	13.850	13.150

(N 4)

Tabella delle paghe mensili degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie.

ZONE	UOMINI						DONNE					
	1ª Categoria (assistenti)		2ª Categoria (Altri appart. cat. speciali od intermedie)				1ª Categoria		2ª Categoria			
	Super. 21 anni	Infer. 21 anni	Super. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
ZONA 0												
1	55.200	48.850	42.000	39.800	38.700	35.850	47.500	41.200	36.100	34.300	30.650	28.450
2	54.000	47.700	41.050	38.050	37.000	35.050	46.450	40.250	35.350	33.500	29.900	27.850
3	53.550	47.300	40.700	38.550	37.550	34.750	46.050	39.900	35.000	33.200	29.650	27.600
ZONA I												
4	53.250	47.100	40.500	38.400	37.350	34.600	45.800	39.750	34.850	33.050	29.500	27.500
5	53.900	47.600	40.950	38.850	37.800	34.950	46.350	40.150	35.250	33.400	29.800	27.800
ZONA II												
6	51.350	45.350	39.100	37.050	36.000	33.350	44.150	38.300	33.550	31.900	28.400	26.450
7	54.700	48.350	41.550	39.450	38.350	35.500	47.050	40.800	35.750	33.900	30.300	28.150
8	52.900	46.800	40.250	38.150	37.150	34.400	45.500	39.500	34.650	32.850	29.350	27.300
9	51.700	45.750	39.350	37.300	36.250	33.550	44.500	38.550	33.800	32.100	28.600	26.700
10	52.250	46.200	39.700	37.650	36.650	33.900	44.900	38.950	34.200	32.400	28.900	26.950
ZONA III												
11	50.350	44.550	38.300	36.250	35.350	32.750	43.300	37.550	32.950	31.200	27.800	25.950
12	53.900	47.600	40.950	38.850	37.800	35.000	46.350	40.150	35.250	33.400	29.800	27.800
ZONA IV												
13	49.400	43.700	37.550	35.600	34.650	32.100	42.500	36.900	32.300	30.650	27.400	25.450
ZONA V												
14	47.900	42.400	36.500	34.600	33.600	31.100	41.250	35.750	31.350	29.750	26.550	24.700
ZONA VI												
15	47.450	42.000	36.050	34.250	33.300	30.800	40.800	35.450	31.000	29.450	26.300	25.500
ZONA VII												
16	46.350	40.950	35.300	33.400	32.500	30.150	39.900	34.600	30.400	28.800	25.650	23.900
ZONA VIII												
17	45.350	40.100	34.550	32.750	31.900	29.500	39.100	33.800	29.700	28.150	25.150	23.400
18	46.950	41.500	35.700	33.900	32.950	30.500	40.400	35.000	30.700	29.200	26.000	24.200
ZONA IX												
19	44.400	39.250	33.250	31.600	30.700	28.400	38.150	33.100	28.600	27.150	24.200	22.600
20	44.700	39.550	33.500	31.800	30.900	28.600	38.400	33.300	28.850	27.400	24.450	22.750
ZONA X												
21	43.050	38.050	32.150	30.500	29.700	27.500	37.050	32.100	27.700	26.250	23.400	21.850
ZONA XI												
22	41.800	36.950	31.000	29.450	28.600	26.500	35.900	31.100	26.750	25.350	22.650	21.050
ZONA XII												
23	39.550	34.950	29.400	27.850	27.100	25.150	34.050	29.500	25.300	23.950	21.400	19.950

(N. 5)

TABELLE DELLE PAGHE CONTRATTUALI PER LE CATEGORIE OPERAIE DELL'INDUSTRIA DELLA LANA.

AVVERTENZE

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali è la seguente:

Zona 0:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova

Zona I:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

Zona II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste

(6) Cremona

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Verbania

Zona III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli

(11) Biella

Zona IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena

(16) Treviso

Zona VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno

Zona IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno

Zona X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 6)

Tab. A - In vigore dal periodo di paga in corso dal 19 dicembre 1959 al 31 dicembre 1961

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE OPERAIO SUPERIORE AI 20 ANNI

Avvertenza: Le voci contrassegnate con il richiamo * si riferiscono alla paga spettante alla terza squadra di notte.

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	193,30	190,60	188,70	188,80	183,90	183,40	193,40	186,60	185,40	180,60	189,50	176,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161 —	155,30	152,10	146,50
2	189 —	186,10	184,40	184,40	179 —	180,10	189,10	182,10	181,10	176,30	185,10	174,40	170,40	169,30	164 —	165,10	162,20	165,80	155,60	156,60	150,80	147,40	141,90
3	172,20	169,20	167,70	168,20	162,80	163,10	173 —	166,20	165,10	160,10	168,50	158,30	154,10	153,30	148,80	149,60	146,70	150,70	140,60	141,90	136 —	132,40	128,90
4	169,90	166,90	165,30	165,90	160,50	160,80	170,70	163,90	162,70	157,80	166,10	155,90	151,80	151 —	146,50	147,30	144,30	148,30	138,30	139,60	133,60	130 —	124,50
5	168,00	165,60	164 —	164,60	159,20	159,50	169,40	162,60	161,40	156,50	164,80	154,70	150,50	149,70	145,10	146 —	143 —	147,10	137 —	138,60	132,30	128,70	123,80
6	161,50	158,30	156,90	157,60	152,20	152,60	162,90	155,70	154,60	149,60	157,80	147,70	143,50	142,70	138,30	139,10	136,30	140,40	130,40	131,80	125,60	122 —	116,60
7	160,90	157,90	156,30	156,80	151,40	151,80	161,70	154,90	153,70	148,70	157,10	146,90	142,70	142 —	137,40	138,30	135,30	139,30	129,30	130,60	124,50	121 —	115,50
8	159,60	156,60	155,10	155,60	150,20	150,50	160,40	153,60	152,50	147,50	155,80	145,60	141,50	140,70	136,10	137 —	134 —	138 —	128 —	129,30	122,20	119,60	114,20
9	163,10 *193,30	165,20 *190,60	163,90 *188,70	164,20 *188,80	159,10 *183,90	159,40 *183,40	168,00 *193,40	161,40 *186,50	161,10 *185,40	156,10 *180,60	164,50 *189,50	154,30 *176,90	149,60 *174,80	149,30 *173,70	145,20 *168,50	146,30 *169,50	145,60 *166,60	147,20 *170,20	136,60 *160,10	138,70 *161 —	132,40 *155,30	131,40 *152,10	125,20 *146,50
10	161,30 *189 —	158,50 *186,10	157,10 *184,40	157,40 *184,40	151,90 *179 —	153,50 *180,10	161,90 *189,10	154,80 *182,10	154,40 *181,10	149,40 *176,30	157,70 *185,10	147,30 *174,40	142,80 *170,40	142,60 *169,30	138,10 *164 —	139,30 *165,10	138,90 *162,20	140,60 *165,80	129,90 *155,60	132,40 *156,60	125,70 *150,80	124,60 *147,40	118,50 *141,90
11	152,50	151,60	149,50	149,70	144,65	145,30	154,30	147,20	147,10	142,30	150,10	140,10	136 —	135,80	131,90	132,80	129,80	134,10	123,80	126,80	119,80	118,20	112,60
12	151,80 *169,90	149,50 *166,90	147,20 *165,30	147,60 *165,90	142,50 *160,50	143,20 *160,80	152,20 *170,70	145,10 *162,90	144,90 *162,70	140,10 *157,80	147,90 *166,10	138 — *155,90	133,90 *151,80	133,70 *151 —	129,80 *146,50	130,70 *147,30	127,60 *144,30	131,80 *148,30	121,70 *138,30	124,20 *139,60	117,60 *133,60	115 — *130 —	110,50 *124,50
13	146,80 *168,60	144,60 *165,60	142,70 *164 —	143,10 *164,60	137,90 *159,20	138,70 *159,50	147,70 *169,40	140,70 *162,60	140,10 *161,40	135,50 *156,50	143,30 *164,80	133,50 *154,70	129,30 *150,50	128,90 *149,70	125,30 *145,10	126,20 *146 —	123,60 *143 —	127,50 147,10	117,30 *137 —	119,80 *138,60	113,10 *132,30	110,40 *128,70	106 — *123,30
14	140,10 *161,50	137,20 *158,30	136,10 *156,90	136,50 *157,60	131,50 *152,20	132,40 *152,60	141,30 *162,90	134,20 *155,70	134 — *154,60	129,20 *149,60	136,80 *157,80	127,20 *147,70	123 — *143,50	122,70 *142,70	119,10 *138,30	119,90 *139,10	117,30 *136,30	*121,40 *140,40	111,20 *130,40	113,80 *131,80	107,10 *125,60	104,50 *122 —	100 — *116 —
15	134,80	131,90	130,80	131,50	126,60	128,20	136,10	129,30	129,10	124,40	131,50	122,40	118,80	115,80	115,10	115,80	112,60	117,20	107,60	110 —	103,60	100,90	96,80
16	200,60	198,10	196,10	195,80	191 —	192,10	200,90	193,90	192,80	189,50	196,50	187,30	183,10	182,70	178 —	179 —	175,40	179,20	169,50	170,30	165,10	161,30	157 —
17	198,20	195,80	193,70	193,40	188,70	189,80	198,50	191,70	190,50	187,20	194,30	184,60	180,50	180 —	175,40	176,40	172,70	176,60	166,90	167,30	162,10	158,30	154 —
18	198,10	195,60	193,60	193,30	188,60	189,60	198,40	191,60	190,40	187,10	194,10	184,10	180 —	178,90	174,20	175,20	171,60	175,40	165,70	166,20	161 —	157,20	152,90
19	179,20	176,20	174,70	175 —	170 —	171,10	180 —	172,10	172,10	167,50	175,10	165,60	161,60	160,90	156,50	157,40	153,90	158,30	148,40	149,60	143,90	140 —	135 —
20	162,70	159,60	158,20	158,80	153,60	155 —	163,90	157,10	156 —	151,20	159 —	149,40	145,30	144,60	140,30	141 —	137,70	142,40	132,40	133,80	127,80	124 —	118,80
21	170,90	167,90	166,30	166,80	161,70	163 —	171,80	165 —	163,90	159,40	167,10	157,50	153,50	152,80	148,40	149,30	145,80	150,30	140,30	141,50	135,80	132 —	126,90
22	167,70	164,70	163,20	163,60	158,50	159,80	168,70	161,80	160,70	156,20	163,90	154,30	150,30	149,60	145,30	146,10	142,60	147,10	137,20	138,30	132,50	128,80	123,70
23	159,50	156,40	155 —	155,70	150,50	151,80	160,80	153,90	152,80	148 —	158 —	146,20	142,20	141,50	137,20	137,20	134,60	139,30	129,30	130,70	124,70	120,90	115,60

(N. 7)

Tab. B - In vigore dal 1° gennaio 1962 al 31 luglio 1962

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE OPERAIO SUPERIORE AI 20 ANNI

Avvertenza: Le voci contrassegnate con il richiamo * si riferiscono alla paga spettante alla terza squadra di notte.

RIFERIMENTO MUMERICO MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	193,30	190,60	188,70	188,80	183,90	183,40	193,40	186,50	185,40	180,60	189,50	178,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161,10	155,30	152,10	146,50
2	189 —	186,10	184,40	184,40	179 —	180,10	189,10	182,10	181,10	176,30	185,10	174,40	170,40	169,30	164 —	165,10	162,20	165,80	155,60	156,90	150,80	147,40	141,90
3	172,20	169,20	167,70	168,20	162,80	163,10	173 —	166,20	165,10	160,10	168,50	158,30	154,10	153,30	148,80	149,60	146,70	150,70	140,00	141,90	136 —	132,40	126,90
4	169,90	166,90	165,30	165,90	160,50	160,80	170,70	163,90	162,70	157,80	166,10	155,90	151,80	151 —	146,50	147,30	144,30	148,30	138,30	139,60	133,60	130 —	124,50
5	168,60	165,60	164 —	164,60	159,20	159,50	169,40	162,60	161,40	156,50	164,80	154,70	150,50	149,70	145,10	146 —	143 —	147,10	137 —	138,60	132,30	128,70	123,30
6	161,50	158,30	156,90	157,60	152,20	152,60	162,90	155,70	154,60	149,60	157,80	147,70	143,50	142,70	138,30	139,10	136,30	140,40	130,40	131,80	125,60	122 —	116,60
7	160,90	157,90	156,30	156,80	151,40	151,80	161,70	154,90	153,70	148,70	157,10	146,90	142,70	142 —	137,40	138,30	135,30	139,30	129,30	130,60	124,50	121 —	115,50
8	159,60	156,60	155,10	155,60	150,20	150,50	160,40	153,60	152,50	147,50	155,80	145,60	141,50	140,70	136,10	137 —	134 —	138 —	128 —	129,30	122,20	119,60	114,20
9	176,90 *193,30	173,90 *190,60	172,50 *188,70	172,80 *188,80	167,40 *183,90	167,70 *183,40	177,40 *193,40	169,80 *186,50	169,50 *185,40	164,30 *180,60	173 — *189,50	162,30 *178,90	157,50 *174,80	157 — *173,70	152,80 *168,50	154 — *169,50	153,20 *166,60	154,80 *170,20	143,80 *160,10	146 — *161 —	139,30 *155,30	138,20 *152,10	131,80 *146,50
10	170,40 *189 —	167,50 *186,10	165,90 *184,40	166,30 *184,40	160,40 *179 —	162,10 *180,10	171 — *189,10	163,70 *182,10	163,10 *181,10	157,80 *176,30	166,60 *185,10	155,60 174,40	150,90 *170,40	150,70 *169,30	145,90 *164 —	147,20 *165,10	146,80 *162,20	148,50 *165,80	137,20 *155,60	139,60 *156,90	132,80 *150,80	131,70 *147,40	125,20 *141,90
11	159,10	157,20	155 —	155,20	150 —	150,70	160 —	152,70	152,50	147,50	155,70	145,30	141 —	140,80	136,80	137,70	134,50	139 —	128,40	131 —	124,20	121,60	116,80
12	156,90 *169,90	155 — *166,90	152,70 *165,30	153 — *165,90	147,80 *160,50	148,50 *160,80	157,80 *170,70	150,50 *163,90	150,30 *162,70	145,30 *157,80	153,40 *166,10	143,10 *155,90	138,80 *151,80	138,60 *151 —	134,60 *146,50	135,60 *147,30	132,30 *144,30	136,70 *148,30	126,20 *138,30	128,80 *139,60	121,90 *133,60	119,20 *130 —	114,60 *124,50
13	151,90 *168,60	149,60 *165,60	147,60 *164 —	148,10 *164,60	142,70 *159,20	143,50 *159,50	152,80 *169,40	145,60 *162,60	144,90 *161,40	140,20 *156,50	148,30 *164,80	138,20 *154,70	133,80 *150,50	133,40 *149,70	129,70 *145,10	130,60 *146 —	127,90 *143 —	131,90 *147,10	121,30 *137 —	123,00 *138,60	117 — *132,30	114,20 *128,70	109,70 *123,30
14	144 — *161,50	141,10 *158,30	139,90 *156,90	140,30 *157,60	135,20 *152,20	136,10 *152,60	145,30 *162,90	138 — *155,70	137,80 *154,60	132,80 *149,60	140,60 *157,80	130,70 *147,70	126,40 *143,50	126,20 *142,70	122,40 *138,30	123,20 *139,10	120,60 *136,30	124,80 *140,40	114,30 *130,40	116,00 *131,80	110,10 *125,60	117,50 *122 —	102,80 *116 —
15	134,80 *154,90	131,90 *151,00	130,80 *150,30	131,50 *151,30	126,60 *146 —	128,20 *147,40	136,10 *156,40	129,30 *149,50	129,10 *148,40	124,40 *143,30	131,50 *151,30	122,40 *141,60	118,80 *137,60	115,80 *136,60	115,10 *132,50	115,80 *133,30	112,60 *130,10	117,20 *134,90	107,60 *124,90	110 — *126,50	103,60 *120,40	100,90 *116,50	96,80 *111,10
16	200,60	198,10	196,10	195,80	191 —	192,10	200,90	193,00	192,80	189,50	196,50	187,30	183,10	182,70	178 —	179 —	175,40	179,20	169,50	170,30	165,10	161,30	157 —
17	198,20	195,80	193,70	193,40	188,70	189,80	198,50	191,70	190,50	187,20	194,30	184,60	180,50	180 —	175,40	176,40	172,70	176,60	166,90	167,30	162,10	158,30	154 —
18	198,10	195,60	193,60	193,30	188,60	189,00	198,40	191,60	190,40	187,10	194,10	184,10	180 —	178,90	174,20	175,20	171,60	175,40	165,70	166,20	161 —	157,20	152,90
19	179,20	176,20	174,70	175 —	170 —	170,10	180 —	172,10	172,10	167,50	175,10	165,60	161,60	160,00	156,50	157,40	153,90	158,30	148,40	149,60	143,90	140 —	135 —
20	162,70	159,60	158,20	158,80	153,60	155 —	163,90	157,10	156 —	151,20	159 —	149,40	145,30	144,60	140,30	141 —	137,70	142,40	132,40	133,80	127,80	124 —	118,80
21	170,90	167,90	166,30	166,80	161,70	163 —	171,80	165 —	163,90	159,40	167,10	157,50	153,50	152,80	148,40	149,30	145,80	150,30	140,80	141,50	135,80	132 —	126,90
22	167,70	164,70	163,20	163,60	158,50	159,80	168,70	161,80	160,70	156,20	163,90	154,30	150,30	149,60	145,30	146,10	142,60	147,10	137,20	138,30	132,10	128,60	123,70
23	159,50	156,40	155 —	155,70	150,50	151,80	160,80	153,90	152,80	148 —	158 —	146,20	142,20	141,50	137,20	137,20	134,60	139,30	129,30	130,70	124,70	120,00	115,60

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

(Art. 6 - Parte Operai)

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni = 70 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

16-18 anni = 83 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

18-20 anni = 95 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente.

REGOLAMENTO DELL'APPRENDISTATO PAGA ORARIA DEI MINORI SECONDO ETA' E PRESTAZIONE DI LAVORO = 100

Assortitura e scartatura - Durata mesi 24:

Inferiori ai 16 anni

	%
1° semestre	74
2° »	80
3° »	86
4° »	93

Superiori ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° semestre	75
2° »	82
3° »	90
4° »	96

Oltre i 18 anni

	%
1° semestre	71
2° »	77
3° »	84
4° »	89

Preparazione licciate Personale porgifili alla orditura e alla incorsatura Durata mesi 6:

Inferiori ai 16 anni

	%
1° bimestre	74
2° »	82
3° »	90

Superiori ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° bimestre	75
2° »	83
3° »	91

Oltre i 18 anni

	%
1° bimestre	71
2° »	78
3° »	85

Annodafili Durata mesi 12:

Inferiori ai 16 anni

	%
1° trimestre	74
2° »	80
3° »	86
4° »	93

Superiori ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° trimestre	75
2° »	82
3° »	87
4° »	92

Oltre i 18 anni

	%
1° trimestre	71
2° »	77
3° »	82
4° »	86

Tessitura Classificazione stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità ivi compresa la sfoderatura e l'imballo) - *Classificazione stracci* (personale in grado di svolgere le operazioni con comune capacità) Durata mesi 24:

Inferiori ai 16 anni

	%
1° semestre	65
2° »	71
3° »	77
4° »	83

Superiori ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° semestre	73
2° »	80
3° »	85
4° »	90

Oltre i 18 anni

	%
1° semestre	77
2° »	81
3° »	87
4° »	92

Classificazione stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità, con esclusione delle operazioni di sfoderatura) - *Incorsatura* Durata mesi 24:

Inferiori ai 16 anni

	%
1° semestre	74
2° »	80
3° »	86
4° »	93

Superiori ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
nestre	75
»	82
»	87
»	93

Oltre i 18 anni

	%
nestre	71
»	74
»	82
»	86

mmendatura Durata anni 4:

Inferiore ai 16 anni

	%
mestre	74
»	80
»	83
»	87

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
mestre	75
»	80
»	84
»	90
no	91
	96

Oltre i 18 anni

	%
mestre	71
»	74
»	79
»	84
no	86
»	89

rsonale apprendista alle seguenti prestazioni Du- mesi 12:

Pulitura spazzatura e nettatura carde di pettina- Riparazione pettini con funzioni di saldatura onale conduttore di centrifughe per estrazione dei si di lana Applicazione panno ai cilindri Attac- ra fili semplici al selfacting pettinato Personale onsabile del vaporissaggio e del condizionamento onale addetto alle carde, sfilacciatura, garnettatu- scardassatura, kraks, carde lupo - Personale ad- alle mischie e macchine di preparazione - Attac- ra fili al settore Personale responsabile del vapo- ggio e condizionatura Spazzatura e nettatura lice di carde - Carbonizzazione stracci - Personale uttore di macchine del carbonizzo in lana Perso- aiutante all'incollaggio ed imbozzimatura - Scari- nto orditoi Follatura (personale di IIª) Lavatura i Personale conduttore di macchine carbonizzo ezza - Tintura con apparecchi di tintura in pezza tasse, tops, fiocco e rocche - Lisciatura e stampa- tura - Personale addetto al decatissaggio ed agli essic- catoi Oliatura di macchine - Personale addetto alle armature di tessitura e lavori similari.

Inferiore ai 16 anni

	%
1° trimestre	65
2° »	71
3° »	77
4° »	83

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° trimestre	73
2° »	78
3° »	85
4° »	92

Oltre i 18 anni

	%
1° trimestre	77
2° »	81
3° »	87
4° »	93

Personale apprendista alle seguenti prestazioni Durata mesi 12:

Personale addetto alle pettinatrici di pettinatura di qualunque tipo Personale addetto alle lisciatrici di pettinatura Preparazione riparazione pettini per la saldatura e spazzole Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, condizionatura con relative annotazioni - Controllo ripassatura spole - Noppatura e pinzatura al banco Marcatura e segnatura difetti - Debarratura e ritoccatura - Orlatura a macchina di coperte - Personale addetto all'allestimento delle cartelle del campionario tessuti Pinzatura e smollettatura alle rameuses ed alla ramma.

Inferiore ai 16 anni

	%
1° trimestre	74
2° »	80
3° »	86
4° »	93

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° trimestre	75
2° »	79
3° »	87
4° »	93

Oltre i 18 anni

	%
1° trimestre	71
2° »	74
3° »	82
4° »	87

Personale apprendista alle seguenti prestazioni Durata mesi 6:

Personale addetto ai lavaggi di lana sucida ed essiccatoi senza responsabilità della dosatura degli ingredienti Riparazione pettini e spazzole Personale addetto alla battitura cascami Alimentazione carde· Personale addetto all'imballo Personale addetto ai battitoi di lana sucida Personale addetto alla pressatura e confezionatura colli Personale addetto alle macchine di decatissaggio spole Attaccafili semplici (selfactings) · Personale aiutante alla carbonizzazione stracci - Personale aiutante (a lavoro fisso) alle macchine di degodronaggio Personale aiutante alla carbonizzazione in lana Personale porta trame ai telai Personale porta catene (stame) agli orditoi Personale addetto alla pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio Personale aiutante alla follatura Personale addetto alle centrifughe ed alle aspiratrici Personale aiutante alla lavatura panni Personale addetto alla carbonizzazione in pezza Personale aiutante agli apparecchi di tintura Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione Centrifugazione Personale addetto agli intersectings e melangeuses nel reparto tintoria Personale addetto alla battitura lana cascami e sottoprodotti mischia:

Inferiore ai 16 anni

	%
1° bimestre	65
2° »	71
3° »	78

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° bimestre	73
2° »	80
3° »	90

Oltre i 18 anni

	%
1° bimestre	77
2° »	83
3° »	92

Personale apprendista alle seguenti prestazioni Durata mesi 6:

Personale addetto alle riunitrici passaggi e finitori e vuota vasi - Preparazione per la riparazione pettini e spazzole Personale addetto all'impacco e incartatura bobine - Ripassatura spole - Incollaggio carte, tele pergamene ai cilindri - Personale addetto alle macchine di filatura continua, sistema francese (rings) - Personale addetto alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, gasatura Personale addetto alle macchine di filatura continua sistema inglese (rings e cap) - Personale addetto alle macchine di umidificazione e decatissaggio matasse - Personale aiutante alle macchine di vaporissaggio Incassatura spole Confezione delle cartelle, campioni filato - Personale addetto alle ritorcitrici, aspatrici, doppiatrici pincops, ecc. Preparazione giunta orditura Posa lamelle - Spolatura a macchina Roccatura Bobinatura Personale aiutante alla garzatura, Nastratura, frangiatura, orlatara ed altre operazioni di finitura Personale aiutante alla cimatura Personale aiutante all'orlatura coperte - Personale addetto agli intersecting e melangeuses fuori del reparto tintoria Personale addetto alle macchine di preparazione di ripettinatura Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione matasse:

Inferiore ai 16 anni

	%
1° bimestre	74
2° »	80
3° »	87

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° bimestre	75
2° »	82
3° »	92

Oltre i 18 anni

	%
1° bimestre	71
2° »	77
3° »	86

Aiutanti ausiliari Durata mesi 24:

Inferiore ai 16 anni

	%
1° semestre	65
2° »	71
3° »	77
4° »	83

Superiore ai 16 anni, dai 16 ai 18 anni

	%
1° semestre	73
2° »	78
3° »	85
4° »	92

Oltre i 18 anni

	%
1° semestre	77
2° »	81
3° »	37
4° »	93

ELENCO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE O MANSIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO, FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA

AVVERTENZE

1) Il numero posto in parentesi che precede ciascuna voce di prestazione, mansione oppure gruppo di voci, costituisce il riferimento numerico alla corrispondente paga indicata nella tabella delle paghe contrattuali.

2) Il secondo numero posto in parentesi a fianco di talune voci di prestazione o di mansione costituisce il riferimento numerico ai rispettivi rapporti percentuali previsti dalla « norma particolare » di cui a pag. 50.

FELTRO TESSUTO

FOLLATURA

Specializ. A:

(24) - Follatura (personale di I addetto alla conduzione di macchine di follatura per tutti i tipi di feltri).

Qualific. I:

(26) - Follatura (personale di II).

Qualific. II:

(27) Personale aiutante alla follatura.

RAMMENDATURA E GIUNTURA

Specializ. B:

(28) Rammendatura (personale specializzato che esegue tutti i lavori di rammendatura di feltri e di essiccatori cotone);
(28) - Giuntura (personale specializzato che esegue tutti i lavori di giuntura di feltri e di essiccatori cotone).

Qualific. I:

(29) - Rammendatura;
(29) Giuntura.

TESSITURA

Specializ. B:

(25) Tessitura (personale specializzato che lavora su qualsiasi tipo di telaio) (0.8).

Qualific. I:

(26) Tessitura (0.9).

Nota — Per tutti gli altri dipendenti non addetti alle prestazioni sopra richiamate, dovrà essere applicata, in relazione alle mansioni singolarmente svolte, la classificazione e relativo trattamento salariale previsto per il personale addetto all'industria della lana.

FELTRO BATTUTO

Specializ. A:

(30) Personale addetto alla composizione di dischi, filtri e tubi (dipendenti con diretta responsabilità circa le dimensioni e la compattezza del manufatto);
(30) Follatura (personale con la responsabilità del gruppo di folloni).

Specializ. B:

(31) Tornitura di dischi (personale in grado di effettuare la sagomatura) (0.10).

Qualific. I:

(32) Spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione);
(32) Personale macchinista alla valadora;
(32) Personale macchinista al macchinone;
(32) Follatura (personale responsabile di macchina);
(32) Personale macchinista alle feltratrici;
(32) Personale macchinista responsabile degli essiccatoi;
(32) Tornitura di dischi (0.11);
(32) Rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuse, calandre, presse, cimatrici) (0.11);
(32) Personale addetto alla turbinatura;
(32) Sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi personale con almeno 12 mesi di anzianità nel reparto) (0.11).

Comuni (qualif. di II per la provincia di Torino):

(33) Personale addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura;
(33) Personale addetto ai lavori di cardatura (0.12);
(33) Spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione);
(33) Personale addetto ai lavori di pressatura (0.12);
(35) Personale addetto ai lavori di tranciatura;
(33) Personale addetto ai lavori di ramatura (0.12);
(33) Personale addetto ai lavori di tintoria;
(35) Personale addetto alla rifilatura al tavolo.

Nota. — Tutto il personale sopra elencato deve avere conseguito una anzianità di servizio di almeno sei mesi nelle prestazioni sotto elencate.

Manovali comuni (operai comuni per la provincia di Torino):

(34) Personale addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura. Personale addetto alla spazzatura carde senza mansioni di registrazione. Personale addetto ai lavori di tintoria (personale tutto di prima assunzione che non abbia i requisiti necessari per svolgere le stesse mansioni sopra elencate);
(34) Personale addetto ai lavori di cardatura. Personale addetto ai lavori di pressatura. Personale addetto ai lavori di ramatura (personale tutto di prima assunzione o che non abbia i requisiti necessari per svolgere le stesse mansioni sopra elencate) (0.13);
(36) Personale addetto ai lavori di tranciatura. Personale addetto alla rifilatura al tavolo (personale tutto di prima assunzione o che non abbia i requisiti necessari per svolgere le stesse mansioni sopra elencate).

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

(37) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare;
(38) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.

Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

(39) - Attrezzisti, Tornitori, Fresatori, Modellisti, Aggiustatori meccanici di reparto o di officina. Tubisti, Lattonieri, Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, Fabbri fucinatori non a stampo, Fonditori, Calderai in rame e piombisti, Falegnami, Elettricisti, Bobinatori, Avvolgitori elettrici, Sellai confezionatori di cinghie e manicotti, Conduttori di forni di cementazione, Muratori, Carpentieri, Conduttori di motrici termiche in genere, Cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), Pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), Compositori tipografi.

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

(40) Tornitori, Fresatori, Aggiustatori meccanici di officina o di reparto, Tubisti, Meccanici in genere, Lattonieri, Fabbri forgiatori, Falegnami, Elettricisti, Sellai, Verniciatori, Muratori, Ferraioli, Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, Turbinisti idraulici, Quadristi non elettricisti, Calderai, Piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

(41) Aiuto muratori, Aiuto fuochisti, Aiuto meccanici, ecc.

PERSONALE ADDETTO AI REPARTI ARTICOLI DA CACCIA

Specializ. A:

(42) Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.

I Categoria:

(43) - Personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno 12 mesi di anzianità e sia idoneo a tutti i lavori del reparto.

II Categoria:

(44) - Personale con anzianità di servizio presso l'azienda, superiore a sei mesi.

III Categoria:

(45) - Personale di nuova assunzione con anzianità di servizio presso l'azienda inferiore a sei mesi.

NORMA PARTICOLARE

In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80% della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami verrà attribuita una retribuzione pari al:

%	%
(0,8) = 86,700	(0,11) = 89,162
(0,9) = 89,336	(0,12) = 88,293
(0,10) = 86,352	(0,13) = 89.566

della corrispondente retribuzione tabellare.

N. 3)

TABELLE DELLE PAGHE CONTRATTUALI PER LE CATEGORIE OPERAIE DELL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO, FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA

AVVERTENZE

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali è la seguente:

Zona 0

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

Zona I

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

Zona II

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste
(6) Cremona
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Verbania

Zona III

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(11) Biella

Zona IV

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena
(16) Treviso

Zona VIII

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

Zona IX

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

Zona X

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 9)

Tab. A - In vigore dal periodo di paga in corso dal 19 dicembre 1959 al 31 dicembre 1961

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE OPERAIO SUPERIORE AI 20 ANNI

Avvertenza: Le voci contrassegnate con il richiamo * si riferiscono alla paga spettante alla terza squadra di notte.

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	193,30	190,60	188,70	186,80	183,00	183,40	193,40	186,50	185,40	180,60	189,50	178,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161 —	155,30	152,10	146,50
25	189 —	186,10	184,40	184,40	179 —	180,10	189,10	182,10	181,10	176,30	185,10	174,50	170,40	169,30	164 —	165,10	162,20	165,80	155,60	156,60	150,80	147,40	141,90
26	169,90	166,80	165,30	165,90	160,50	160,80	170,70	163,90	162,70	157,80	166,10	155,90	151,80	151 —	146,50	147,30	144,30	148,30	138,30	139,60	133,60	130 —	124,50
27	168,60	165,60	164 —	164,60	159,20	159,50	169,40	163,60	161,40	156,50	164,80	154,70	150,50	149,70	145,10	140 —	143 —	147,10	137 —	138,60	132,30	128,70	123,30
28	161,30 *189 —	158,50 *186,10	157,10 *184,40	157,40 *184,40	151,90 *179 —	153,50 *180,10	161,90 *189,10	154,90 *182,10	154,40 *181,10	149,40 *176,30	157,70 *185,10	147,30 *174,50	142,80 *170,40	142,60 *169,30	138,10 *164 —	139,30 *165,10	138,90 *162,20	140,60 *165,80	129,90 *155,60	132,40 *156,60	125,70 *150,80	124,60 *147,40	118,50 *141,90
29	151,30 *166,80	149,50 *166,80	147,20 *165,30	147,60 *165,90	142,50 *160,50	143,20 *160,80	152,20 *170,70	145,10 *163,90	144,00 *162,70	140,10 *157,80	147,00 *166,10	138 — *155,90	133,90 *151,80	133,70 *151 —	129,80 *146,50	130,70 *147,30	127,60 *144,30	131,80 *148,30	121,70 *138,30	124,20 *139,60	117,60 *133,60	115 — *130 —	110,50 *124,50
30	193,30	190,60	188,70	188,80	183,00	183,40	193,40	186,50	185,40	180,60	189,50	178,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161 —	155,30	152,10	146,50
31	188,30	185,50	183,80	183,80	178,30	179,50	188,40	181,50	180,40	175,60	184,50	173,80	169,70	168,70	163,40	164,50	161,60	165,20	154,90	155,90	150,20	146,80	141,80
32	169,50	166,40	164,90	165,50	160 —	160,40	170,20	163,50	162,30	157,30	165,70	155,50	151,30	150,60	146 —	146,90	143,90	147,90	137,80	139,20	133,10	129,60	124,10
33	160,50	164,40	155,30	156,50	151,20	151,50	161,80	154,70	153,50	148,50	156,70	146,60	142,50	141,60	137,20	138 —	135,20	139,40	129,30	130,80	124,50	120,90	115,50
34	150,50	153,90	145,90	146,90	141,60	142,90	152 —	145,10	144 —	138,90	146,90	137,20	133,20	132,30	128,20	128,80	125,70	130,50	120,50	122 —	115,90	112,20	106,70
35	138,10 *160,50	140,40 164,40	134 — *155,30	134,50 *156,50	129,50 *151,20	130,30 *151,50	139,30 *161,80	132,30 *154,70	132,10 *153,50	127,20 *148,50	134,80 *156,70	125,10 *146,60	121 — *142,50	120,70 *141,60	117 — *137,20	117,80 *138 —	115,30 *135,20	119,30 *139,40	109,20 *129,30	111,70 *130,80	105,10 *124,50	102,50 *120,90	98 — *115,50
36	129,60	128 —	125,60	126,30	121,40	123 —	130,90	124,10	123,90	119,20	126,30	117,30	113,60	110,60	109,90	110,60	107,40	112 —	102,40	104,80	98,40	95,70	91,60
37	196,80	194,40	192,30	192 —	187,30	188,30	197,10	190,20	189,10	185,70	192,80	183,50	179,40	178,80	174,30	175,20	171,60	175,40	165,80	166,50	161,30	157,50	153,20
38	191,30	188,90	186,90	186,00	181,00	182,90	191,70	184,70	183,70	180,30	187,30	177,70	173,70	173,10	168,50	169,50	165,90	169,70	160 —	160,50	155,30	151,40	147,10
39	196,80	194,40	192,30	192 —	187,30	188,30	197,10	190,20	189,10	185,70	192,80	183,50	179,40	178,80	174,30	175,20	171,60	175,40	165,80	166,50	161,30	157,50	158,20
40	178,70	175,70	174,10	174,50	169,50	170,60	179,50	171,60	171,50	167 —	174,60	165,10	161 —	160,40	156 —	156,80	153,40	157,80	147,90	149 —	143,30	139,50	134,50
41	61,70	158,60	157,20	157,90	152,70	154 —	163 —	156,10	155 —	150,20	158 —	148,30	144,30	143,60	139,30	140 —	136,70	141,40	131,40	132,70	126,80	123 —	117,80
42		156,40												140,60			136,10						
43		142,20												126,40			120,30						
44		136,30												120,70			115,40						
45		127,80												113,20			107,80						

Tab. B - In vigore dal 1° gennaio 1962 al 31 luglio 1962

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE OPERAIO SUPERIORE AI 20 ANNI

Avvertenza: Le voci contrassegnate con il richiamo * si riferiscono alla paga spettante alla terza squadra di notte.

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	193,30	190,60	188,70	188,80	183,90	183,40	193,40	186,50	185,40	180,60	189,50	178,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161 —	155,30	152,10	146,50
25	189 —	186,10	184,40	184,40	179 —	180,10	189,10	182,10	181,10	176,30	185,10	174,50	170,40	169,2[illegible]	164 —	165,10	162,20	165,80	155,60	156,60	150,80	147,40	141,90
26	169,90	166,80	165,30	165,90	160,50	160,80	170,70	163,90	162,70	157,80	166,10	155,90	151,80	151 —	146,50	147,30	144,30	148,30	138,30	139,60	133,60	130 —	124,50
27	168,60	165,60	164 —	164,60	159,20	159,50	169,40	162,60	161,40	156,50	164,80	154,70	150,50	149,70	145,10	146 —	143 —	147,10	137 —	138,60	132,30	128,70	123,30
28	170,40 *189 —	167,50 *186,10	165,90 *184,40	163,30 *184,40	160,40 *179 —	162,10 *180,10	171 — *189,10	163,70 *182,10	163,10 *181,10	157,80 *176,30	166,60 *185,10	155,60 *174,50	150,00 *170,40	150,70 *169,30	145,90 *164 —	147,20 *165,10	146,70 *162,20	1[illegible],50 *165,80	137,20 *155,60	139,80 *156,60	132,80 *150,80	131,70 *147,40	125,20 *141,90
29	156,90 *169,90	155 — *166,80	152,70 *165,30	153 — *165,90	147,80 *160,50	148,50 *160,80	157,80 *170,70	150,50 *163,90	150,30 *162,70	145,30 *157,80	153,40 *166,10	143,10 *155,90	138,80 *151,80	138,60 *151 —	134,60 *146,50	135,60 *147,30	132,30 *144,30	136,70 *148,30	126,20 *138,30	128,80 *139,60	121,90 *133,60	119,20 *130 —	114,60 *124,50
30	193,30	190,60	188,70	188,80	183,90	183,40	193,40	186,50	185,49	180,00	189,50	178,90	174,80	173,70	168,50	169,50	166,60	170,20	160,10	161 —	155,30	152,10	146,50
31	188,30	185,50	183,80	183,80	178,30	179,50	188,40	181,50	180,40	175,60	184,50	173,80	169,70	168,70	163,40	164,50	161,60	165,20	154,90	155,90	150,20	146,80	141,30
32	169,50	166,40	164,90	165,50	160 —	160,40	170,20	163,50	162,30	157,30	165,70	155,50	151,30	150,60	146 —	146,90	143,90	147,90	137,80	139,20	133,10	129,60	124,10
33	160,50	164,40	155,80	156,50	151,20	151,50	161,80	154,70	153,50	148,50	156,70	146,60	142,50	141,60	137,20	138 —	135,20	139,40	129,30	130,80	124,50	120,90	115,50
34	150,50	153,90	145,90	146,90	141,60	142,90	152 —	145,10	144 —	138,90	146,90	137,20	133,20	132,30	128,20	128,80	125,70	130,50	120,50	122 —	115,90	112,20	106,70
35	141,90 *160,50	144,30 *164,40	137,80 *155,80	138,20 *156,50	133,10 *151,20	134 — *151,50	143,20 *161,80	136 — *154,70	135,80 *153,50	130,70 *148,50	138,50 *156,70	128,60 *146,60	124,40 *142,50	124,10 *141,60	120,30 *137,20	121,10 *138 —	118,50 *135,20	122,70 *139,40	112,20 *129,30	114,80 *130,80	108 — *124,50	105,40 *120,90	100,70 *115,50
36	129,60	128 —	125,60	126,30	121,40	123 —	130,90	124,10	123,90	119,20	126,30	117,30	113,60	110,60	109,90	110,60	107,40	112 —	102,40	104,80	98,40	95,70	91,60
37	196,80	194,40	192,30	172 —	187,30	188,30	197,10	190,20	189,10	185,70	192,80	183,50	179,40	178,80	174,30	175,20	171,60	175,40	165,80	166,50	161,30	157,50	153,20
38	191,30	188,90	186,90	186,60	181,90	182,90	191,70	184,70	183,70	180,30	187,30	177,70	173,70	173,10	168,50	169,50	165,90	169,70	160 —	160,50	155,30	151,40	147,10
39	196,80	194,40	192,30	192 —	187,30	188,30	197,10	190,20	189,10	185,70	192,80	183,50	179,40	178,80	174,30	175,20	171,60	175,40	165,80	166,50	161,30	157,50	153,20
40	178,70	175,70	174,10	174,50	169,50	170,60	179,50	171,60	171,50	167 —	174,60	165,10	161 —	160,40	156 —	156,80	153,40	157,80	147,90	149 —	143,30	139,50	134,50
41	161,70	158,60	157,20	157,90	152,70	154 —	163 —	156,10	155 —	150,20	158 —	148,30	144,30	143,60	139,30	140 —	136,70	141,40	131,40	132,70	126,80	123 —	117,80
42		164,60												147,90			143,20						
43		147,50												131,10			124,80						
44		141 —												124,90			119,40						
45		131,30												116,40			110,80						

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 10 che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

l'Associazione Tessiture Italiane Fibre Artificiali e Sintetiche (A.T.I.F.A.S.) - Milano;

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (FEDERTESSILI); la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.);

la Unione Italiana Lavoratori Tessili (U.I.L.T.);

e la Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella II fase delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 parte generale, del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate, dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 per cento.

Detto aumento generale è del 2,4 per cento elevato al 3 per cento per gli operai ausiliari, gli operai addetti alla tintoria, condeggio, stamperia, mercerizzazione, finissaggio (esclusi i manovali), stampa a macchina, nonchè per gli intermedi, gli assistenti e gli impiegati.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a pie' dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1, *Testo Unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.*

MANSIONI OPERAIE

Avvertenza: Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento — nell'ambito del presente contratto — alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

TESSITURA

Riferim. alle tabelle paghe

SPECIALIZZATI:

(1) Aiuto assistenti (1) (sono i lavoratori di oltre 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei caricatelai), sino a sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto assistenti;

(2) Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto assistenti;

(3) Incollatori;

(4) Verificatori pezze annodatori catene a macchina *1;

(5) Addetti alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento (maestre);

(6) Registratori provinatori controllo titoli dispensa trame responsabili della distribuzione rammendatori.

QUALIFICATI DI 1ª CATEGORIA:

(7) Caricatelai (1) (sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, finissaggio della catena);

(8) Addetti alla manutenzione dei pettini Aiuto incollatori conduttori di tondeggiatrice;

(9) Orditori incorsatori tessitori addetti alla produzione di tessuti quadrettati tessitori addetti a telai con una macchina Jacquard non oltre 440 e non più di una navetta;

(10) Tessitori annodatori a mano e intorcitori campionaristi.

QUALIFICATI DI 2ª CATEGORIA:

(11) Oliatori imballatori;

(12) Faldatori misuratori doppiatori arrotondatori *2;

(13) - Incannatori roccatori stracannatori spolatori ribobinatori binatori confezionatori pezze (legatura, incarto, marcature pezze ed etichette) marcatori difetti pezze pulitori pezze (resubbiatori) porgifilo licciatori remisse metalliche.

COMUNI:

(14) Addetti alla pulitura e brunitura dei pettini;

(15) Porta trama *3;

(16) Porta spole metti spole pulitori di maglie metalliche caricacantre aiuto manutenzione pettini ritiro cascami - cernita cascami distribuzione tubetti.

---

(1) *Caricatelai e aiuto assistenti*: le paghe per le età inferiori ai 20 anni si determinano applicando alla paga del caricatelaio finito le percentuali di scarto previste per i minori; i caricatelai assunti oltre i 20 anni di età senza tirocinio nella qualifica percepiscono per la durata di un anno una paga ridotta del 2 per cento.

*1, *2, *3: vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE E FINISSAGGIO

Riferim. alle tabelle paghe

SPECIALIZZATI:

(17) *A* Coloristi che tengono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore nonchè dall'una all'altra fibra che l'azienda abbia a lavorare;

(18) Stampatori a tampone *4;

(19) Molatori e registratori di tondeggiatrici e garze;

(20) *B* Campionatori e provinatori di colori e quadri Responsabili dell'archivio quadri e tamponi da stampa Ordinatori e smistatori di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi) Conduttori di bruciapelo Conduttori di macchine per mercerizzare Conduttori di autoclavi nel candeggio mohr Conduttori di un clâpot, che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso Preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e jiggers Conduttori di barche, vasche in genere, jiggers che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate Candeggiatori al prato con preparazione di bagno Conduttori di macchine di purga in largo con preparazione di bagno - Conduttori di rameuses con foulard o racles Conduttori di calandra con più di cinque cilindri Conduttori di calandra a silk Conduttori di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici Conduttori di macchine Hot-Flue e preparatori di bagni Addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa Conduttori di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, mather Platt ed autoclavi in genere) Conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni Pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta Conduttori di macchina di ossidazione per nero Conduttori impianto elettrolitico per produzione ipoclorito Conduttori di macchine a mandrinare Conduttori di tamponatrici Addetti all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni Preposti alla preparazione di amido o destrina Preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze Preposti all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute Preparatori di appretti responsabili secondo ricetta base o indicazioni ricevute - Conduttori di macchine incollatrici per ovatte da sarti;

(21) Stampatori al quadro responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione

---

*4, *1: vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

Riferim. alle tabelle paghe

e rientranti Verificatori pezze Arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica e taglio *1;

(22) Campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse) Stiratori a mano di confezioni Rammendatori Piegatori a mano di velluti.

QUALIFICATI:

(23) Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura n pezza, filo, tops, fiocco (dopo il 18° mese di appartenenza alla categoria);

(24) Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 18° mese di appartenenza alla categoria) Addetti alle macchine per mercerizzare Addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici Addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca Candeggiatori al prato Conduttori di macchine di purga in largo Addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e jiggers Conduttori di calandre fino a cinque cilindri, water calandre, mangani, alzatrisi o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompi-appretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto e impregnazione Addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori Conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspatrici Addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas Addetti alle aspiratrici Conduttori di taglierine splitz Conduttori di macchine per effetto moiré Conduttori di tondeggiatrice Addetti all'uscita del tessuto dal Mather Platt Addetti ai lavaggi in largo o in corda Addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella Addetti a macchine di ossidazione per nero Addetti a macchine Hot-Flue Addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti Stacciatori alla cucina colori per stampa Imballatori che confezionano colli o casse responsabili unicamente del proprio lavoro Conduttori della macchina stampatrice della cimossa Addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta.

(25) Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo *1 Addetti alle rameuses con foulard o racles Addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica Macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti *5;

(26) Preparatori e sbattitori di filati delle varie fibre per l'asciugamento Addetti al campionario Orlatori di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc. Confezionatori di fazzoletti (assortitori, piegatori, stiratori a macchina) Addetti alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti) Addetti allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante);

(27) Tagliatori a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.) Passatori di fazzoletti Confezionatori pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.) Cucitori di testane e cimosse.

COMUNI:

(28) Aiutanti: appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati *3.

STAMPA A MACCHINA

Le paghe quattordicinali fisse si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso della integrazione salariale da parte della apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

SPECIALIZZATI:

(29) Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno: sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

(30) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

(31) Pressatori di mollette (releveurs), pressatori di cilindri di rame (molletteurs) Pantografisti: sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

(32) Oltre tre anni di anzianità nella categoria paga quattordicinale (paga della mansione n. 29);

(33) Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine:
sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

(34) Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

(35) Stampatori a cilindri e rulli a più colori:
sino a tre anni di anzianità nella categoria paga quattordicinale (paga della mansione n. 29);

(36) Oltre tre anni di anzianità nella categoria paga quattordicinale (paga della mansione n. 30);

(37) Aiuto incisori (ajouristi) : la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 20 anni Ritoccatori di cilindri;

(38) Caporali alle macchine di stampa;

(39) Tracciatori al pantografo.

*1, *5: vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

*3: vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

Riferim. lle tabelle paghe

MANOVALI (di tessitura e di tintoria):

(40) Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti;

(41) Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

OPERAI AUSILIARI:

Fuochisti (specializzati)

(42) *A*) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare.

(43) *B*) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.
Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione o allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

(44) *Ausiliari specializzati*: sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), compositori tipografi.

(45) *Ausiliari qualificati*: sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.

Riferim. alle tabelle paghe

(46) *Aiutanti degli ausiliari* (comuni): sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro; a titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

ADDETTO A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

QUALIFICATI:

(47) Autisti, motoscafisti, guardiani notturni.
Gli autisti incaricati stabilmente della condotta degli autotreni, o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati;

(48) Infermieri patentati *6;

(49) Guardiani diurni;

(50) Portinai *6.

COMUNI:

(51) Altre mansioni *3.

(*) In relazione alle differenze obbiettive accertate in sede tecnica, come ha dichiarato nella premessa dello accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione controdistinta nelle allegate tabelle dal presente richiamo (*) verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,8 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai seguenti richiami, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari a:

(*1) 84,9% della corrispondente retribuzione tabellare
(*2) 87,3% della corrispondente retribuzione tabellare
(*3) 87 % della corrispondente retribuzione tabellare
(*4) 85,6% della corrispondente retribuzione tabellare
(*5) 88 % della corrispondente retribuzione tabellare
(*6) 89,5% della corrispondente retribuzione tabellare

---

*6: vedi nota in fondo alla classificazione « addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ».

(N. 1)

Riferimento numerico mansioni

TABELLA I FASE (*dal dicembre 1959*)

ZONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZONA 0:																
(1) Milano	188,50	193,00	182,10	182.10	162,30-191,00*	147,40-182,10*	167,80	163,70	140,70-163,70*	139,90-163,70*	161,70	161,70	137,00-161,70*	154,70	154,70	129,00-154,70*
(2) Torino	186,10	190,60	179,50	179,50	158,70-188,60*	144,20-179,50*	164,90	160,80	137,80-160,80*	137,10-160,80*	158,80	158,80	134,00-158,80*	151,60	151,60	126,20-151,60*
(3) Genova	184,20	188,60	177,80	177,80	157,30-186,60*	142,80-177,80*	163,40	159,30	136,60-159,30*	135,80-159,30*	157,20	157,20	182,80-157,20*	150,20	150,20	125,00-150,20*
ZONA I:																
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	183,80	188,30	177,30	177,30	158,30-186,30*	143,80-177,30*	163,80	159,50	137,30-159,50*	136,50-159,50*	157,70	157,70	133,70-157,70*	150,90	150,90	125,80-150,90*
ZONA II:																
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	179,30	183,80	172,30	172,30	152,60-181,70*	138,50-172,30*	158,80	154,40	132,60-154,40*	131,90-154,40*	152,30	152,80	128,80-152,80*	145,90	145,90	121,30-145,90*
(6) Cremona	180,30	184,70	173,40	173,40	154,00-182,70*	139,90-173,40*	160,00	155,60	133,80-155,60*	133,00-155,60*	153,90	153,90	130,00-153,90*	147,10	147,10	122,40-147,10*
(7) Crema	188,90	193,30	182,00	182,00	163,90-191,30*	148,80-182,00*	168,70	164,30	142,10-164,30*	141,30-164,30*	162,70	162,70	138,30-162,70*	155,90	155,90	130,30-155,90*
(8) Sondrio	182,10	186,60	175,20	175,20	156,40-184,60*	142,00-175,20*	162,00	157,60	135,60-157,60*	134,80-157,60*	155,90	155,90	132,00-155,90*	149,10	149,10	124,30-149,10*
(9) Verbania	181,00	185,40	174,20	174,20	155,20-183,50*	140,90-174,20*	161,00	156,50	134,70-156,50*	134,00-156,50*	154,90	154,90	131,10-154,90*	148,10	148,10	123,40-148,10*
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	177,80	182,20	170,20	170,20	149,70-180,20*	136,00-170,20*	156,60	152,00	130,20-152,00*	129,60-152,00*	150,60	150,60	126,30-150,60*	143,40	143,40	118,90-143,40*
(11) Biella	184,70	189,10	177,30	177,30	158,30-187,10*	143,90-177,30*	164,00	159,50	137,30-159,50*	136,60-159,50*	157,90	157,90	133,70-157,90*	151,00	151,00	125,90-151,00*
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	175,60	180,00	167,90	167,90	147,80-178,00*	134,30-167,90*	154,70	150,10	182,20-150,10*	127,70-150,10*	148,50	148,50	124,80-148,50*	141,60	141,60	117,50-141,60*
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.	171,70	176,00	164,10	163,10	143,50-174,10*	130,30-164,10*	150,70	146,20	124,80-146,20*	123,90-146,20*	144,60	144,60	121,00-144,60*	137,70	137,70	141,00-137,70*
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	171,20	175,50	163,50	163,50	143,80-173,60*	129,50-163,50*	150,00	145,50	124,50-145,50*	123,70-145,50*	144,00	144,00	120,30-144,00*	136,90	136,90	113,20-136,90*
ZONA VII:																
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	166,60	171,00	159,10	159,10	139,10-169,00*	125,40-159,10*	145,80	141,20	120,60-141,20*	119,90-141,20*	139,60	139,60	116,40-139,60*	132,70	132,70	109,70-132,70*
16) Treviso	167,50	171,90	159,90	159,90	140,00-169,90*	126,10-159,90*	146,50	142,00	121,10-142,00*	120,50-142,00*	140,30	140,30	117,10-140,30*	133,40	133,40	110,20-133,40*
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	164,00	168,40	156,40	156,40	137,90-166,30*	123,80-156,40*	143,20	138,60	117,70-138,60*	117,00-138,60*	137,10	137,10	114,20-137,10*	130,20	130,20	107,50-130,20*
18) Valdarno	167,80	172,10	160,50	160,50	141,30-170,20*	127,80-160,50*	147,50	143,00	122,60-143,00*	121,80-143,00*	141,50	141,50	118,60-141,50*	134,80	134,80	111,70-134,80*
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	158,20	162,60	150,70	150,70	130,90-160,70*	117,90-150,70*	137,90	133,30	112,60-133,30*	111,80-133,30*	131,80	131,80	109,50-131,80*	125,00	125,00	103,10-125,00*
(20) Ascoli Piceno	158,70	163,10	151,40	151,40	132,00-161,10*	119,50-151,40*	138,90	134,40	114,00-134,40*	114,20-134,40*	132,90	132,90	110,80-132,90*	126,30	126,30	104,40-126,30*
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	153,60	158,00	146,10	146,10	126,90-156,00*	113,50-146,10*	133,30	128,80	109,10-128,80*	108,40-128,80*	127,20	127,20	105,30-127,20*	120,50	120,50	99,00-120,50*
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	149,90	154,30	142,40	142,40	125,00-152,30*	111,20-142,40*	129,60	125,10	105,90-125,10*	105,20-125,10*	123,50	123,50	101,70-123,50*	116,70	116,70	95,80-116,70*
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Cal.	145,70	150,00	137,90	137,90	120,10-148,10*	105,70-137,90*	124,70	120,10	101,50-120,10*	100,80-120,10*	118,50	118,50	96,70-118,50*	111,00	111,00	91,10-111,00*

Nota: Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre etc.

Riferimento numerico mansioni — *Segue* TABELLA I FASE (*dal dicembre 1959*)

ZONE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
ZONA 0:																
(1) Milano	203,70	192,10	187,80	183,20	183,20	148,30-183,20*	166,80	164,70	164,70	142,20-164,70*	139,50-164,70*	156,30	20.400	21.300	19.750	19.590
(2) Torino	201,30	189,70	185,40	180,60	180,60	145,00-180,60*	163,90	161,80	161,80	139,30-161,80*	136,30-161,80*	153,20	20.170	21.070	19.520	19.360
(3) Genova	199,30	187,70	183,40	178,80	178,80	143,70-178,80*	162,40	160,20	160,20	138,00-160,20*	135,20-160,20*	151,80	19.990	20.880	19.330	19.170
ZONA I:																
(4) Como, *Firenze*, *Roma*, Varese	198,90	187,40	183,20	178,40	178,40	144,70-178,40*	162,80	160,50	160,50	138,70-160,50*	136,00-160,50*	152,50	19.940	20.840	19.290	19.140
ZONA II:																
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	194,20	182,80	178,60	173,30	173,30	139,40-173,30*	157,90	155,30	155,30	134,00-155,30*	131,10-155,30*	147,30	19.500	20.390	18.840	18.690
(6) Cremona	195,20	183,70	179,60	174,40	174,40	140,80-174,40*	159,10	156,50	156,50	135,20-156,50*	132,40-156,50*	148,70	19.580	20.490	18.940	18.780
(7) Crema	203,90	192,40	188,50	183,10	183,10	149,70-183,10*	167,90	165,30	165,30	143,60-165,30*	140,80-165,30*	157,50	20.420	21.320	19.770	19.610
(8) Sondrio	197,00	185,60	181,50	176,30	176,30	142,90-176,30*	161,10	158,60	158,60	137,00-158,60*	134,40-158,60*	150,70	19.770	20.660	19.120	18.960
(9) Verbania	185,90	184,60	180,30	175,20	175,20	141,80-175,20*	160,00	157,40	157,40	136,10-157,40*	133,30-157,40*	149,60	19.660	20.560	19.010	18.850
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	192,80	181,30	117,10	171,20	171,20	136,90-171,20*	155,00	152,90	152,90	131,60-152,90*	128,60-152,90*	145,00	19.360	20.260	18.720	18.550
(11) Biella	199,60	188,20	184,20	178,30	178,30	144,80-178,30*	163,10	160,40	160,40	138,70-160,40*	136,10-160,40*	152,00	20.010	20.900	19.300	19.250
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	190,40	179,10	175,00	168,90	168,90	135,10-168,90*	153,70	150,90	150,90	129,70-150,90*	127,00-150,90*	143,10	19.140	20.020	18.480	18.320
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	186,30	175,10	171,00	165,00	165,00	131,10-165,00*	149,80	147,00	147,00	126,10-147,00*	123,30-147,00*	139,20	18.740	19.630	18.100	17.930
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	185,90	174,60	170,50	164,50	164,50	130,30-164,50*	149,10	140,40	146,40	125,50-146,40*	122,50-146,40*	138,50	18.700	19.580	18.050	17.880
ZONA VII:																
(15) *Ancona*, *Asti*, Cuneo, *Ferrara*, Palermo, Rovigo, Siena	181,30	170,00	165,90	160,00	160,00	126,20-160,00*	144,80	142,10	142,10	121,60-142,10*	118,50.142,10*	134,20	18.260	19.150	17.610	17.450
(16) Treviso	182,30	170,90	166,80	160,80	160,80	126,90-160,80*	145,60	142,30	142,80	122,60-142,80*	119,20-142,80*	135,00	18.360	19.250	17.710	17.540
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	178,70	167,30	163,20	157,30	157,30	124,50-157,30*	142,20	139,50	139,50	119,00-139,50*	116,30-139,50*	131,70	18.010	18.900	17.360	17.190
(18) Valdarno	182,50	171,20	167,10	161,40	161,40	128,60-161,40*	146,60	143,80	143,80	123,90-143,80*	120,70-143,80*	136,30	18.370	19.200	17.730	17.560
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	172,90	161,60	157,50	151,60	151,60	118,60-151,60*	136,80	134,00	134,00	113,90-134,00*	111,40-134,00*	126,50	17.450	18.340	16.800	16.640
(20) Ascoli Piceno	173,30	162,10	158,00	152,30	152,30	120,20-125,30*	137,90	135,20	125,20	116,20-135,20*	112,80-135,20*	127,80	17.500	18.380	16.850	16.680
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	168,20	156,90	152,80	147,00	147,00	114,20-147,00*	132,20	129,50	129,50	110,50-129,50*	107,20-129,50*	121,90	17.000	17.900	16.360	16.230
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	164,50	153,10	149,10	143,20	143,20	111,90-143,20*	128,50	125,80	125,80	107,20-125,80*	103,50-125,80*	118,10	16.640	17.530	15.990	15.840
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	160,20	148,90	144,90	138,70	138,70	106,40-138,70*	123,50	120,80	120,80	102,70-120,80*	98,50-120,80*	113,00	16.230	17.120	15.580	15.420

Nota: Mansione 32 v. paga mansione 29. — Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, etc.

Riferimento numerico mansioni — *Segue* TABELLA I FASE (*dal dicembre 1959*)

ZONE	34	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
ZONA 0:																
(1) Milano	20.070	196,80	189,60	150,40-183,20*	146,30	122,70-146,30*	197,90	195,20	192,00	175,40	157,00	167,60	167,60	164,40	164,40	156,50
(2) Torino	19.840	194,40	187,20	147,10-180,60*	143,10	120,00-143,10*	195,40	192,80	190,50	172,50	15[illegible],90	164,60	164,60	161,50	161,50	153,40
(3) Genova	19.650	192,40	185,20	145,80-178,80*	141,80	118,80-141,80*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,50	163,10	163,10	160,00	160,00	152,00
ZONA I:																
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	19.620	192,10	184,00	146,70-178,40*	142,70	119,60-142,70*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	163,60	163,60	160,40	160,40	152,70
ZONA II:																
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste.	19.170	187,40	180,30	141,40-173,30*	137,60	115,30-137,60*	188,50	185,90	183,00	166,30	148,10	158,60	158,60	155,50	155,50	147,60
(6) Cremona	19.270	188,40	181,40	142,70-174,40*	138,90	116,40-138,90*	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40	159,80	159,80	156,70	156,70	148,90
(7) Crema	20.100	197,10	190,00	151,90-183,10*	147,80	123,80-147,80*	198,20	195,50	193,30	176,30	158,20	168,50	168,50	165,40	165,40	157,70
(8) Sondrio	19.440	190,20	183,20	144,90-176,30*	141,00	118,20-141,00*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	161,80	161,80	158,70	158,70	151,00
(9) Verbania	19.340	189,10	182,10	143,80-175,20*	139,90	117,30-139,90*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	160,80	160,80	157,60	157,60	149,90
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	19.040	185,90	178,80	138,70-171,20*	135,00	113,10-135,00*	186,90	184,30	182,10	164,00	145,60	156,40	156,40	153,20	153,20	145,20
(11) Biella	19.690	192,80	185,80	146,80-178,30*	142,80	119,70-142,80*	193,90	191,30	189,00	171,50	153,30	163,90	163,90	160,80	160,80	152,80
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	18,810	183,60	176,60	136,90-168,90*	133,20	111,70-133,20*	184,80	182,10	179,90	162,10	143,80	154,50	154,50	151,30	151,80	143,40
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	18.420	179,60	172,70	132,90-165,00*	129,30	108,40-129,30*	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90	150,60	150,60	147,40	147,40	139,50
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	18.370	179,20	172,20	132,10-164,50*	128,50	107,70-128,50*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	149,90	149,90	146,70	146,70	138,70
ZONA VII:																
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	17,940	174,60	167,60	127,80-160,00*	124,40	104,20-124,40*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	145,60	145,60	142,50	142,50	134,50
(16) Treviso	18.030	175,60	168,50	128,60-160,80*	125,10	104 80-125,10*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	146,40	146,40	143,20	143,20	135,20
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	17.690	172,00	164,90	126,50-157,30*	122,00	102,20-122,00*	173,00	170,40	168,20	150,50	132,40	143,00	143,00	139,90	139,90	132,00
(18) Valdarno	18.050	175,80	168,80	130,20-161,40*	126,70	106,20-126,70*	176,80	174,20	172,00	154,90	137,00	147,40	147,40	144,30	144,80	136,60
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	17.120	166,20	159,20	120,20-151,60*	116,90	97,90-116,90*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	147,70	137,70	134,50	134,50	126,80
(20) Ascoli Piceno	17.170	166,60	159,60	122,00-152,30*	118,40	99,30-118,40*	167,70	165,10	162,00	140,20	128,50	138,80	138,80	135,70	135,70	128,10
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	16.680	161,50	154,50	115,90-147,00*	112,40	94,30-112,40*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,60	133,20	133,20	130,00	130,00	122,30
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	16.320	157,80	150,70	113,70-143,20*	108,70	91,10-108,70*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	129,40	129,40	126,30	126,30	118,60
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	15.910	153,50	146,60	108,20-138,70*	103,30	86,60-103,30*	154,60	152,00	149,80	131,00	113,60	124,50	124,50	121,40	121,40	113,40

Nota: Mansione 35 v. paga mansione 29 - Mansione 36 v. paga mansione 30. — Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, etc.

Riferimento numerico mansioni

TABELLA II FASE (*dal 1° gennaio 1962*)

ZONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZONA 0:																
(1) Milano	183,50	193,00	182,10	182,10	171,90-191,00*	156,10-182,10*	167,80	163,70	146,10-163,70*	145,30-163,70*	161,70	161,70	142,20-161,70*	154,70	154,70	132,70-154,70*
(2) Torino	186,10	190,60	179,50	179,50	168,20-188,60*	152,70-179,50*	164,90	160,80	143,10-160,80*	142,40-160,80*	158,80	158,80	139,00-158,80*	151,60	151,60	129,80-151,60*
(3) Genova	184,20	188,60	177,80	177,80	166,60-186,60*	151,30-177,80*	163,40	159,30	141,90-159,30*	141,00-159,30*	157,20	157,20	137,70-157,20*	150,20	150,20	128,60-150,20*
ZONA I:																
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	183,80	188,30	177,30	177,30	167,70-186,30*	152,30-177,30*	163,80	159,50	142,50-159,50*	141,80-159,50*	157,70	157,70	138,70-157,70*	150,90	150,90	129,40-150,00*
ZONA II:																
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	179,30	183,80	172,30	172,30	161,60-181,70*	146,80-172,30*	158,80	154,40	137,70-154,40*	136,90-154,40*	152,80	152,80	133,60-152,80*	145,90	145,90	124,70-145,90*
(6) Cremona	180,30	184,70	173,40	173,40	163,20-182,70*	148,20-173,40*	160,00	155,60	139,00-155,60*	138,20-155,60*	153,90	153,90	134,90-153,90*	147,10	147,10	125,90-147,10*
(7) Crema	188,90	193,30	182,00	182,00	173,60-191,30*	157,60-182,00*	168,70	154,30	147,50-164,30*	146,70-164,30*	162,70	162,70	143,50-162,70*	155,90	155,90	134,00-155,90*
(8) Sondrio	182,10	186,60	175,20	175,20	165,70-184,60*	150,50-175,20*	162,00	157,60	140,80-157,60*	140,00-157,60*	155,90	155,90	137,00-155,90*	149,10	149,10	127,90-149,10*
(9) Verbania	181,00	185,40	174,20	174,20	164,40-183,50*	149,30-174,20*	161,00	156,50	139,90-156,50*	139,10-156,50*	154,90	154,90	136,00-154,90*	148,10	148,10	126,90-148,10*
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	177,80	182,20	170,20	170,20	158,60-180,20*	144,10-170,20*	156,60	152,00	135,20-152,00*	134,50-152,00*	150,60	150,60	131,00-150,60*	143,40	143,40	122,30-143,40*
(11) Biella	184,70	189,10	177,30	177,30	167,80-187,10*	152,50-177,30*	164,00	159,50	142,50-159,50*	141,80-159,50*	157,00	157,90	138,70-157,90*	151,00	151,00	129,40-151,00*
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	175,60	180,00	167,90	167,90	156,60-178,00*	142,30-167,90*	154,70	150,10	133,20-150,10*	132,60-150,10*	148,50	148,50	129,40-148,50*	141,60	141,60	120,80-141,60*
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	171,70	176,00	164,10	164,10	152,00-174,10*	138,10-164,10*	150,70	146,20	129,60-146,20*	128,60-146,20*	144,60	144,60	125,60-144,60*	137,70	137,70	117,20-137,70*
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	171,20	175,50	163,50	163,50	152,30-173,60*	137,20-163,50*	150,00	145,50	129,20-145,50*	128,40-145,50*	144,00	144,00	124,80-144,00*	136,90	136,90	116,50-136,90*
ZONA VII:																
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	166,60	171,00	159,10	159,10	147,40-169,00*	132,90-159,10*	145,80	141,20	125,20-141,20*	124,50-141,20*	139,60	139,60	120,80-139,60*	132,70	132,70	112,80-132,70*
(16) Treviso	167,50	171,90	159,90	159,90	148,30-169,90*	133,60-159,90*	146,50	142,00	125,80-142,00*	125,10-142,00*	140,30	140,30	121,50-140,30*	133,40	133,40	113,40-133,40*
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	164,00	168,40	156,40	156,40	146,10-166,30*	131,10-156,40*	143,20	138,60	122,20-138,60*	121,50-138,60*	137,10	137,10	118,50-137,10*	130,20	130,20	110,60-130,20*
(18) Valdarno	167,80	172,10	160,50	160,50	149,70-170,20*	135,40-160,50*	147,50	143,00	127,30-143,00*	126,50-143,00*	141,50	141,50	123,10-141,50*	134,80	134,80	114,80-134,80*
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	158,20	162,60	150,70	150,70	138,70-160,70*	124,00-150,70*	137,00	133,30	116,90-133,30*	116,10-133,30*	131,80	131,80	113,60-131,80*	125,00	125,00	106,00-125,00*
(20) Ascoli Piceno	158,70	163,10	151,40	151,40	140,80-161,10*	126,60-151,40*	138,90	134,40	119,30-134,40*	118,50-134,40*	132,90	132,90	115.00-132,90*	126,30	126,30	107,30-126,30*
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	153,60	158,00	146,10	146,10	134,50-156,00*	120,20-146,10*	133,30	128,80	113,30-128,80*	112,60-128,80*	127,20	127,20	109.20-127.20*	120,50	120,50	101,90-120,50*
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	149,90	154,30	142,40	142,40	132,50-152,30*	117,80-142,40*	129,60	125,10	110,00-125,10*	109,20-125,10*	123,50	123,50	105-10-123,50*	116,70	116,70	98,50-116,70*
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	145,70	150,00	137,90	137,90	127,30-148,10*	112,00-137,90*	124,70	120,10	105,40-120,10*	104,60-120,10*	118,50	118,50	100,40-118,50*	111,60	111,60	93,70-111,60*

Nota: Le paghe segnate con il seguente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, etc.

Riferimento numerico mansioni

TABELLA II FASE (*dal 1º gennaio 1962*)

ZONE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
ZONA 0:																
(1) Milano	203,70	192,10	187,80	183,20	183,20	157,10-183,20*	166,80	164,70	164,70	147,60-164,70*	144,70-164,70*	156,80	20.400	21.300	19.750	19.590
(2) Torino	201,30	189,70	185,40	180,60	180,60	153,60-180,60*	163,90	161,80	161,80	144,60-161,80*	141,40-161,80*	153,20	20.170	21.070	19.520	19.360
(3) Genova	199,30	187,70	183,40	178,80	178,80	152,20-178,80*	162,40	160,20	160,20	143,30-160,20*	140,20-160,20*	151,80	19,950	20.880	19.330	19.170
ZONA I:																
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	198,00	187,40	183,20	178,40	178,40	153,20-178,40*	162,80	160,50	160,50	144,00-160,50*	141,10-160,50*	152,50	19.940	20.840	19.290	19.140
ZONA II:																
(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	194,20	182,80	178,60	173,30	173,30	147,60-173,30*	157,00	155,30	155,30	139,10-155,30*	136,00-155,30*	147,30	19.500	20.390	18.840	18.690
(6) Cremona	195,20	183,70	179,60	174,40	174,40	149,10-174,40*	159,10	156,50	156,50	140,40-156,50*	137,30-156,50*	148,70	19.580	20.490	18.940	18.780
(7) Crema	203,90	192,40	188,30	183,10	183,10	158,60-183,10*	167,90	165,30	165,30	149,10-165,30*	146,10-165,30*	157,50	20.420	21.320	19.770	19.610
(8) Sondrio	197,00	185,60	181,50	176,30	176,30	151,40-176,30*	161,10	158,60	158,60	142,20-158,60*	139,40-158,60*	150,70	19.770	20.660	19.120	18.960
(9) Verbania	195,90	184,60	180,30	175,20	175,20	150,20-175,20*	160,00	157,40	157,40	141,30-157,40*	138,30-158,40*	149,60	19.660	20.560	19.010	18.850
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	192,80	181,30	177,10	171,20	171,20	144,90-171,20*	165,00	152,90	152,90	136,60-152,90*	133,40-152,90*	145,00	19.360	20.260	18.720	18.550
(11) Biella	199,60	188,20	184,20	178,30	178,30	153,40-178,30*	163,10	160,40	160,40	144,00-160,40*	141,20-160,40*	152,60	20.010	20.900	19.360	19.200
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	190,40	179,10	175,00	168,90	168,90	143,10-168,90*	153,70	150,90	150,90	134,60-150,90*	131,70-150,90*	143,10	19.140	20.020	18.480	18.320
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	186,30	175,10	171,00	165,00	165,00	138,90-165,00*	149,80	147,00	147,00	130,90-147,00*	127,90-147,00*	139,20	18 740	19.630	18.100	17.930
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	185,90	174,60	170,50	164,50	164,50	138,00-164,50*	149,10	146,40	146,40	130,30-146,60*	127,00-146,40*	138,50	18.700	19.580	18.050	17.880
ZONA VII:																
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	181,30	170,00	165,90	160,00	160,00	133,70-160,00*	144,80	142,10	142,10	126,30-142,10*	122,90-142,10*	134,20	18.260	19.150	17.610	17.450
(16) Treviso	182,30	170,90	166,80	160,80	160,80	134,40-160,80*	145,60	142,80	142,80	127,30-142,80*	123,60-142,80*	135,00	18.360	19.250	17.710	17.540
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	178,70	167,30	163,20	157,30	157,30	131,90-157,30*	142,20	139,50	139,50	123,60-139,50*	120.60-139,50*	131,70	18.010	18.900	17.360	17.190
(18) Valdarno	182,50	171,20	167,10	161,40	161,40	136,20-161,40*	146,60	143,80	143,80	128,70-143,80*	125,20-143,80*	136,30	18.370	19.260	17.730	17.560
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	172,90	161,60	157,50	151,60	151,60	125,60-151,60*	136,80	134,00	134,00	118,20-134,00*	115,60-134,00*	126,50	17.450	18.340	16.800	16.640
(20) Ascoli Piceno	173,30	162,10	158,00	152,30	152,30	127,30-152,30*	137,90	135,20	135,20	120,70-135,20*	117,00-135,20*	127,80	17.500	18.380	16.850	16.680
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	168,20	156,90	152,80	147,00	147,00	120,90-147,00*	132,20	129,50	129,50	114,70-129,50*	111,20-129,50*	121,90	17.000	17.000	16.360	16.200
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	164,50	153,10	149,10	143,20	143,20	118,50-143,20*	128,50	125,80	125,80	111,30-125,80*	107,40-125,80*	118,10	16.640	17.530	15.990	15.840
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	160,20	148,90	144,90	138,70	138,70	112,70-138,70*	123,50	120,80	120,80	106,60-120,80*	102,20-120,80*	113,00	16.290	17.120	15.580	15.420

Nota: Le paghe segnate con il presente richiamo (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, etc.

Riferimento numerico mansioni

TABELLA II FASE (*dal 1° gennaio 1962*)

ZONE	34	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
ZONA 0:																
(1) Milano	20.070	196,80	189,60	159,30-183,20*	146,30	122,70-146,30*	197,90	195,20	192,90	175,40	157,00	167,70	167,60	164,40	164,40	156,50
(2) Torino	19.840	194,40	187,20	155,80-180,60*	143,10	120,00-143,10*	195,40	192,80	190,50	172,50	153,90	164,60	164,60	161,50	161,50	153,40
(3) Genova	19.650	192,40	185,20	154,40-178,80*	141,80	118,80-141,80*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,50	163,10	163,10	160,00	160,00	152,00
ZONA I:																
(4) Como, Firenze, Roma, Varese	19.620	192,10	184,90	155,40-178,40*	142,70	119,60-142,70*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	163,60	163,60	160,40	160,40	152,70
ZONA II:																
(5) *Aosta*, *Bolzano*, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	19.170	187,40	180,30	149,70-173,30*	137,60	115,30-137,60*	188,50	185,90	183,60	166,30	148,10	158,60	158,60	155,50	155,50	147,60
(6) Cremona	19.270	188,40	181,40	151,20-174,40*	138,90	116,40-138,90*	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40	159,80	159,80	156,70	156,70	148,90
(7) Crema	20.100	197,10	190,00	160,90-183,10*	147,80	123,80-147,80*	198,20	195,50	193,30	176,30	158,20	168,50	168,50	165,40	165,40	157,70
(8) Sondrio	19.440	190,20	183,20	153,50-176,30*	141,00	118,20-141,00*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	161,80	161,80	158,70	158,70	151,00
(9) Verbania	19.340	189,10	182,10	152,30-175,20*	139,90	117,30-139,90*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	160,80	160,80	157,60	157,60	149,90
ZONA III:																
(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	19.040	185,90	178,80	146,90-171,20*	135,00	113,10-135,00*	186,90	185,30	182,10	164,00	145,60	156,40	156,40	153,20	153,20	145,20
(11) Biella	19.690	192,80	185,80	155,50-178,30*	142,80	119,70-142,80*	193,90	191,30	189,00	171,50	153,30	163,90	163,90	160,80	160,80	152,80
ZONA IV:																
(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	18.810	183,60	176,60	145,00-168,90*	133,20	111,70-133,20*	184,80	182,10	179,90	162,10	143,80	154,50	154,50	151,30	151,30	143,40
ZONA V:																
(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	18.420	179,60	172,70	140,80-165,00*	129,30	108,40-129,30*	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90	150,60	150,60	147,40	147,40	139,50
ZONA VI:																
(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	18.370	179,20	172,20	139,90-164,50*	128,50	107,70-128,50*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	149,90	149,90	146,70	146,70	138,70
ZONA VII:																
(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	17.940	174,60	167,60	135,40-160,00*	124,40	104,20-124,40*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	145,60	145,60	142,50	142,50	134,50
(16) Treviso	18.030	175,60	168,50	136,20-160,80*	125,10	104,80-125,10*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	146,40	146,40	143,20	143,20	135,30
ZONA VIII:																
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	17.690	172,00	164,90	134,00-157,30*	122,00	102,20-122,00*	173,00	170,40	168,20	150,50	132,40	143,00	143,00	139,90	139,90	132,00
(18) Valdarno	18.050	175,80	168,80	137,90-161,40	126,70	106,20-126,70*	176,80	174,20	172,00	154,90	137,00	147,40	147,40	144,30	144,30	136,60
ZONA IX:																
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	17.120	166,20	159,20	127,30-151,60*	116,90	97,90-116,90*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	137,70	137,70	134,50	134,50	126,80
(20) Ascoli Piceno	17,170	166,60	159,60	129,20-152,30*	118,40	99,30-118,40*	167,70	165,10	162,90	146,20	128,50	138,80	138,80	135,70	135,70	128,10
ZONA X:																
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	16.680	161,50	154,50	122,70-147,00*	112,40	94,30-112,40*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,60	133,20	133,20	130,00	130,00	122,80
ZONA XI:																
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	16.320	157,80	150,70	120,40-143,20*	108,70	91,10-108,70*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	129,40	129,40	126,30	126,30	118,60
ZONA XII:																
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	15.910	153,50	146,50	114,60-137,70*	103,30	86,00-103,30*	154,60	152,00	149,80	131,90	113,60	124,50	124,50	121,40	121,40	113,40

Note: Mansione 35 v. paga mansione 29 Mansione 36 v. paga mansione 30. Le paghe segnate *con il presente richiamo* (*) si applicano alla terza squadra notturna. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, etc.

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

(Art. 6 Parte Operai)

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni = 70 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

16-18 anni = 83 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente.

18-20 anni = 95 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo, anno per la prestazione corrispondente.

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALE DELLA PAGA

Nell'ambito di ciascun quadrimestre la paga degli apprendisti viene determinata applicando le seguenti percentuali alla paga contrattuale del prestatore di opera di corrispondente età non apprendista:

1) Tessitori, orditori, incorsatori, rammendatori:

	Per inizio dell'apprendistato in età sino a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni
1° quadrimestre	81%	83%	79%
2° quadrimestre	84%	86%	81%
3° quadrimestre	87%	89%	84%
4° quadrimestre	89%	92%	86%
5° quadrimestre	92%	—	—
6° quadrimestre	94%	—	—

2) Intorcitori, binatori, ribobinatori, incannatori, roccatori, stracannatori, spolatori, sporgini, licciatori:

	Per inizio dell'apprendistato in età sino a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni
1° quadrimestre	83%	85%	80%
2° quadrimestre	90%	91%	85%
3° quadrimestre	95%	—	—

(N. 3) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie**

ZONE	UOMINI						DONNE					
	1ª Categoria (Assistenti)		2ª Categoria (Altri appartenenti alle categorie speciali intermedie				1ª Categoria		2ª Categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
ZONA 0:												
(1) Milano	54.450	48.200	41.450	39.250	38.250	35.400	46.900	40.600	35.650	33.800	30.150	28.100
(2) Torino	53.300	47.100	40.500	38.450	37.350	34.600	45.800	39.750	34.850	33.100	29.550	27.450
(3) Genova	52.800	46.650	40.150	38.100	37.050	34.250	45.400	39.350	34.550	32.800	29.300	27.200
ZONA I:												
(4) Como, Firenze, Roma	52.500	46.450	39.950	37.000	36.850	34.100	45.200	39.200	34.350	32.600	29.650	27.100
(5) Varese	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.500	45.700	39.650	34.750	33.000	29.450	27.400
ZONA II:												
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	50.650	44.800	38.550	36.550	35.550	32.950	43.550	37.750	33.150	31.450	28.050	26.100
(7) Crema	53.950	47.700	41.000	38.900	37.850	35.000	46.350	40.200	35.300	33.450	29.900	27.800
(8) Sondrio	52.200	46.150	39.750	37.600	36.650	33.900	44.950	38.950	34.150	32.400	28.900	26.950
(9) Trieste	51.000	45.150	38.800	36.800	35.800	33.150	43.900	38.100	33.400	31.650	28.250	26.300
(10) Verbania	51.500	45.550	39.150	37.150	36.150	33.450	44.300	38.450	33.700	31.950	28.500	26.600
ZONA III:												
11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	49.700	43.950	37.750	35.800	34.850	32.300	42.700	37.050	32.500	30.800	27.550	25.600
(12) Biella	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.550	45.700	39.650	34.750	33.000	29.450	27.400
ZONA IV:												
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	48.750	43.100	37.050	35.150	34.150	31.650	41.950	36.400	31.850	30.250	27.000	25.100
ZONA V:												
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	47.300	41.850	35.950	34.100	33.200	30.700	40.650	35.300	30.900	29.400	26.200	24.400
ZONA VI:												
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	46.850	41.450	35.600	33.750	32.900	30.400	40.250	34.950	30.600	29.000	25.950	24.200
ZONA VII:												
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	45.700	40.400	34.800	33.000	32.050	29.750	39.300	34.100	29.950	28.400	25.300	23.600
ZONA VIII:												
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	44.800	39.600	34.050	32.300	31.450	29.050	38.550	33.400	29.350	27.800	24.800	23.100
(18) Valdarno	46.250	40.950	35.250	33.450	32.500	30.100	39.850	34.550	30.300	28.750	25.650	23.900
ZONA IX:												
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	43.750	38.700	32.850	31.150	30.300	28.050	37.600	32.700	28.250	26.800	23.900	22.250
(20) Ascoli Piceno	44.100	39.000	33.100	31.350	30.500	28.250	37.900	32.900	28.450	27.000	24.150	22.450
ZONA X:												
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	42.450	37.500	31.700	30.100	29.350	27.100	36.550	31.650	27.300	25.900	23.100	21.550
ZONA XI:												
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	41.200	36.450	30.600	29.000	28.250	26.150	35.450	30.700	26.400	25.000	22.800	20.800
ZONA XII:												
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	39.000	34.500	28.950	27.450	26.750	24.800	33.550	29.050	24.950	23.650	21.150	19.650

(N. 4)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Uomini

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.550	74.650	64.700	55.650	56.250	48.800	42.200	40.250	38.650	35.500	30.550	28.350	23.350	35.500	33.900	32.950	30.800	26.050	24.550	19.000
(2) Torino	80.050	73.000	63.250	54.450	54.950	47.750	41.200	39.300	37.850	34.750	29.950	27.750	22.900	34.750	33.200	32.200	30.150	25.500	24.000	19.150
(3) Genova	79.950	72.350	62.700	53.950	54.500	47.300	40.850	39.000	37.450	34.450	29.700	27.450	22.700	34.450	32.900	31.930	29.900	25.250	23.800	19.000
ZONA I:																				
(4) Como, Firenze, Roma	79.600	72.000	62.400	53.750	54.250	47.100	40.700	38.800	37.300	34.250	29.550	27.350	22.600	34.250	32.750	31.800	29.800	25.150	23.650	18.900
(5) Varese	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.400	23.950	19.150
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa,	76.700	69.400	60.200	51.750	52.300	45.400	39.200	37.450	35.000	33.050	28.450	26.400	21.750	33.050	31.550	30.600	28.050	24.300	22.850	18.200
(7) Crema	81.700	73.950	64.050	55.100	55.700	48.350	41.750	39.900	38.300	35.150	30.300	28.050	23.150	35.150	33.600	32.600	30.500	25.850	24.350	19.400
(8) Sondrio	79.100	71.550	62.050	53.400	53.950	46.800	40.450	38.600	37.100	34.000	29.400	27.200	22.450	34.000	32.500	31.550	29.600	25.000	23.500	18.750
(9) Trieste	77.250	69.900	60.650	52.150	52.700	45.750	39.500	37.700	36.250	33.250	28.650	26.600	21.900	33.250	31.800	30.800	28.850	24.450	23.000	18.300
(10) Verbania	78.000	70.600	61.200	52.650	53.200	46.150	39.950	38.100	36.550	33.600	28.900	26.850	22.100	33.600	32.100	31.150	29.150	24.700	23.200	18.550
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia Vercelli	75.200	68.050	59.050	50.800	51.500	44.500	38.500	36.700	35.300	32.400	27.900	25.900	21.400	32.400	30.900	30.050	28.150	23.800	22.450	17.650
(12) Biella	80.450	72.800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.150	30.100	25.450	23.950	19.150
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	58.150	49.950	50.550	43.800	37.900	36.150	34.750	31.900	27.450	25.450	21.000	31.850	30.400	29.550	27.650	23.350	22.000	17.550
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	73.400	66.450	57.100	49.100	49.600	43.100	36.950	35.300	33.850	31.150	26.850	24.850	20.500	31.100	29.750	28.800	27.050	22.850	21.550	17.150
ZONA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	56.200	48.350	48.850	42.400	36.450	34.850	33.450	30.700	26.500	24.550	20.250	30.000	29.300	28.400	26.650	22.500	21.200	16.900
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	71.550	64.700	55.550	47.800	48.300	41.900	35.700	34.100	32.800	30.100	25.950	24.050	19.850	30.050	28.650	27.850	26.100	22.050	20.800	16.550
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.350	54.350	46.800	47.250	41.000	35.000	33.400	32.100	29.500	25.350	23.500	19.450	29.450	28.100	27.250	25.500	21.600	20.300	16.250
(18) Valdarno	72.450	65.550	56.250	48.400	48.900	42.450	36.200	34.600	33.200	30.500	26.250	24.400	20.100	30.400	29.050	28.200	26.450	22.300	21.050	16.750
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	52.350	45.100	45.550	39.500	33.450	31.050	30.650	28.200	24.300	22.550	18.600	28.150	26.900	26.100	24.500	20.700	19.500	15.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	52.800	45.400	45.900	39.850	33.700	32.200	30.900	28.400	24.500	22.700	18.750	28.350	27.100	26.300	24.650	20.850	19.650	15.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	66.850	60.550	51.350	44.150	44.600	38.700	32.000	31.100	29.900	27.450	23.600	21.900	18.100	27.250	26.050	25.250	23.650	20.000	18.850	15.000
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	59.050	50.100	43.100	43.500	37.750	31.800	30.350	29.150	26.800	23.050	21.400	17.650	26.450	25.200	24.500	22.950	19.400	18.250	14.550
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	62.250	56.300	47.850	41.200	41.600	36.150	30.300	28.900	27.800	25.500	22.000	20.350	16.800	25.100	24.000	23.250	21.800	18.400	17.400	13.900

(N. 5)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Donne

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1º Grado		2ª Cat. - 2º Grado		3ª Categoria - 1º Grado							3ª Categoria - 2º Grado						
	1º Grado	2º Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1) Milano	82.550	74.650	59.500	50.800	48.400	41.600	36.250	33.950	30.550	28.300	26.000	24.200	21.600	30.550	29.200	27.350	24.200	22.000	20.900	18.300
(2) Torino	80.650	73.000	58.200	49.650	47.300	40.700	35.450	33.250	29.950	27.700	25.400	23.600	21.150	29.900	28.550	26.750	23.600	21.550	20.400	17.900
(3) Genova	79.950	72.350	57.700	49.200	46.900	40.350	35.150	32.950	29.700	27.400	25.200	23.400	20.900	29.650	28.300	26.550	23.400	21.400	20.250	17.750
ZONA I:																				
(4) Como, Firenze, Roma	79.600	72.000	57.450	49.050	46.700	40.200	35.000	32.800	29.550	27.300	25.050	23.300	20.800	29.500	28.150	26.450	23.300	21.300	20.150	17.700
(5) Varese	80.450	72.800	58.050	49.500	47.150	40.600	35.350	33.150	29.850	27.600	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA II:																				
(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	76.700	69.400	55.350	47.200	45.000	38.700	32.700	31.650	28.450	26.300	24.200	22.500	20.050	28.400	27.150	25.400	22.500	20.450	19.450	17.000
(7) Crema	81.700	73.950	58.950	50.350	47.900	41.200	35.850	33.650	30.300	28.000	25.700	23.900	21.400	30.250	28.850	27.100	23.900	21.800	20.700	18.100
(8) Sondrio	79.100	71.550	57.050	48.700	46.350	39.950	34.800	32.600	29.400	27.150	24.900	23.150	20.700	29.350	28.000	26.200	23.150	21.150	20.050	17.600
(9) Trieste	77.250	69.900	55.800	47.600	45.350	38.950	33.950	31.850	28.650	26.550	24.400	22.650	20.200	28.600	27.350	25.600	22.650	20.600	19.600	17.150
(10) Verbania	78.000	70.600	56.300	48.000	45.750	39.300	34.300	32.150	28.900	26.800	24.600	22.850	20.350	28.850	27.650	25.900	22.850	20.850	19.800	17.350
ZONA III:																				
(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	75.200	68.050	54.250	46.300	44.100	38.000	33.100	31.000	27.900	25.750	23.650	22.050	19.700	27.900	26.650	24.950	22.050	20.100	19.100	16.700
(12) Biella	80.450	72.800	58.100	49.500	47.200	40.600	35.400	33.150	29.850	27.650	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA IV:																				
(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	74.350	67.250	53.450	45.600	43.450	37.350	32.550	30.500	27.450	25.400	23.300	21.700	19.400	27.400	26.150	24.550	21.650	19.750	18.750	16.450
ZONA V:																				
(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	73.400	66.450	52.450	44.850	42.650	36.700	31.750	29.800	26.850	24.800	22.800	21.200	18.900	26.800	25.550	23.950	21.200	19.350	18.300	16.100
ZONA VI:																				
(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	72.000	65.100	51.700	44.100	42.000	36.150	31.350	29.450	26.500	24.500	22.500	20.900	18.650	26.400	25.200	23.550	20.850	19.050	18.050	15.800
ZONA VII:																				
(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	71.550	64.700	51.100	43.600	41.550	35.700	30.700	28.800	25.950	24.000	22.000	20.450	18.250	25.850	24.700	23.150	20.400	18.650	17.700	15.450
ZONA VIII:																				
(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	70.000	63.350	50.050	42.700	40.650	35.000	30.100	28.200	25.350	23.450	21.600	20.050	17.900	25.300	24.200	22.650	20.000	18.250	17.350	15.150
(18) Valdarno	72.450	65.550	51.750	44.150	42.050	36.200	31.100	29.200	26.250	24.350	22.300	20.750	18.550	26.200	25.000	23.400	20.700	18.850	17.900	15.700
ZONA IX:																				
(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	67.500	61.100	48.250	41.050	39.150	33.650	28.750	27.000	24.300	22.500	20.600	19.200	17.100	24.250	23.150	21.700	19.200	17.500	16.600	14.550
(20) Ascoli Piceno	68.000	61.550	48.550	41.400	39.400	33.900	29.000	27.200	24.500	22.650	20.800	19.350	17.300	24.450	23.300	21.850	19.300	17.600	16.700	14.650
ZONA X:																				
(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	65.850	60.550	47.200	40.350	38.400	33.050	28.000	26.250	23.600	21.850	20.100	18.700	16.650	23.450	22.450	21.000	18.550	16.900	16.100	14.100
ZONA XI:																				
(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	65.200	59.050	46.000	39.250	37.400	32.200	27.300	25.600	23.050	21.350	19.600	18.200	16.300	22.750	21.700	20.300	17.950	16.400	15.550	13.650
ZONA XII:																				
(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	62.250	56.300	44.000	37.550	35.750	30.750	26.050	24.450	22.000	20.300	18.700	17.400	15.450	21.600	20.600	19.350	17.050	15.600	14.800	12.650

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 5 che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA, APPARECCHIATURA E COESIONATURA DELLA SETA, DEL RAJON E DELLE ALTRE FIBRE, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

l'Associazione Nazionale tra gli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchiatori e Coesionatori di seta e raion, con sede in Como, rappresentata dal Presidente dott. *Cesare Castelli* e dal sig *Riccardo Paracchini,* assistiti dal Direttore per. ind. *Vittorio Casale,*

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* capo della Delegazione Alta Italia,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Federtessili rappresentata dal cav. uff. *Amleto Barni,* Segretario generale, dall'on. *Bruno Fassina* e dal per. ind. *Luigi Valentini,* Segretari nazionali, e dai signori: cav. *Ettore Bonardo, Michele Genisio, Vittorio Meraviglia, Mario Ravizzoli, Maria Belotti, Dino Maceri, Francesco Guidolin, Pierluigi Isella* del Comitato Esecutivo Nazionale, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. nelle persone del Segretario generale on. *Bruno Storti,* del Segretario generale aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del Segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali*;

la Federazione Impiegati Operai Tessili F.I.O.T. -, rappresentata dalla Segretaria generale *Lina Fibbi,* dal Segretario generale aggiunto *Sergio Giulianati,* dai Segretari nazionali: *Mario Caccia, Raoul Silvestri, Maria Morante,* e dai membri del Direttivo nazionale *Ercole Ozino, Rodolfo Conti, Guido Venegoni, Bruno Sacerdoti, Romano Carotti, Angelo Coerezza, Giuseppe Viviani, Carla Calcatelli,* con la assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari nazionali: on. *Luciano Romagnoli,* on. *Vittorio Foa,* e del dottor *Eugenio Giambarba* dell'Ufficio contratti e vertenze;

la Unione Italiana Lavoratori Tessili U.I.L.T. -, rappresentata dal Segretario generale *Franco Novaretti* e dai Segretari nazionali: *Lombardoni Piero* e *Porro Piercarlo,* assistiti da *Alberti Luigi, De Servi Remo, De Bernardi Ferruccio, Manfron Gino, Sormano Innocente, Torricelli Gino,* del Comitato esecutivo nazionale, nonchè da *Mordini Ettore, Arrighi Angelo, Gatteschi Gattesco, Carnacini Luciano, Bornigia Secondo, Azzola Giovanni, Ascari Otello* e *Ratti Teresa,* con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) nelle persone del Segretario generale *Italo Viglianesi* e dei Segretari *Raffaele Vanni* e *Bruno Corti*;

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

l'Associazione Nazionale tra gli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchatori e Coesionatori di seta e raion, con sede in Como, rappresentata dal Presidente dott. *Cesare Castelli* e dal sig. *Riccardo Paracchini,* assistiti dal Direttore per. ind. *Vittorio Casale,* con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* capo della Delegazione Alta Italia

e

la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed affini della C.I.S.N.A.L. rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Italo Utimperghe,* assistito dal cav. *Bruno Scheggi* delegato tessile per l'Alta Italia;

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili, firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto all'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del raion ed altre fibre, per conto proprio e per conto di terzi, sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

CHIARIMENTO A VERBALE

La tabella *B* è di fatto sostituita dalle paghe contrattuali contraddistinte dalla lettera *B* comprese nella tabella generale.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 — parte generale — del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 4 per cento assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate, dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, mentre assorbirà, sino a concorrenza dell'1,70 per cento, le maggiori retribuzioni corrisposte collettivamente dalle aziende della zona di Como a miglioramento delle paghe tabellari vigenti.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione del precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3 — parte operai — del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1, testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

(N. 1)

TABELLE DELLE PAGHE E DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI

Avvertimento

Il numero che precede ciascuna mansione oppure gruppo di mansioni costituisce il riferimento numerico alla corrispondente paga indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali.

Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento — nell'ambito del presente contratto — alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

I. - PARTE COMUNE A TUTTI I REPARTI

a) *Trattamento degli apprendisti che non conseguono la qualifica.*

Nell'ambito di ciascun periodo di durata di detto trattamento, la paga degli apprendisti che, finito il periodo di apprendistato, non sono riusciti a conseguire la qualifica, viene determinata in base alle seguenti percentuali della paga contrattuale spettante, al compimento del 20° anno, per la prestazione corrispondente:

	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
14-16 anni	64 %	65 %	66 %
16-18 anni	80 %	81 %	82 %
superiore ai 18 anni	93 %	94 %	95 %

Nella progressione delle percentuali di retribuzione si deve seguire il criterio degli scaglioni di età, operando quindi il passaggio di scaglione al compimento dell'età utile.

Per la contingenza si fa riferimento alla misura dei manovali specializzati e delle qualificate di 2ª categoria.

Al termine del terzo anno, passaggio alla categoria superiore (qualificati).

b) *Tirocinio senza apprendistato.*

Nell'ambito di ciascun periodo di durata del tirocinio di quegli operai che, per il fatto di essere assunti dopo il compimento dell'età utile stabilita per l'apprendistato (14-20 anni), addetti a mansioni diverse nei reparti e non risultanti in nessuna delle categorie qualificate, non possono compiere l'apprendistato stesso, la paga viene determinata in base alle seguenti percentuali della paga contrattuale spettante, al compimento del 20° anno, per la prestazione corrispondente:

Primo anno	Secondo anno	Dopo il 2° anno
90 %	92 %	94 %

Per la contingenza si fa riferimento alla misura dei manovali specializzati e delle qualificate di 2ª categoria.

(N. 2)

TABELLE DELLE PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese.

ZONA II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste.

(6) Cremona

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Verbania.

ZONA III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.

(11) Biella.

ZONA IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena.

(16) Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.

(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.

(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 3)

TABELLE DELLE PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI DI ETA' SUPERIORE AI 20 ANNI.

(Lire orarie salvo le differenti specificazioni indicate per particolari qualifiche)

II - REPARTI TINTORIA E PURGA

Superspecializzati.

1. Ricettisti salario quindicinale fisso.

S'intendono i coloristi che compongono le ricette di tintura dei vari colori col sistema della percentuale metrica, servendosi anche dell'ausilio di cartelle colori e ricette prestabilite.

Specializzati.

2. Operai che abbiano già tinto a campione anche su di una sola barca passando indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'una all'altra tonalità di colore.

3. Conduttori di bruciapelo a tegolo o a fiamma. Conduttori di macchine a goffrare il greggio. Conduttori di macchine continue di purga in largo. Capi barca o capi tino preposti alle lavorazioni e tempi di purga, carica ed operazioni affini. Preposti alla macchina di fosfataggio (carica). Preposti al candeggio al cloro ed all'acqua ossigenata (Moth). Preposti alla pesatura dei colori in polvere od alla dosatura eventuale di liquidi e prodotti secondo ricette prestabilite. Operai responsabili della tintura a ricetta su due fino a quattro barche secondo la cubatura oppure su due jigger o due stelle di tintura. Conduttori di apparecchi automatici di tintura. Tintori su apparecchi a pressione (filati e stoffe). Operai preposti alla cucina colori di tintura. Conduttori di macchine a mercerizzare (due su macchine a catena, uno su macchina a cilindro). Dispensieri e smistatori di magazzini asciutto o bagnato. Conduttori di macchine di asciugamento o di macchine assorbitrici o di macchine centrifughe. Conduttori di macchine a cavigliare, lucidare e brillantare filati. Conduttori di macchine di incollaggio a catena e preposti ai bagni di incollaggio a matassa. Conduttori e responsabili di macchine per ossidazione del nero di anilina e nero fisso.

3. Ricevitori, verificatori, numeratori di greggio (filati e stoffe) (x 1).

4. - Addetti al finissaggio dei filati tinti e incollati (stiratura, manellatura).

3. Pesatori di coloranti (x 1).

4. Archivisti di campioni.

Qualificati.

5. Cilindratori di greggio. Coadiutori al bruciapelo. Verificatori e riconoscitori di greggio. Coadiutori alla purga, sbianca, carica, incollaggio ed operazioni affini a mano, in corda e su bastone. Coadiutori alla purga, sbianca, mercerizzazione, incollaggio e trattamenti a macchina (in largo e in corda). Conduttori di singole macchine centrifughe, macchine assorbitrici e macchine di asciugamento ad aria e a tamburo. Conduttori di altre macchine non specificate. Conduttori di singole barche, vasche, jigger o stelle di tintura, senza responsabilità del campione e del colore. Coadiutori alla macchina per ossidazione del nero di anilina e nero fisso. Addetti alle faldatrici e arrotolatrici di tessuti greggi (x 2) (*).

6. - Addetti alla preparazione di filati e tessuti greggi (cucitura, orlatura, misurazione, aspatura, puntatura di pezze e mannelle, allargatura di pezze umide in corda) (*). Addetti in genere all'asciugamento (*).

(*) Coloro che svolgono le suddette mansioni in locali umidi di purga e tintoria, percepiranno la paga stabilita per gli « addetti al finissaggio dei filati tinti o incollati », mantenendo la propria classificazione.

(*) Coloro che svolgono queste mansioni in locali umidi di purga e tintoria, percepiranno la paga stabilita per i « ricevitori, verificatori, numeratori di greggio », mantenendo la propria classificazione.

Manovali.

7. - Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti.

8. - Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

(x) In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione riconosciuta promiscua e contraddistinta dal presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sottospecificati richiami verrà attribuita una retribuizone pari a:

(x 1) 84,8%
(x 2) 87,8% } della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 4)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Superspecializzati																							
1. (Sal. quind. fisso)	20.745	20.495	20.200	20.245	19.755	19.860	20.775	20.055	19.940	19.620	20.325	19.360	18.940	18.890	18.410	18.515	18.135	18.535	17.520	17.580	17.040	16.040	16.195
Specializzati																							
2.	191,20	188,70	186,80	186,50	181,80	182,00	191,60	184,70	183,70	180,40	187,40	178,10	174,10	173,60	169,00	169,90	166,30	170,20	167,90	161,00	155,80	152,00	147,70
3. .	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
4. . . . A.(23.12.59)	151,40	148,00	146,70	147,60	142,20	143,60	152,00	145,00	144,70	139,60	147,60	137,70	133,60	132,80	128,50	129,20	127,20	130,90	120,80	122,50	116,40	114,20	108,70
B. (1. 1.62)	160,30	156,70	155,30	156,30	150,50	152,00	161,30	154,40	153,20	147,80	156,30	145,80	141,50	140,60	136,10	136,80	134,60	138,60	127,80	129,70	123,20	120,90	115,10
Qualificati																							
5.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,00
6. . A.(23.12.59)	143,80	140,00	139,60	140,30	135,50	136,80	145,30	138,60	137,70	133,10	140,30	131,10	127,50	127,00	123,00	124,00	120,40	125,30	115,20	117,60	112,20	108,80	103,90
B. (1. 1.62)	149,40	146,30	145,00	145,70	140,70	142,10	150,90	143,90	143,00	138,20	145,70	136,20	132,40	131,90	127,80	128,80	125,10	130,20	119,70	122,10	116,60	112,60	107,90
Manovali																							
7.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,00	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
8.	125,40	122,60	121,50	122,30	117,90	119,00	126,60	120,80	119,90	115,70	122,30	114,20	110,90	110,20	106,70	107,30	104,60	108,60	100,20	101,40	96,50	93,30	88,70

III - REPARTI APPARECCHIATURA

Specializzati.

1. - Operai preposti alla specola delle pezze prima dell'apparecchio. Smistatori di pezze tinte o stampate per finissaggio. Operai preposti alle alzatrici (rameuse). Operai conduttori dei foulard di appretto, delle calandre, calandre a feltro (palmer), calandre a bacinella (mulde presse), mangani, batles, presse continue a carta calda, calandre a silk, macchine a decatire, macchine tamponatrici, rasatrici, garzatrici, felpatrici, smerigliatrici, bruciapeli a tegolo o fiamma. Operai tracciatori per marezzatura. Preposti all'appretto al regolo (racle). Operai preposti alle macchine spalmatrici (responsabili della lavorazione). Conduttori di presse a cartone, di macchine rompiappretto. Operai esaminatori di pezze tinte per conformità al tipo. Conduttori di macchine a goffrare (tessuti finiti e velluti). Operai preposti alle cucine di appretto che preparano i vari bagni di finissaggio secondo ricette prestabilite od indicazioni ricevute, compresi i preposti destrinatori ed amidatori. Preposti alla preparazione dei colli secondo le disposizioni dell'ufficio spedizioni. Impressori di marchi a torchi od a pressa. Conduttori di macchine a spruzzo con appretto. Piegatori a mano. Tagliatori gemelli a mano (anche saltuariamente). Cardatori in genere e spazzolatori a macchina ed a mano di velluti. Preposti alla preparazione a mano ed a macchina degli articoli karacul ed affini, compresi gli spazzolatori, battitori, stiratori e tamponatori. Preposti alle macchine per impressione a secco, impressione a spazzola, alle taglierine, autoclavi di finissaggio o stufe polimerizzatrici di resine per velluti. Visitatori di pezze per macchie, buchi e strappi (x 1). Conduttori di macchine doppiatrici (x 1).

2. Conduttori di macchine arrotolatrici, misuratrici, stampigliatrici, quintatrici. Operai piegatori su misura a mano. Operai orlatori e rammendatori, frangiatori a mano ed a macchina.

3. Addetti alla preparazione delle etichette dei greggi o dei fogli di lavorazione.

Qualificati.

4. Operai passapezze di sola segnalazione macchie, buchi e strappi prima dell'apparecchio (x 2). Operai addetti alle rotolature su subbio (qualora abbiano anche le funzioni di passapezze per la segnalazione di macchie, buchi e strappi, saranno retribuiti con la paga della categoria superiore). Operai addetti allo spruzzo umidificatore all'acqua. Operai addetti all'introduzione ed uscita delle alzatrici, calandre a feltro (palmer), calandre pluricilindriche (chaising). Operai addetti alle macchine spalmatrici. Conduttori delle seguenti macchine singole: faldatrici, doppiatrici (x 2). Conduttori delle seguenti macchine singole: imbarchettatrici, misuratrici, stampigliatrici meccaniche di cimose, quintatrici (gli operai che conducono alternativamente due o più delle predette macchine, passano alla categoria superiore). Operai addetti alla preparazione di colli e pacchi. Operai che coadiuvano gli specializzati nelle lavorazioni e trattamento sulle macchine o manipolazioni dei velluti.

5. Operai cucitori, etichettatori, incartatori, legatori e confezionatori in genere, smacchiatori.

Manovali.

6. Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti.

7. - Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

(x) In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione riconosciuta promiscua e contraddistinta dal presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabeliare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sottospecificati richiami verrà attribuita una retribuzione pari a:

(x 1) 84,8%
(x 2) 87,8% } della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 5)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	IX	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Specializzati																							
1.	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	[illegible]	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
2. A(23.12.59)	151,40	148,00	146,70	147,60	142,20	143,60	152,90	145,90	144,70	139,60	147,60	137,70	133,60	132,80	128,50	129,20	127,20	130,90	120,80	122,50	116,40	114,20	108,70
B.(1. 1.62)	160,30	156,70	155,30	156,30	150,50	152,00	161,80	154,40	153,20	147,80	156,30	145,80	141,50	140,60	136,10	136,80	134,60	138,60	127,80	129,70	123,20	120,90	115,10
3. A.(23.12.59)	155,20	151,90	150,50	151,50	146,00	147,40	156,70	149,60	148,50	143,40	151,50	141,50	137,50	136,60	132,10	133,10	131,00	134,80	124,60	126,40	120,30	118,00	112,10
B. (1. 1.62)	164,30	160,70	159,30	160,30	154,60	156,00	165,90	158,40	157,20	151,80	160,40	149,80	145,50	144,60	140,10	140,90	138,70	142,60	131,00	133,80	127,30	125,00	118,70
Qualificati																							
4.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,60
5. A.(25.12.59)	143,50	140,90	139,60	140,30	135,50	136,80	145,30	138,60	137,70	133,10	140,30	131,10	127,50	127,00	123,00	124,00	120,40	125,30	115,20	117,60	112,20	108,80	103,90
B.(1. 1.62)	149,40	146,30	145,00	145,70	140,70	142,10	150,90	143,90	143,00	138,20	145,70	136,20	132,40	131,90	127,80	128,80	125,10	130,20	119,70	122,10	116,00	112,60	107,90
Manovali																							
6	150,20	146,90	145,60	146,00	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
7.	125,40	122,00	121,50	122,30	117,90	119,00	126,60	120,80	119,90	115,70	122,30	114,20	110,90	110,20	106,70	107,30	104,60	108,60	100,20	101,40	96,50	93,30	88,70

IV - REPARTI STAMPA

Superspecializzati.

1. Stampatori a macchina (capi macchina):

a) titolare di una macchina da stampa, fino a dieci colori, che conduce (o abbia condotto) con piena responsabilità;

01. con anzianità superiore a tre anni o proveniente dalla categoria, salario quindicinale fisso;

02. con anzianità inferiore a tre anni:

b) titolare di una macchina da stampa, fino a quattro colori, che conduce (o abbia condotto) con piena responsabilità:

03. con anzianità superiore a tre anni, salario quindicinale fisso;

04. con anzianità inferiore a tre anni.

2. Allievi stampatori a macchina che, dopo un periodo di prova di tre quindicine, lavorano a fianco o non dello stampatore svolgendo le stesse mansioni, ma senza responsabilità, su macchina di qualsiasi tipo.

Al compimento del terzo anno di anzianità (ivi comprese le tre quindicine di prova), passano alla categoria *a)* o alla categoria *b)*.

Specializzati.

3. Caporali di stampa a macchina, preposti alle macchine da stampa rotative sulla parte posteriore delle stesse, con responsabilità della messa a picot e della pressione iniziale dei cilindri, del funzionamento racles e delle bacinelle colore.

4. Stampatori a tampone (x 3).

5. Stampatori alla stampa a quadro (x 4). Conduttori di vaporissaggio continuo (Mather Platt). Preposti allo scioglimento cottura miscela e taglio, peso e misura di colori e spessimenti (x 1). Campionatori e provinatori di quadri e di colori (x 1). Preposti al vaporissaggio in tino e autoclave. Operai preposti alla mandrinatura dei cilindri di stampa. Conduttori di camere ad aria calda (Hot-Flue). Riparatori di bagni di naftolaggio ed ossidazione. Operai preposti al lavaggio e finissaggio di pezze stampate. Archivisti di cilindri, quadri, tamponi di stampa. Operai marca pezze dopo vaporissaggio secondo disposizioni dell'apposito ufficio.

6. Archivisti di campioni, referenze e disegni. Operai coadiutori alle macchine da asciugare e con incarico di passapezze per macchie, buchi e strappi.

5. Preposti al caricamento sulle aste o stelle per vaporissaggio (x 1). Coadiutori alle macchine di vaporissaggio e simili (Mather-Platt e Hot-Flue) (x 1).

6. Specolatori dopo asciugamento. Cucitori di panni di macchine da stampa.

Qualificati.

7. Operai coadiutori alle macchine rotative di stampa. Operai coadiutori alla mandrinatura dei cilindri. Operai coadiutori di singole macchine da lavaggio di pezze stampate. Operai coadiutori clâpot per lavaggio di sottopezze tela fino a due clâpot per conduttore (oltre due macchine saranno considerati specializzati). Conduttori di asciugatori a tamburo per sottopezze e teli. Addetti in genere allo stendaggio pezze per asciugamento. Conduttori di Mather-Platt, autoclavi e tini di vaporissaggio. Coadiutori alle macchine Hot-Flue. Coadiutori alle operazioni di scioglimento, cottura miscela e taglio, peso e misura della cucina a colori (esclusi lava mastelli e trasportatori) (x 2). Operai coadiutori degli stampatori a quadro ed a tampone senza responsabilità del tavolo (x 2). Operai attaccapezze a spillo ed a gomma. Coadiutori degli archivisti di quadri, cilindri e tamponi per stampa.

8. Operai attaccapezze con spilli.

7. - Operai attaccapezze a colla (x 2).

8. Cucitori, stenditori, sgommatori di tavoli.

Manovali.

9. Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti.

10. Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

(x) In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione riconosciuta promiscua e contraddistinta dal presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare. Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sottospecificati richiami verrà attribuita una retribuzione pari a:

(x 1) 84,8%
(x 2) 87,8%
(x 3) 85,4%
(x 4) 85,4%

della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 6)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Superspecializzati																							
1. 01. sal. quind. fisso	22.745	22.500	22.290	22.245	21.750	21.855	22.770	22.045	21.930	21.610	22.310	21.350	20.920	20.870	20.390	20.590	20.115	20.510	19.510	19.555	19.020	18.625	18.175
02.	223,10	220,60	218,70	218,20	213,60	214,50	223,30	216,40	215,30	212,20	219,00	209,80	205,60	205,10	200,50	201,60	197,00	201,70	192,00	192,50	187,30	183,50	179,20
03. sal. quind. fisso	21.865	21.610	21.405	21.305	20.870	20.965	21.885	21.170	21.050	20.730	21.430	20.475	20.050	20.000	19.525	19.630	19.250	19.645	18.030	18.685	18.145	17.750	17.305
04.	214,40	211,90	210,00	209,60	204,80	205,90	214,50	207,70	206,60	203,40	210,20	201,00	196,90	196,40	191,80	192,80	189,20	193,00	183,30	183,80	178,60	174,80	170,50
2.	209,90	207,50	205,50	205,10	200,50	201,40	210,20	203,30	202,20	198,90	205,90	196,70	192,60	192,10	187,50	188,40	184,80	188,60	179,00	179,50	174,30	170,50	166,20
Specializzati																							
3.	195,00	192,60	190,60	190,80	185,70	186,70	195,40	188,50	187,50	184,10	191,10	181,00	177,00	177,40	172,80	173,80	170,10	173,00	164,30	163,40	159,60	155,70	151,50
4.	197,80	195,40	193,40	193,10	188,40	189,40	198,20	191,30	190,20	186,90	193,90	184,00	180,00	180,10	174,50	176,40	172,80	176,70	167,00	167,50	162,30	158,50	154,20
5.	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
6. A.(23.12.59)	151,40	148,00	146,70	147,60	142,20	143,60	152,90	145,90	144,70	139,60	147,60	137,70	133,60	132,80	128,50	129,20	127,20	130,90	120,80	122,50	116,40	114,20	108,70
B.(1. 1.62)	160,30	156,70	155,30	156,80	170,30	152,00	161,80	154,40	153,20	147,80	156,30	145,80	141,50	140,60	136,10	136,80	134,00	138,60	127,80	129,70	123,20	120,70	115,10
Qualificati																							
7.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,00
8. A.(23.12.59)	143,80	140,90	139,60	140,30	135,50	136,80	145,30	138,60	137,70	133,10	140,30	131,10	127,50	127,00	123,00	124,00	120,40	125,30	115,20	117,60	112,20	108,80	103,90
B.(1. 1.62)	149,40	146,80	145,00	145,70	140,70	142,10	150,90	143,90	143,00	138,20	145,70	136,20	132,40	131,90	127,80	128,80	125,10	130,20	119,70	122,10	116,60	112,60	107,90
Manovali																							
9.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,00	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
10.	125,40	122,60	121,50	122,30	117,90	119,00	126,00	120,80	119,90	115,70	122,30	114,20	110,90	110,20	106,70	107,30	104,60	108,60	100,20	101,40	96,50	93,30	88,70

V - Reparti fotoincisione

Specializzati

1. - Responsabili alla impressione, albuminazione, divisione a rapporto e spoglio dei cilindri. Responsabili alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi, comprese le operazioni di bitumatura e fusione.

2. - Ritoccatori di cilindri di fotomeccanica e finitori di incisioni incomplete. Responsabili alla impressione, spoglio, provinatura e correzioni di quadri. Aiuti fotografi, coadiutori dei fotografi in tutte le manipolazioni di fotografia senza responsabilità diretta.

3. - Preposti ai bagni galvanici di ramatura e cromatura. Responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisi. Preposti al montaggio dei quadri. Impressionisti (x 5). Ritoccatori a pennello per quadri e per cilindri (x 5).

4. - Archivisti di disegni a lucido.

Qualificati

5. - Operai coadiutori nella preparazione di cilindri e quadri. Operai coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi.

6. Operai smontatori di quadri vecchi da stampa. Tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri (in caso di esecuzione di due o più mansioni si deve corrispondere la paga della categoria superiore).

7. - Cucitori per buratti e canape per quadri.

Manovali

8. Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti.

9. Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

(x) In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione riconosciuta promiscua e contraddistinta dal presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui al sotto specificato richiamo verrà attribuita una retribuzione pari a:

(x 5) 85 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 7)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI		ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Specializzati																								
1.		199,50	197,10	195,00	194,70	100,20	191,10	199,00	193,00	191,90	188,50	190,20	186,40	182,40	181,80	177,20	178,10	174,60	178,30	108,70	169,20	164,00	100,20	155,90
2.		194,10	191,70	189,70	189,40	188,50	185,70	194,50	187,60	186,50	183,20	195,60	180,90	176,90	176,40	171,80	172,70	169,10	173,90	163,30	163,80	158,60	154,70	150,50
3.		186,10	183,70	181,00	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	104,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
4.	A.(23.12.59)	152,50	149,20	147,80	148,80	143,40	144,80	154,00	147,00	145,90	140,70	149,00	139,00	134,90	134,20	129,90	130,50	128,50	132,30	122,10	123,90	117,60	115,60	110,10
	B.(1. 1.62)	161,40	157,90	156,50	157,60	151,80	153,20	163,00	155,60	154,40	149,00	157,70	147,20	142,80	142,00	137,50	138,10	136,00	140,10	129,20	131,20	124,40	122,30	116,20
Qualificati																								
5.		171,90	168,90	167,40	167,80	163,70	164,00	172,90	166,10	165,00	160,60	168,20	158,60	154,60	154,00	149,60	150,40	147,00	151,40	141,50	142,70	137,00	133,20	128,20
6.		167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,60	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,00
7.	A.(23.12.59)	144,90	142,10	144,00	141,40	136,70	137,90	146,30	139,70	140,80	134,20	141,40	132,20	128,70	128,40	124,50	125,10	121,60	126,50	116,30	118,70	112,00	109,60	105,10
	B.(1. 1.62)	150,50	147,60	152,40	146,90	142,00	143,30	152,00	145,10	146,30	139,40	146,90	137,40	133,70	133,30	129,30	129,00	126,30	131,40	120,80	123,30	117,20	113,80	109,10
Manovali																								
8.		150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
9.		125,40	122,60	121,50	122,80	117,90	119,00	126,60	120,80	119,90	115,70	122,30	114,20	110,00	110,20	106,70	107,30	104,60	108,60	100,20	101,40	96,50	93,30	88,70

VI - Reparti incisione

Incisione a pantografo:

Superspecializzati

1. - Incisori su placche di metallo di qualsiasi disegno:

01) con anzianità superiore a tre anni, salario quindicinale fisso;

02) con anzianità inferiore a tre anni.

2. - Pantografisti responsabili della messa a punto dei pantografi e della corrosione dei cilindri:

01) con anzianità superiore a tre anni salario quindicinale fisso;

02) con anzianità inferiore a tre anni.

Specializzati

3. - Tracciatori al pantografo.

Incisione a moletta - superspecializzati

2. - Incisori di qualsiasi disegno su molette, a mano o a macchinetta:

01) con anzianità superiore a tre anni, salario quindicinale fisso;

02) con anzianità inferiore a tre anni.

4. - Molettatori su cilindri di rame o di acciaio di qualsiasi disegno;

01) con anzianità superiore a tre anni, salario quindicinale fisso;

02) con anzianità inferiore a tre anni.

4. - Rilevatori da qualunque moletta:

01) con anzianità superiore a tre anni, salario quindicinale fisso;

02) con anzianità inferiore a tre anni.

Manovali

5. - Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti.

6. - Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti.

Agli addetti alla impressione di cilindri, alla corrosione chimica di cilindri, alla verniciatura di quadri, verrà giornalmente somministrato gratuitamente un litro di latte e verrà praticata la visita medica almeno due volte l'anno.

(N. 8)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Incisori a pantografo Superspecializzati																							
01. 1. sal. quind. fisso	21,080	20,350	20,960	21,725	20,435	20,535	21,445	20,730	20,620	20,205	21,000	20,040	19,610	19,565	19,085	19,190	18,810	19,205	18,195	18,250	17,720	17,320	16,865
02.	209,80	207,40	205,40	205,00	200,30	201,30	210,10	203,20	202,10	198,80	202,10	196,50	192,50	192,00	187,40	188,30	184,70	188,50	178,90	179,40	174,20	170,40	166,10
2. 01. sal. quind. fisso	22.745	22.500	22.290	22.245	21.750	21.855	22.770	22.045	21.930	21.610	22.310	21.350	20.920	20.870	20.390	20.500	20.115	20.510	19.510	19.555	19.020	18.625	18.175
02.	223,10	220,60	218,70	218,20	213,60	214,50	223,30	216,40	215,30	212,20	219,00	209,80	205,60	205,10	200,50	201,60	197,90	201,70	192,00	192,50	187,30	183,50	170,20
Specializzati																							
3. A.(23.12.59)	152,60	149,80	147,90	148,90	143,40	144,80	154,10	147,10	146,00	140,90	148,90	139,00	134,90	134,00	129,80	130,50	128,40	132,10	122,00	123,80	117,70	115,40	109,90
B.(1. 1.62)	161,00	158,00	156,60	157,60	151,80	153,80	163,10	155,70	154,50	149,10	157,60	147,10	142,80	141,90	137,40	138,10	135,90	139,90	129,10	131,10	124,50	122,20	116,40
Incisioni a moletta Superspecializzati																							
4. 01. sal. quind. fisso	21.865	21.610	21.410	21.305	20.870	20.975	21.885	21.170	21.050	20.730	21.430	20.475	20.050	20.000	19.625	19.630	18.580	19.645	18.630	18.685	18.145	17.750	17.305
02.	214,40	211,90	210,00	209,60	204,80	205,90	214,50	207,70	206,60	203,40	210,20	201,00	196,90	196,40	191,80	192,80	189,20	193,00	183,30	183,80	178,60	174,80	170,50
Manovali																							
5.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
6.	125,40	122,60	121,50	122,30	117,90	119,00	126,60	120,80	119,90	115,70	122,80	114,20	110,90	110,20	106,70	107,30	104,60	108,60	100,20	101,40	96,50	93,30	88,70

VII - Personale ausiliario

1. - *Fuochisti*

a) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare;

b) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.

2. - *Ausiliari specializzati*

Sono considerati ausiliari specializzati quegli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica, e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio.

A titolo esemplificativo: Attrezzisti, tornitori. Fresatori, modellisti, aggiustatori, meccanici di reparto o di officina. Tubisti. Lattonieri. Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti. Fabbri fucinatori non a stampo. Fonditori. Calderai in rame e piombisti. Falegnami. Elettricisti bobinatori. Avvolgitori elettrici. Sellai confezionatori di cinghie e manicotti. Conduttori di forni a cementazione. **Muratori. Carpentieri. Conduttori di motrici termiche in genere.** Compositori tipografi.

3. - *Ausiliari qualificati*

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica.

A titolo esemplificativo: Tornitori. Fresatori. Aggiustatori meccanici di officina o di reparto. Tubisti. Meccanici in genere. Lattonieri. Fabbri. Forgiatori. Falegnami. Elettricisti. Sellai. Verniciatori. Muratori. Ferraioli, Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni. Turbinisti idraulici. Quadristi non elettricisti. Calderai Piombisti ecc.

4. - *Aiutanti degli ausiliari* (*manovali specializzati*)

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai, con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro.

A titolo esemplificativo: Aiuto-muratori. Aiuto-fuochisti. Aiuto-meccanici, ecc.

(N. 9)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Fuochisti a) – Ausiliari special.																							
1a) - 2.	196,70	194,30	192,80	191,90	187,20	188,20	198,00	190,10	189,00	185,70	192,70	183,50	179,40	178,90	174,30	175,20	171,60	175,40	165,80	166,30	161,10	157,30	153,00
Fuochisti b)																							
1b)	189,60	187,20	185,20	184,80	180,20	181,20	189,90	183,10	181,90	178,60	185,70	176,40	172,40	171,80	167,30	168,20	164,60	168,40	158,70	159,30	154,10	150,00	146,00
Ausiliari qualificati																							
3.	176,80	173,90	172,30	172,70	167,60	168,80	177,70	170,90	169,80	165,20	172,80	163,30	159,30	158,60	154,30	155,10	151,70	156,10	146,30	147,40	141,60	137,80	132,80
Aiutanti degli ausiliari																							
4.	161,70	158,50	157,10	157,80	152,70	154,00	162,90	156,10	154,90	150,20	157,90	148,30	144,30	143,60	139,30	140,10	136,80	141,40	131,50	132,80	126,90	123,10	117,90

VIII - Personale con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

Qualificati

1. - Autisti. Infermieri patentati (x 6). Motoscafisti.

Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico, oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

2. - Portinai (x 7). Guardiani diurni.

1. - Guardiani notturni.

Manovali specializzati

3. - Altre mansioni (x 8).

(x) In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione riconosciuta promiscua e contraddistinta dal presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami verrà attribuita una retribuzione pari a:

(x 6) 89, %
(x 7) 87,8 %
(x 8) 87 %
della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 10)

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Qualificati																							
1.	170,20	167,20	165,70	166,10	161,10	162,30	171,20	164,40	163,80	158,80	166,40	156,90	152,90	162,20	147,90	148,70	145,20	149,70	139,80	141,00	135,20	131,40	126,50
2.	167,00	164,00	162,50	163,00	157,90	159,10	168,00	161,20	160,10	155,60	163,30	153,70	149,70	149,00	144,70	145,50	142,10	146,50	136,60	137,80	132,00	128,30	123,80
Manovali specializzati																							
3.	158,90	155,80	154,40	155,10	149,90	150,80	160,20	153,30	152,20	147,50	155,20	145,60	141,60	140,90	136,60	137,40	134,10	138,70	128,80	130,10	124,20	120,40	115,20

(N. 11)

Tabella delle paghe contrattuali degli operai della 3ª squadra notturna

RIFERIMENTO NUMERICO MANSIONI	ZONA 0			I	II					III		IV	V	VI	VII		VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Reparti tintoria e purga																							
4.	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
6.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,60
8.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
Reparti apparecchiatura																							
2-3	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
5.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,60
7.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
Reparti stampa																							
6.	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
8.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,60
10.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
Reparti fotoincisione																							
4.	186,10	183,70	181,60	181,50	176,80	177,80	186,60	179,70	178,60	175,30	182,40	173,10	169,10	168,60	164,00	164,90	161,30	165,10	155,50	156,00	150,80	147,00	142,70
7.	167,40	164,50	163,00	163,40	158,30	159,50	168,40	161,60	160,50	156,00	163,60	154,10	150,10	149,40	145,00	145,80	142,40	146,80	137,00	138,10	132,40	128,60	123,60
9.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50
Reparti incisione																							
3.	209,80	207,40	205,40	205,00	200,30	201,30	210,10	203,20	202,10	198,80	202,10	196,50	192,50	192,00	187,40	188,30	184,70	188,50	178,90	179,40	174,20	170,40	166,10
6.	150,20	146,90	145,60	146,60	141,30	142,60	151,70	144,80	143,70	138,60	146,60	136,90	133,00	132,10	127,90	128,60	125,50	130,20	120,30	121,80	115,70	112,00	106,50

N. B. Nelle paghe indicate per la terza squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

IX - TRATTAMENTO DEI MINORI

(Art. 6 Parte operai).

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni: 70 % della paga contrattuale spettante al compimento del 20° anno per la prestazione corrispondente;

16-18 anni: 83 % della paga contrattuale spettante al compimento del 20° anno per la prestazione corrispondente;

18-20 anni: 95 % della paga contrattuale spettante al compimento del 20° anno per la prestazione corrispondente.

X - TRATTAMENTO DEGLI APPRENDISTI

Nell'ambito di ciascun periodo di durata dell'apprendistato previsto per le rispettive prestazioni, la paga degli apprendisti viene determinata in base alle seguenti percentuali della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e prestazione non apprendista:

	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni	dai 18 ai 20 anni
1° semestre	73 %	80 %	90 %
2° semestre	74 %	82 %	91 %
2° anno	75 %	84 %	92 %
3° anno	—	86 %	94 %
4° anno	—	90 %	96 %
5° anno	—	94 %	98 %

Per i reparti Tintoria e purga, Apparecchiatura e Stampa, il periodo di apprendistato è ridotto a quattro semestri e la paga degli apprendisti viene determinata in base alle seguenti percentuali della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e prestazione non apprendista:

	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni	dai 18 ai 20 anni
1° semestre	74 %	82 %	86 %
2° semestre	78 %	86 %	90 %
3° semestre	83 %	90 %	94 %
4° semestre	88 %	94 %	98 %

Nella progressione delle percentuali di retribuzione si deve seguire il criterio degli scaglioni di età, operando quindi il passaggio di scaglione al compimento della età utile.

a) nel caso in cui l'apprendista di tintoria, stampa, apparecchio e lavorazioni complementari, provenga da altre lavorazioni di tintoria, stampa, apparecchio, anche complementari, che comportino un periodo di apprendistato già compiuto, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto alla metà, considerando come ultima la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.

Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.

Se il passaggio avviene nella stessa azienda sarà mantenuto all'apprendista l'eventuale maggiore guadagno realizzato nelle ultime quattro quindicine nel reparto di provenienza.

Al personale di cui al 1° comma, nel caso di nuova assunzione, i minimi di paga saranno maggiorati del 5 per cento con un massimo pari alla paga base della categoria di destinazione.

b) il periodo massimo di apprendistato sarà ridotto:

di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile;

di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;

di un quarto per i licenziati dai corsi biennali od annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze tessili di qualunque durata, purchè inferiore ai due anni, istituiti in base all'apposita legge. Per tali apprendisti i minimi di paga si intendono maggiorati del 5 per cento con un massimo pari alla paga base di categoria.

XI - PARTE NORMATIVA INTEGRANTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO SUPERSPECIALIZZATO RETRIBUITO CON SALARIO QUINDICINALE FISSO

1. *Stato giuridico*: l'operaio anche se retribuito a quindicina fissa conserva, a tutti gli effetti, lo stato giuridico della categoria di operaio.

2. *Trattamento per malattia od infortunio*: in caso di assenza dovuta ad infortunio o malattia: fino a 10 anni di anzianità gli compete il 100% della retribuzione globale per il primo mese, ed il 70 % per i due mesi successivi; oltre i 10 anni di anzianità gli compete il 100 % della retribuzione globale per i primi due mesi, e il 70 % per i quattro mesi successivi.

3. *Preavviso di licenziamento o dimissioni*: il preavviso di licenziamento o dimissioni è fissato in quindici giorni. Il preavviso stesso decorre dalla metà o dalla fine di ogni mese.

4. *Indennità di anzianità*: l'indennità di anzianità sarà corrisposta per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 1945 e resta stabilito che essa sarà pari ad una quindicina di retribuzione globale per ogni anno di servizio compiuto.

Le frazioni di anno — trascorso il primo anno di anzianità — saranno computate a dodicesimi: le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Le anzianità precedentemente maturate saranno liquidate in base alle disposizioni già vigenti e precisamente come sancito dall'art. 40, parte prima operai, del contratto nazionale di lavoro.

5. *Trattamento in caso di sospensione di lavoro*: in caso di sospensione di lavoro l'azienda garantirà all'operaio il seguente trattamento: il 100 per cento della retribuzione globale fino a che sarà in funzione la Cassa integrazione guadagni; venendo invece a cessare il funzionamento di detta Cassa, l'azienda garantirà per il primo mese, oltre alla quindicina in corso, il 100 per cento della retribuzione globale, ed il 50 per cento per i mesi successivi fino a un massimo di tre mesi.

XII - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Ai « disegnatori », « disegnatori lucidisti » e « fotografi », dei reparti fotoincisione, viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3ª categoria, 1° grado, con retribuzione mensile pari alla media fra la retribuzione in vigore per gli impiegati di 2ª categoria, 2° grado e 3ª categoria 1° grado.

Per « disegnatori » e « disegnatori lucidisti » si intendono coloro che con provata esperienza eseguono disegni, schizzi, messe a rapporto, coloritura, lucidi di qualsiasi genere, nonchè creano disegni di semplice natura.

Per « fotografi » si intendono gli specializzati nella produzione fotografica di disegni e di lucidi, aventi provata esperienza in tutte le manipolazioni di sviluppo, fissaggio e stampa delle fotografie.

Ai « lucidisti » viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3ª categoria 2° grado.

Per « lucidisti » si intendono coloro che eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura.

Per « disegnatori di incisione » si intendono coloro che dopo un adeguato periodo di addestramento come decalcatori, con provetta esperienza eseguono decalchi per pantografo atti ad impressionare molette, messe a rapporto, nonchè creano disegni di semplice natura a completamento del disegno principale.

Ai « disegnatori » viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3ª categoria 1° grado, con retribuzione mensile pari alla media tra le retribuzioni in vigore per gli impiegati di 2ª categoria 2° grado e 3ª categoria 1° grado.

(N 12)

TABELLE DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI ASSISTENTI ED ALTRI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE.

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe mensili contrattuali, è la seguente:

Zona 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

Zona I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese

Zona II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania

Zona III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(12) Biella

Zona IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

Zona VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

Zona IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

Zona X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 13)

Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie

CATEGORIE	ZONA 0			I		II					III		IV	V	VI	VII	VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
UOMINI																							
1ª *Categoria Assistenti*																							
Sup. 21 anni	55.000	53.800	53.300	53.000	53.700	51.150	54.450	52.700	51.500	52.000	50.200	53.700	49.200	47.750	47.300	46.150	45.200	46.700	44.150	44.550	42.850	41.600	39.400
Inf. 21 anni	48.650	47.550	47.100	46.900	47.450	45.200	48.200	46.600	45.600	46.000	44.400	47.450	43.500	42.250	41.850	40.800	39.950	31.350	39.100	39.400	37.900	36.800	34.800
2ª *Categoria*																							
Sup. 21 anni	41.850	40.900	40.550	40.300	40.800	38.900	41.400	40.100	39.200	39.550	38.150	40.800	37.400	36.300	35.950	35.100	34.400	35.600	33.150	33.400	32.000	30.900	29.250
20-21 anni	39.650	38.800	38.450	38.250	38.700	36.900	39.300	38.000	37.150	37.500	36.150	38.700	35.500	34.450	34.100	33.300	32.650	33.750	31.450	31.650	30.400	29.300	27.750
19-20 anni	38.600	37.700	37.400	37.200	37.600	35.900	38.200	37.000	36.150	36.500	35.200	37.600	34.500	33.500	33.200	32.350	31.750	32.850	30.600	30.800	29.600	28.500	27.000
18-19 anni	35.750	34.900	34.600	34.450	34.800	33.250	35.350	34.250	33.450	33.750	32.050	34.850	31.950	31.000	30.700	30.050	29.350	30.400	28.300	28.500	27.400	26.400	25.050
DONNE																							
1ª *Categoria*																							
Sup. 21 anni	47.350	46.250	45.850	45.650	46.150	43.950	46.800	45.350	44.350	44.750	43.150	46.150	42.350	41.050	40.650	39.700	38.900	40.200	38.000	38.250	36.900	35.800	33.900
Inf. 21 anni	41.000	40.100	39.750	39.600	40.000	38.150	40.600	39.350	38.450	38.800	37.400	40.000	36.750	35.650	35.300	34.450	33.700	34.850	33.000	33.200	31.950	31.000	29.350
2ª *Categoria*																							
Sup. 21 anni	36.000	35.200	34.850	34.700	35.050	33.450	35.650	34.500	33.700	34.050	32.850	35.050	32.150	31.200	30.900	30.250	29.600	30.600	28.500	28.750	27.600	26.650	25.200
20-21 anni	34.150	33.400	33.100	32.950	33.300	31.750	33.750	32.750	31.950	32.250	31.100	33.300	30.550	29.650	29.300	28.700	28.050	29.050	27.050	27.250	26.150	25.250	23.900
19-20 anni	30.450	29.800	29.550	29.350	29.700	28.300	30.200	29.200	28.500	28.800	27.800	29.700	27.250	26.450	26.200	25.550	25.050	25.900	24.150	24.350	23.300	22.550	21.350
18-19 anni	28.350	27.750	27.500	27.400	27.700	26.350	28.050	27.200	26.550	26.850	25.850	27.700	25.350	24.600	24.400	23.850	23.300	24.150	22.500	22.650	21.750	21.000	19.850

(N.14)

TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi mensili contrattuali, è la seguente:

Zona 0:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova

Zona I:

(4) Como, Firenze Roma

(5) Varese

Zona II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Trieste

(10) Verbania

Zona III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli

(12) Biella

Zona IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

Zona VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno

Zona IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno

Zona X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 15)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati uomini

CATEGORIE	ZONA 0			I		II					III		IV	V	VI	VII	VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1ª Categoria																							
1° grado	83.350	81.450	80.750	80.350	81.250	77.450	82.500	70.850	78.000	78.750	75.950	81.250	75.050	74.100	72.700	72.250	70.700	73.150	68.150	68.050	67.500	65.850	62.850
2° grado	75.350	73.700	73.050	72.700	73.500	70.050	74.050	72.250	70.000	71.250	68.700	73.500	67.900	67.100	65.750	65.350	64.000	66.150	61.700	62.150	61.100	59.000	56.850
2ª Categoria – 1° grado																							
Sup. 21 anni	65.850	63.900	63.300	63.000	63.800	60.750	64.650	62.650	61.250	61.800	59.600	63.800	58.750	57.650	56.750	56.100	54.900	56.800	52.850	53.300	51.850	50.550	48.350
Inf. 21 anni	56.200	55.000	54.450	54.250	54.350	52.250	55.600	53.900	52.650	53.[illegible]50	51.300	54.850	50.400	49.600	48.800	48.300	47.250	48.850	45.600	45.850	44.600	43.500	41.600
2ª Categoria – 2° grado																							
Sup. 21 anni	56.800	55.500	55.050	54.800	55.400	52.800	56.250	54.450	53.200	53.750	51.800	55.400	51.050	50.100	49.300	48.750	47.700	49.350	46.000	46.350	45.050	43.900	42.000
Inf. 21 anni	49.250	48.250	47.750	47.550	48.100	45.850	48.800	47.250	46.200	46.600	44.950	48.100	44.200	43.500	42.800	42.300	41.400	42.850	39.900	40.200	39.100	38.150	36.500
3ª Categoria – 1° grado																							
Sup. 21 anni	42.600	41.600	41.250	41.100	41.500	39.600	42.150	40.850	39.900	40.300	38.850	41.500	38.250	37.300	36.800	36.050	35.850	36.550	33.750	34.050	32.950	32.100	30.600
20-21 anni	40.650	39.700	39.400	39.200	39.650	37.850	40.250	38.950	38.100	38.450	37.050	39.650	36.500	35.650	35.200	34.450	33.700	34.900	32.250	32.500	31.400	30.650	29.200
19-20 anni	39.000	38.200	37.850	37.650	38.100	36.250	38.650	37.450	36.600	36.900	35.650	38.100	35.050	34.200	33.750	33.100	32.400	33.500	30.950	31.200	30.200	29.450	28.050
18-19 anni	35.850	35.050	34.750	34.600	35.000	33.350	35.500	34.350	33.550	33.950	32.750	35.000	32.200	31.450	31.000	30.400	29.750	30.800	28.450	28.700	27.750	27.050	25.750
17-18 anni	30.850	30.250	30.000	29.800	30.150	28.750	30.600	29.650	28.950	29.200	28.150	30.150	27.750	27.100	26.750	26.200	25.600	26.500	24.500	24.700	23.850	23.250	22.250
16-17 anni	28.600	28.000	27.750	27.650	27.950	26.650	28.300	27.500	26.850	27.100	26.150	27.950	25.700	25.100	24.800	24.300	23.750	24.600	22.750	22.900	22.100	21.600	20.550
Inf. 16 anni	23.600	23.100	22.900	22.800	23.050	21.950	23.350	22.650	22.100	22.350	21.600	23.050	21.200	20.700	20.450	20.050	19.650	20.300	18.800	18.950	18.300	17.800	17.000
3ª Categoria - 2° grado																							
Sup. 21 anni	35.850	35.050	34.750	34.600	35.000	33.350	35.500	34.350	33.550	33.950	32.750	35.000	32.150	31.400	30.900	30.350	29.700	30.700	28.400	28.000	27.550	26.700	25.350
20-21 anni	34.250	33.500	33.200	33.050	33.400	31.850	33.950	32.850	32.100	32.400	31.200	33.400	30.700	30.050	29.550	28.950	28.350	29.350	27.150	27.400	26.300	25.450	24.250
19-20 anni	33.250	32.500	32.250	32.100	32.500	30.900	32.950	31.850	31.100	31.450	30.350	32.450	29.800	29.100	28.700	28.100	27.550	28.450	26.350	26.550	25.500	24.700	23.500
18-19 anni	31.[illegible]00	30.450	30.200	30.100	30.400	28.950	30.800	29.850	29.150	29.450	28.400	30.400	27.900	27.300	26.900	26.350	25.750	26.700	24.700	24.900	23.900	23.150	22.000
17-18 anni	26.300	25.750	25.500	25.400	25.650	24.500	26.100	25.250	24.650	24.950	24.050	25.700	23.600	23.050	22.700	22.[illegible]00	21.800	22.550	20.900	21.050	20.200	19.600	18.600
16-17 anni	24.800	24.250	24.050	23.900	24.200	23.050	24.550	23.750	23.200	23.400	22.650	24.200	22.250	21.750	21.400	21.000	20.500	21.250	19.700	19.850	19.050	18.450	17.550
Inf. 16 anni	19.800	19.300	19.150	19.100	19.300	18.400	19.600	18.950	18.500	18.750	18.000	19.300	17.700	17.350	17.100	16.700	16.400	16.900	15.700	15.800	15.150	14.700	14.000

(N. 16)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati donne

CATEGORIE	ZONA 0			I		II					III		IV	V	VI	VII	VIII		IX		X	XI	XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1ª Categoria																							
1° grado	83.350	81.450	80.750	80.350	81.250	77.450	82.500	79.850	78.000	78.750	75.950	81.250	75.050	74.100	72.700	72.250	70.700	73.150	68.150	68.650	67.500	65.850	62.850
2° grado	75.350	73.700	73.050	72.700	73.500	70.050	74.650	72.250	70.600	71.250	68.700	73.500	67.900	67.100	65.750	65.350	64.000	66.150	61.700	62.150	61.100	59.600	56.850
2ª Categoria - 1° grado																							
Sup. 21 anni	60.100	58.800	58.250	58.000	58.650	55.850	59.500	57.000	56.350	56.850	54.800	58.700	53.950	52.950	52.200	51.600	50.500	52.250	48.700	49.000	47.050	46.450	44.450
Inf. 21 anni	51.300	50.150	49.700	49.550	50.000	47.650	50.850	49.150	48.050	48.500	46.750	50.000	46.050	45.250	44.550	44.000	43.150	44.000	41.450	41.800	40.750	39.650	37.950
2ª Categoria - 2° grado																							
Sup. 21 anni	48.850	47.750	47.350	47.150	47.600	45.400	48.400	46.800	45.800	46.200	44.550	47.650	43.850	43.100	42.400	41.950	41.050	42.450	39.550	39.800	38.750	37.800	36.100
Inf. 21 anni	42.000	41.100	40.750	40.600	41.000	39.100	41.000	40.300	39.350	39.700	38.350	41.000	37.700	37.050	36.500	36.050	35.350	36.550	34.000	34.250	33.350	32.500	31.050
3° Categoria - 1° grado																							
Sup. 21 anni	36.600	35.800	35.500	35.350	35.700	34.050	36.200	35.100	34.300	34.650	33.400	35.750	32.900	32.050	31.650	31.000	30.400	31.400	29.050	29.300	28.250	27.600	26.300
20-21 anni	34.300	33.550	33.250	33.100	33.500	31.950	34.000	32.950	32.150	32.450	31.300	33.450	30.800	30.100	29.700	29.100	28.450	29.500	27.250	27.500	26.500	25.850	24.650
19-20 anni	30.850	30.250	30.000	29.800	30.150	28.750	30.600	29.650	28.950	29.200	28.150	30.150	27.750	27.100	26.750	26.200	25.600	26.500	24.500	24.700	23.850	23.250	22.250
18-19 anni	28.550	27.950	27.700	27.600	27.850	26.550	28.250	27.450	26.800	27.050	26.000	27.900	25.650	25.050	24.700	24.250	23.700	24.550	22.700	22.850	22.050	21.550	20.500
17-18 anni	26.250	25.650	24.450	25.300	25.600	24.400	25.950	25.150	24.600	24.850	23.900	25.600	23.550	23.000	22.700	22.250	21.800	22.550	20.800	21.000	20.300	19.800	18.900
16-17 anni	24.400	23.850	23.650	23.550	23.800	22.700	24.150	23.350	22.850	23.050	22.800	23.800	21.900	21.400	21.100	20.650	20.300	20.950	19.350	19.500	18.900	18.400	17.550
Inf. 16 anni	21.800	21.850	21.100	21.000	21.250	20.250	21.600	20.900	20.400	20.550	19.900	21.250	19.600	19.100	18.850	18.450	18.050	18.750	17.300	17.450	16.800	16.450	15.600
3ª Categoria - 2° grado																							
Sup. 21 anni	30.850	30.200	29.900	29.750	30.150	28.700	30.550	29.600	28.900	29.150	28.150	30.150	27.700	27.050	26.650	26.100	25.550	26.450	24.450	24.050	23.700	22.950	21.800
20-21 anni	29.500	28.850	28.550	28.400	28.750	27.450	29.150	28.250	27.650	27.900	26.900	28.750	26.400	25.800	25.450	24.950	24.400	25.250	23.350	23.550	22.650	21.900	20.800
19-20 anni	27.650	27.000	26.800	26.700	26.950	25.650	27.400	26.450	25.850	26.150	25.200	26.950	24.800	24.200	23.800	23.350	22.850	23.650	21.900	22.050	21.200	20.500	19.500
18-19 anni	24.400	23.850	23.650	23.550	23.800	22.700	24.150	23.350	22.850	23.050	22.800	23.800	21.850	21.400	21.050	20.600	20.200	20.900	19.350	19.450	18.750	18.100	17.250
17-18 anni	22.250	21.750	21.600	21.500	21.700	20.650	22.000	21.350	20.800	21.050	20.300	21.700	19.950	19.500	19.200	18.850	18.450	19.050	17.650	17.750	17.100	16.550	15.750
16-17 anni	21.100	20.600	20.450	20.350	20.550	19.650	20.900	20.250	19.800	20.000	19.250	20.550	18.950	18.500	18.200	17.850	17.500	18.050	16.750	16.850	16.250	15.700	14.950
Inf. 16 anni	18.500	18.050	17.900	17.850	18.000	17.200	18.300	17.550	17.350	17.500	16.850	18.000	16.600	16.250	15.950	15.600	15.300	15.850	14.700	14.800	14.200	13.800	13.100

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 16 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA

Addì 5 febbraio 1960, in Milano,

tra

l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Tessili (Federtessili);

la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.);

l'Unione Italiana Lavoratori Tessili (U.I.L.T.);

e

la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria della filatura dei cascami di seta, sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 — parte generale — del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 2,20 per cento assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 per cento.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a pié dell'articolo stesso.

Avvertenza

Quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del presente contratto si intende riferito a quelle paghe operaie che figurano nelle tabelle allegate avendo a fronte la indicazione « dal 1° gennaio 1962 ».

L'allegato n. 1, testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

(N. 1)

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI

3ª *Squadra notturna*:

Nelle paghe indicate per la 3ª squadra notturna non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Paghe contrattuali degli operai minori (Art.6 parte operai):

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni: 70 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

16-18 anni: 83 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente;

18-20 anni: 95 % della paga contrattuale spettante, al compimento del ventesimo anno, per la prestazione corrispondente.

Durata dell'apprendistato e percentuali della paga:

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

1) per gli apprendisti addetti a mansioni di prima categoria:

retribuzione per il 1° quadrimestre, l'85 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° quadrimestre, il 90 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° quadrimestre, il 95 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

2) per gli apprendisti addetti a mansioni di seconda categoria:

retribuzione per il 1° bimestre, l'85 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° bimestre, il 90 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° bimestre, il 95 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

3) per gli apprendisti addetti a mansioni di operai comuni:

retribuzione per il 1° mese, l'85 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 2° mese, il 90 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista;

retribuzione per il 3° mese, il 95 % della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente età e prestazione, non apprendista.

(N. 2) Tabella delle paghe orarie contrattuali degli operai

MANSIONI	ZONA 0 Milano (1)	ZONA 0 Torino (2)	ZONA 0 Genova (3)	ZONA I Como, Firenze, Roma, Varese (4)	ZONA II Aosta, Bolzano, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste (5)	ZONA II Cremona (6)	ZONA II Crema (7)	ZONA II Sondrio (8)	ZONA II Verbania (9)	ZONA III Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli (10)	ZONA III Biella (11)	ZONA IV La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza (12)	ZONA V Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia (13)	ZONA VI Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine (14)	ZONA VII Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena (15)	ZONA VII Treviso (16)	ZONA VIII Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni (17)	ZONA VIII Valdarno (18)	ZONA IX Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo (19)	ZONA IX Ascoli Piceno (20)	ZONA X Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo (21)	ZONA XI Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani (22)	ZONA XII Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria (23)
SPECIALIZZATI																							
1. - Addetti alla molatura delle carde.	181,80	179,20	177,40	177,00	171,90	173,00	181,60	174,90	173,80	169,80	176,90	167,60	163,80	163,20	158,80	159,60	156,00	160,20	150,40	151,10	145,80	142,10	137,70
2. - Maestre:																							
dal 1° dicembre 1959.	159,80	156,30	154,90	155,80	150,20	151,70	161,40	153,90	152,80	147,30	155,00	145,60	141,20	140,00	136,90	137,70	135,70	139,00	128,70	130,70	124,80	122,80	118,00
dal 1° gennaio 1962	168,60	164,90	163,40	164,50	158,50	160,10	170,40	162,50	161,20	155,40	164,50	153,50	149,00	148,70	144,40	145,30	143,20	146,70	135,80	137,90	131,70	129,00	124,50
3ª squadra notturna	190,00	187,40	185,60	185,20	180,10	181,20	189,80	183,10	182,00	178,00	185,10	175,80	172,00	171,40	167,00	167,80	164,20	168,40	158,60	159,30	154,00	150,30	145,90
3. - Addetti alla provinatura e titolazione, alla resistenza e stagionatura, al controllo finale dei fiocchi e dei filati, alla scelta dei falsi e alla pesatura. Capolevate di filatura e capo scelta cascami (ove la mansione esista e non sia disimpegnata da addetto ad altra mansione):																							
dal 1° dicembre 1959.	146,80	143,60	142,20	143,20	138,00	139,30	148,20	141,40	140,30	135,50	143,30	133,70	129,90	129,00	124,90	125,60	123,30	127,20	117,40	119,00	113,00	110,80	105,30
dal 1° gennaio 1962	155,20	151,80	150,40	151,40	145,90	147,30	156,70	149,60	148,40	143,20	151,60	141,40	137,30	136,40	132,10	132,80	130,40	134,60	124,20	125,80	119,50	117,10	111,30
3ª squadra notturna	181,80	179,20	177,40	177,00	171,90	173,00	181,60	174,90	173,80	169,80	176,90	167,60	163,80	163,20	158,80	159,60	156,00	160,20	150,40	151,10	145,80	142,10	137,70
QUALIFICATI I CATEGORIA																							
4. - Addetti ai rulli di macerazione, alla sgrassatura. Pettinatori a mano.	166,00	163,20	161,60	161,90	156,80	158,00	166,70	160,00	158,90	154,40	161,80	152,40	148,50	147,80	143,60	144,40	141,00	145,40	135,70	136,80	131,20	127,50	122,50
5. - Addetti alla preparazione ingredienti, ai bagni, alle centrifughe, alla carbonizzazione, all'imballo del fiocco e del pettinato, alla manutenzione macchine, alla pulizia delle carde: aiutanti degli addetti alla molatura carde	163,40	160,50	159,00	159,20	154,10	155,30	164,00	157,30	156,20	151,70	159,20	149,80	145,90	145,20	141,00	141,70	138,40	142,70	133,00	134,20	128,50	124,80	119,90
6. - Segnarotture, aiutanti degli addetti alla provinatura: addetti nei reparti al controllo dei fiocchi e dei filati; addetti ai lavaggi, agli essiccatoi, allo scarico degli apritoi (crygtons), alle nappatrici, alla imbacchettatura delle fillinges, agli spreaders della pettinatura automatica, alla imbozzimatura, ai banchi a fusi; attacca fili di filatura; addetti alle levate di filatura e di torcitura, agli incannatoi di binatura, di torcitura, alla gazatura, al raclaggio, alle aspatrici, alle cannettatrici e rocchettiere:																							
dal 1° dicembre 1959.	138,80	136,00	134,70	135,40	130,80	132,00	140,10	133,70	132,90	128,50	135,50	126,60	122,90	122,70	118,90	119,90	116,10	120,90	110,90	113,20	107,50	104,40	100,00
dal 1° gennaio 1962	143,40	140,50	139,20	139,90	135,10	136,80	144,80	138,20	137,30	132,80	140,00	130,80	126,90	126,70	122,80	123,50	119,50	124,90	114,60	117,00	111,10	107,80	103,30
3ª squadra notturna	166,00	163,20	161,60	161,90	156,80	158,00	166,70	160,00	158,90	154,40	161,80	152,40	148,50	147,80	143,60	144,40	141,00	145,40	135,70	136,80	131,20	127,50	122,50

Tabella delle paghe orarie contrattuali degli operai

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
QUALIFICATI II CATEGORIA																							
7. – Addetti al magazzino greggi, macerati, pettinati. Addetti alla battitura. Addetti agli apritoi (crygtons). Addetti all'imballo del roccadino e dei filati. Addetti alla oliatura nei reparti. Cordellisti	161,40	158,50	156,90	157,40	152,50	153,60	162,30	155,60	154,60	150,30	157,60	148,20	144,30	143,70	139,80	140,10	136,80	141,20	131,50	132,50	127,00	123,20	118,30
8. – Addetti allo scarico di circolari, alle P.A.S. Addetti alle repeigneuses:																							
dal 1° dicembre 1959.	139,40	136,40	135,20	136,10	131,20	132,50	140,70	134,40	133,50	128,80	136,10	127,20	123,60	122,80	119,00	119,60	116,70	121,10	112,00	113,40	107,80	104,40	99,40
dal 1° gennaio 1962	144,00	140,85	139,60	140,60	135,50	136,90	145,40	138,90	137,90	133,[illegible]	140,60	131,40	127,70	126,80	122,90	123,60	120,60	125,10	115,70	117,20	111,40	107,80	102,70
3ª squadra notturna	161,40	158,50	156,90	157,40	152,50	153,80	162,80	155,60	154,60	150,30	157,60	148,20	144,80	143,70	139,30	140,10	136,80	141,20	131,50	132,50	127,00	123,20	118,30
9. – Addetti ai frottatori. Attaccafili di binatura. Mondamano filati:																							
dal 1° dicembre 1959.	137,10	134,10	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,10	131,10	126,50	133,80	124,80	121,20	120,40	116,60	117,10	114,30	118,80	109,60	111,00	105,40	101,90	96,90
dal 1° gennaio 1962	141,60	138,50	137,30	138,20	133,10	134,50	143,10	136,50	135,50	130,70	138,80	129,00	125,20	124,40	120,40	120,90	118,10	122,70	113,20	114,60	108,80	105,20	100,10
3ª squadra notturna	160,50	157,60	156,00	156,50	151,60	152,90	161,40	154,70	153,70	149,40	156,70	147,30	143,40	142,80	138,40	139,20	135,90	140,30	130,60	131,60	126,10	122,30	117,40
10. – Addetti agli spreaders di pettinatura a mano. Addetti alla battitura e taglio gallette. Agli spreaders di filatura. Agli stiratoi di preparazione - Attaccatrame di filatura e torcitura - Attaccafili di torcitura - Al controllo meccanico – Alla monda cascami di filatura - Addetti alla impaccatura, incassatura e forchettatura - Alla cucitura a macchina di bisacche - Al ripopolamento pettini - Alla cernita del macerato:																							
dal 1° dicembre 1959.	136,20	133,20	131,90	132,80	128,00	129,20	137,50	131,20	130,20	125,50	132,90	124,00	120,30	119,50	115,70	116,40	113,50	117,90	108,80	110,20	104,60	101,10	96,20
dal 1° gennaio 1962	140,70	137,60	136,30	137,20	132,20	133,50	142,00	135,50	134,50	129,70	137,30	128,10	124,30	123,50	119,60	120,20	117,30	121,80	112,40	113,80	108,10	104,50	99,30
3ª squadra notturna	160,00	157,10	155,50	156,10	151,10	152,40	160,90	154,20	153,20	148,90	156,20	146,80	142,90	142,30	137,90	138,70	135,40	139,80	130,10	131,10	125,60	121,80	116,90
OPERAI COMUNI																							
11. – Trasportatori addetti ai reparti.	154,40	151,80	149,90	150,60	145,60	146,80	155,60	148,80	147,80	143,10	150,70	141,30	137,40	136,60	132,40	133,20	129,90	134,50	124,80	126,10	120,20	116,50	111,40
12. – Addetti al carico delle fillings - Agli stiratoi di pettinatura - Addetti alle carde:																							
dal 1° dicembre 1959.	131,20	128,30	127,20	128,00	123,50	124,60	132,40	126,50	125,50	121,10	128,00	119,70	116,30	115,50	111,90	112,60	109,80	113,90	105,40	106,70	101,40	98,10	93,50
dal 1° gennaio 1962	134,30	131,40	130,20	131,00	126,40	127,60	135,60	129,50	128,50	124,00	131,10	122,50	119,00	118,20	114,60	115,20	112,40	116,60	107,90	109,20	103,90	100,50	95,80
3ª squadra notturna	154,40	151,30	149,90	150,60	145,60	146,80	155,60	148,80	147,80	143,10	150,70	141,30	137,40	136,60	132,40	133,20	129,90	134,50	124,80	126,10	120,20	116,50	111,40

Tabella delle paghe orarie contrattuali degli operai

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Segue OPERAI COMUNI																							
13. - Addetti alla monda del fiocco di pettinatura. Al rifacimento dei plastroms. Alla pulitura dei laminatoi. Al cambio degli anellini Portarocchelli - Alla verniciatura dei cilindri - Al trasporto dei vasi (esclusa la pesatura) - Alla apertura delle mannelle:																							
dal 1° dicembre 1959	128,10	125,30	124,10	124,90	120,40	121,60	129,40	123,50	122,50	118,10	125,00	116,60	113,20	112,40	108,90	109,50	106,80	110,90	102,30	103,60	98,30	95,10	90,40
dal 1° gennaio 1962	131,20	128,30	127,10	127,90	123,30	124,50	132,50	126,40	125,40	120,90	125,00	119,40	115,90	115,10	111,50	112,10	109,30	113,50	104,80	106,10	100,70	97,40	92,60
3ª squadra notturna	153,00	149,90	148,50	149,20	144,20	145,40	145,20	147,40	146,40	141,70	149,80	139,90	136,00	135,20	131,00	131,80	128,50	133,10	123,40	124,70	118,80	115,10	110,00
MANOVALI																							
14. - Personale di manovalanza abilitato anche ai lavori pesanti	146,00	142,80	141,50	142,50	137,30	138,60	147,50	140,80	139,60	134,70	142,50	133,00	129,10	128,20	124,20	124,80	121,80	126,40	116,70	118,20	112,20	103,50	103,10
15. - Personale di manovalanza non abilitato ai lavori pesanti	122,40	119,70	118,60	119,40	115,10	116,10	123,60	118,00	117,10	112,90	119,50	111,40	108,20	107,50	104,00	104,60	102,00	106,00	97,70	99,10	94,10	90,90	86,40
OPERAI AUSILIARI																							
16. - FUOCHISTA-*A*. Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	196,30	193,90	191,90	191,60	187,00	188,00	196,60	189,80	188,70	185,50	192,40	183,80	179,30	178,80	174,30	175,20	171,70	175,40	165,90	166,40	161,30	157,60	153,40
17. - FUOCHISTI-*B*. Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	193,70	191,30	189,30	189,00	184,40	185,40	194,00	187,20	186,10	182,90	189,80	180,70	176,70	176,20	171,70	172,60	169,10	172,90	163,40	163,80	158,70	155,00	150,80
18. - Ausiliari specializzati (v. nota 1)	191,40	189,10	187,10	186,80	182,20	183,20	191,80	185,00	183,90	180,70	187,60	178,50	174,50	174,00	169,50	170,50	166,90	170,70	161,20	161,60	156,60	152,80	148,60
19. - Ausiliari qualificati (v. nota 2)	174,10	171,20	169,70	170,00	165,00	166,20	174,90	168,20	167,10	162,70	170,20	160,80	156,90	156,20	151,90	152,70	149,40	153,70	144,00	145,10	139,50	135,80	130,90
20. - Aiutanti degli ausiliari (Comuni) (v. nota 3)	155,80	152,70	151,30	152,00	147,00	148,20	157,00	150,30	149,20	144,50	152,10	142,70	138,80	138,10	133,90	134,60	131,40	135,90	126,20	127,50	121,70	117,90	112,80
21. - Aiuto assistenti	192,60	190,20	188,20	187,90	183,40	184,30	192,90	186,20	185,10	181,80	188,70	179,70	175,70	175,20	170,70	171,60	168,00	171,80	162,30	162,70	157,70	154,00	149,70

Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

NOTA N. 1 - *Ausiliari specializzati:* Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. *A titolo esemplificativo:* Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti. Conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinista (costruttore di pettini o addetto abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), compositore tipografo.

NOTA N. 2 - *Ausiliari qualificati:* Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.

NOTA N. 3 - *Aiutanti degli ausiliari* (Comuni): Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

Tabella delle paghe orarie contrattuali degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	ZONA)			ZONA I	ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA IV	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, Varese	Aosta, Bolzano, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena	Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(10)	(20)	(21)	(22)	(23)
QUALIFICATI																							
22. - Autisti. Infermieri patentati (1). Motoscafisti. Guardiani notturni	167,20	164,30	162,80	163,30	158,30	159,50	168,20	161,50	160,40	156,00	163,60	154,20	150,30	149,60	145,30	146,10	142,70	147,10	137,40	138,50	132,90	129,20	124,30
N.B.: Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.																							
23. - Portinai (1) - Guardiani diurni	164,10	161,20	159,70	160,10	155,20	156,40	165,10	158,40	157,30	152,90	160,40	151,00	147,20	146,40	142,20	143,00	139,60	144,00	134,80	135,40	129,70	126,10	121,10
COMUNI																							
24. - Altro mansioni discontinue (1)	156,20	153,10	151,70	152,40	147,30	148,60	157,40	150,70	149,60	144,90	152,50	143,10	139,20	138,50	134,80	135,00	131,80	136,30	126,60	127,90	122,10	118,80	113,20

(1) In relazione alle differenze obbiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 % della corrispondente retribuzione tabellare.

(N. 3) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie**

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
UOMINI																							
1ª *Categoria* (assistenti)																							
Superiore al 21	54.050	52.850	52.400	52.100	52.750	50.250	53.550	51.800	50.600	51.100	49.350	52.750	48.850	46.950	46.450	45.350	44.450	45.000	43.400	43.750	42.150	40.900	38.700
Inferiore al 21.	47.800	46.750	46.250	46.050	46.650	44.450	47.350	45.800	44.800	45.200	43.600	46.650	42.750	41.500	41.100	40.100	39.250	40.650	38.400	38.700	37.200	36.150	34.200
2ª *Categoria* (altre):																							
Superiore al 21	41.100	40.200	39.850	39.650	40.100	38.250	40.700	39.400	38.500	38.000	37.500	40.100	36.750	35.700	35.850	34.500	33.800	35.000	32.550	32.850	31.450	30.400	28.750
20-21	38.950	38.150	37.800	37.000	38.100	36.250	38.600	37.350	36.500	36.850	35.550	38.050	34.850	33.850	33.500	32.750	32.050	33.200	30.900	31.100	29.850	28.800	27.250
19-20	37.950	37.050	36.750	36.550	36.950	35.300	37.550	36.350	35.550	35.850	34.550	36.050	33.900	32.950	32.650	31.800	31.200	32.250	30.050	30.300	29.100	28.050	26.550
18-19	35.150	34.300	34.000	33.850	34.200	32.700	34.700	33.650	32.900	33.200	32.050	34.250	31.400	30.500	30.150	29.500	28.850	29.850	27.800	28.050	26.900	25.950	24.600
DONNE																							
1ª *categoria*:																							
Superiore al 21	46.550	45.450	45.050	44.850	45.350	43.200	46.000	44.600	43.550	43.050	42.400	45.350	41.600	40.350	39.950	39.000	38.250	39.500	37.350	37.600	36.250	35.200	33.300
Inferiore al 21	40.300	39.400	39.050	38.900	39.300	37.500	39.900	38.650	37.800	38.150	36.750	39.300	36.100	35.050	34.650	33.850	33.150	34.250	32.400	32.650	31.400	30.500	28.850
2ª *Categoria*:																							
Superiore al 21	35.400	34.550	34.250	34.100	34.450	32.900	35.050	33.900	33.150	33.450	32.250	34.450	31.600	30.700	30.400	29.700	29.100	30.050	28.050	28.250	27.100	26.200	24.750
20-21	33.550	32.850	32.500	32.350	32.750	31.200	33.200	32.150	31.400	31.700	30.000	32.750	30.000	29.150	28.800	28.200	27.550	28.550	26.600	26.800	25.700	24.800	23.500
19-20	29.900	29.300	29.050	28.850	29.200	27.800	29.050	28.700	28.050	28.300	27.300	29.200	26.800	26.000	25.750	25.100	24.600	25.450	23.750	23.950	22.900	22.150	21.000
18-19	27.850	27.250	27.000	26.900	27.200	25.900	27.550	26.750	26.100	26.400	25.400	27.200	24.900	24.200	24.000	23.450	22.900	23.750	22.100	22.250	21.400	20.600	19.500

(N. 4) Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - uomini

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1ª CATEGORIA																							
1° grado	81.900	80.050	79.350	78.950	79.850	76.100	81.050	78.450	76.650	77.400	74.650	79.850	73.750	72.850	71.450	71.000	69.450	71.850	66.950	67.500	66.350	64.700	61.750
2° grado	74.050	72.450	71.750	71.450	71.250	68.850	73.850	71.000	69.350	70.050	67.550	72.250	66.700	65.950	64.600	64.200	62.900	65.000	60.650	61.100	60.050	58.600	55.900
2ª CATEGORIA																							
1° *Grado:*																							
Superiore 21	64.200	62.750	62.200	61.900	62.050	59.700	63.550	61.550	60.150	60.750	58.600	62.650	57.700	56.050	55.750	55.100	53.950	55.850	51.950	52.400	50.950	49.700	47.500
Inferiore 21	55.200	54.050	53.550	53.300	53.900	51.350	54.650	52.950	51.750	52.250	50.400	53.900	49.550	48.700	47.950	47.450	46.400	48.000	44.750	45.050	43.800	42.750	40.900
2° *Grado:*																							
Superiore 21	55.850	54.550	54.100	53.850	54.450	51.900	55.250	53.550	52.300	52.800	50.900	54.450	50.150	49.250	48.450	47.900	46.900	48.500	45.200	45.550	44.300	43.150	41.250
Inferiore 21	48.400	47.400	46.950	46.750	47.300	45.050	47.950	46.400	45.400	45.800	44.150	47.300	43.450	42.750	42.100	41.550	40.700	42.150	39.200	39.500	38.400	37.500	35.550
3ª CATEGORIA																							
1° *Grado:*																							
Superiore 21	41.350	40.900	40.550	40.400	40.800	38.900	41.400	40.150	39.200	39.650	38.200	40.800	37.600	36.650	36.150	35.450	34.700	35.900	33.200	33.450	32.350	31.550	30.050
20–21	39.950	39.000	38.700	38.500	38.950	37.150	39.600	38.300	37.450	37.800	36.400	38.950	35.850	35.050	34.550	33.850	33.150	34.300	31.700	31.950	30.850	30.100	28.700
19–20	38.350	37.550	37.150	37.000	37.450	35.650	38.000	36.800	35.050	36.250	35.050	37.450	34.450	33.600	33.200	32.500	31.850	32.050	30.450	30.100	29.650	28.950	27.550
18–19	35.250	34.450	34.150	34.000	34.400	32.800	34.850	33.750	33.000	33.350	32.150	34.400	31.650	30.900	30.500	29.850	29.250	30.300	28.000	28.200	27.250	26.600	25.300
17–18	30.350	29.700	29.450	29.300	29.600	28.250	30.050	29.150	28.450	28.700	27.650	29.600	27.250	26.650	26.800	25.750	25.150	26.050	24.100	24.300	23.450	22.850	21.850
16–17	28.150	27.500	27.250	27.150	27.450	26.200	27.800	27.000	26.400	26.650	25.700	27.450	25.250	24.650	24.350	23.900	23.350	24.200	22.350	22.500	21.750	21.250	20.200
Inferiore 16	23.150	22.700	22.500	22.400	22.650	21.000	22.950	22.250	21.750	21.950	21.250	22.650	20.800	20.350	20.100	19.700	19.300	19.950	18.450	18.000	17.950	17.500	16.700
2° *Grado:*																							
Superiore 21	35.250	34.450	34.150	34.000	34.400	32.800	34.850	33.750	33.000	33.350	32.150	34.400	31.600	30.850	30.400	29.800	29.200	30.150	27.900	28.150	27.050	26.250	24.900
20–21	33.650	32.950	32.650	32.450	32.850	31.300	33.350	32.250	31.550	31.850	30.700	32.850	30.150	29.500	29.050	28.450	27.850	28.850	26.700	26.900	25.850	25.000	23.850
19–20	32.700	31.950	31.700	31.550	31.900	30.400	32.350	31.300	30.600	30.900	29.800	31.900	29.300	28.600	28.200	27.600	27.050	28.000	25.900	26.100	25.050	24.300	23.050
18–19	30.600	29.900	29.650	29.550	29.850	28.450	30.300	29.350	28.650	28.950	27.900	29.850	27.400	26.850	26.450	25.900	25.300	26.250	24.300	24.450	23.500	22.750	21.650
17–18	25.850	25.300	25.050	24.950	25.200	24.200	25.650	24.800	24.250	24.500	23.650	25.250	23.150	22.650	22.300	21.900	21.450	22.150	20.500	20.650	19.850	19.250	18.250
16–17	24.350	23.850	23.650	23.500	23.800	22.650	24.150	23.350	22.800	23.000	22.250	23.800	21.850	21.400	21.050	20.600	20.150	20.850	19.350	19.500	18.750	18.100	17.250
Inferiore 16	19.450	19.000	18.850	18.800	19.000	18.050	19.250	18.600	18.150	18.400	17.700	19.000	17.400	17.050	16.800	16.450	16.100	16.650	15.400	15.500	14.870	14.450	13.750

(N. 5)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - donne

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma	Varese	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, M. Carrara, Novara, Pavia, Pisa	Crema	Sondrio	Trieste	Verbania	Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	Biella	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	Valdarno	Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	Ascoli Piceno	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1ª CATEGORIA																							
1° grado	81.900	80.050	79.850	78.950	79.850	76.100	81.050	78.450	76.650	77.400	74.650	79.850	73.750	72.850	71.450	71.000	69.450	71.850	66.950	67.500	66.350	64.700	61.750
2° grado	74.050	72.450	71.750	71.450	72.250	68.850	73.350	71.000	69.350	70.050	67.550	72.250	66.700	65.950	64.600	64.200	62.900	65.000	66.650	61.100	60.050	58.600	55.900
2ª CATEGORIA																							
1° *Grado:*																							
Superiore 21	59.050	57.650	57.250	57.000	57.600	54.900	58.500	56.000	55.850	55.900	53.850	57.650	53.000	52.050	51.300	50.700	49.650	51.350	47.850	48.150	46.850	45.650	43.650
Inferiore 21	50.400	49.300	48.800	48.650	49.150	46.850	49.950	48.400	47.250	47.650	45.950	49.150	45.250	44.500	43.750	43.250	42.400	43.800	40.750	41.050	40.050	38.950	37.300
2° *Grado:*																							
Superiore 21	48.000	46.950	46.550	46.300	46.800	44.650	47.550	46.000	45.000	45.400	43.750	46.850	43.100	42.850	41.650	41.200	40.350	41.700	38.850	39.100	38.100	37.100	38.250
Inferiore 21	41.250	40.400	40.050	39.900	40.300	38.400	40.900	39.650	38.650	39.000	37.700	40.300	37.050	36.400	35.850	35.450	34.700	35.900	33.400	33.650	32.800	31.950	30.550
3ª CATEGORIA																							
1° *Grado:*																							
Superiore 21	35.950	35.200	34.850	34.700	35.100	33.450	35.600	34.500	33.700	34.050	32.850	35.150	32.300	31.500	31.100	30.500	29.850	30.850	28.550	28.800	27.750	27.100	25.850
20–21	33.700	33.000	32.700	32.500	32.900	31.400	33.400	32.350	31.600	31.900	30.750	32.900	30.300	29.550	29.200	28.600	28.000	29.000	26.800	27.000	26.050	25.400	24.250
19–20	30.350	29.700	29.450	29.300	29.600	28.250	30.050	29.150	28.450	28.700	27.650	29.600	27.250	26.650	26.300	25.750	25.150	26.050	24.100	24.300	23.450	22.850	21.850
18–19	28.100	27.450	27.200	27.100	27.350	26.100	27.750	26.950	26.350	26.600	25.550	27.400	25.200	24.600	24.300	23.850	23.250	24.150	22.300	22.450	21.700	21.200	20.150
17–18	25.800	25.200	25.000	24.850	25.150	24.000	25.500	24.700	24.200	24.400	23.500	25.150	23.100	22.600	22.300	21.850	21.450	22.150	20.450	20.600	19.950	19.450	18.550
16–17	24.000	23.450	23.200	23.100	23.400	22.300	23.750	22.950	22.450	22.650	21.000	23.400	21.550	21.050	20.700	20.300	19.900	20.550	19.050	19.200	18.550	18.050	17.250
Inferiore 16	21.450	21.000	20.700	20.600	20.850	19.900	21.250	20.500	20.050	20.200	19.550	20.850	19.250	18.800	18.500	18.100	17.750	18.400	17.000	17.150	16.550	16.350	15.350
2° *Grado:*																							
Superiore 21	30.350	29.650	29.400	29.250	29.600	28.200	30.000	29.100	28.400	28.650	27.650	29.600	27.200	26.600	26.200	25.650	25.000	26.000	24.050	24.250	23.250	22.550	21.450
20–21	29.000	28.350	28.100	27.900	28.250	26.950	28.650	27.750	27.150	27.400	26.450	28.250	25.950	25.350	25.000	24.500	24.000	24.800	22.950	23.100	22.250	21.550	20.450
19–20	27.150	26.550	26.350	26.250	26.500	25.200	26.900	26.000	25.400	25.700	24.750	26.500	24.850	23.800	23.400	22.950	22.450	23.200	21.550	21.700	20.800	20.150	19.200
18–19	24.000	23.450	23.200	23.100	23.400	22.300	23.750	22.950	22.450	22.650	21.900	23.400	21.500	21.050	20.650	20.250	19.850	20.500	19.050	19.150	18.400	17.800	16.950
17–18	21.850	21.400	21.250	21.150	21.850	20.300	21.650	21.000	20.450	20.650	19.950	21.350	19.600	19.200	18.900	18.500	18.100	18.750	17.350	17.450	16.800	16.250	15.450
16–17	20.700	20.250	20.100	20.000	20.200	19.300	20.500	19.900	19.450	19.650	18.950	20.200	18.600	18.150	17.900	17.550	17.200	17.750	16.500	16.600	15.950	15.400	14.700
Inferiore 16	18.150	17.750	17.600	17.550	17.700	16.900	17.950	17.450	17.050	17.200	16.600	17.700	16.300	15.950	15.650	15.350	15.050	15.550	14.450	14.550	13.950	13.550	12.850

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 5 che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA JUTIERA

Addì 5 febbraio 1960, in Milano

tra

l'Associazione Italiana Industriali Jutieri, rappresentata dal suo presidente dott. ing. *Silvio Coggi*;

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi*, capo della Delegazione Alta Italia;

e

la Federazione Italiana dei lavoratori Tessili (FEDERTESSILI), rappresentata dal cav. uff. *Amleto Barni*, segretario generale, dall'on. *Bruno Fassina* e dal per. ind. *Valentini*, segretari nazionali, e dai signori: cav. *Ettore Bonardo, Michele Genisio, Vittorio Meraviglia, Mario Ravizzoli, Maria Belotti, Dino Maceri, Francesco Guidolin, Pier Luigi Sella*, del Comitato esecutivo nazionale;

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nelle persone del segretario generale on. *Bruno Storti*, del segretario generale aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali*;

la Federazione Impiegati Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata dalla segretaria generale sig.ra *Lina Fibbi*, dal segretario generale aggiunto sig. *Sergio Giulianati*, dai segretari nazionali sigg.: *Mario Caccia, Raoul Silvestri, Maria Morante* e dai membri del direttivo nazionale sigg.: *Ercole Ozino, Rodolfo Conti, Guido Venegoni, Bruno Sacerdoti, Romano Carotti, Angelo Coerezza, Giuseppe Viviani, Carla Calcatelli*;

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), nelle persone dei segretari nazionali on. *Luciano Romagnoli*, on. *Vittorio Foa*, e del dott. *Eugenio Giambarba* dell'ufficio contratti e vertenze;

la Unione Italiana Lavoratori Tessili (U.I.L.T.), rappresentata dal segretario generale *Franco Novaretti* e dai segretari nazionali *Lombardoni Piero* e *Porro Piercarlo*, assistiti dai sigg.: *Alberti Luigi, De Servi Remo, De Bernardi Ferruccio, Manfron Gino, Sormano Innocente, Torricelli Gino* del comitato esecutivo nazionale, nonchè dai sigg.: *Mordini Ettore, Arrighi Angelo, Gatteschi Gattesco, Carnacini Luciano, Bornigia Secondo, Azzola Giovanni, Ascari Otello* e *Ratti Teresa*;

con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), nelle persone del segretario generale *Italo Viglianesi* e dei segretari *Raffaele Vanni* e *Bruno Corti*,

Addì 5 febbraio 1960, in Milano

tra

l'Associazione Italiana Industriali Jutieri, rappresentata dal suo presidente dott. ing. *Silvio Coggi*,

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona dell'avv. *Renzo*

e

la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili della C.I.S.N.A.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. *Italo Utimperghe*, con l'assistenza del sig. *Bruno Scheggi*, delegato tessile della C.I.S.N.A.L. per l'Alta Italia;

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alla industria jutiera sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella *B* delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente Contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12, Parte Generale, del Contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale dell'1,80 % assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportata in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo qualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabellare consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 %.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione dal precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, Parte Operai, del Contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento verbale a piè del-

(N. 1)

TABELLA OPERAI (dal dicembre

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
SPECIALIZZATI *A*									
Personale in aiuto degli assistenti	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
Personale addetto alla registrazione dei telai .	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
Personale addetto alla sorveglianza della lavorazione e all insegnamento	154,90	151,40	150 —	151 —	145,40	146,80	156,50	149,20	147,90
SPECIALIZZATI *B*									
Personale a capo di una o più macchine di orditura	177,40	174,80	173 —	172,60	167,50	168,70	177,30	170,50	169,50
Personale preposto alle squadre di levata	144,40	141,20	139,90	140,80	135,70	137 —	145,80	139,20	138 —
Personale addetto alle registrazione di produzione, presenze, ecc.	144,40	141,20	139,90	140,80	135,70	137 —	145,80	139,20	138 —
QUALIFICATI DI I CATEGORIA									
Personale addetto alla scelta del greggio e alla preparazione delle emulsioni per il bagno	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre .	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla oliatura delle macchine di preparazione e di filatura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla pesatura di filato	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153 50
Personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale con mansioni di Vice capi macchina di orditura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale distenditore di mannelle alle carde in grosso	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto ai banchi a fusi	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto ai filatoi	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla provinatura filati	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla preorditura e orditura	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla cottura bozzine	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto ai telai	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla misuratura, calandratura, manganatura e rasatura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla orlatura e cucitura . .	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici	136,10	133,30	132,10	132,70	128,20	129,40	137,40	131,10	130,30
Personale addetto alla stampatura a mano	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla riparazione delle cinghie	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla fabbricazione degli accessori torniti in legno per la lavorazione	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla distribuzione di magazzino	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50

959 al 31 dicembre 1961)

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
142,50	151 —	140,70	136,50	136,70	132,15	133 —	131 —	134,30	124,10	126,10	120,30	118,30	113,50
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
133,20	141 —	131,50	127,60	126,80	122,80	123,40	121,20	125,10	115,40	116,90	111 —	108,80	103,30
133,20	141 —	131,50	127,60	126,80	122,80	123,40	121,20	125,10	115,40	116,90	111 —	108,80	103,30
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,40	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
126 —	132,80	124,10	120,40	120,20	116,50	117,20	113,70	118,40	108,70	110,90	105,30	102,20	97,80
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70

Segue **TABELLA OPERAI (dal dicembre**

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
QUALIFICATI DI II CATEGORIA									
Personale addetto all'apertura balle	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle ammorbidatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto al lupo e ai Taeser	158,90	156 —	154,40	154,90	150—	951,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'alimentazione delle carde in grosso con rulli	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle carde in fino e agli stiratoi	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto alla riparazione dei pettini di preparazione	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alla preparazione e alla tornitura dei cilindri di cuoio e di sughero	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale attaccafili	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto ai torcitoi e alle spolatrici	134,20	131,20	130 —	130,90	126,10	127,30	135,50	129,30	128,30
Personale addetto all'impaccatura filati	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'allicciatura	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto alla oliatura macchine di tessitura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alla ripassatura pezze	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto bagnatura, piegatura, arrotolatura, addoppiatura pezze	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale in aiuto al calandro e al mangano	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	135 —	132 —	130,80	131,70	126,90	128,10	136,30	130,10	129,10
Personale addetto taglio sacchi	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale aiuto taglio sacchi automatico	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale sostituto all'orlatura e cucitura	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
Personale addetto rovesciatura sacchi	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto imballatura e pressatura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto all'imballatura e pressatura .	133,40	130,40	129,20	130,10	125,30	126,60	134,70	128,50	127,50
COMUNI									
Addetti cambio unte delle tavolette per carde	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti sola tornitura di cilindri di legno	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti pulitura degli impianti di aspirazione polvere	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti ai vasi . .	126,20	123,40	122,30	123,10	118,60	119,80	127,50	121,70	120,70
Addetti allo scarico delle macchine di preparazione e di filatura .	126,20	123,40	122,30	123,10	118,60	119,80	127,50	121,70	120,70
Addetti alla annodatura e raccolta sacchi . .	126,20	123,40	122,30	123,10	118,60	119,80	127,50	121,70	120,70
MANOVALI									
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	143,80	140,65	139,30	140,30	135,20	136,50	145,30	138,60	137,50
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	120,80	118,10	117 —	117,80	113,50	114,60	122 —	116,40	115,50

1959 al 31 dicembre 1961

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
123,70	131 —	122,10	118,50	117,70	114 —	114,40	111,80	116,10	107 —	108,50	103 —	99,50	94,60
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
124,50	131,70	122,90	119,30	118,50	114,80	115,20	112,50	116,90	107,90	109,20	103,70	100,30	95,30
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
122,90	130,10	121,40	117,80	117,10	113,30	113,90	111,10	115,40	106,40	107,80	102,30	98,90	94 —
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
116,40	123,20	114,90	111,50	110,70	107,20	107,80	105,20	109,20	100,70	102,10	96,80	93,60	89 —
116,40	123,20	114,90	111,50	110,70	107,20	107,80	105,20	102,70	100,70	102,10	96,80	93,60	89 —
116,40	123,20	114,90	111,50	110,70	107,20	107,80	105,20	109,20	100,70	102,10	96,80	93,60	89 —
132,60	140,40	130,90	127 —	126,20	122,10	122,80	119,80	124,40	114,80	116,20	110,30	106,60	101,30
111,30	117,90	109,90	106,70	106 —	102,60	103,20	100,60	104,50	96,40	97,70	92,70	89,60	85,10

(N. 2)

TABELLA DELLA 3ª SQUADRA NOTTURNA

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
SPECIALIZZATI *A*									
Personale addetto alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
SPECIALIZZATI *B*									
Personale preposto alle squadre di levata	177,40	174,80	173 —	172,60	167,60	168,70	177,30	170,50	169,50
Personale addetto alla registrazione di produzioni, presenze, ecc.	177,40	174,80	173 —	172,60	167,60	168,70	177,30	170,50	169,50
QUALIFICATI DI I CATEGORIA									
Personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale distenditore di mannelle alle carde in grosso	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai banchi a fusi	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai filatoi	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla provinatura filati	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla preorditura e orditura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla cottura bozzine	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai telai	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla orlatura e cucitura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
QUALIFICATI DI II CATEGORIA									
Personale addetto alle carde in fino e agli stirato	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale attaccafili	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle bobinatrici, aspatrici, e gomitolatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto ai torcitoi e alle spolatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'allacciatura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto ripassatura pezze	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale aiuto taglio sacchi automatico	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale sostituto all'orlatura e cucitura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto all'imballatura e pressatura.	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
COMUNI									
Addetti ai vasi	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti allo scarico delle macchine di preparazione di filato	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti alla annodatura e raccolta sacchi	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
MANOVALI									
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	143,80	140,65	139,30	140,30	135,20	136,50	145,30	138,60	137,50

(dal dicembre 1959 al 31 dicembre 1961)

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140 30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116;20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,10	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135.20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127.80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
132,60	140,40	130,90	127 —	126,20	122,10	122,80	119,80	124,40	114,80	116,20	110,30	106,60	101,30

(N. 3) **TABELLA DEGLI**

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
AUSILIARI									
Fuochisti									
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	187,10	184,70	182,80	182,50	177,90	178,80	187,40	180,60	179,60
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare	183,80	181,40	179,50	179,20	174,60	175,60	184,10	177,40	176,30
SPECIALIZZATI									
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti di cimentazione, muratori, carpentieri conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio, compositore tipografo	187,10	184,70	182,80	182,50	177,90	178,80	187,40	180,60	179,60
AUSILIARI QUALIFICATI									
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: Tornitori fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	171,40	168,50	167 —	167,30	162,40	163,50	172,20	165,50	164,40
AIUTANTI DEGLI AUSILIARI									
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli opera con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.	154,30	151,30	149,90	150,60	145,60	146,80	155,50	148,90	147,80

« AUSILIARI »

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta ecc.
176,40	183,20	174,20	170,20	169,70	165,30	166,20	162,70	166,40	157 —	157,50	152,40	148,70	144,60
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	163 —	159,50	163,20	153,80	154,20	149,20	145,50	141,30
176,40	183,20	174,20	170,20	169,70	165,30	166,20	162,70	166,40	157 —	157,50	152,40	148,70	144,60
160,10	167,40	158,20	154,30	153,60	149,40	150,20	146,90	151,20	141,60	142,70	137,10	133,40	128,50
143,10	150,70	141,40	137,50	136,80	132,60	133,30	130,10	134,60	125 —	126,30	120,50	116,80	111,70

N. 4)

TABELLA DEGLI ADDETTI

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA									
Qualificati									
Autisti, Infermieri patentati (*), Motoscafisti, Guardiani notturni	165,60	162,70	161,20	161,60	156,80	157,90	166,60	159,90	158,80
Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.									
Portinai (**), guardiani diurni	162,50	159,60	158,10	158,50	153,60	154,80	163,40	156,90	155,80
Comuni									
Altre mansioni discontinue (***)	154,60	151,60	150,20	150,90	145,90	147,10	155,90	149,20	148,10

N.B. — In relazione alle differenze obbiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva ... avoratori dell'industria retribuzione tabellare. Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè sino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati
(*) 89%
(**) 89%
(***) 86,8%

A MANSIONI DISCONTINUE

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
154,50	1[illegible],90	152,70	148,80	148,10	143,90	144,60	141,30	145,70	136 —	137,20	131,60	127,90	123 —
151,50	158,80	149,50	145,70	145 —	140,80	141,60	138,20	142,60	132,90	134 —	128,50	124,80	120 —
143,50	151,10	141,70	137,80	137,10	132,90	133,60	130,50	135 —	125,30	126,60	120,90	117,20	112,10

tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,30% della corrispondente
richiami verrà attribuita una retribuzione:

PAGHE DEGLI OPERAI MINORI NON APPRENDISTI

La paga dei prestatori d'opera di età inferiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato viene determinata come segue:

14-16 anni	70 %	della paga contrattuale per la prestazione corrispondente oltre 20 anni.
16-18 anni	83 %	
18-20 anni	95 %	

PAGHE DEGLI APPRENDISTI

Nell'ambito di ciascun periodo di durata dell'apprendistato previsto per le rispettive età e mansioni (quadrimestre, trimestre, bimestre, o mese), la paga degli apprendisti viene determinata come segue:

1° periodo	85 %	della paga del prestatore d'opera di corrispondente età e prestazione non apprendista.
2° periodo	80 %	
3° periodo	95 %	

Per il personale qualificato di 2ª categoria escluso il personale addetto alle bobinatrici e spolatrici, il secondo periodo bimestrale sarà retribuito in ragione del 95 % in luogo del 90 %.

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE

A) Mesi 10: Addetti ai filatoi - Addetti ai telai.

Retribuzione: per il 1° trimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° trimestre il 90 % della paga base di categoria; per l'ultimo quadrimestre il 95 % della paga base di categoria.

B) - Mesi 8: Addetti alla cucitura - Addetti alle spolatrici Addetti alle bobinatrici.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il successivo trimestre il 90 % della paga base di categoria; per il rimanente trimestre il 95 % della paga base di categoria.

C) Mesi 6: Personale qualificato di 1ª categoria esclusi: Addetti ai filatoi Addetti ai telai Addetti alla cucitura.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 90 % della paga base di categoria; per il 3° bimestre il 95 % della paga base di categoria.

D) - Mesi 4: Personale qualificato di 2ª categoria esclusi: Addetti alle bobinatrici - Addetti alla spolatura.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 95 % della paga base di categoria.

E) - Mesi 2: Personale addetto alle mansioni comuni.

Retribuzione: per il 1° mese l'85 % della paga base di categoria; per il 2° mese il 90 % della paga base di categoria.

(N. 5)

TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

Avvertenza

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi mensili contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese.

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa.
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania.

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.
(12) Biella.

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.

(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.

(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 6)

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI

ZONE	I categoria		II categoria – 1° grado		II categoria – 2° grado			
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori di 21 anni	20 – 21 anni
ZONA 0:								
1	81.050	73.300	63.550	54.650	55.250	47.900	41.400	39.500
2	79.200	71.700	62.100	53.450	53.950	46.900	40.500	38.600
3	78.500	71.000	61.600	52.950	53.500	46.450	40.100	38.300
ZONA I:								
4	78.150	70.700	61.250	52.750	53.250	46.250	39.950	38.100
5	79.000	71.500	62.000	53.300	53.850	46.800	40.400	38.550
ZONA II:								
6	75.300	68.100	59.100	50.800	51.350	44.550	38.500	36.750
7	80.200	72.550	62.900	54.100	54.700	47.450	41.000	39.150
8	77.650	70.250	60.900	52.400	52.950	45.950	39.700	37.900
9	75.850	68.650	59.500	51.200	51.750	44.900	38.750	37.000
10	76.550	69.350	60.100	51.700	52.250	45.300	39.200	37.400
ZONA III:								
11	73.850	66.850	58.000	49.850	50.400	43.750	37.800	36.050
12	79.000	71.500	62.000	53.300	53.850	46.800	40.400	38.550
ZONA IV:								
13	73.000	66.050	57.050	49.050	49.600	43.050	37.150	35.500
ZONA V:								
14	72.100	65.250	56.050	48.200	48.750	42.250	36.250	34.650
ZONA VI:								
15	70.700	63.950	55.200	47.450	47.950	41.600	35.800	34.150
ZONA VII:								
16	70.250	63.550	54.550	46.950	47.400	41.150	35.100	33.500
ZONA VIII:								
17	68.750	62.200	53.350	45.950	46.450	40.300	34.300	32.800
18	71.100	64.350	55.250	47.500	48.000	41.650	35.550	33.900
ZONA IX:								
19	66.300	60.000	51.400	44.250	44.700	38.800	32.850	31.350
20	66.800	60.450	51.850	44.550	45.050	39.100	33.100	31.600
ZONA X:								
21	65.700	59.400	50.450	43.400	43.850	38.000	32.050	30.500
ZONA XI:								
22	64.050	58.000	49.150	42.250	42.700	37.050	31.200	29.800
ZONA XII:								
23	61.100	55.300	47.000	40.500	40.850	35.500	29.750	28.400

ONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - UOMINI

III categoria - 1° grado					III categoria - 2° grado						
19 – 20 anni	18 – 19 anni	17 – 18 anni	16 – 17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20 – 21 anni	19 – 20 anni	18 – 19 anni	17 – 18 anni	16 – 17 anni	inferiori ai 16 anni
37.950	34.850	30.000	27.850	22.900	34.850	33.300	32.350	30.250	25.550	24.100	19.250
37.100	34.050	29.400	27.200	22.450	34.050	32.600	31.600	29.600	25.050	23.600	18.750
36.750	33.750	29.150	26.950	22.250	33.750	32.300	31.350	29.350	24.800	23.400	18.600
36.600	33.600	29.000	26.850	22.150	33.600	32.150	31.200	29.250	24.700	23.300	18.550
37.000	34.000	29.300	27.150	22.400	34.000	32.500	31.550	29.550	24.950	23.550	18.750
35.300	32.450	27.950	25.850	21.350	32.450	31.000	30.050	28.150	23.850	22.400	17.900
37.600	34.450	29.750	27.550	22.700	34.450	33.000	32.050	29.950	25.350	23.900	19.000
36.400	33.400	28.800	26.700	22.000	33.400	31.950	30.950	29.050	24.550	23.051	18.400
35.600	32.650	28.150	26.100	21.500	32.650	31.150	30.250	28.350	24.000	22.550	18.000
35.900	33.000	28.400	26.350	21.700	33.000	31.500	30.550	28.600	24.250	22.750	18.200
34.650	31.850	27.350	25.400	21.000	31.850	30.350	29.500	27.650	23.400	22.000	17.500
37.000	34.000	29.300	27.150	22.400	34.000	32.500	31.550	29.550	25.000	23.550	18.750
34.050	31.300	26.950	25.000	20.650	31.250	29.850	29.000	27.100	22.900	21.600	17.200
33.300	30.550	26.350	24.400	20.150	30.500	29.200	28.300	26.550	22.400	21.150	16.850
32.850	30.150	25.950	24.100	19.900	30.050	28.700	27.900	26.150	22.050	20.800	16.600
32.200	29.550	25.450	23.650	19.450	29.500	28.150	27.350	25.600	21.650	20.450	16.250
31.500	28.950	24.900	23.050	19.050	28.900	27.600	26.750	25.050	21.200	19.950	15.950
32.600	29.950	25.700	23.950	19.750	29.850	28.500	27.700	25.900	21.900	20.700	16.450
30.100	27.700	23.850	22.100	18.250	27.650	26.400	25.600	24.050	20.300	19.100	15.250
30.350	27.900	24.050	22.250	18.400	27.850	26.600	25.800	24.200	20.500	19.250	15.350
29.350	26.950	23.150	21.500	17.800	26.750	25.550	24.800	23.250	19.650	18.500	14.750
28.600	26.300	22.600	21.000	17.300	25.900	24.750	24.050	22.500	19.000	17.950	14.250
27.250	25.050	21.600	20.000	16.500	24.650	23.600	22.800	21.400	18.100	17.050	13.600

(N. 7)

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSII

ZONE	I categoria		II categoria - 1° grado		II categoria - 2° grado			
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni
ZONA 0:								
1	81.050	73.300	58.450	49.850	47.500	40.850	35.600	33.40
2	79.200	71.700	57.150	48.800	46.500	39.950	34.800	32.65
3	78.500	71.000	56.650	48.300	46.050	39.600	34.500	33.35
ZONA I:								
4	78.150	70.700	56.400	48.150	45.850	39.500	34.300	32.20
5	79.000	71.500	57.000	48.650	46.350	39.850	34.750	32.55
ZONA II:								
6	75.300	68.100	54.350	46.400	44.150	38.000	33.100	31.05
7	80.200	72.550	57.900	49.400	47.050	40.500	35.250	33.05
8	77.650	70.250	56.000	47.800	45.500	39.200	34.100	32.05
9	75.850	68.650	54.800	46.750	44.500	38.250	33.350	31.25
10	76.550	69.350	55.300	47.150	44.900	38.600	33.650	31.60
ZONA III:								
11	73.800	66.850	53.950	45.450	43.350	37.300	32.500	30.40
12	79.000	71.500	57.050	48.650	46.400	39.850	34.800	32.55
ZONA IV:								
13	73.000	66.050	52.450	44.750	42.650	36.650	32.000	29.95
ZONA V:								
14	72.100	65.250	51.550	44.000	41.850	36.050	31.150	29.25
ZONA VI:								
15	70.700	63.950	50.750	43.350	41.250	35.500	30.750	28.90
ZONA VII:								
16	70.250	63.550	50.200	42.850	40.800	35.100	30.150	28.30
ZONA VIII:								
17	68.750	62.200	49.100	41.900	39.900	34.350	29.550	27.70
18	71.150	64.350	50.800	43.400	41.300	35.550	30.500	28.70
ZONA IX:								
19	66.300	60.000	47.350	40.350	38.450	33.050	28.250	26.50
20	66.800	60.450	47.650	40.650	38.750	33.300	28.450	26.70
ZONA X:								
21	65.700	59.400	46.400	39.600	37.700	32.450	27.500	25.80
ZONA XI:								
22	64.050	58.000	45.150	38.600	36.700	31.650	26.800	25.15
ZONA XII:								
23	61.100	55.300	43.250	36.850	35.150	30.200	25.550	24.00

CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - DONNE

III categoria - 1° grado					III categoria - 2° grado						
19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni
30.000	27.800	25.500	23.750	21.200	30.000	28.650	26.850	23.750	21.600	20.550	18.000
29.400	27.200	24.950	23.200	20.750	29.350	28.250	26.250	23.200	21.150	20.050	17.600
29.150	26.900	24.750	22.950	20.550	29.100	27.800	26.000	22.950	21.000	19.900	17.450
29.000	26.800	24.600	22.850	20.450	28.950	27.650	25.900	22.850	20.900	19.800	17.350
29.300	27.050	24.900	23.150	20.700	29.300	27.950	26.200	23.100	21.100	20.000	17.500
27.950	25.850	23.750	22.050	19.700	27.900	26.650	24.950	22.050	20.100	19.050	16.700
29.750	27.500	25.250	23.500	21.000	29.700	28.350	26.600	23.500	21.400	20.300	17.800
28.850	26.650	24.450	22.700	20.350	28.800	27.500	25.700	22.700	20.750	19.700	17.250
28.150	26.050	23.950	22.200	19.850	28.100	26.850	25.150	22.200	20.250	19.200	16.850
28.400	26.300	24.150	22.400	20.000	28.350	27.100	25.400	22.400	20.500	19.400	17.000
27.400	25.300	23.300	21.650	19.300	27.400	26.150	24.500	21.650	19.750	18.700	16.400
29.300	27.150	24.900	23.200	20.700	29.300	27.950	26.200	23.100	21.100	20.000	17.500
26.950	24.950	22.850	21.300	19.000	26.900	25.650	24.100	21.250	19.350	18.400	16.150
26.350	24.350	22.350	20.800	18.550	26.300	25.100	23.550	20.800	18.950	18.000	15.800
26.000	24.050	22.050	20.550	18.300	25.900	24.750	23.100	20.500	18.650	17.750	15.500
25.450	23.600	21.600	20.100	17.950	25.350	24.250	22.700	20.050	18.300	17.350	15.200
24.900	23.050	21.200	19.750	17.600	24.850	23.750	22.200	19.650	17.950	17.000	14.900
25.800	23.900	21.900	20.400	18.200	25.700	24.550	22.950	20.300	18.500	17.600	15.400
23.850	22.050	20.300	18.800	16.800	23.800	22.700	21.300	18.800	17.150	16.300	14.250
24.050	22.200	20.450	18.950	16.950	24.000	22.850	21.450	18.900	17.250	16.400	14.350
23.250	21.450	19.750	18.350	16.350	23.000	22.000	20.615	18.200	16.600	15.800	13.800
22.600	20.950	19.200	18.100	16.000	22.300	21.300	19.950	17.650	16.100	15.250	13.400
21.600	19.950	18.350	17.050	15.200	21.200	20.300	18.910	16.750	15.300	14.500	12.750

(N. 8)

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

Avvertenza

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nella tabella delle paghe mensili contrattuali è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma.
(5) Varese.

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa.
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania.

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.
(12) Biella.

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 9) **TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE**

ZONE	UOMINI						DONNE					
	I categoria		II categoria				I categoria		II categoria			
	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni
ZONA 0:												
1	53.450	47.500	40.700	38.550	37.550	34.750	46.050	39.900	35.000	33.200	29.600	27.600
2	52.300	46.250	39.750	37.750	36.700	33.950	44.950	39.000	34.250	32.500	29.000	26.950
3	51.850	45.850	39.400	37.400	36.400	33.650	44.550	38.650	33.900	32.200	28.750	26.700
ZONA I:												
4	51.600	46.600	39.200	37.200	36.200	33.500	44.350	38.500	33.750	32.050	28.600	26.600
5	52.200	46.150	39.650	37.650	36.600	33.850	44.850	38.900	34.100	32.400	28.900	26.900
ZONA II:												
6	49.750	43.950	37.850	35.850	34.900	32.350	42.800	37.150	32.550	30.850	27.550	25.600
7	52.950	46.850	40.250	38.200	37.200	34.400	45.600	39.450	34.650	32.850	29.350	27.300
8	51.250	45.300	39.000	36.950	35.950	33.300	44.100	38.250	33.550	31.850	28.400	26.450
9	50.100	44.300	38.100	36.100	35.150	32.550	43.100	37.400	32.800	31.050	27.750	25.850
10	50.600	44.700	38.450	36.500	35.450	32.850	43.500	37.750	33.100	31.400	28.000	26.100
ZONA III:												
11	48.800	43.150	37.100	35.150	34.200	31.700	41.950	36.400	31.950	30.250	27.000	25.150
12	52.200	46.150	39.650	37.650	36.600	33.900	44.850	38.900	34.100	32.400	28.900	26.900
ZONA IV:												
13	47.850	42.300	36.400	34.500	33.550	31.050	41.200	35.700	31.250	29.700	26.500	24.850
ZONA V:												
14	46.450	41.100	35.300	33.500	32.600	30.150	39.950	34.650	30.350	28.850	25.750	23.950
ZONA VI:												
15	46.000	40.700	34.950	33.150	32.300	29.850	39.500	34.350	30.050	28.500	25.450	23.750
ZONA VII:												
16	44.850	39.650	34.200	32.400	31.500	29.200	38.600	33.500	29.400	27.900	24.850	23.200
ZONA VIII:												
17	43.950	38.850	33.450	31.750	30.850	28.600	37.850	32.800	28.800	27.300	24.350	22.750
18	45.450	40.200	34.600	32.850	31.950	29.550	39.100	33.900	29.750	28.250	25.200	23.500
ZONA IX:												
19	43.000	38.000	32.250	30.550	29.750	27.550	36.950	32.100	27.750	26.300	23.500	21.850
20	43.300	38.300	32.500	30.750	29.950	27.750	37.250	32.300	27.950	26.500	23.700	22.000
ZONA X:												
21	41.700	36.850	31.100	29.550	28.800	26.600	35.850	31.050	26.800	25.400	22.650	21.150
ZONA XI:												
22	40.450	35.750	30.050	28.550	27.750	25.350	34.800	30.150	25.900	24.550	21.900	20.400
ZONA XII:												
23	38.300	33.850	28.450	26.950	26.250	24.350	32.950	28.600	24.500	23.250	20.750	19.300

(N. 10) « TABELLA OPERAI »

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
SPECIALIZZATI *A*									
Personale in aiuto degli assistenti	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
Personale addetto alla registrazione dei telai . . .	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
Personale addetto alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento	163,50	159,80	158,30	159,40	153,40	155 —	165,20	157,40	156,10
SPECIALIZZATI *B*									
Personale a capo di una o più macchine di orditura	177,40	174,80	173 —	172,60	167,60	168,70	177,30	170,50	169,50
Personale preposto alle squadre di levata . .	152,80	145,40	148 —	145 —	143,50	144,90	154,20	147,20	146 —
Personale addetto alla registrazione di produzione, presenze, ecc. . . .	152,80	145,40	148 —	145 —	143,50	144,90	154,20	147,20	146 —
QUALIFICATI DI I CATEGORIA									
Personale addetto alla scelta del greggio e alla preparazione delle emulsioni per il bagno . .	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla oliatura delle macchine di preparazione e di filatura .	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla pesatura di filato . .	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale con mansioni di Vice capi macchina di orditura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale distenditore di mannelle alle carde in grosso	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto ai banchi a fusi	140 —	137,10	135,90	136,50	[illegible]	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto ai filatoi . . .	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla provinatura filati . .	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla preorditura e orditura .	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla cottura bozzine	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto ai telai	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla misuratura, [illegible]ratura manganatura e rasatura . . .	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla orlatura e cucitura .	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici	140 —	137,10	135,90	136,50	131,90	133,10	141,30	134,90	134 —
Personale addetto alla stampatura a mano	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla riparazione delle c[illegible]ghie . .	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50
Personale addetto alla fabbricazione degli ac[illegible]ori torniti in legno per la lavorazione	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,60	154,70	153,50
Personale addetto alla distribuzione di magazzino .	[illegible]	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	154,70	153,50

n vigore dal 1° gennaio 1962)

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta ecc.
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
173,10	179,90	171 —	167 —	166,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
150,40	159,40	148,50	144 —	144,30	139,50	140,40	138,30	141,80	131 —	133,10	126,90	124,90	119,80
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
140,90	149,10	139,10	135 —	134,10	129,80	130,50	128,20	132,40	122,10	123,70	117,40	115,10	109,30
140,90	149,10	139,10	135 —	134,10	129,80	130,50	128,20	132,40	122,10	123,70	117,40	115,10	109,30
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
129,60	136,60	127,60	123,90	123,60	119,90	120,50	117 —	121,80	111,80	114,10	108,30	105,10	100,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70

Segue « **TABELLA OPERAI** »

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
QUALIFICATI DI II CATEGORIA									
Personale addetto all'apertura balle	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle ammorbidatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto al lupo e al Teaser	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'alimentazione delle carde in grosso con rulli	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle carde in fino e agli stiratoi	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto alla riparazione dei pettini di preparazione	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alla preparazione e alla tornitura dei cilindri di cuoio e di sughero	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale attaccafili	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto ai torcitoi e alle spolatrici	138 —	135 —	133,70	134,70	129,70	131 —	139,40	133 —	132 —
Personale addetto all'impaccatura filati	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'allicciatura	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto alla oliatura macchine di tessitura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alla ripassatura pezze	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto bagnatura, piegatura, arrotolatura, addoppiatura pezze	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale in aiuto al calandro e al mangano	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	138,90	135,80	134,50	135,50	130,50	131,80	140,20	133,80	132,80
Personale addetto taglio sacchi	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale aiuto taglio sacchi automatico	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale sostituto all'orlatura e cucitura	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
Personale addetto rovesciatura sacchi	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto imballatura e pressatura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto all'imballatura e pressatura	137,20	134,20	132,90	133,80	128,90	130,20	138,50	132,20	131,20
COMUNI									
Addetti cambio punte delle tavolette per carde	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti sola tornitura di cilindri di legno	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti pulitura degli impianti di aspirazione polvere	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti ai vasi	129,30	126,40	125,30	126,10	121,50	122,60	130,50	124,60	123,60
Addetti allo scarico delle macchine di preparazione di filato	129,30	126,40	125,30	126,10	121,50	122,60	130,50	124,60	123,60
Addetti alla annodatura e raccolta sacchi	129,30	126,40	125,30	126,10	121,50	122,60	130,50	124,60	123,60
MANOVALI									
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	143,80	140,65	139,30	140,30	135,20	136,50	145,30	138,60	137,50
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	120,80	118,10	117 —	117,80	113,[illegible]	114,60	122 —	116,40	115,50

in vigore dal 1° gennaio 1962)

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,60
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
127,20	134,70	125,60	121,90	121,10	117,20	117,70	115 —	119,40	110,10	111,60	105,90	102,30	97,30
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116.20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134.50	138,90	129,30	130.40	124.80	121,10	116,20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96.70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
128 —	135,50	126,40	122,70	121,90	118 —	118,50	115,80	120,20	111 —	112,40	106,70	103,10	98,10
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
126,40	133,30	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114.30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147.80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
126,40	133,80	124,90	121,20	120,40	116,50	117,20	114,30	118,70	109,50	110,90	105,30	101,70	96,70
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114.60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
119,20	126,10	117,60	114,20	113,40	109,80	110,40	107,70	111,80	103,10	104,50	99,10	95,90	91,10
119,20	126,10	117,60	114,20	113,40	109,80	110,40	107,70	111,80	103,10	104,50	99,10	95,90	91,10
119.20	126,10	117,60	114,20	113,40	109,80	110,40	107,70	111,80	103,10	104,50	99,10	95,90	91,10
132,60	140,40	130,90	127 —	126,20	122.10	122,80	119,80	124,40	114,80	116,20	110,30	106,60	101,30
111,30	117,90	109,90	106,70	106 —	102,60	103,20	100,60	104,50	96,40	97,70	92,70	89,60	85,10

(N. 11) **TABELLA DELLA 3a SQUADRA NOTTURNA**

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
SPECIALIZZATI *A*									
Personale addetto alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento	183,70	181,40	179,40	179,10	174,60	175,50	184,10	177,40	176,30
SPECIALIZZATI *B*									
Personale preposto alle squadre di levata	177,40	174,80	173 —	172,60	167,60	168,70	177,30	170,50	169,50
Personale addetto alla registrazione di produzioni, presenze, ecc.	177,40	174,80	173 —	172,60	167,60	168,70	177,30	170,50	169,50
QUALIFICATI DI I CATEGORIA									
Personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale distenditore di mannelle alle carde in grosso	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai banchi a fusi	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai filatoi	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla provinatura filati	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla preorditura e orditura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla cottura bozzine	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto ai telai	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto alla orlatura e cucitura	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
Personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici	160,80	157,90	156,40	156,60	151,60	152,80	161,40	157,70	153,50
QUALIFICATI DI II CATEGORIA									
Personale addetto alle carde in fino e agli stiratoi	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale attaccafili	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto ai torcitoi e alle spolatrici	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto all'allicciatura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto ripassatura pezze	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale addetto piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159 80	153,20	152,10
Personale aiuto taglio sacchi automatico	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale sostituto all'orlatura e cucitura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
Personale in aiuto all'imballatura e pressatura	158,90	156 —	154,40	154,90	150 —	151,20	159,80	153,20	152,10
COMUNI									
Addetti ai vasi	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti allo scarico delle macchine di preparazione di filato	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
Addetti alla annodatura e raccolta sacchi	152,10	149 —	147,60	148,30	143,30	144,50	153,20	146,60	145,50
MANOVALI									
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	143,80	140,65	139,30	140,30	135,20	136,50	145,30	138,60	137,50

N.B. — Nelle paghe, indicate per la III squadra non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per i lavor

In vigore dal 1° gennaio 1962)

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
173,10	179,90	171 —	167 —	163,50	162 —	162,90	159,40	163,20	162,90	154,20	149,20	145,50	141,30
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
165,50	172,60	163,30	159,50	158,90	154,60	155,40	151,90	156 —	146,30	147 —	141,80	138,10	133,60
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,60	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,20	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140 30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
149,20	156,60	147,30	143,40	142,80	138,50	139,30	136 —	140,30	130,70	131,80	126,20	122,50	117,70
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
147,80	155,10	145,90	142 —	141,40	137,10	137,80	134,50	138,90	129,30	130,40	124,80	121,10	116,20
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
140,90	148,40	139 —	135,20	134,50	130,30	131 —	127,80	132,40	122,70	124 —	118,20	114,60	109,50
132,60	140,40	130,90	127 —	126,20	122,10	122,80	119,80	124,40	114,80	116,20	110,30	106,60	101,30

turno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

(N. 12) **TABELLA DEGLI**

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
AUSILIARI									
Fuochisti									
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	187,10	184,70	182,80	182,50	177,90	178,80	187,40	180,60	179,60
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare . . .	183,80	181,40	179,50	179,20	174,60	175,60	184,10	177,40	176,30
SPECIALIZZATI									
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cimentazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio, compositore tipografo .	187,10	184,70	182,80	182,50	177,90	178,80	187,40	180,60	179,60
AUSILIARI QUALIFICATI									
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: Tornitori fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	171,40	168,50	167 —	167,30	162,40	163,50	172,20	165,50	164,40
AIUTANTI DEGLI AUSILIARI									
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.	154,30	151,30	149,90	150,60	145,60	146,80	155,50	148,90	147,80

AUSILIARI »

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta, ecc.
176,40	183,20	174,20	170,20	169,70	165,30	166,20	162,70	166,40	157 —	157,50	152,40	148,70	144,60
173,10	179,90	71 —	167 —	166,50	162 —	163 —	159,50	163,20	153,80	154,20	149,20	145,50	141,30
176,40	183,20	174,20	170,20	169,70	165,30	166,20	162,70	166,40	157 —	157,50	152,40	148,70	144,60
160,10	167,40	158,20	154,30	153,60	149,40	150,20	146,90	151,20	141,60	142,70	137,10	133,40	128,50
143,10	150,70	141,40	137,50	136,80	132,60	133,30	130,10	134,60	125 —	126,30	120,50	116·80	111,70

(N. 13) **TABELLA DEGLI ADDETTI**

MANSIONI	ZONA 0			ZONA I	ZONA II				
	Milano	Torino	Genova	Como, Firenze, Roma, ecc.	Aosta, Massa-Carrara, Trieste, ecc.	Cremona	Crema	Sondrio	Verbania
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA									
Qualificati									
Autisti, Infermieri patentati (*), Motoscafisti, Guardiani notturni	165,60	162,70	161,20	161,60	156,80	157,90	166,60	159,90	158,80
Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.									
Portinai (**), guardiani diurni	162,50	159,60	158,10	158,60	153,60	154,80	163,40	156,90	155,80
Comuni									
Altre mansioni discontinue (***)	154,60	151,60	150,20	150,90	145,90	147,10	155,90	149,20	148,10

N. B. — In relazione alle differenze obbiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori della
al 92,80 % della corrispondente retribuzione tabellare.

A MANSIONI DISCONTINUE

ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII		ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
Bergamo, Brescia, Venezia, ecc.	Biella	La Spezia, Ravenna, Padova, Verona, ecc.	Alessandria, Napoli, ecc.	Forlì, Lucca, ecc.	Ancona, Rovigo, ecc.	Treviso	Arezzo, Terni, ecc.	Valdarno	Cagliari, ecc.	Ascoli Piceno	Avellino, ecc.	Agrigento, ecc.	Caltanissetta ecc.
154,50	161,90	152,70	148,80	148,10	143,90	144,60	141,30	145,70	136 —	137,20	131,60	127,90	123 —
151,50	158,80	149,50	145,70	145 —	140,80	141,60	138,20	142,60	132,90	134 —	128,50	124,80	120 —
143,50	151,10	141,70	137,80	137,10	132,90	133,60	130,50	135 —	125,30	126,60	120,90	117,20	112,10

Industria tessile, nel l'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile dal 1° gennaio 1962 una retribuzione pari

PAGHE DEGLI OPERAI MINORI NON APPRENDISTI

La paga dei prestatori d'opera di età inferiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato viene determinata come segue:

14 16 anni	70 %	della paga contrattuale per la prestazione corrispondente oltre 20 anni.
16 18 anni	83 %	
18 20 anni	95 %	

PAGHE DEGLI APPRENDISTI

Nell'ambito di ciascun periodo di durata dell'apprendistato previsto per le rispettive età e mansioni (quadrimestre, trimestre, bimestre, o mese), la paga degli apprendisti viene determinata come segue:

1° periodo	85 %	della paga del prestatore di opera di corrispondente età e prestazione non apprendista.
2° periodo	80 %	
3° periodo	95 %	

Per il personale qualificato di 2ª categoria escluso il personale addetto alle bobinatrici e spolatrici, il secondo periodo bimestrale sarà retribuito in ragione del 95% in luogo del 90%.

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE

A) Mesi 10: Addetti ai filatoi Addetti ai telai.

Retribuzione: per il 1° trimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° trimestre il 90 % della paga base di categoria; per l'ultimo quadrimestre il 95 % della paga base di categoria.

B) Mesi 8: Addetti alla cucitura Addetti alle spolatrici Addetti alle bobinatrici.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il successivo trimestre il 90 % della paga base di categoria; per il rimanente trimestre il 95 % della paga base di categoria.

C) Mesi 6: Personale qualificato di 1ª categoria esclusi:

Addetti ai filatoi Addetti ai telai Addetti alla cucitura.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 90 % della paga base di categoria; per il 3° bimestre il 95 % della paga base di categoria.

D) Mesi 4: Personale qualificato di 2ª categoria esclusi:

Addetti alle bobinatrici - Addetti alla spolatura.

Retribuzione: per il 1° bimestre l'85 % della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 95 % della paga base di categoria

E) Mesi 2: Personale addetto alle mansioni comuni.

Retribuzione: per il 1° mese l'85 % della paga base di categoria; per il 2° mese il 90 % della paga base di categoria.

(N. 14)

TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

Avvertenza

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi mensili contrattuali è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese.

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania.

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(12) Biella.

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 15) **TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI**

ZONE	I categoria		II categoria – 1° grado		II categoria – 2° grado			
	1° grado	2° grado	superiori al 21 anni	inferiori al 21 anni	superiori al 21 anni	inferiori al 21 anni	superiori al 21 anni	20 – 21 anni
ZONA 0:								
1	81.050	73.300	63.550	54.650	55.250	47.900	41.400	39.500
2	79.200	71.700	62.100	53.450	53.950	46.900	40.500	38.600
3	78.500	71.000	61.600	52.950	53.500	46.450	40.100	38.300
ZONA I:								
4	78.150	70.700	61.250	52.750	53.250	46.250	39.950	38.100
5	79.000	71.500	62.000	53.300	53.850	46.800	40.400	38.550
ZONA II:								
6	75.300	68.100	59.100	50.800	51.350	44.550	38.500	36.750
7	80.200	12.550	62.900	54.100	54.700	47.450	41.000	39.150
8	77.650	70.250	60.900	52.400	52.950	45.950	39.700	37.900
9	75.850	68.650	59.500	51.200	51.750	44.900	38.750	37.000
10	76.550	69.350	60.100	51.700	52.250	45.300	39.200	37.400
ZONA III:								
11	73.850	66.850	58.000	49.850	50.400	43.750	37.800	36.050
12	79.000	71.500	62.000	53.300	53.850	46.800	40.400	38.550
ZONA IV:								
13	73.000	66.050	57.050	49.050	49.600	43.050	37.150	35.500
ZONA V:								
14	72.100	65.250	56.050	48.200	48.750	42.250	36.250	34.650
ZONA VI:								
15	70.700	63.950	55.200	47.450	47.950	41.600	35.800	34.150
ZONA VII:								
16	70.250	63.550	54.550	46.950	47.400	41.150	35.100	33.500
ZONA VIII:								
17	68.750	62.200	53.350	45.950	46.450	40.300	34.300	32.800
18	71.100	64.350	55.250	47.500	48.000	41.650	35.550	33.900
ZONA IX:								
19	66.300	60.000	51.400	44.250	44.700	38.800	32.850	31.350
20	66.800	60.450	51.850	44.550	45.050	39.100	33.100	31.600
ZONA X:								
21	65.700	59.400	50.450	43.400	43.350	38.000	32.050	30.500
ZONA XI:								
22	64.050	58.000	49.150	42.250	42.700	37.050	31.200	29.800
ZONA XII:								
23	61.100	55.300	47.000	40.500	40.850	35.500	29.750	28.400

CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - UOMINI

III categoria - 1° grado					III categoria - 2° grado						
19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni
37.950	34.850	30.000	27.850	22.900	34.850	33.300	32.350	30.250	25.550	24.100	19.250
37.100	34.050	29.400	27.200	22.450	34.050	32.600	31.600	29.600	25.050	23.600	18.750
36.750	33.750	29.150	26.950	22.250	33.750	32.300	31.350	29.350	24.800	23.400	18.600
36.600	33.600	29.000	26.850	22.150	33.600	32.150	31.200	29.250	24.700	23.300	18.550
37.000	34.000	29.300	27.150	22.400	34.000	32.500	31.550	29.550	24.950	23.550	18.750
35.300	32.450	27.950	25.850	21.350	32.450	31.000	30.050	28.150	23.850	22.400	17.900
37.600	34.450	29.750	27.550	22.700	34.450	33.000	32.050	29.950	25.350	23.900	19.000
36.400	33.400	28.800	26.700	22.000	33.400	31.950	30.950	29.050	24.550	23.050	18.400
35.600	32.650	28.150	26.100	21.500	32.650	31.150	30.250	28.350	24.000	22.550	18.000
35.900	33.000	28.400	26.350	21.700	33.000	31.500	30.550	28.600	24.250	22.750	18.200
34.650	31.850	27.350	25.400	21.000	31.850	30.350	29.500	27.650	23.400	22.000	17.500
37.000	34.000	29.300	27.150	22.400	34.000	32.500	31.550	29.550	25.000	23.550	18.750
34.050	31.300	26.950	25.000	20.650	31.250	29.850	29.000	27.100	22.900	21.600	17.200
33.300	30.550	26.350	24.400	20.150	30.500	29.200	28.300	26.550	22.400	21.150	16.850
32.850	30.150	25.950	24.100	19.900	30.050	28.700	27.900	26.150	22.050	20.800	16.600
32.200	29.550	25.450	23.650	19.450	29.500	26.150	27.350	25.600	21.650	20.450	16.250
31.500	28.950	24.900	23.050	19.050	28.900	27.600	26.750	25.050	21.200	19.950	15.950
32.600	29.950	25.700	23.950	19.750	29.850	28.500	27.700	25.900	21.900	20.700	16.450
30.100	27.700	23.850	22.100	18.250	27.650	26.400	25.600	24.050	20.300	19.100	15.250
30.350	27.900	24.050	22.250	18.400	27.850	26.600	25.800	24.200	20.500	19.250	15.350
29.350	26.950	23.150	21.500	17.800	26.750	25.550	24.800	23.250	19.650	13.500	14.750
28.600	26.300	22.600	21.000	17.300	25.900	24.750	24.050	22.500	19.000	17.950	14.250
27.250	25.050	21.600	20.000	16.500	24.650	23.600	22.800	21.400	18.100	17.050	13.600

(N. 16)

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI

ZONE	I categoria		II categoria - 1° grado		II categoria - 2° grado			
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni
ZONA 0:								
1	81.050	73.300	58.450	49.850	47.500	40.850	35.600	33.400
2	79.200	71.700	57.150	48.800	46.500	39.950	34.800	32.650
3	78.500	71.000	56.650	48.300	46.050	39.600	34.500	32.350
ZONA I:								
4	78.150	70.700	56.400	48.150	45.850	39.500	34.300	32.200
5	79.000	71.500	57.000	48.650	46.350	39.850	34.750	32.550
ZONA II:								
6	75.300	68.100	54.350	46.400	44.150	38.000	33.100	31.050
7	80.200	72.550	57.900	49.400	47.050	40.500	35.250	33.050
8	77.650	70.250	56.000	47.800	45.500	39.200	34.100	32.050
9	75.850	68.650	54.800	47.650	44.500	38.250	33.350	31.250
10	76.550	69.350	55.300	47.150	44.900	38.600	33.650	31.600
ZONA III:								
11	73.800	66.850	53.950	45.450	43.350	37.300	32.500	30.40
12	79.000	71.500	57.050	48.650	46.400	39.850	34.800	32.55
ZONA IV:								
13	73.000	66.050	52.450	44.750	42.650	36.650	32.000	29.95
ZONA V:								
14	72.100	65.250	51.550	44.000	41.850	36.050	31.150	29.25
ZONA VI:								
15	70.700	63.950	50.750	43.350	41.250	35.500	30.750	28.90
ZONA VII:								
16	70.250	63.550	50.200	42.850	40.800	35.100	30.150	28.30
ZONA VIII:								
17	68.750	62.200	49.100	41.900	39.900	34.350	29.550	27.70
18	71.150	64.350	50.800	43.400	41.300	35.550	30.500	28.70
ZONA IX:								
19	66.300	60.000	47.350	40.350	38.450	33.050	28.250	26.50
20	66.800	60.450	47.650	40.650	38.750	33.300	28.450	26.70
ZONA X:								
21	65.700	59.400	46.400	39.600	37.700	32.450	27.[illegible]00	25.80
ZONA XI:								
22	64.050	58.000	45.150	38.600	36.700	31.650	26.800	25.15
ZONA XII:								
23	61.100	55.300	43.250	36.850	35.150	30.200	25.550	24.00

CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - DONNE

III categoria - 1° grado					III categoria - 2° grado						
19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni	17 - 18 anni	16 - 17 anni	inferiori ai 16 anni
30.000	27.800	25.500	23.750	21.200	30.000	28.650	26.850	23.750	21.600	20.550	18.000
29.400	27.200	24.950	23.200	20.750	29.350	28.250	26.250	23.200	21.150	20.050	17.600
29.150	26.900	24.750	22.950	20.550	29.100	27.800	26.000	22.950	21.000	19.900	17.450
29.000	26.800	24.600	22.850	20.450	28.950	27.650	25.900	23.850	20.900	19.800	17.350
29.300	27.050	24.900	23.150	20.700	29.300	27.950	26.200	23.100	21.100	20.000	17.500
27.950	25.850	23.750	22.050	19.700	27.900	26.650	24.950	22.050	20.100	19.050	16.700
29.750	27.500	25.250	23.500	21.000	29.700	28.350	26.600	23.500	21.400	20.300	17.800
28.850	26.650	24.450	22.700	20.350	28.800	27.500	25.700	22.700	20.750	19.700	17.250
28.150	26.050	23.950	22.200	19.850	28.100	26.850	25.150	22.200	20.250	19.200	16.850
28.400	26.300	24.150	22.400	20.000	28.350	27.100	25.400	22.400	20.500	19.400	17.000
27.400	25.300	23.300	21.650	19.300	27.400	26.150	24.500	21.650	19.750	18.700	16.400
29.300	27.150	24.900	23.200	20.700	29.300	27.950	26.200	23.100	21.100	20.000	17.500
26.950	24.950	22.850	21.300	19.000	26.900	25.650	24.100	21.250	19.350	18.400	16.150
26.350	24.350	22.350	20.800	18.550	26.300	25.100	23.550	20.800	18.950	18.000	15.800
26.000	24.050	22.050	20.550	18.300	25.900	24.750	23.100	20.500	18.650	17.750	15.500
25.450	23.600	21.600	20.100	17.950	25.350	24.250	22.700	20.050	18.300	17.350	15.200
24.900	23.050	21.200	19.750	17.600	24.850	23.750	22.200	19.650	17.950	17.000	14.900
25.800	23.900	21.900	20.400	18.200	25.700	24.550	22.950	20.300	18.500	17.600	15.400
23.850	22.050	20.300	18.800	16.800	23.800	22.700	21.300	18.800	17.150	16.300	14.250
24.050	22.200	20.450	18.950	16.950	24.000	22.850	21.450	18.900	17.250	16.400	14.350
23.250	21.450	19.750	18.350	16.350	23.000	22.000	20.615	18.200	16.600	15.800	13.800
22.600	20.950	19.200	18.100	16.000	22.300	21.300	19.950	17.650	16.100	15.250	13.400
21.600	19.950	18.350	17.050	15.200	21.200	20.300	18.950	16.750	300	14.500	12.750

(N. 17)

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

Avvertenza

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nella tabella delle paghe mensili contrattuali è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese.

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania.

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(12) Biella.

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 18) **TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE**

ZONE	UOMINI						DONNE					
	I categoria		II categoria				I categoria		II categoria			
	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20 - 21 anni	19 - 20 anni	18 - 19 anni
ZONA 0:												
1	53.450	47.500	40.700	38.550	37.550	34.750	46.050	39.900	35.000	33.200	29.600	27.600
2	52.300	46.250	39.750	37.750	36.700	33.950	44.950	39.000	34.250	32.500	29.000	26.950
3	51.850	45.850	39.400	37.400	36.400	33.650	44.550	38.650	33.900	32.200	28.750	26.700
ZONA I:												
4	51.600	46.600	39.200	37.200	36.200	33.500	44.350	38.500	33.750	32.050	28.600	26.600
5	52.200	46.150	39.650	37.650	36.600	33.850	44.850	38.900	34.100	32.400	28.900	26.900
ZONA II:												
6	49.750	43.950	37.850	35.850	34.900	32.350	42.800	37.150	32.550	30.850	27.550	25.600
7	52.950	46.850	40.250	38.200	37.200	34.400	45.600	39.450	34.650	32.850	29.350	27.300
8	51.250	45.300	39.000	36.950	35.950	33.300	44.100	38.250	33.550	31.850	28.400	26.450
9	50.100	44.300	38.100	36.100	35.150	32.550	43.100	37.400	32.800	31.050	27.750	25.850
10	50.600	44.700	38.450	36.500	35.450	32.850	43.500	37.750	33.100	31.400	28.000	26.100
ZONA III:												
11	48.800	43.150	37.100	35.150	34.200	31.700	41.950	36.400	31.950	30.250	27.000	25.150
12	52.200	46.150	39.650	37.650	36.600	33.900	44.850	38.900	34.100	32.400	28.900	26.900
ZONA IV:												
13	47.850	42.300	36.400	34.500	33.550	31.050	41.200	35.700	31.250	29.700	26.500	24.650
ZONA V:												
14	46.450	41.100	35.300	33.500	32.600	30.150	39.950	34.650	30.350	28.850	25.750	23.950
ZONA VI:												
15	46.000	40.700	34.950	33.150	32.300	29.850	39.500	34.350	30.050	28.500	25.450	23.750
ZONA VII:												
16	44.850	39.650	34.200	32.400	31.500	29.200	38.600	33.500	29.400	27.900	24.850	23.200
ZONA VIII:												
17	43.950	38.850	33.450	31.750	30.850	28.600	37.850	32.800	28.800	27.300	24.350	22.750
18	45.450	40.200	34.600	32.850	31.950	29.550	39.100	33.900	29.750	28.250	25.200	23.500
ZONA IX:												
19	43.000	38.000	32.250	30.550	29.750	27.550	36.950	32.100	27.750	26.300	23.500	21.850
20	43.300	38.300	32.500	30.750	29.950	27.750	37.250	32.300	27.950	26.500	23.700	22.000
ZONA X:												
21	41.700	36.850	31.100	29.550	28.800	26.600	35.850	31.050	26.800	25.400	22.650	21.150
ZONA XI:												
22	40.450	35.750	30.050	28.550	27.750	25.650	34.800	30.150	25.900	24.550	21.900	20.400
ZONA XII:												
23	38.300	33.850	28.450	26.950	26.250	24.350	32.950	28.600	24.500	23.250	20.750	19.300

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI LE INDUSTRIE DEI TESSILI VARI

(NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE, PASSANTI, TRECCE E STRINGHE, TULLI, PIZZI, TENDE E VELI ANDALUSA, RICAMI A MACCHINA, PIZZI USO TOMBOLO, INDUSTRIA AMIANTIERA; SCARDASSI; ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA; TAPPETI PER LE PROVINCIE DI COMO E TORINO)

Milano, addì 5 febbraio 1960

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI;

e

la (FEDERTESSILI) - FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI TESSILI;

la (FIOT) - FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI;

la (UILT) UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI;

e

la (CISNAL) - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI,

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto alle Industrie tessili varie sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 in esso compresa la gratifica natalizia e la tredicesima mensilità.

Gli aumenti contenuti nella tabella salariale che entrerà in vigore il 1° gennaio 1962 dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia del 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12 (parte generale) del contratto collettivo *31 luglio 1959.*

Art. 4.

L'aumento generale dell'1,75 per cento per i settori:

Nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, tende e veli andalusa, ricami a macchina, pizzi uso tombolo, accessori per filatura e tessitura:

del 3,10 % per il settore scardassi;
del 3,50 % per il settore amiantieri;
del 3,60 % per il settore tappeti,

assunto (oltre i movimenti determinati in applicazione dell'accordo della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determinazione delle tabelle allegate, dovrà essere riportato in cifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi tabellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla paga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo, qualora le tariffe stesse, rispetto alla nuova paga tabellare, consentano un guadagno superiore alla percentuale del 10 per cento.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si potranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a mansioni per le quali viene fissato un livello retributivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa mansione del precedente contratto, verrà corrisposta la retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi, all'art. 3 — parte operai — del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo, nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato n. 1, testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici, fa parte integrante del presente contratto.

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

ZONA II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste

(6) Cremona

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Verbania

ZONA III

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli

(11) Biella

ZONA IV

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena

(16) Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 1)

Settore: Nastri rigidi - Nastri e tessuti elastici - Maglie e calze elastiche (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Tintoria e preparazione colori; preparazione e cucinatura appretti e bozzime	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza lavorazione ed insegnamento	151,05	147,65	146,25	147,50	141,90	143,25	152,55	145,55	144,40	139,25	147,45	137,50	133,45	132,60	128,40	129,20	127,20	130,80	120,55	122,30	116,35	114,45	109,40
Lettura disegni; tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni; produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano; provinatura; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione	145,70	142,45	141,15	142,10	136,90	138,25	147,10	140,10	139,30	134,50	142,25	132,70	128,80	128,05	124 —	124,60	123,40	126,40	116,50	118,05	112,15	109,90	104,45
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura nastri cappello uomo	145,20	142,40	141,20	141,70	137,20	138,30	146,30	139,10	138,20	135 —	142,30	132,90	129,70	129,10	126,30	126,10	122,00	126,20	118 —	119,60	114,30	111 —	106,60
Tessitura nastri comuni; orditura; incorsatura; taglio; rammendo; rimagliatura	138,50	135,65	134,35	135,10	130,45	131,05	139,75	133,40	132,50	128,20	135,15	126,30	122,55	122,35	118,60	119,20	115,80	120,55	110,65	112,95	107,25	104,05	99,70
Tessitura nastri moda; nastri e tessuti elastici; produzione maglieria elastica su macchine a motore	139,20	136,35	135,20	135,80	131,25	132,40	140,50	134,10	133,30	128,75	135,80	126,85	123,40	123,10	119,80	119,90	116,50	121,25	111,40	113,65	107,95	104,85	100,40
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	160,05	157,75	156,10	155,60	151,70	152,05	161,55	154,95	153,85	149,55	158,85	147,55	143,65	148,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Tintoria senza preparazione colori	140,10	138,30	136 —	137,10	133 —	133,80	141,10	135,10	134,10	129,80	136,80	128,10	124,60	123,90	120,10	120,70	116,80	122 —	113,10	114,30	109 —	105,60	100,90
Incannaggio; spolatura; piegatura intorcitura; binatura; aspatura; roccatura; aiuto apprettatura; copertura della gomma; cucitura a mano o a macchina; stiratura; confezione; dopplatura; arrotolatura; orlatura; remondinatura; finitura; infilatura; annodatura	135,70	132,75	131,50	132,35	127,55	128,75	137,05	130,60	129,80	125,05	132,40	123,60	110,00	119,10	115,30	116 —	118,10	117,45	108,45	109,75	104,20	100,80	95,80
Trecciatura	133,05	130 —	128,75	129,70	124,80	126,15	134,30	128,05	127,15	122,40	120,75	120,85	117,20	116,45	112,65	118,25	110,45	114,80	105,70	107,10	101,55	98,05	93,15
Comuni																							
Comunque non qualificati	127,65	124,90	123,70	124,45	119,95	121,15	128,90	123,05	122,05	117,65	124,60	116,25	112,75	112,05	108,55	109,10	106,45	110,45	102 —	103,85	98 —	94,[illegible]	90,15
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	115,30	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,85	107,05	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 2)

Settore: Nastri rigidi - Nastri e tessuti elastici - Maglie e calze elastiche (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Tintoria e preparazione colori; preparazione e cucinatura appretti e bozzime	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza lavorazione ed insegnamento	159,45	155,85	154,35	155,50	149,80	151,25	161,05	153,65	152,40	146,95	155,65	145,10	140,85	140 —	134,50	136,30	135,30	138 —	127,25	129 —	122,85	120,75	115,50
Lettura disegni; tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni; produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano; provinatura; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione	153,80	150,45	149,05	150,60	144,50	145,95	155,30	148,20	147 —	141,50	150,50	140,10	136 —	133,15	130,90	131,40	129,20	133,40	123 —	124,65	118,35	116,10	110,25
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura nastri cappello uomo	155,20	152,50	151,20	151,50	146,90	148 —	156,10	149,90	148,90	144,90	151,70	142,50	139,40	138,80	134,90	135,60	132,50	136,50	127,60	128,60	123,40	120 —	115,40
Tessitura nastri comuni; orditura; incorsatura; taglio; rammendo; rimagliatura	143,80	140,45	139,05	139,80	135,05	136,25	144,65	138,10	137,20	132,70	139,85	130,70	126,85	126,65	122,80	123,40	119,80	124,75	114,55	116,95	111,05	107,75	103,20
Tessitura nastri moda; nastri e tessuti elastici; produzione maglieria elastica su macchine a motore	144,10	141,15	139,90	140,60	135,85	137,10	145,50	138,80	138 —	133,35	140,60	131,35	127,80	127,50	123,50	124,10	120,60	125,55	115,30	117,65	111,75	108,55	104 —
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	160,05	157,75	156,10	151,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Tintoria senza preparazione colori	149,10	146,30	144,90	145,30	140,80	141,90	149,90	143,80	142,80	138,80	145,60	[illegible]	133,30	132,80	128,70	[illegible]	126,30	130,40	121,50	122,50	117,30	113,80	109,30
Incannaggio; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; aspatura; roccatura; aiuto appretatura; copertura della gomma; cucitura a mano o a macchina; stiratura; confezione; doppiatura; arrotolatura; orlatura; remondinatura; finitura; infilatura; annodatura	140,50	137,35	136,10	137,05	131,95	133,35	141,85	135,30	134,30	129,45	137,10	127,90	124,10	123,30	119,40	120 —	117,10	121,65	112,25	113,65	107,90	104,30	99,20
Trecciatura	137,65	134,00	133,35	134,20	129,20	130,55	139 —	132,55	131,65	[illegible]	134,25	125,15	121,30	120,80	116,55	117,25	114,25	118,80	109,40	110,80	105,15	101,55	96,35
Comuni																							
Comunque non qualificati	130,95	128,10	126,90	127,75	123,05	124,25	132,30	126,25	125,25	120,75	127,80	119,25	115,75	[illegible]	111,35	111,90	109,15	113,85	104,60	105,95	100,50	97,20	92,45
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	140,10	138,30	136 —	137,10	133 —	133,80	141,10	135,10	134,10	129,80	136,80	128,10	124,60	[illegible]	120,10	120,70	116,80	122 —	113,10	114,30	109 —	105,60	100,90

(N. 3)

Settore: Nastri rigidi - Nastri e tessuti elastici - Maglie e calze elastiche (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Tintoria e preparazione colori; preparazione e cucinatura appretti e bozzimo	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza lavorazione ed insegnamento	181 —	178,40	176,55	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166.85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Lettura disegni; tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni; produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano; provinatura; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura *nastri* cappello uomo	167,25	164,40	162,85	163,25	158,35	159,55	168,15	161,50	160,45	156,10	163,55	154,20	150,25	149,60	145,30	146,20	142,80	147,15	137,50	138,55	132,95	129,30	124,40
Tessitura nastri comuni; orditura; incorsatura; taglio; rammendo; rimagliatura	162,65	159,80	158,30	158,55	153,45	154,05	163,25	156,60	155,50	151 —	158,50	149,10	145,20	144,55	130,40	141,15	137,45	142,10	132,40	133,55	127,90	124,30	119,35
Tessitura nastri moda; nastri e tessuti elastici; produzione maglieria elastica su macchine a motore	164,80	161,85	160,40	160,80	155,90	157,05	165,80	159,15	158,05	153,70	161,10	151,70	147,00	147,25	143 —	143,75	140,45	144,70	135,10	136,20	130,60	126,90	121,95
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	160,65	157,75	156,10	155,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Tintoria senza preparazione colori	160,65	157,75	156,10	155,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Incannaggio; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; aspatura; roccatura; aiuto apprettatura; copertura della gomma; cucitura a mano o a macchina; stiratura; confezione; doppiatura; arrotolatura; orlatura; remondinatura; finitura; infilatura; annodatura	160,65	157,75	156,10	155,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Trecciatura	160,65	157,75	156,10	155,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,35	122,60	117,65
Comuni																							
Comunque non qualificati	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,35
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	136,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114,—	108,85
Lavori non pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	136,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferi-ento alla numerazione indicata nelle tabelle delle aghe contrattuali, è la seguente:

ONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

ONA 1:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

ZONA II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste
(6) Cremona
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Verbania

ZONA III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(11) Biella

ZONA IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena
(16) Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 4)

Settore: Passamani (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specializzati												
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	181 —	17[illegible]	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,05	176,20	166,85
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	151,05	147,65	146,25	147,80	141,90	143,25	152,55	145,65	144,40	139,25	147,45	137,50
Lettura disegni; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; tessitura telai a calcolo e ricami a macchina	145,70	142,45	141,15	142,10	136,90	138,25	147,10	140,10	139,30	134,50	142,25	132,70
Qualificati 1ª categoria												
Produzione cordoni a mano	167,20	164,85	162,80	163,20	158,30	159,50	168,10	161,45	160,40	156,05	163,50	154,15
Tessitura telai meccanici; orditura; incorsatura; cernita e preparazione merci in partenza	137,90	135,15	133,85	134,50	129,95	131,15	139,25	132,90	132 —	127,70	134,55	125,80
Qualificati 2ª categoria												
Imballaggio	160,70	157,80	156,15	156,65	151,85	153 —	161,60	154,95	153,90	149,60	156,90	147,60
Produzione cordoni a macchina; incannatura; spolatura; piegatura; in torcitura; binatura; roccatura; confezione; reparto metallico; annodatura	135,20	132,15	131 —	131,85	127,05	128,25	136,45	130,20	129,30	124,65	131,90	123,10
Misuratura	136 —	133,05	131,80	132,65	127,80	129,15	137,35	131,10	130,05	125,40	132,80	123,80
Comuni												
Comunque non qualificati	127,05	124,30	123,20	123,95	119,45	120,65	128,40	122,45	121,55	117,15	124 —	115,75
Manovali												
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	115,30	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70

MANSIONI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati											
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	168 —	162,45	158,10	158,90	155,85	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	133,45	132,60	128,40	129,20	127,20	130,80	120,55	122,80	116,85	114,45	109,40
Lettura disegni; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; tessitura telai a calcolo e ricami a macchina	128,80	128,05	124 —	124,60	122,40	126,40	116,50	118,05	112,15	109,90	104,45
Qualificati 1ª categoria											
Produzione cordoni a mano	150,20	149,55	145,25	146,15	142,75	147,10	137,45	138,50	132,90	129,25	124,75
Tessitura telai meccanici; orditura; incorsatura; cernita e preparazione merci in partenza	122,05	121,85	118,10	118,80	115,80	120,05	110,05	112,55	106,85	103,65	99,80
Qualificati 2ª categoria											
Imballaggio	148,70	143,10	138,70	139,40	136,20	140,65	130,95	132,05	126,40	122,65	117,80
Produzione cordoni a macchina; incannatura; spolatura; piegatura; in torcitura; binatura; roccatura; confezione; reparto metallico; annodatura	119,40	118,70	114,90	115,50	112,70	117,05	107,95	109,85	103,80	100,40	95,40
Misuratura	120,20	119,40	115,60	116,05	113,35	117,80	108,70	110 —	104,50	101 —	96,10
Comuni											
Comunque non qualificati	112,25	111,55	108,05	108,60	105,95	109,95	101,50	102,75	97,60	94,80	89,65
Manovali											
Lavori pesanti	134,30	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	108,85	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 5)

Settore: Passamani (Tabella valida fino al 31 gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	152,45	158,10	158,90	155,85	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	159,45	155,85	154,85	155,50	149,80	151,25	161,05	158,35	152,40	146,95	155,65	145,10	140,85	140 —	134,50	136,80	134,80	138 —	127,25	129 —	122,85	120,75	115,50
Lettura disegni; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; tessitura telai a calcolo e ricami a macchina	153,80	150,45	149,05	150 —	144,50	145,95	155,80	148,20	147 —	141,50	150,15	140,10	136 —	135,15	130,90	134,80	129,20	138,40	123 —	124,65	118,85	116,10	110,35
Qualificati 1ª categoria																							
Produzione cordoni a mano	167,20	164,85	162,80	163,20	156,30	159,50	168,10	161,45	160,40	156,05	163,50	154,15	150,20	149,55	145,25	146,15	142,75	147,10	137,45	138,50	132,90	129,25	124,85
Tessitura telai meccanici; orditura; incorsatura; cernita e preparazione merci in partenza	142,20	139,35	138,05	138,80	134,05	135,20	143,55	137 —	136,20	131,70	133,85	129,30	125,95	125,65	121,80	122,50	118,00	123,85	113,65	116,05	110,15	106,95	102,40
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	160,70	157,80	156,15	156,65	151,85	153 —	161,60	154,05	153,90	148,60	156,90	147,60	143,70	148,10	138,70	139,40	136,20	140,65	130,95	132,05	126,40	122,65	117,80
Produzione cordoni a macchina; incannatura; spolatura; piegatura; intercitura; binatura; roccatura; confezione; reparto metallico; annodatura	130,40	136,35	135,10	135,05	131,05	132,35	140,75	134,80	133,80	128,55	136 —	126,90	123,10	122,40	113,50	119,10	116,20	120,75	111,35	112,75	107,10	103,50	98,40
Misuratura	140,80	137,15	135,90	136,85	131,80	133,15	141,65	135,20	134,15	129,80	136,90	127,70	124 —	123,10	119,20	119,75	116,95	121,45	112,10	113,50	107,70	104,20	99,10
Comuni																							
Comunque non qualificati	129,85	127 —	125,80	126,65	122,05	123,25	131,10	125,15	124,15	119,75	126,70	118,25	114,75	118,95	110,85	110,90	108,25	112,85	103,70	105,05	99,70	96,40	91,65
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,05	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,80	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	[illegible]	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,85	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 6)

Settore: Passamani (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Lettura disegni; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione; tessitura telai a calcolo e ricami a macchina	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	17505	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Produzione cordoni a mano	167,20	164,35	162,80	163,20	158,80	159,50	168,10	161,45	160,40	156,05	163,50	154,15	150,20	149,55	145,25	146,15	142,75	147,10	137,45	138,50	132,90	129,25	124,35
Tessitura telai meccanici; orditura; incorsatura; cernita e preparazione merci in partenza	167,20	164,35	162,80	163,20	158,80	159,50	168,10	161,45	160,40	156,05	163,50	154,15	150,20	149,55	145,25	146,15	142,75	147,10	137,45	138,50	132,90	129,25	124,35
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	160,70	157,80	156,15	156,65	151,85	153 —	161,60	154,95	153,90	149,60	156,90	147,60	143,70	143,10	138,70	139,40	136,20	140,65	180,95	132,05	126,40	122,65	117,80
Produzione cordoni a macchina; incannatura; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; roccatura; confezione; reparto metallico; annodatura	160,70	157,80	156,15	156,65	151,85	153,—	161,60	154,95	153,90	149,60	156,90	147,60	143,70	143,10	138,70	139,40	136,20	140,65	130,95	132,05	126,40	122,65	117,80
Misuratura	160,70	157,80	156,15	156,65	151,85	153 —	161,60	154,95	153,90	149,60	156,90	147,60	143,70	143,10	138,70	139,40	136,20	140,65	130,95	132,05	126,40	122,65	117,80
Comuni																							
Comunque non qualificati	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85

(N. 7)

Settore: Trecce e stringhe (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	177,65	175,10	173,30	172,90	167,95	168,90	177,55	170,85	169,80	165,80	172,85	163,60	159,75	159,20	154,75	155,55	152,10	156,15	146,50	147,20	141,90	138,15	133,70
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezioni	148,80	145,50	144,10	145,05	139,65	141 —	150,35	143,30	142,15	137 —	145,20	135,80	131,20	130,45	126,20	126,95	125,05	128,55	118,40	120,10	114,25	112,20	107,15
Qualificati 1ª categoria																							
Messa in macchina per stringhe e trecce	159,50	156,55	155,05	155,30	150,20	151,40	160,10	153,45	162,35	147,85	155,25	145,85	142,05	141,40	137,15	137,90	134,60	138,35	129,25	130,40	124,75	121,05	116,20
Cernita e preparazione merci in partenza; lavorazione ciniglia	135,65	132,80	131,55	132,15	127,60	128,85	136,95	130,45	129,65	125,20	132,15	123,80	119,85	119,50	115,75	116,25	112,95	117,70	107,85	110,10	104,50	101,30	96,95
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	158 —	155 —	153,45	153,95	149,05	150,20	158,90	152,25	151,10	146,90	154,20	144,80	141 —	140,40	136 —	136,75	133,45	137,85	128,15	129,35	123,75	119,95	115 —
Incannaggio; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; roccatura; confezione; puntalaggio	133,10	130,05	128,95	129,75	124,95	126,20	134,35	128,10	127,20	122,45	129,80	121 —	117,85	116,60	112,80	113,40	110,60	114,95	105,85	107,25	101,75	98,80	94,35
Misuratura; lucidatura; preparazione e dipanatura del filato lucido	133,75	130,80	129,55	130,40	125,60	126,90	135,15	128,90	127,80	123,20	130,45	121,55	117,05	117,20	113,35	113,85	111,15	115,50	106,45	107,80	102,30	98,75	93,75
Addetti alle macchine da treccia e da crochet	134 —	131 —	129,80	130,60	125,80	127,10	135,40	129,10	128 —	123,80	130,75	121,75	118,10	117,85	113,45	114,10	111,30	115,60	106,55	107,00	102,40	98,85	93,80
Comuni																							
Comunque non qualificati	124,65	121,85	120,75	121,55	117 —	118,20	125,95	120 —	119,10	117,70	121,60	118,30	109,85	109,10	105,60	106,15	103,80	105,50	99,05	100,40	95,20	91,90	87,30
Manovali																							
Lavori pesanti	149,45	146,45	144,95	145,65	140,65	141,90	150,65	143,95	142,10	138,20	145,75	136,45	132,50	131,80	127,60	123,30	125,15	129,70	119,95	121,25	115,45	111,80	106,65
Lavori non pesanti	120,50	117,80	116,65	117,50	113,10	114,20	121,75	116 —	115,05	110,80	117,55	109,35	106,10	105,40	101,90	102,45	99,90	103,75	95,50	96,80	91,05	87,55	83,95

(N. 8)

Settore: Trecce e stringhe (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	117,05	175,10	173,80	172,90	167,95	168,90	177,55	170,85	169,60	165,80	172,85	168,60	159,75	155,20	154,75	155,55	152,10	156,15	146,50	147,20	141,90	138,15	133,70
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezioni	157,10	163,50	152,10	153,15	147,45	148,90	158,75	151,30	150,05	144,70	158,30	142,80	138,50	137,65	133,80	133,95	131,95	135,75	124,90	126,80	120,55	118,40	113,15
Qualificati 1ª categoria																							
Messa in macchina per stringhe e trecce	159,50	156,55	155,05	155,30	150,20	151,40	160,10	153,45	152,35	147,85	155,25	145,85	142,05	141,40	137,15	137,90	134,60	138,85	129,25	130,40	124,75	121,05	116,20
Cernita e preparazione merci in partenza; lavorazione ciniglia	139,75	136,90	135,65	136,35	131,60	132,85	141,25	134,55	133,75	129,10	136,35	127,20	123,65	123,80	119,45	119,95	116,45	121,40	111,25	113,60	107,70	104,50	99,95
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	158 —	155 —	153,45	153,95	149,05	150,20	158,90	152,25	151,10	146,90	154,20	144,80	141 —	140,40	136 —	136,75	133,45	137,83	128,15	129,85	123,75	119,95	115 —
Incannaggio; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; roccatura; confezione; puntalaggio	137,20	134,15	132,95	133,85	128,85	130,20	138,55	132,10	131,20	126,35	133,90	124,80	121,05	120,20	116,30	117 —	114 —	118,55	109,25	110,65	104,95	101,30	96,25
Misuratura; lucidatura; preparazione e dipanatura del filato lucido	137,95	134,90	133,65	134,50	129,50	130,80	139,35	132,90	131,80	127 —	134,55	125,35	121,65	120,90	116,85	117,45	114,65	119,10	109,75	111,20	105,50	101,85	96,75
Addetti alle macchine da treccia e da crochet	138,20	135,10	133,90	134,70	129,80	131,10	139,60	133,10	132 —	127,30	134,85	125,55	121,80	121,05	117,05	117,70	114,80	119,20	109,85	111,80	105,60	101,95	96,80
Comuni																							
Comunque non qualificati	127,35	124,45	123,35	124,15	119,50	120,70	128,65	122,60	121,70	117,20	124,20	115,70	112,25	111,50	107,80	108,45	105,70	109,90	101,25	102,50	97,20	93,90	89,10
Manovali																							
Lavori pesanti	149,45	146,45	144,95	145,65	140,65	141,90	150,65	143,95	142,90	138,20	145,75	136,45	132,50	131,80	127,60	128,30	125,15	129,70	119,95	121,25	115,45	111,80	106,65
Lavori non pesanti	120,50	117,80	116,65	117,50	113,10	114,20	121,75	116 —	115,05	110,80	117,55	109,35	106,10	105,40	101,90	102,45	99,90	103,75	95,50	96,80	91,65	87,55	83,95

(N. 9)

Settore: Trecce e stringhe (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Preparazione e cucinatura appretti e bozzime	177,65	175,10	173,30	172,90	167,95	168,90	177,55	170,85	169,80	165,80	172,85	163,60	159,75	159,20	154,75	155,55	152,10	156,15	146,50	147,20	141,90	138,15	133,70
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento; distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezioni	177,65	175,10	173,30	172,90	167,95	168,90	177,55	170,85	169,80	165,80	172,85	163,60	159,75	159,20	154,75	155,55	152,10	156,15	146,50	147,20	141,90	138,15	133,70
Qualificati 1ª categoria																							
Messa in macchina per stringhe e trecce	159,50	156,55	155,05	155,80	150,20	151,40	160,10	153,45	152,35	147,85	155,25	145,85	142,05	141,40	137,15	137,90	134,60	138,85	120,25	139,40	124,75	121,05	116,20
Cernita e preparazione merci in partenza; lavorazione ciniglia	159,50	156,55	155,05	155,80	150,20	151,40	160,10	153,45	152,35	147,85	155,25	145,85	142,05	141,40	137,15	137,90	134,60	138,85	120,25	139,40	124,75	121,05	116,20
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	158 —	155 —	158,45	158,95	149,05	150,20	158,90	152,25	151,10	146,90	154,20	144,80	141 —	140,40	136 —	136,75	133,45	137,85	128,15	129,85	123,75	119,95	115 —
Incannaggio; spolatura; piegatura; intorcitura; binatura; roccatura; confezione; puntalaggio	158 —	155 —	158,45	158,95	149,05	150,20	158,90	152,25	151,10	146,90	154,20	144,80	141 —	140,40	136 —	136,75	133,45	137,85	128,15	129,85	123,75	119,95	115 —
Misuratura; lucidatura; preparazione e dipanatura del filato lucido	158,30	155,30	158,75	154,25	149,40	150,50	159,25	152,60	151,40	147,20	154,50	145,10	141,30	140,70	136,30	137,05	133,75	138,15	128,45	129,65	124,05	120,30	115,30
Addetti alle macchine da treccia e da crochet	158 —	155 —	158,45	158,95	149,05	150,20	158,90	152,25	151,10	146,90	154,20	144,80	141 —	140,40	136 —	136,75	133,45	137,85	128,15	129,85	123,75	119,95	115 —
Comuni																							
Comunque non qualificati	151,80	148,30	146,95	146,05	142,50	148,80	152,65	145,80	144,75	140,10	147,75	138,30	134,50	133,70	129,55	130,30	127,05	131,60	121,85	123,20	117,55	113,65	103,55
Manovali																							
Lavori pesanti	149,45	146,45	144,95	145,65	140,65	141,90	150,65	143,95	142,90	138,20	145,75	136,45	132,50	131,80	127,60	128,30	125,15	129,70	119,95	121,25	115,45	111,80	106,65
Lavori non pesanti	149,45	146,45	144,95	145,65	140,65	141,90	150,65	143,95	142,90	138,20	145,75	136,45	132,50	131,80	127,60	128,30	125,15	120,70	119,95	121,25	111,45	111,80	106,65

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

ZONA 1:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

ZONA II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste
(6) Cremona
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Verbania

ZONA III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(11) Biella

ZONA IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena
(16) Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 10) **Settore. Tulli Pizzi - Tende Veli andalusa (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)**

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Lettura disegni, tende e Johnson	152,90	150,20	149,80	149,00	144,20	145,30	153,50	147,20	146,20	142,10	149 —	140,20	136,60	136 —	132 —	132,70	130 —	133,80	124,60	125,70	121,30	117,70	113,10
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura tulli, tende (bobinots) Leavers e Johnson	167,40	164,55	163,00	163,50	158,50	159,70	168,30	161,65	160,60	156,25	163,70	154,35	150,40	149,75	145,45	146,35	143 —	147,30	137,65	138,70	133,15	129,45	124,55
Orditura catene	145,30	142,60	141,30	141,80	137,30	138,40	146,40	140,10	139,20	135,10	141,90	133,30	129,80	129,30	125,50	126,20	123 —	127,30	118,10	119,70	114,40	111,10	106,90
Tessitura telai Raschel; lettura e verifica disegni Leavers; apprettatura con responsabilità del lavoro	142,40	139,70	138,30	138,80	134,20	135,30	143,30	137,10	136,20	132 —	138,80	130,20	126,60	126,20	122,40	123,10	119,80	124,30	114,90	116,50	111,20	107,90	103,50
Qualificati 2ª categoria																							
Pressatura e aggiustatura bobine; pesatura; imballo	1[illegible]0,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,55	122,60	1[illegible]7,65
Ripassatura pezze	137,10	134,05	132,95	133,75	128,95	130,20	138,50	132,15	131,20	130,60	137,40	128,80	125,20	124,60	121,70	121,40	118,50	122,60	113,80	115,—	109,70	106,30	101,60
Carica bobine a macchine; rammendo a macchina Malines e Andalusa	140,70	137,90	136,60	133,30	132,70	133,80	141,80	135,70	134,70	126,50	133,80	124,90	121,25	120,55	116,70	117,35	114,55	118,85	109,75	111,20	105,65	102,15	97,25
Rammendo a mano e al finissaggio; stendaggio	135,70	132,75	131,50	132,35	127,55	128,75	137,05	130,60	129,80	125,05	132,40	123,60	119,90	119,10	115,30	116 —	113,10	117,45	108,45	109,75	104,20	100,80	95,80
Comuni																							
Fonditura di combs; aggiustatura cariages	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Aiuto apprettatura; foratura e ricopiatura disegni	133,00	130,80	129,00	130,30	125,80	126,60	134,80	128,80	127,80	123,50	130,40	122 —	118,50	117,80	114,10	114,70	111,90	116,10	107,40	108,60	103,40	100,10	95,90
Carica bobine al tavolo; orditura subbini Leavers; addetti macchine cornely; finissaggio; magazzeno; incannaggio; lavanderia; tintoria; stracannatura; campionatura	127,65	1[illegible]4,90	123,70	124,45	119,95	121,15	128,90	123,05	122,05	117,65	124,50	116,25	112,75	112,05	108,55	109,10	106,45	110,45	102 —	103,35	98 —	94,80	90,15
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,85	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	115,30	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,35	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 11)

Settore: Tulli - Pizzi - Tende - Veli andalusa (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Lettura disegni, tende e Johnson	167,90	165,60	163,90	163,50	158,90	159,80	167,80	161,60	160,80	157,90	163,55	154,80	151,30	150,80	146,70	147,40	144,20	148,10	139 —	139,60	134,70	131,80	127,20
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura tulli, tende (bobinots) Leavers e Johnson	167,40	164,55	163 —	163,50	158,50	159,70	168,30	161,65	160,60	156,25	163,70	154,35	150,40	149,75	145,45	146,35	143 —	147,30	137,65	138,70	133,15	129,45	124,55
Orditura catene	155,40	152,70	151,30	151,70	147 —	148,20	156,20	150 —	149,00	145 —	151,90	143,20	139,60	139 —	135 —	135,80	132,70	136,70	127,70	128,70	123,60	120,10	115,60
Tessitura telai Raschel; lettura e verifica disegni Leavers; apprettatura con responsabilità del lavoro	151 —	148,30	146,90	147,10	142,40	143,50	151,50	146,30	144,30	140,10	147 —	138,40	134,80	134,20	130,20	131 —	127,80	131,00	122,90	124 —	118,70	115,30	110,70
Qualificati 2ª categoria																							
Pressatura e agglustatura bobine; pesatura; imballo	160,65	157,75	156,10	156,00	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,80	132 —	126,85	122,60	117,65
Ripassatura pezze	149,10	146,20	144,90	145,30	140,80	141,90	140,40	143,80	142,80	138,80	143,60	136,90	133,80	137,80	128,70	129,30	126,30	130,40	121,50	122,50	117,80	113,80	109,20
Carica bobine a macchine; rammendo a macchina Malines e Andalusa	141,90	138,75	138,95	138,45	133,45	134,80	143,30	136,85	135,80	131 —	138,50	129,30	125,55	125,75	120,80	121,55	118,55	123,05	118,65	115,10	109,35	105,75	100,65
Rammendo a mano e al finissaggio; stendaggio	140,50	137,35	136,10	137,05	131,95	133,35	141,85	135,30	134,30	129,45	137,10	127,90	124,10	123,80	119,40	120 —	117,10	121,65	112,25	113,65	107,90	104,80	99,20
Comuni																							
Fonditura di combs; aggiustatura cariages	153,75	150,60	149,20	149,05	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Aiuto apprettatura; foratura e ricopiatura disegni	142,70	139,80	138,50	139,20	134,50	135,60	143,80	137,50	136,50	132,30	139,30	130,50	126,90	126,20	122,40	123 —	120 —	124,80	115,30	116,50	111,10	107,60	102,90
Carica bobine al tavolo; orditura subbini Leavers; addetti macchine cornely; finissaggio; magazzeno; incannaggio; lavanderia; tintoria; stracannatura; campionatura	130,95	128,10	126,90	127,75	123,05	124,25	132,30	126,25	125,25	120,75	127,80	119,25	115,75	114,95	111,85	111,90	109,15	113,35	104,60	105,95	100,50	197,20	92,45
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	180,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	115,30	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,35	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 12)

Settore: Tulli - Pizzi - Tende - Veli andalusa (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Lettura disegni, tende e Johnson	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	168 —	162,45	158,10	158,00	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Tessitura tulli, tende (bobinots) Leavers e Johnson	167,40	164,55	163 —	163,50	158,50	159,70	168,80	161,65	160,60	156,25	163,70	154,35	150,40	149,75	145,45	146,35	143 —	147,30	137,65	138,70	133,15	129,45	124,55
Orditura catene	167,40	164,65	163 —	163,50	158,50	159,70	168,30	161,05	160,60	156,25	163,70	154,35	150,40	149,75	145,45	146,43	143 —	147,30	137,65	138,70	133,15	129,45	124,55
Tessitura telai Raschel; lettura e verifica disegni Leavers; apprettatura con responsabilità del lavoro	167,40	164,55	163 —	163,50	158,50	159,70	168,80	161,65	160,60	156,25	163,70	154,35	150,40	149,75	145,35	146,35	143 —	147,30	137,65	138,70	133,15	129,45	124,55
Qualificati 2ª categoria																							
Pressatura e aggiustatura bobine; pesatura; imballo	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	138,80	130,20	126,60	126,20	122,40	123,10	119,80	124,30	114,90	116,50	111,20	107,90	103,50
Ripassatura pezze	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	138,80	130,20	126,60	126,20	122,40	123,10	119,80	124,30	114,90	116,50	111,20	107,90	103,50
Carica bobine a macchine; rammendo a macchina Malines e Andalusa	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	138,80	130,20	126,60	126,20	122,40	123,10	119,80	124,30	114,90	116,50	111,20	107,90	103,50
Rammendo a mano e al finissaggio; stendaggio	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,75	161,55	154,95	153,85	149,55	138,80	130,20	126,60	126,20	222,40	123,10	119,80	124,30	114,90	116,50	111,20	107,90	103,50
Comuni																							
Fonditura di combs; aggiustatura carlages	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Aiuto apprettatura; foratura e ricopiatura disegni	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,00	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Carica bobine al tavolo; orditura subbini Leavers; addetti macchine cornely; finissaggio; magazzeno; incannaggio; lavanderia; tintoria; stracannatura; campionatura	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85

(N. 13)

Settore: *Ricami a macchina (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)*

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Battitura disegni e montaggio macchine	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,00	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Ricamo	166 —	163,05	161,55	161,95	157 —	158,25	166,90	160,25	159,20	154,80	162,15	152,05	148,95	148,30	144,05	144,80	141,55	145,75	136,20	137,30	131,70	127,05	123,10
Agglustatura e rammendo a macchina	139,20	136,35	135,20	135,80	131,25	132,40	140,50	134,10	133,30	128,75	135,80	126,85	123,40	123,10	119,30	119,90	116,50	121,25	111,40	113,65	107,95	104,35	100,40
Taglio e confezione a macchina di indumenti	138,50	135,65	134,35	135,10	130,45	131,65	139,75	133,40	132,50	128,20	135,15	126,30	122,55	122,35	118,[illegible]	110,20	115,80	120,55	110,65	112,95	107,25	104,50	99,70
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggi	161,70	158,85	157,80	157,65	152,50	153,75	162,35	155,65	154,60	150,10	157,60	148,20	144,30	143,65	139,35	140,25	136,85	141,20	131,50	132,60	127 —	123,85	118,45
Infilatura macchine automatiche	140,90	138,10	136,90	137,40	132,70	133,90	141,90	135,70	134,70	130,40	137,40	128,70	125,20	124,50	120,70	121,30	118,40	122,50	113,70	114,90	109,40	106,10	101,50
Comuni																							
Carica pezze	133,60	130,80	129,60	130,30	125,80	126,90	134,80	128,80	127,80	123,60	130,50	122 —	118,50	117,80	114,30	114,70	112 —	116,10	107,40	108,60	103,40	100 —	95,40
Infilatura macchine a pantografo; allestimento e finissaggio; incannaggio; bobinatura; aggiuntapezze e staccapezzo	127,65	124,90	123,70	124,45	119,95	121,15	128,90	123,05	122,05	117,65	124,60	116,25	112,75	112,05	108,55	109,10	106,45	110,45	102 —	103,35	98 —	94,80	90,15
Addetti alle navette	126,15	123,35	122,20	123,05	118,50	119,65	127,45	121,50	120,60	116,25	123,10	114,70	111,35	110,55	107 —	107,60	104,95	109 —	100,45	101,85	96,50	93,30	88,60
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,20	145,05	140,55	148,05	138,60	134,89	134 —	129,85	130,60	127,35	131,00	122,15	123,55	117,75	114,—	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	117,40	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,35	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 14) **Settore: Ricami a macchina (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)**

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Battitura disegni e montaggio macchine	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Ricamo	166 —	163,05	161,55	161,95	157 —	158,25	166,90	160,25	159,20	154,80	162,15	152,95	148,95	148,30	144,05	144,80	141,55	145,75	136,20	137,30	131,70	127,95	123,10
Aggiustatura e rammendo a macchina	144,10	141,15	139,90	140,30	135,85	137,10	145,50	138,80	138 —	133,35	140,60	131,35	127,80	127,50	128,50	124,10	120,60	125,55	115,30	117,65	111,75	108,55	104 —
Taglio e confezione a macchina di indumenti	143,60	140,45	139,05	139,80	135,05	136,25	144,65	138,10	137,20	132,70	139,85	130,70	126,85	126,65	122,80	123,40	119,80	124,75	114,55	116,95	111,05	107,75	103,20
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	161,70	158,85	157,80	157,65	152,50	153,75	162,35	155,65	154,60	150,10	157,50	148,20	144,30	143,65	139,35	140,25	136,85	141,20	131,50	132,60	127 —	123,35	118,45
Infilatura macchine automatiche	150,10	147,40	146 —	146,80	141,50	143,70	150,70	144,50	143,50	139,30	146,20	137,50	133,90	133,30	129,30	130,10	127 —	131 —	122 —	123,10	117,90	114,40	109,90
Comuni																							
Carica pezze	142,70	139,80	138,50	139,20	134,50	135,60	143,80	137,50	136,50	132,20	139,50	130,50	126,90	126,20	122,50	123 —	120,10	124,30	115,30	116,40	111,10	106,70	102,90
Infilatura macchine a pantografo; allestimento e finissaggio; incannaggio; bobinatura; aggiuntapezze o staccapezze	130,95	128,10	126,90	127,75	123,05	124,25	132,30	126,25	125,25	120,75	127,80	119,25	115,75	114,95	111,35	111,90	109,15	113,35	104,60	105,95	100,50	97,20	92,45
Addetti alle navette	129,45	126,55	125,40	126,25	121,50	122,75	130,75	124,70	123,70	119,25	126,30	117,70	114,15	113,45	109,70	110,40	107,75	111,80	103,05	105,45	99 —	95,70	90,70
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,20	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	100,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	117,40	116,45	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,85	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 15)

Settore: Ricami a macchina (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Battitura disegni e montaggio macchine	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	155,35	155,82	159,50	149,75	150,45	146,15	141,50	137,05
Qualificati 1ª categoria																							
Ricamo	166 —	163,05	161,55	161,95	157 —	158,25	166,80	160,25	159,20	154,80	162,15	152,95	148,95	148,30	144,05	144,80	141,55	145,75	136,20	137,30	131,70	127,95	123,10
Aggiustatura e rammendo a macchina	166 —	163,05	161,55	161,95	157 —	158,25	166,80	160,25	159,20	154,80	162,15	152,95	148,95	148,30	144,05	144,80	141,55	145,75	136,20	137,30	131,70	127,05	123,10
Taglio e confezione a macchina di indumenti	166 —	163,05	161,55	161,95	157 —	158,25	166,80	160,25	159,20	154,80	162,15	152,95	148,95	148,30	144,05	144,80	141,55	145,75	136,20	137,30	131,70	127,95	123,10
Qualificati 2ª categoria																							
Imballaggio	161,70	158,85	157,30	157,65	152,50	153,75	162,35	155,65	154,60	150,10	157,50	148,20	144,80	143,65	139,35	140,25	130,85	141,20	131,50	132,60	127 —	123,35	118,45
Infilatura macchine automatiche	161,70	158,85	157,80	157,65	152,50	153,75	162,85	155,65	154,60	150,10	157,50	148,20	144,30	143,65	139,85	140,25	130,85	141,20	131,50	132,60	127 —	123,35	118,45
Comuni																							
Carica pezze	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Infilatura macchine a pantografo; allestimento e finissaggio; incannaggio; bobinatura; aggiuntapezze e staccapezze	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	125,50	119,70	115,95	110,85
Addetti alle navette	151,65	148,60	147,25	147,95	142,45	144,10	152,75	146,20	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,45	144,10	152,75	146,20	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,45	144,10	152,75	146,20	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85

(N. 16)

Settore: Pizzi uso tombolo (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Montaggio macchine	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,05	176,20	166,85	168 —	162,45	158,10	158,90	155,85	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	151,05	147,65	146,25	147,80	141,90	143,25	152,55	145,55	144,40	139,25	147,45	187,50	133,45	132,60	128,40	129,20	127,20	130,80	120,55	122,30	116,35	114,45	109,40
Qualificati di 1ª categoria																							
Messa in macchina	162,65	159,80	158,30	158,55	153,45	154,65	163,25	156,60	155,50	151 —	158,50	149,10	145,20	144,55	140,40	141,15	137,75	142,10	132,40	132,55	127,90	124,80	119,85
Mansioni qualificate di 1ª categoria	137,90	135,15	138,85	134,50	129,95	131,15	139,25	132,90	132 —	127,70	134,55	125,80	122,05	121,85	118,10	118,80	115,80	120,05	110,05	112,55	106,85	103,05	99,80
Qualificati di 2ª categoria																							
Imballaggio	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	148,65	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,90	132 —	126,35	122,60	117,75
Addetti alle macchine, misuratura a mano e a macchina	135,20	132,15	131 —	131,85	127,05	128,25	136,45	130,20	129,80	124,65	131,90	123,10	119,40	118,70	114,90	115,50	112,70	117,05	107,95	109,35	103,80	100,40	95,40
Comuni																							
Binatura; allestimento; stiratura; piegatura; finissaggio	127,05	124,30	128,20	123,05	119,45	120,65	128,40	122,45	121,55	117,15	124 —	115,75	112,25	111,55	108,05	108,60	105,95	109,95	101,50	102,75	97,60	94,80	89,65
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,05	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,85	120,05	119 —	119,75	117,40	116,65	124,05	118,30	117,40	113,15	119,80	111,70	108,35	107,65	104,10	104,70	102,15	106,10	97,75	99,05	94 —	90,80	86,20

(N. 17)

Settore: Pizzi uso Tombolo (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Montaggio macchine	181 —	178,40	176,05	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	173,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,60	149,75	139,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza alla lavorazione ed insegnamento	159,45	155,85	154,35	155,50	149,80	151,25	161,05	158,65	152,40	146,95	155,65	145,10	140,85	140 —	134,50	136,30	134,30	138 —	127,25	129 —	122,85	120,75	115,50
Qualificati di 1ª categoria																							
Messa in macchina	162,65	159,80	158,30	153,55	153,45	154,65	163,25	156,60	155,50	151 —	158,50	149,10	145,20	144,55	140,40	141,15	137,75	142,10	132,40	133,55	127,90	124,20	119,85
Mansioni qualificate di 1ª categoria	142,20	139,35	138,05	138,80	134,05	135,20	143,55	137 —	136,20	131,70	138,85	129,80	125,95	125,65	121,60	122,50	118,90	123,85	113,65	110,05	110,15	106,95	102,40
Qualificati di 2ª categoria																							
Imballaggio	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,65	143,05	138,05	139,35	136,15	140,60	130,90	132 —	126,35	122,60	117,75
Addetti alle macchine, misuratura a mano e a macchina	139,40	136,85	135,10	135,95	131,05	132,35	140,75	134,30	133,30	128,55	136 —	126,90	123,10	122,40	118,50	119,10	116,20	120,75	111,35	112,75	107,10	103,50	98,40
Comuni																							
Binatura; allestimento; stiratura; piegatura; finissaggio	129,35	127 —	125,80	126,65	122,05	123,25	131,10	125,15	124,15	119,75	126,70	118,25	114,75	113,95	110,35	110,90	108,25	112,35	103,70	105,05	99,70	96,40	91,65
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	122,35	120,05	119 —	119,75	117,40	116,45	124,05	118,80	117,40	113,15	119,80	111,70	108,35	107,65	104,10	104,70	102,15	100,10	97,75	99,05	94 —	96,80	86,20

(N. 18)

Settore: Pizzi uso tombolo (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Montaggio macchine	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,05	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamento	181 —	178,40	176,65	176,25	171,20	172,25	180,80	174,10	178,05	169,50	176,20	166,85	163 —	162,45	158,10	158,90	155,35	159,50	149,75	150,45	145,15	141,50	137,05
Qualificati di 1ª categoria																							
Messa in macchina	162,65	159,80	158,30	158,55	153,45	154,65	163,25	156,60	155,50	151 —	158,50	149,10	145,20	144,55	140,40	141,15	137,75	142,10	132,40	133,55	127,90	124,30	119,35
Mansioni qualificate di 1ª categoria	162,65	159,80	158,30	158,55	153,45	154,65	163,25	156,60	155,50	151 —	158,50	149,10	145,20	144,55	140,40	141,15	137,75	142,10	132,40	133,55	127,90	124,30	119,35
Qualificati di 2ª categoria																							
Imballaggio	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,55	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,05	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,90	132 —	126,35	122,60	117,75
Addetti alle macchine, misuratura a mano e a macchina	160,65	157,75	156,10	156,60	151,70	152,95	161,95	154,95	153,85	149,55	156,85	147,55	143,05	143,05	138,65	139,35	136,15	140,60	130,90	132 —	126,35	122,60	117,75
Comuni																							
Binatura; allestimento; stiratura; piegatura; finissaggio	153,75	150,60	149,20	149,95	144,90	146,20	154,90	148,20	147,15	142,50	150,05	140,70	136,80	136,05	131,85	132,55	129,40	133,90	124,25	126,50	119,70	116,95	110,85
Manovali																							
Lavori pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	144,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85
Lavori non pesanti	151,65	148,60	147,25	147,95	142,95	114,10	152,75	146,25	145,05	140,55	148,05	138,60	134,80	134 —	129,85	130,60	127,35	131,90	122,15	123,55	117,75	114 —	108,85

(N. 19) **Dei settori: Nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, tende, veli andalusa. Ricami a macchina, pizzi uso tombolo**

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Operai ausiliari																							
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di II grado generale o di II grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III grado	183,30	185,90	184 —	183,60	179,20	180,10	188,70	182 —	180,80	177,60	184,50	175,50	171,50	171 —	166,50	167,40	163,90	167,60	158,20	158,60	153,60	149,90	145,60
b) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III grado generale o particolare	182,10	179,70	177,10	177,40	172,00	178,00	182,40	176,70	174,50	171,80	178,20	169,10	165,20	164,70	160,20	161,10	157,60	161,30	151,00	152,30	147,30	143,60	139,30
Operai Ausiliari Specializzati																							
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico pratica o che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: Meccanici in genere provetti, elettricisti provetti, muratori provetti, fabbri provetti saldatori a gas ed elettrici provetti, modellisti, compositori tipografi	188,30	185,90	184 —	183,60	179,20	180,10	188,70	182,—	180,80	177,60	184,50	175,50	171,50	171 —	166,50	167,40	163,90	167,60	158,20	158,60	153,60	149,90	145,60
Operai Ausiliari Qualificati																							
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: meccanici in genere comuni, elettricisti comuni, falegnami, muratori, sellai, aggiustacinghie, tubisti, lattonieri	169,60	166,70	165,10	165,70	160,50	161,70	170,40	163,70	162,60	158,20	165,70	156,30	159,40	151,70	147,50	148,30	144,90	149,20	139,60	140,70	135,10	131,40	126,50
Aiutanti																							
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	154,40	151,40	150 —	150,70	145,00	146,90	155,60	149 —	147,90	143,20	150,80	141,40	137,50	136,80	132,60	133,30	130,10	134,70	124,90	126,20	120,50	116,70	111,70

(N. 20) **Mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia settori tessili vari (ad eccezione: di scardassi, accessori tessili, Amiantieri, Tappeti)**

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Vale fino al 31 dicembre 1961																							
1) Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, guardiani notturni	166,50	163,60	162,10	162,50	157,70	158,80	167,50	160,80	159,60	155,40	162,80	153,50	149,60	148,90	144,70	145,40	142,10	140,50	136,80	137,90	132,30	128,60	123,70
Guardiani diurni	163,40	160,50	159 —	159,40	154,50	155,70	164,40	157,70	156,60	152,30	159,70	150,4[illegible]	146,50	145,80	141,60	142,30	139 —	143,40	133,70	134,80	129,20	125,50	120,60
Portinai	139 —	136,20	135 —	135,60	131 —	132,20	140,[illegible]	134,10	132,50	128,90	135,70	127,30	123,80	123,10	119,40	120,10	117,20	121,20	112,50	113,70	108,50	105,20	100,60
Infermieri	148,40	145,60	144,30	144,80	140,40	141,50	149,50	[illegible]48,30	142,30	138,10	145 —	136,40	132,90	132,30	128,50	129,30	126 —	130,40	121,10	122,80	117,40	114,10	109,80
Altre mansioni	135,20	132,40	131,20	131,90	127,80	128,50	136,30	13[illegible],40	129,40	125,10	132 —	123,50	120,10	119,40	115,60	116,30	113,50	117,70	108,90	110,10	104,90	101,50	[illegible],80
Dal 1° gennaio 1962																							
1) Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, guardiani notturni	166,50	163,60	162,10	162,50	157,70	158,80	167,50	160,80	159,60	155,40	162,80	155,50	149,60	148,90	144,70	145,40	142,10	146,50	136,80	137,90	132,80	128,60	123,70
Guardiani diurni	163,40	160,50	159 —	159,40	154,50	155,70	164,40	157,70	156,60	152,30	159,70	150,40	146,50	145,80	141,60	142,30	139 —	143,40	133,70	134,80	129,20	125,50	120,60
Portinai	151,70	149,90	147,60	148 —	143,40	144,50	152,50	146,30	145,30	141,30	148,20	139,50	136 —	135,30	131,40	132,10	129 —	133 —	124,10	125,10	119,90	116,50	111,90
Infermieri	154,50	152,80	150,40	150,30	146,30	144,30	155,40	149,20	148,20	144,20	151,10	142,50	138,80	138,20	134,30	136 —	131,80	135,90	126,90	128 —	122,80	119,80	114,80
Altre mansioni	144,80	141,40	139,20	140,80	136,10	137,80	145,50	139,20	133,10	133,90	140,00	132,20	128,60	127,90	124,10	124,70	121,70	125,60	116,90	118,20	112,80	109,80	104,[illegible]
«Terza Squadra»																							
1) Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, guardiani notturni	166,50	163,60	162,10	162,50	157,70	158,80	167,50	160,80	159,60	155,40	162,80	153,50	149,60	148,90	144,70	145,40	142,10	146,50	136,80	137,90	132,30	128,60	123,70
Guardiani diurni	163,40	160,50	159 —	159,40	154,50	155,70	164,40	157,70	156,60	152,30	159,70	150,40	146,50	145,80	141,60	142,[illegible]	139 —	143,40	133,70	134,80	120,20	125,50	120,60
Portinai	163,40	160,50	159 —	159,40	154,50	155,70	164,40	157,70	156,60	152,30	159,70	150,40	146,50	145,80	141,60	142,30	139 —	143,40	133,70	134,80	120,20	125,50	120,60
Infermieri	166,50	163,60	160,10	162,50	156,70	158,80	167,50	160,80	144 —	155,40	162,80	153,50	149,60	148,90	144,70	145,40	142,10	140,50	136 —	137,90	132,30	128,60	123,70
Altre mansioni	155,50	152,40	151 —	151,70	146,70	147,90	156,70	150 —	148,90	144,30	151,90	142,50	138,60	137,90	133,70	134,40	131,20	135,70	126 —	125,70	121,50	117,80	112,70

(1) Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico, oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

ZONA II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste
(6) Cremona
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Verbania

ZONA III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(11) Biella

ZONA IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena
(16) Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 21)

Settore Accessori tessili

Tabella valida fino al 31 dicembre 1961

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di una o più macchine per a fabbricazione di tubetti di carta regleurs); regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, animelle, navette	191,30	188,95	187 —	186,00	162,20	83,107	191.65	183,95	183,85	180.55	187.50	178,45	174.45	173,95	169,55	170.45	166,90	170,65	161,15	161,60	155,55	152,00	148,62
Regolatori di macchine per il finissaggio dei tubetti; collaudo navette finite; collaudo e ripassatura navette finite; selezione blocchi per navette; uguagliatura pettini; lettura e montaggio corpi; modellatura e tornitura a mano; montaggio chiocciole	183,60	181,20	179,25	179 —	174,50	175,55	184.05	177,35	176,30	173 —	179,90	170,90	166,95	166,45	161,00	162,80	159,35	163,05	153,65	154,10	149 —	145,25	141,15
Qualificati 1ª categoria																							
Lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici; saldatura autogena ed elettrica ad arco; laminatura; trafilatura; aiuto regolatori; molatura; appretto; segatura; conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione; alesatura; tornitura a macchina; pressatura; pialatura; lavoro su macchine a far maglie di acciaio o di cotone; limatura; fresatura; conduzione forni di essiccazione carta; pressofusione; fabbricazione pettini a macchina; scavatura navette; conduttura forni di tempera e rinvenimento accessori, preparazione resine e conduzione impianti bachelizzazione; avvolgitura di carta su macchine a mano o semiautomatiche per tubi e bastone di stendaggi	166,10	163,15	161,65	162,05	157,15	158,41	167,05	160,40	159,35	104,95	162,40	153,10	149,15	148,50	144,25	145 —	141,70	146,05	136,35	137,50	131,35	128,15	123,30
Raschiatura carta; trapanatura; applicazione pinze; fusi e punte per navette	143,80	141,10	140,30	140,80	136,30	138 —	145,40	130,20	138,80	134,10	141 —	132,30	128,90	128,40	124,60	126,20	122 —	125,30	117,10	118,70	113,40	110,70	105,[illegible]
Avvolgitura a macchina per la fabbricazione di tubetti; avvolgitura con macchine automatiche di carta per tubi e bastone di stendaggio; saldatura anellini per Mcci	139,20	136,65	135,20	135,80	131,25	132,40	140,50	134,10	133,30	128,75	135,80	126,85	123,40	123,10	119,30	119,10	116,50	121,25	111,40	113,65	107,95	104,85	100,40
Qualificati 2ª categoria																							
Smerigliatura; verniciatura; tranciatura; sbavatura; taglio rotoli di carta; fabbricazione a macchina di accessori per navette, spole, ecc.; aiuto ai qualificati di 1ª categoria; cernita del legname	164,85	161,90	160,45	160,70	155.55	156,80	165,50	158,80	157,85	153,25	160,65	151,25	147,45	146,80	142,50	143,30	139,90	144,25	134,65	135,75	130,15	126,40	121,60
Lucidatura navette; sgrossatura; lavoranti ai forni di ossidazione ed essiccazione	142,60	139,80	138,50	139 —	134,30	135,50	143,50	137,40	136,40	132,10	139 —	130,40	126,90	126,20	122,30	122,90	120 —	124,40	115,30	116,00	111,20	104,80	103,10

Settore: Accessori tessili

Tabella valida fino al 31 dicembre 1961

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Impregnatura in bagno d'olio; bachelizzazione e laccatura; imballaggio e conteggio, lavoro al banco a mano di tubetti; lavorazione e finitura accessori per navette; lucidatura; pulitura; incartatura; applicazione di guarnizioni metalliche su spole, maglie d'acciaio, rocchetti, tubi o navette; preparazione colla; saldatura ed infilatura di maglie d'acciaio; foratura articoli di legno, metallo e carta	136,80	133,75	132,50	133,45	128,50	129,85	138,10	131,80	130,85	126,15	133,50	124,50	120,90	120,15	116,30	116,75	124,05	118,45	109,80	110 70	105,10	101,60	96,60
Manovali																							
Lavori pesanti	148,50	145,25	144 —	144,90	139,75	141,15	140,95	143,25	142,15	137,20	144,95	135,50	131,60	130,80	126,70	127,35	124,35	129 —	119,25	120,75	114,80	111,15	105,80
Lavori non pesanti	122,80	120,05	119 —	119,75	115,40	116,50	123,95	118,35	117,45	113,30	119,80	111,85	108,55	107,90	104,45	105 —	102,45	100,40	98,15	99,55	94,55	91,35	86,85

(N 22)

Tabella valida fino al 31 dicembre 1962

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di tubetti di carta (regleurs); regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, animelle, navette	191,30	188,95	187 —	186,60	182,20	183,10	191,65	183,95	183,85	180,55	187,50	178,45	174,45	173,95	169,55	170,45	166,90	170,65	161,15	161,60	155,55	152,00	148,65
Regolatori di macchine per il finissaggio dei tubetti; collaudo navette finite; collaudo e ripassatura navette finite; selezione blocchi per navette; uguagliatura pettini; lettura e montaggio corpi; modellatura tornitura a mano; montaggio chiocciole	183,60	181,20	179,25	170 —	174,50	175,55	184,05	177,35	176,30	178 —	179,90	170,90	166,95	166,45	161,90	162,80	159,35	163,05	158,65	154,10	149 —	145,25	141,15
Qualificati 1ª categoria																							
Lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici; saldatura autogena ed elettrica ad arco; laminatura; trafilatura; aiuto regolatori; molatura; appretto; segatura; conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione; alesatura; tornitura a macchina; pressatura; piallatura; lavoro su macchine a far maglie di acciaio o di cotone; limatura; fresatura; conduzione forni di essiccazione carta; pressofusione; fabbricazione pettini a macchina; scavatura navette; conduttura forni di tempera e rinvenimento accessori, preparazione resine e conduzione impianti bachelizzazione; avvolgitura di carta su macchine a mano o semiautomatiche per tubi e bastone di stendaggio	166,10	163,15	161,65	162,05	157,15	158,40	167,05	160,40	159,85	154,95	162,40	158,10	149,15	148,50	144,25	145 —	141,70	146,05	136,35	537,50	131,85	128,15	123,80

Settore: Accessori tessili

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tabella valida fino al 1° gennaio 1962.																							
Raschiatura carta; trapanatura; applicazione pinze; fusi e punte per navette	154,10	151,40	150 —	150,40	145,90	147 —	155 —	148,90	147,90	143,80	150,70	142,10	138,40	137,80	133,90	134,60	131,50	135,50	126,50	127,60	122,40	110 —	114,40
Avvolgitura a macchina per la fabbricazione di tubetti; avvolgitura con macchine automatiche di carta per tubi e bastone di stendaggio; saldatura anellini per licci	141,10	145,15	139,90	140,60	135,85	137,10	145,50	138,80	138 —	133,35	140,00	131,35	127,80	127,50	123,50	124,10	120,60	125,55	115,30	117,65	111,75	108,55	104 —
Qualificati 2ª categoria																							
Smerigliatura; verniciatura; tranciatura; sbavatura; taglio rotoli di carta; fabbricazione a macchina di accessori per navette, spole, ecc.; aiuto ai qualificati di 1ª categoria; cernita del legname	164,85	161,90	160,45	160,70	155,50	156,80	165,50	158,80	157,85	153,25	160,65	151,25	147,45	146,80	142,50	143,30	139,90	144,25	134,65	135,75	130,15	126,40	121,50
Lucidatura navette; sgrossatura; lavoranti ai forni di ossidazione ed essiccazione	152,90	150,30	148,90	149,10	144,40	145,50	153,60	147,50	146,30	142,20	149,10	140,40	136,80	136,20	132,20	133 —	129,90	133,90	124,90	126,10	120,80	117,30	112,80
Impregnatura in bagno d'olio; bachelizzazione e laccatura; imballaggio e conteggio; lavoro al banco a mano di tubetti; lavorazione e finitura accessori per navette; lucidatura; pulitura; incartatura; applicazione di guarnizioni metalliche su spole, maglie d'acciaio, rocchetti, tubi e navette; preparazione colla; saldatura ed infilatura di maglie d'acciaio; foratura articoli di legno, metallo e carta	141,00	138,45	137,20	138,15	133 —	134,35	143 —	136,40	135,35	130,55	138,20	128,90	125,20	124,85	120,40	120,85	118,05	122,55	113,10	114,60	108,80	105,20	100 —
Manovali																							
Lavori pesanti	148,50	145,25	144 —	144 90	139,75	141,15	149,95	143,25	142,15	137,20	144,95	135,50	131,60	130,80	126,70	127,35	124,35	129 —	119,25	120,75	114,80	111,15	105,80
Lavori non pesanti	122,80	120,05	119 —	119,75	115,40	116,50	123,95	118,35	117,45	113,30	119,80	111,85	108,55	107,90	104,45	105 —	102,45	106,40	98,15	99,65	94,55	91,35	86,85

(N. 23)

Terza Squadra

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di tubetti di carta (regleurs); regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, animelle, navette	191,30	188,95	187 —	186,60	182,20	183,10	191,65	183,95	183,85	180,55	187,50	178,45	174,46	173,95	169,55	170,45	166,90	170,05	161,15	161,60	155,55	152,90	148,05
Regolatori di macchine per il finissaggio dei tubetti; collaudo navette finite; collaudo e ripassatura navette; finite; selezione blocchi per navette; uguagliatura pettini; lettura e montaggio corpi; modellatura o tornitura a mano; montaggio chiocciole	183,60	181,20	179,25	179 —	174,50	175,55	184,05	177,85	176,30	178 —	179,90	170,90	166,95	166,45	161,90	162,80	159,35	163,05	158,65	164,10	149 —	145,25	141,15

Settore: Accessori tessili

Terza Squadra

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Qualificati 1ª categoria																							
Lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici; saldatura autogena ed elettrica ad arco; laminatura; trafilatura; aiuto regolatori; molatura; appretto; segatura; conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione; alesatura; tornitura a macchina; pressatura; piallatura; lavoro su macchine a farmaglie di acciaio o di cotone; limatura; fresatura; conduzione forni di essiccazione carta; pressofusione fabbricazione pettini a macchina; scavatura navette; conduttura forni di tempera e rinvenimento accessori, preparazione resine e conduzione impianti bachelizzazione; avvolgitura di carta su macchine a mano o semiautomatiche per tubi e bastone di stendaggio	166,10	163,15	161,65	162,05	157,15	158,40	167,05	160,40	159,35	154,95	162,40	153,10	149,15	148,50	144,25	145 —	141,70	146,05	136,35	137,50	131,85	128,15	123,30
Raschiatura carta; trapanatura; applicazione pinze; fusi e punte per navette	166,10	163,15	161,65	162,05	157,15	158,40	167,05	160,40	159,35	154,95	162,40	153,10	149,15	148,50	144,25	145 —	141,70	146,05	136,35	137,50	131,85	128,15	123,30
Avvolgitura a macchina per la fabbricazione di tubetti; avvolgitura con macchine automatiche di carta per tubi e bastone di stendaggio; saldatura anellini per licci	166,10	163,15	161,65	162,05	157,15	158,40	167,05	160,40	159,35	154,95	162,40	153,10	149,15	148,50	144,25	145 —	141,70	146,05	136,35	137,50	131,85	128,15	123,30
Qualificati 2ª categoria																							
Smerigliatura; verniciatura; tranciatura; sbavatura; taglio rotoli di carta; fabbricazione a macchina di accessori per navette, spole, ecc.; aiuto ai qualificati di 1ª categoria; cernita del legname	164,85	161,90	160,45	160,70	155,50	156,80	165,50	158,80	157,85	153,25	160,65	151,25	147,45	146,80	142,50	143,30	139,90	144,25	134,65	135,75	130,15	126,40	121,50
Lucidatura navette; sgrossatura; lavoranti ai forni di ossidazione ed essiccazione	164,85	161,90	160,45	160,70	155,50	156,80	165,50	158,80	157,85	153,25	160,65	151,25	147,45	146,80	142,50	143,30	139,90	144,25	134,65	135,75	130,15	126,40	121,50
Impregnatura in bagno d'olio; bachelizzazione e laccatura; imballaggio e conteggio; lavoro al banco a mano di tubetti; lavorazione e finitura accessori per navette; lucidatura; pulitura; incartatura; applicazione di guarnizioni metalliche su spole, maglie d'acciaio, rocchetti, tubi e navette; preparazione colla; saldatura ed infilatura di maglie d'acciaio; foratura articoli di legno metallo e carta	164,85	161,90	160,45	160,70	155,50	156,80	165,50	158,80	157,85	153,25	160,65	151,25	147,45	146,80	142,50	143,30	139,90	144,25	134,65	135,75	130,15	126,40	121,50
Manovali																							
Lavori pesanti	148,50	145,25	144,—	144,90	139,75	141,15	149,95	143,25	142,15	137,20	144,95	135,50	131,60	130,80	126,70	127,35	124,35	129 —	119,35	120,75	114,80	111,15	105,80
Lavori non pesanti	148,50	145,25	144 —	144,90	139,75	141,15	149,95	143,25	142,15	137,20	144,95	135,50	131,60	130,80	126,70	127,35	124,35	129 —	119,25	120,75	114,80	111,15	105,80

(N. 24)

Settore: Accessori tessili - Ausiliari

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fuochisti																							
a) Conduttori generatori vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali richiesta la patente di 3ª grado	183,90	181,50	179,50	179,20	174,60	175,60	184,20	177,40	176,30	173,10	179,90	170,90	166,90	166,50	161,90	162,90	159,40	163,10	153,60	154,10	149 —	145,30	141,10
b) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare	178,90	176,50	174,50	174,20	169,70	170,60	179,20	172,50	171,80	168,10	174,90	165,90	162 —	161,50	157 —	157,90	154,40	158,10	148,60	149,10	144,10	140,40	136,10
Le paghe anzidette (dei fuochisti) non si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie																							
Operai specializzati																							
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico pratica che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. Meccanici in genere provetti, elettricisti, muratori, fabbri, saldatori a gas ed elettrici	183,90	181,50	179,50	179,20	174,60	175,60	184,20	177,40	176,30	178,10	179,90	170,90	166,90	166,50	161,90	162,90	159,40	168,10	158,60	154,10	149 —	145,30	141,10
Operai qualificati																							
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. Es. meccanici in genere comuni, elettricisti, falegnami, muratori, sellai, e aggiustacinghie, tubisti, lattonieri	166,40	163,50	161,90	162,30	157,80	158,50	167,20	160,50	159,40	155 —	162,40	153,10	149,20	148,50	144,30	145,10	141,70	146 —	136,40	137,50	131,90	128,20	123,80
Aiutanti																							
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	158,80	155,70	154,30	155 —	150 —	151,20	160 —	153,80	152,20	147,50	144,90	145,70	141,80	141,10	136,90	137,70	134,50	139 —	129,30	130,60	124,80	121,10	115,90

(N. 25)

Mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia settore accessori tessili

MANSIONI	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Vale fino al 31 dicembre 1961																							
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, guardiani notturni	169,50	166,60	165 —	165,50	160,60	161,70	170,40	163,80	162,70	158,30	165,80	156,50	152,60	151,90	147,60	418,40	145 —	149,40	139,70	140,90	135,30	131,60	126,00
Guardiani diurni	166,50	163,00	162 —	162,50	157,50	158,70	167,40	160,80	159,70	155,30	162,80	153,40	149,60	148,00	144,60	145,40	142 —	146,40	136,70	137,90	132,20	128,60	123,70
Portinai e altre mansioni	141,20	138,50	137,20	137,80	133,20	134,20	142,30	136,20	135,30	131,10	138 —	129,50	126 —	125,30	121,60	122,30	110,40	123,40	114,70	115,00	110,70	107,40	102,90
Infermieri patentati	146,40	148,70	142,50	143 —	138,40	139,60	147,70	141,40	140,40	136,30	143,10	134,50	131 —	130,40	126,00	127,40	124,10	128,50	112,10	120,00	115,50	112,30	107,90
Dal 1° gennaio 1962																							
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, guardiani notturni	169,50	166,60	165 —	165,50	160,60	161,70	170,40	163,80	162,70	158,30	165,80	156,50	152,60	151,90	147,60	148,40	145 —	149,40	139,70	140,90	135,30	131,60	126,00
Guardiani diurni	166,50	163,60	162 —	162,50	157,50	158,70	167,40	160,80	159,70	155,30	162,80	153,40	149,60	148,00	144,60	145,40	142 —	146,40	136,70	137,90	132,20	128,60	123,70
Portinai e altre mansioni	154,50	151,80	150,40	150,80	146,20	147,30	155,40	149,20	148,20	144,10	158,10	142,40	138,80	138,10	134,20	134,00	132,80	136,90	126,90	127,90	122,70	119,30	114,80
Infermieri patentati	157,30	154,60	153,10	153,60	149 —	150,10	158,10	152 —	151 —	146,90	153,90	145,20	141,60	140,60	137 —	137,70	134,60	138,70	129,70	130,70	125,50	122,10	117,50
«Terza squadra»																							
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, guardiani notturni	169,50	166,60	165 —	165,50	160,60	161,70	170,40	163,80	162,70	158,30	165,80	156,50	152,60	151,90	147,60	148,40	145 —	149,40	139,70	140,90	135,30	131,60	126,00
Guardiani diurni	166,50	163,60	162 —	162,50	157,50	158,70	167,40	160,80	159,70	155,30	162,80	153,40	149,60	148,90	144,60	145,40	142 —	146,40	136,70	137,90	132,20	128,60	123,70
Portinai e altre mansioni	166,50	163,60	162 —	162,50	157,50	158,70	167,40	160,80	159,70	155,30	162,80	153,40	149,60	148,90	144,60	145,40	142 —	146,40	136,70	137,90	132,20	128,60	123,70
Infermieri patentati	169,50	166,60	165 —	165,50	160,60	161,70	170,40	163,80	162,70	158,30	165,80	156,50	152,60	151,90	147,60	148,40	145 —	149,40	139,70	140,90	135,30	131,60	126,00

(N. 26)

Settore scardassi: (Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di 1ª categoria	210,45	207,75	205,85	205,90	201,05	200,70	210,55	203,55	202,55	197,90	206,65	196,05	192,05	191,05	185,80	186,90	184,10	187,60	177,60	178,45	172,75	169,65	164,10
Regolatori di 2ª categoria; preparazione	198,85	196,10	194,40	194,45	189,—	190,20	198,95	192,10	191,10	186,80	196,10	184,60	180,55	179,45	174,30	175,35	172,50	176,60	165,90	166,95	161,25	157,90	152,45
Apprettatori provetti; capiturno trance; primi addetti alle punte e alle mole	192,55	189,80	188,10	188,15	182,70	183,90	192,65	185,70	184,80	180,10	188,80	178,80	174,30	173,15	168 —	169,05	166,20	169,70	159,60	160,65	154,95	151,60	146,15
Qualificati di 1ª categoria																							
Reflilatura; autoregolatura; molatura preparazione di sec. cat.; fresatura ferri cappelli; molatura cappelli montati; taglio di guarnizioni per cappelli; ripassatura e cucitura a macchina; apprettatura; capifila trance; tempera del dente a sega e delle punte per sfilacciatrici; addetti alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile; incollatura di cinghie; confezione manicotti e sacchi di cuoio e lamiere per divisione	173,55	170,55	169 —	169,50	164,20	164,55	174,85	167,60	166,40	161,55	169,75	159,70	155,60	154,90	150,40	151,20	149,30	152,25	142,80	143,65	137,65	134,15	128,75
Ripassatura di nastri di doghe, fresatura di pettini di ottone; foratura doghe blindate	158,20	156,40	154,20	154,50	149,60	150,20	159,10	152,10	151,85	147,20	154,85	145,15	141 —	140,85	137 —	137,90	134,85	139 —	129 —	131,50	124,90	122,40	118 —
Qualificati di 2ª categoria																							
Taglio di nastri e placche; montaggio guarnizioni cappelli, ripassatura e cucitura a macchina comune; lavorazione del cuoio; imballaggio	170,90	167,95	166,35	166,05	161,60	161,90	171,70	165 —	163,85	158,90	167,20	157,15	152,95	152,25	147,70	148,60	145,60	149,60	139,65	141,20	135,05	131,45	126,10
Addetti alle trance	166,75	163,75	162,20	162,70	157,40	157,70	167,50	160,80	159,60	154,75	162,95	152,90	148,80	148,10	143,55	144,40	141,40	145,45	135,50	137,05	130,85	127,30	121,95
Addetti alle macchinette ed alle altre lavorazioni in genere	150,85	148,55	146,75	147,20	142,05	142,75	151,65	144,75	144,15	139,65	147,85	137,70	133,45	133,15	129,50	130,45	127,90	131,70	121,55	124,05	117,55	114,85	110,50
Manovali																							
Mansioni di manovalanza	159,80	156,60	155,30	155,95	150,70	151,40	161,20	154,15	152,95	149,10	156,10	146,15	142,10	141,25	136,95	137,70	134,95	139,05	129,10	130,55	124,40	120,85	115,50

A tutti gli addetti al reparto molatura sarà corrisposta una indennità di L. 3 orarie.

(N. 27)

Settore scardassi: (Tabella valida fino al 1° gennaio 1962)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di 1ª categoria	210,45	207,75	205,85	205,90	201,05	200,70	210,55	203,55	202,55	197,90	200,05	196,05	192,05	191,05	185,80	186,90	184,10	187,60	177,60	178,45	172,75	169,65	164,10
Regolatori di 2ª categoria; preparazione	198,85	196,10	194,40	104,45	189 —	190,20	198,95	102,10	191,10	186,30	196,10	184,60	180,55	179,45	174,30	175,35	172,50	170 —	165,90	166,95	161,25	157,90	152,45
Apprettatori provetti; capiturno trance; primi addetti alle punte e alle mole	192,55	189,80	188,10	188,15	182,70	183,90	192,65	185,70	184,80	180,10	188,80	178,30	174,30	173,15	168 —	169,05	166,20	169,70	159,60	160,65	154,95	151,60	146,15
Qualificati di 1ª categoria																							
Refilatura; autoregolatura; molatura preparazione di sec. cat.; fresatura ferri cappelli; molatura cappelli montati; taglio di guarnizioni per cappelli; ripassatura e cucitura a macchina; apprettatura; capifila trance; tempera del dente a sega e delle punte per sfilacciatrici; addetti alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile; incollatura di cinghie; confezione manicotti e sacchi di cuoio e lamiere per divisione	173,55	170,55	169 —	169,50	164,20	164,55	174,35	167,60	166,40	161,55	169,75	159,70	155,60	154,90	150,40	151,20	149,30	152,25	142,30	143,65	137,65	134,15	128,75
Ripassatura di nastri di doghe, fresatura di pettini di ottone; foratura doghe blindate	163,70	161,80	159,50	159,80	154,70	155,40	164,60	157,40	157,15	152,80	160,25	150,15	145,90	145,75	141,80	142,70	139,55	143,80	133,50	136 —	129,30	126,60	122,10
Qualificati di 2ª categoria																							
Taglio di nastri e placche; montaggio guarnizioni cappelli, ripassatura e cucitura a macchina comune; lavorazione del cuoio; imballaggio	170,90	167,95	166,35	166,95	161,60	161,90	171,70	165 —	163,85	158,90	167,20	157,15	152,95	152,25	147,70	148,60	145,60	149,60	139,65	141,20	135,05	131,45	126,10
Addetti alle trance	166,75	163,75	162,20	162,70	157,40	157,70	157,50	160,80	159,60	154,75	162,95	152,90	148,80	148,10	143,55	144,40	141,40	145,45	135,50	137,05	130,85	127,30	121,95
Addetti alle macchinette ed alle altre lavorazioni in genere	156,05	153,65	151,75	152,30	146,95	147,65	156,85	149,85	149,15	144,45	152,45	142,40	138,05	137,75	134 —	134,95	132,40	136,20	125,75	128,35	120,55	118,75	114,30
Manovali																							
Mansioni di manovalanza	159,80	156,60	155,30	155,95	150,70	151,40	161,20	154,15	152,95	149,10	156,10	146,15	142,10	141,25	136,95	137,70	134,95	139,05	129,10	130,55	124,40	120,85	115,60

A tutti gli addetti al reparto molatura sarà corrisposta una indennità di L. 3 orarie.

(N. 28)

Settore: Scardassi (Terza squadra)

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Regolatori di 1ª categoria	210,45	207,75	205,85	205,90	201,05	200,70	210,55	203,55	202,55	197,90	206,65	196,05	192,05	191,05	185,80	186,90	184,10	187,60	177,60	178,45	172,75	169,65	164,10
Regolatori di 2ª categoria; preparazione	198,85	196,10	194,40	194,45	189 —	190,20	198,95	192,10	191,10	186,30	196,10	184,60	180,55	179,45	174,30	175,35	172,50	176 —	165,90	166,95	161,25	157,90	152,45
Apprettatori provetti; capiturno trance; primi addetti alle punte e alle mole	192,55	189,80	188,10	188,15	182,70	183,90	192,65	185,70	184,80	180,10	188,80	178,30	174,80	173,15	168 —	169,05	166,20	160,70	159,60	160,65	154,95	151,60	146,15
Qualificati di 1ª categoria																							
Refilatura; autoregolature; molatura preparazione di sec. cat.; fresatura ferri cappelli; molatura cappelli montati; taglio di guarnizioni per cappelli; ripassatura e cucitura a macchina; apprettatura; capifila trance; tempera del dente a sega e delle punte per sfilacciatrici; addetti alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile; incollatura di cinghie; confezione manicotti e sacchi di cuoio e lamiere per divisione	173,55	170,55	169 —	169,50	164,20	164,55	174,35	167,60	166,40	161,55	169,75	159,70	155,60	154,90	150,40	151,20	149,30	152,25	142,30	143,65	137,65	134,15	128,75
Ripassatura di nastri di doghe, fresatura di pettini di ottone; foratura doghe blindate	173,55	170,55	169 —	169,50	164,20	164,55	174,35	167,60	166,40	161,55	169,75	159,70	155,60	154,90	150,40	151,20	149,30	152,25	142,30	143,65	137,65	134,15	128,75
Qualificati di 2ª categoria																							
Taglio di nastri e placche; montaggio guarnizioni cappelli, ripassatura e cucitura a macchina comune; lavorazione del cuoio; imballaggio . .	170,90	167,95	166,35	166,95	161,60	161,90	171,70	165 —	163,85	158,90	167,20	157,15	152,95	152,25	147,70	148,60	145,00	149,30	139,05	141,20	135,05	131,45	126,10
Addetti alle trance	166,75	163,75	162,20	162,70	157,40	157,70	167,50	160,80	159,60	154,75	162,95	152,90	148,80	148,10	143,55	144,40	141,40	145,45	135,50	137,05	130,85	127,30	121,95
Addetti alle macchinette ed alle altre lavorazioni in genere	166,75	163,75	162,20	162,70	157,40	157,70	167,50	160,80	159,60	154,75	162,95	152,90	148,80	148,10	143,55	144,40	141,40	145,45	135,50	137,05	130,85	127,30	121,95
Manovali																							
Mansioni di manovalanza	.59,80	156,60	155,30	155,95	150,70	151,40	161,20	154,15	152,95	49,10	156,10	146,15	142,10	141,25	136,95	137,70	134,95	139,05	129,10	130,55	124,40	120,85	115,50

A tutti gli addetti al reparto molatura sarà corrisposta una indennità di L. 3 orarie.

(N. 29)

Settore scardassi: Lavorazioni complementari

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Specializzati																							
Montaggio guarnizioni e registrazione carde; falegnami addetti al reparto fabbricazione doghe; operai in reparti e officina; attrezzisti, tornitori, aggiustatori, fresatori	196,00	193,95	191,55	191,60	186,15	187,40	196,10	189,25	188,25	188,65	192,25	181,75	177,75	176,70	171,45	172,50	169,65	173,15	162,55	164,10	158,40	155,05	149,60
Qualificati																							
Falegnami addetti al reparto di fabbricazione doghe; operai in reparto e officina; attrezzisti, tornitori, aggiustatori, fresatori	192,55	189,80	188,10	188,15	182,70	183,90	192,65	185,80	184,80	180,10	188,80	178,30	174,30	173,15	169 —	169,05	166,20	169,70	159,60	160,75	154,95	151,60	146,15
Comuni																							
Operai con funzione di aiuto di qualificati	166,65	163,65	162,20	162,70	157,40	157,40	167,50	160,80	159,60	154,75	162,95	152,90	148,80	148,10	148,55	144,40	141,40	145,45	135,50	137,05	130,85	127,30	121,05

(N. 30)

SETTORE: SCARDASSI - AUSILIARI

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fuochisti																							
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado	195 —	192,60	190,60	190,30	185,60	186,60	195,30	188,20	187,40	184,10	191 —	181,90	177,90	177,80	172,80	173,70	170,20	173,90	164,30	165,20	160 —	156,20	152 —
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare	192,20	189,70	187,80	187,50	182,80	183,80	192,50	185,70	184,60	181,30	188,20	178,70	154,10	174,20	169,60	170,60	167 —	170,80	161,20	161,70	156,50	152,80	148,60
Ausiliari specializzati																							
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza guida di altri operai meccanici in genere provetti, elettricisti, muratori, fabbri, saldatori a gas ed elettrici, provetti	195 —	192,60	190,60	190,30	185,60	186,60	195,30	188,20	187,40	184,10	101 —	181,90	177,80	177,30	172,80	173,70	170,20	173,90	164,30	165,20	160 —	156,20	152 —
Ausiliari qualificati																							
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica; meccanici in genere comuni, elettricisti, muratori, falegnami, fabbri, tubisti, lattonieri, ecc. comuni	179,60	176,70	175,20	175,60	170,60	171,70	180,50	172,70	172,60	168,10	175,70	166,20	162,80	161,60	157,30	158,10	154,70	158,10	149,30	150,40	144,80	141 —	136 —

(N. 31)

Mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia settore scardassi

MANSIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
In vigore dal 23 dicembre 1959																							
Autisti con patente di 3° grado e guardiani notturni	176,70	173,80	172,30	172,70	167,80	169 —	177,80	171 —	169,90	165,50	172 —	163,60	159,60	159 —	154,70	155,50	152,10	156,40	146,00	147,80	142,20	138,40	133,40
Autisti in genere e guardiani diurni	172,60	169,60	168,10	168,00	163,60	164,80	173,60	166,80	165,70	161,30	168,90	159,40	155,50	154,[illegible]	150,50	151,20	147,80	152,80	142,50	143,60	137,90	134,20	129,20
Portinai	160,10	157,40	156 —	156,40	151,80	152,90	161,10	154,80	153,80	149,70	156,70	147,00	144,30	143,6[illegible]	139,60	140,30	137,20	141,80	132,20	133,80	128 —	124,60	119,00
Altre mansioni oltre i 18 anni	153,00	150,10	148,80	149,50	144,00	145,80	154,10	147,80	146,80	142,40	151,50	140,80	137 —	136,40	132,40	133,40	130,10	134,40	125,80	126,50	121 —	117,50	112,70
«Terza squadra»																							
Autisti con patente di 3° grado e guardiani notturni	176,70	178,80	172,30	172,70	167,80	169 —	177,80	171 —	169,90	165,50	178 —	163,60	159,60	159 —	154,70	155,50	152,10	156,40	146,00	147,80	142,20	138,40	133,40
Autisti in genere e guardiani diurni	172,60	169,60	168,10	168,60	163,60	164,80	173,60	166,80	165,70	161,30	168,90	159,40	155,50	154,80	150,50	151,20	147,80	152,30	142,50	143,60	137,00	134,20	129,20
Portinai	172,60	169,60	168,10	168,60	163,60	164,80	173,60	166,80	165,70	161,30	168,90	159,40	155,50	154,80	150,60	151,20	147,80	152,30	142,50	143,60	137,90	134,20	129,20
Altre mansioni oltre i 18 anni	164,80	161,80	160,30	161,10	155,90	157,20	166,10	159,30	158,20	153,50	163,20	151,70	147,70	147 —	142,70	143,80	140,20	144,80	135 —	133,30	130,40	126,60	121,40

(N. 32) **(Tabella valida fino al 31 dicembre 1961)**

AMIANTIERI	Torino	Vercelli
Specializzati		
Molatura carde	181,50	172 —
Qualificati di 1ª categoria		
Preparazione mischie; pulitura carde; guida macchine cartiere; disintegrazione olandese con saltuaria guida macchine; calandratura amiantite e mescolatrici gomma, imballaggio	162,50	153,60
Sbozzatura a macchina di feltri e coppelle	142,20	134,50
Tessitura; filatura; orditura; confezione materassi e indumenti; lavorazione baderne, liste, anelli gommati quando si esegue l'intero ciclo di lavorazione; passapezze	138,10	130,50
Qualificati di 2ª categoria		
Addetti alle cartiere e semplice disintegrazione olandese cartiere; sfibratura; sfilacciatura	160,50	152,20
Aiuto lavorazione feltri e coppelle; addetti al magazzino	140,20	132,60
Ritorcitura; attaccafili carderie; carica tavole e materassi di carderia; lavorazione completa dell'amianto (accoppiatura con o senza calandrina, rifinitura)	135,00	128,10
Trecciatura; caricatavole; portafili; aiuto filatura; aiuto tessitura; incannaggio; bobinatura; spolatura	135,10	127,30
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	123,70	116,50
GRUPPO FRENI		
Specializzati		
Responsabili del collaudo, della preparazione e mescole, impregnazione	181,50	172 —
Qualificati di 1ª categoria		
Finizione di rettifiche; pressatura a caldo; impregnazione e cottura con autoclavi; addetti ai forni; imballaggio	162,50	153,60
Marcatura ed etichettatura	138,10	130,50
Qualificati di 2ª categoria		
Sgrossatura e rettifica; aiutanti alle macchine in genere; addetti al magazzino	160,50	152,20
Pressatura a freddo; foratura senza responsabilità della macchina	135,10	127,30
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	123,70	116,50

(N. 33) **(Tabella in vigore dal 1° gennaio 1962)**

AMIANTIERI	Torino	Vercelli
Specializzati		
Molatura carde	181,50	172 —
Qualificati di 1ª categoria		
Preparazione mischie; pulitura carde; guida macchine cartiere; disintegrazione olandese con saltuaria guida macchine; calandratura amiantite e mescolatrici gomma, imballaggio	162,50	153,60
Sbozzatura a macchine di feltri e coppelle	150,80	142,60
Tessitura; filatura; orditura; confezione materassi e indumenti lavorazione baderne, liste, anelli gommati quando si esegue l'intero ciclo di lavorazione; passapezze	145,70	134,90
Qualificati di 2ª categoria		
Addetti alle cartiere e semplice disintegrazione olandese cartiere; sfibratura; sfilacciatura	160,50	152,20
Aiuto lavorazione feltri e coppelle; addetti al magazzino	148,90	141,20
Ritorcitura, attaccafili carderie; carica tavole e materassi di carderia; lavorazione completa dell'amianto (accoppiatura con o senza calandrina, rifinitura)	140,50	132,40
Trecciatura, caricatavole; portafili; aiuto filatura; aiuto tessitura; incannaggio, bobinatura; spolatura	139,50	131,60
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	123,70	116,50
GRUPPO FRENI		
Specializzati		
Responsabili del collaudo, della preparazione e mescole, impregnazione	181,50	172 —
Qualificati di 1ª categoria		
Finizione di rettifiche; pressatura a caldo; impregnazione e cottura con autoclavi; addetti ai forni; imballaggio	162,50	153,60
Marcatura ed etichettatura	143,70	134,90
Qualificati di 2ª categoria		
Sgrossatura e rettifica; aiutanti alle macchine in genere; addetti al magazzino	160,50	152,20
Pressatura a freddo; foratura senza responsabilità della macchina	139,50	131,60
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	127,30	116,50

(N. 34) Tabella da applicarsi nei confronti degli operai addetti alla «terza squadra»

A M I A N T I E R I	Torino	Vercelli
Specializzati		
Molatura carde	181,50	172,00
Qualificati 1ª categoria		
Preparazione mischie; pulitura carde, guida macchine cartiere; disintegrazione olandese con saltuaria guida macchine; calandratura amiantite e mescolatrici gomma; imballaggio	162,50	153,60
Sbozzatura a macchina di feltri e coppelle	162,50	153,60
Tessitura; filatura; orditura; confezione materassi e indumenti; lavorazione baderne, liste, nelli gommati quando si esegue l'intero ciclo di lavorazione; passap[illegible]	162,50	153,60
Qualificati di 2ª categoria		
Addetti alle cartiere e semplice disintegrazione olandese cartiere; sfibratura; sfilacciatura	160,50	152,20
Aiuto lavorazione feltri e coppelle; addetti al magazzino	160,50	152,20
Ritorcitura; attaccafili carderie; carica tavole e materassi di carderia; lavorazione completa dell'amianto (accoppiatura con o senza calandrina, rifinitura)	160,50	152,20
Trecciatura, caricatavole; portafili; aiuto filatura; aiuto tessitura; incannaggio; bobinatura; spolatura	160,50	152,20
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	153,20	144,90
GRUPPO FRENI		
Specializzati		
Responsabili del collaudo, della preparazione e mescole, impregnazione	181,50	172,00
Qualificati di 1ª categoria		
Finizione di rettifiche; pressatura a caldo; impregnazione e cottura con autoclavi; addetti ai forni; imballaggio	162,50	153,60
Marcatura ed etichettatura	162,50	153,60
Qualificati di 2ª categoria		
Sgrossatura e rettifica; aiutanti alle macchine in genere; addetti al magazzino	160,50	152,20
Pressatura a freddo; foratura senza responsabilità della macchina	160,50	152,20
Manovali		
Lavori pesanti	153,20	144,90
Lavori non pesanti	153,20	144,90

A M I A N T I E R I	Torino	Vercelli
OPERAI AUSILIARI		
Fuochisti		
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado	189,10	180,60
b) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare	182,80	174,20
Ausiliari specializzati		
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto e di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni *esclusive prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e* piombisti, falegnami, elettricisti, avvolgitori elettrici, sellai, confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti in pelle già confezionati da altri), pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), compositori tipografi	189,10	180,60
Ausiliari qualificati		
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	169,50	160,90
Aiutanti degli ausiliari		
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. *A titolo esemplicativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici*	154,70	146,40
ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA		
Autisti, motoscafisti, guardiani notturni	166,40	158 —
Guardiani diurni	163,30	154,90
Portinai:		
fino al 31 dicembre 1961	146,70	139,20
dal 1° gennaio 1962	151,50	143,70
terza squadra	163,30	154,90
Infermieri:		
fino al 31 dicembre 1961	148,20	140,60
dal 1° gennaio 1962	154,40	146,60
terza squadra	166,40	158 —
Altre mansioni (sup. 20 anni):		
fino al 31 dicembre 1961	134,90	127,40
dal 1° gennaio 1962	143,90	136,10
terza squadra	155 —	146,80

Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico, oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

(N. 35)

SETTORI TAPPETI PER LE PROVINCIE DI COMO E TORINO	Fino al 31 dic. 1961	Dal 1° gennaio 1962	Terza squadra
Specializzati			
Pesatura di droghe o coloranti; preparazione e cucinatura di bozzime similari; molatura carde e tondeggiatrici; registrazione macchine jacquard; conduzione macchine di stampa; riparazione pettini	185,20	185,20	185,20
Tessitura su telai jacquard a doppia pezza ed a bacchetta	157,80	171,80	185,20
Sorveglianza della lavorazione ed insegnamenti; foratura e lettura disegni jacquard	151,85	160,25	185,20
Qualificati di 1ª categoria			
Stampa a macchina o a mano; rasatura e imballo tappeti; assortitura tappeti imbozzimatura ed apprettatura; spazzatamburi a spazzola e ad aspirazione pneumatica con apparecchi trasportabili; distribuzione filati al magazzino; addetti agli apparecchi di tintoria	165,70	165,70	165,70
Tessitura su telai comuni (uniti); cimatura e rasatura	146,50	154,80	165,70
Orditura; passalicci, passapettine; rammendo e piegatura; addetti alle macchine per bordi e frange (cucitura e orlatura); lavorazione tappeti a macchina, tuff; attaccafili al settore	144 —	140,50	165,70
Qualificati di 2ª categoria			
Aiuto alle macchine di tintoria e lavaggio; spazzatamburi ad aspirazione pneumatica con apparecchi fissi; addetti alle mischie e battitoi; addetti alla sfilacciatura; aiuto imbozzimatura ed aiuto apprettatura; carica subbi; addetti alle macchine di finissaggio non contemplati nelle categorie precedenti; addetti al grattafloscio a mano e a macchina; oliatura; preparazione fiocco per essiccatoi; rifilatura tappeti oltre i due metri	164,05	164,05	164,05
Cardatura	143,20	152,30	164,05
Preparazione filati per essiccatoi; rifilatura tappeti fino a 2 metri compresi; annodatura frange a mano; incannaggio; stracannatura; attaccafili rings; accoppiatura; ritorcitura, aspatura, roccatura; spolatura; dipanatura, molatura lamette	138,65	143,65	164,05

SETTORI TAPPETI PER LE PROVINCIE DI COMO E TORINO	Fino al 31 dic. 1961	Dal 1° gennaio 1962	Terza squadra
Comuni			
Porgifili a telaio (cambiarocche) fino al 15° mese	138,80	149,40	161 —
Aiutanti alle lavorazioni contemplate nelle categorie precedenti; addetti alle levate; cernita cascame e materiale dalla tessitura; cernita tappeti; cucitura cartoni; cucitura a mano etichettatura	135,70	139,70	161 —
Manovali			
Lavori pesanti	148,80	148,80	148,80
Lavori non pesanti	125,60	125,60	148,80
Ausiliari			
Fuochisti a)	194,55	194,55	194,55
Fuochisti b)	193,20	193,20	193,20
Ausiliari specializzati	175,05	175,05	175,05
Ausiliari qualificati	194,55	194,55	194,55
Aiutanti (superiori ai 20 anni)	158,10	158,10	158,10
Mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, guardiani notturni	175,30	175,30	175,30
Guardiani diurni	164 —	164 —	164 —
Portinai	139,40	152,20	164 —
Infermieri	152,70	162,70	175,30
Altre mansioni	135,50	144,60	155,80

NOTE ALLA PARTE OPERAI

1) Gli addetti alla tessitura su telai comuni (uniti) in grado di lavorare anche su telai Jacquard, hanno diritto al salario previsto per questa *ultima mansione.*
2) Gli addetti alla sfilacciatura hanno diritto ad una maggiorazione del minimo contrattuale nella misura del *5 per cento.*
3) La mansione di carica subbi consiste nel trasporto di subbi e nel collocamento degli stessi sui telai
4) I porgifili (cambiarocche) dopo il 15° mese di attività hanno diritto al salario dei cardatori

APPRENDISTATO

SETTORI: *Nastri rigidi. Nastri e tessuti elastici. Maglie e calze elastiche. Passamani. Trecce e stringhe. Tulli. Pizzi. Tende. Veli Andalusa. Ricami a macchina. Pizzi uso tombolo. Amiantieri. Tappeti.*

Per le categorie degli *Specializzati* (uomini e donne) durata dell'apprendistato mesi 24. Retribuzione:

1° semestre: 85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

2° semestre: 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

3° semestre: 92% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

4° semestre: 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista.

Per le categorie dei *Qualificati di 1ª categoria* (uomini e donne) durata mesi 18. Retribuzione:

1° semestre: 85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

2° semestre: 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

3° semestre: 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista.

Per le categorie dei *Qualificati di 2ª categoria* (uomini e donne) durata mesi 12. Retribuzione:

1° quadrimestre: 85% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

2° quadrimestre: 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista;

3° quadrimestre: 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età, categoria e sesso non apprendista.

SETTORE: *Accessori per filatura e tessitura.*

La durata dell'apprendistato per gli uomini è fissata in anni 3 per gli assunti in età dai 14 ai 16 anni; in 30 mesi per gli assunti dai 16 ai 18 anni; in 24 mesi per gli assunti dai 18 ai 20 anni. La retribuzione è stabilita nella seguente misura percentuale:

assunti dai 14 ai 16 anni 85% della paga del prestatore d'opera della corrispondente categoria;

assunti dai 16 ai 18 anni 90% della paga del prestatore d'opera della corrispondente categoria;

assunti dai 18 ai 20 anni 95% della paga del prestatore d'opera della corrispondente categoria.

SETTORE: *Scardassi.*

Il periodo massimo di apprendistato ed il salario degli apprendisti vengono stabiliti come segue:

UOMINI

Per i *Qualificati di 1ª categoria*: durata mesi 16.

Per gli assunti dai 14 ai 16 anni:

1° quadrimestre: 75% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 80% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 85% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 90% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Per gli assunti dai 16 ai 18 anni:

1° quadrimestre: 90% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 92% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 93% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 95% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Per gli assunti oltre i 18 anni:

1° quadrimestre: 95% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 96% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 97% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 99% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Per i *Qualificati di 2ª categoria*:

Assunti dai 14 ai 16 anni: durata mesi 10.

1° quadrimestre: 76% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

successivo trimestre: 82% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;
restante trimestre: 88% della paga del prestatore di opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunti dai 16 ai 18 anni: durata mesi 8.

1° trimestre: 87% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° trimestre: 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

successivo bimestre: 93% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunti oltre i 18 anni: durata mesi 6.

1° trimestre: 91% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° trimestre: 95% della paga del prestatore d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

DONNE

Per le operaie *Qualificate di 1ª categoria*: mesi 16.

Assunte dai 14 ai 16 anni:

1° quadrimestre: 86% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 90% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 92% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 96% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunte dai 16 ai 18 anni:

1° quadrimestre: 86% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 88% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 92% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 95% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunte oltre i 18 anni:

1° quadrimestre: 82% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° quadrimestre: 84% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

3° quadrimestre: 88% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

4° quadrimestre: 90% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Per le operaie *Qualificate di 2ª categoria*:

Assunte dai 14 ai 16 anni: durata mesi 10.

1° quadrimestre: 85% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

successivo trimestre: 90% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

restante trimestre: 95% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunte dai 16 ai 18 anni: durata mesi 8.

1° trimestre: 85% della paga della prestatrice di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° trimestre: 90% della paga della prestatrice di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

successivo bimestre: 95% della paga della prestatrice d'opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

Assunte oltre i 18 anni: durata mesi 6.

1° trimestre: 85% della paga della prestatrice di opera di corrispondente età nella suddetta categoria;

2° trimestre: 90% della paga della prestatrice di opera di corrispondente età nella suddetta categoria.

(N. 36) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie dei settori tessili vari (Ad eccezione di quelli degli scardassi, amiantieri, tappetifici)**

ZONE	UOMINI 1ª c. Assistenti		UOMINI 2ª c. Cat. Spec. o intermedie				DONNE 1ª Categoria		DONNE 2ª Categoria			
	Sup. 21	Inf. 21	Sup. 21	20-21	19-20	18-19	Sup. 21	Inf. 21	Sup. 21	20-21	19-20	18-19
1	53.800	47.600	40.950	38.800	37.750	35.000	46.300	41.100	35.250	33.400	29.800	27.750
2	52.650	46.500	40.000	38.000	36.900	34.150	45.250	39.250	34.400	32.700	29.200	27.150
3	52.150	46.050	39.850	37.600	36.600	33.850	44.850	38.900	34.100	32.400	28.900	26.900
4	51.850	45.850	39.450	37.400	36.400	33.700	44.650	38.750	33.950	32.250	28.700	26.800
5	52.550	46.400	39.900	37.900	36.800	34.050	45.150	39.150	34.300	32.600	29.050	27.100
6	50.050	44.250	38.100	36.100	35.150	32.650	43.000	37.300	32.750	31.050	27.700	25.750
7	53.300	47.150	40.500	38.450	37.350	34.450	45.800	39.700	34.850	33.050	29.550	27.450
8	51.550	45.600	39.250	37.150	36.200	33.500	44.400	38.500	33.750	32.000	28.550	26.650
9	50.400	44.600	38.350	36.650	35.400	32.750	43.350	37.600	33.000	31.250	27.900	25.950
10	50.900	45.000	38.700	36.700	35.700	33.050	43.800	38.000	33.300	31.550	28.150	26.300
11	49.100	43.400	37.300	35.300	34.600	31.900	42.200	36.600	32.150	30.450	27.200	25.300
12	52.550	46.400	39.900	37.900	36.800	34.050	45.150	39.150	34.300	32.600	29.050	27.100
13	48.150	42.550	36.600	34.700	33.750	31.250	41.450	35.950	31.450	29.900	26.700	24.800
14	46.750	41.350	35.550	33.700	32.800	30.350	40.150	34.850	30.550	29.000	25.850	24.100
15	46.250	40.950	35.200	33.350	32.500	30.050	39.750	34.500	30.250	28.650	25.600	23.900
16	45.150	39.900	34.350	32.600	31.650	29.400	38.850	33.700	29.600	28.050	25.000	23.300
17	44.250	39.100	33.650	31.900	31.050	28.700	38.100	33.000	29.050	27.450	24.500	22.800
18	45.700	40.450	34.800	33.050	32.150	29.750	39.350	34.100	29.950	28.400	25.350	23.650
19	43.200	38.250	32.450	30.750	29.950	27.700	37.150	32.300	27.900	26.500	23.650	22.000
20	45.550	38.500	32.700	30.950	30.150	27.900	37.400	32.500	28.100	26.700	23.850	22.150
21	41.950	37.050	31.300	29.750	28.950	26.800	36.100	31.250	27.000	25.550	22.800	21.300
22	40.700	36.000	30.250	28.650	27.900	25.800	35.050	30.350	26.050	24.700	22.050	20.550
23	38.550	34.050	28.600	27.150	26.450	24.500	33.150	28.700	24.650	23.400	20.900	19.400

(N. 37) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie del settore scardassi**

ZONE	UOMINI 1ª c. Assistenti		UOMINI 2ª c. Cat. Spec. o intermedie				DONNE 1ª Categoria		DONNE 2ª Categoria			
	Sup. 21	Inf. 21	Sup. 21	20-21	19-20	18-19	Sup. 21	Inf. 21	Sup. 21	20-21	19-20	18-19
1	54.500	48.200	41.450	39.300	38.250	35.450	46.950	40.650	35.700	33.850	30.200	28.100
2	53.350	47.150	40.550	38.500	37.400	34.600	45.850	39.750	34.850	33.100	29.550	27.500
3	52.850	46.700	40.200	38.100	37.100	34.300	45.450	39.400	34.550	32.800	29.300	27.250
4	52.550	46.500	40.000	37.900	36.900	34.150	45.250	39.250	34.400	32.650	29.100	27.150
5	53.200	47.050	40.450	38.400	37.300	34.500	45.750	39.650	34.750	33.000	29.450	27.450
6	50.600	44.800	38.600	36.550	35.600	32.950	43.000	37.800	33.150	31.450	28.050	26.100
7	53.000	47.750	41.050	38.950	37.850	35.050	46.400	40.250	35.350	33.500	29.900	28.800
8	52.250	46.200	39.750	37.650	36.700	33.950	45.000	39.000	34.200	31.450	28.950	27.000
9	51.050	45.200	38.850	36.850	35.850	33.150	43.950	38.100	33.450	38.700	28.250	26.300
10	51.550	45.600	39.200	37.200	36.150	33.500	44.850	38.500	33.750	32.000	28.550	26.600
11	49.750	44.000	37.800	35.850	34.850	32.350	42.750	37.100	32.550	30.850	27.550	25.650
12	53.200	47.050	40.450	38.400	37.300	34.500	45.750	39.650	34.750	33.000	29.450	27.450
13	48.800	43.100	37.100	35.200	34.200	31.700	42.000	36.400	31.900	30.300	27.050	25.150
14	47.350	41.900	36.000	34.150	33.200	37.150	40.700	35.350	30.950	29.400	26.200	24.400
15	46.900	41.500	35.650	33.800	32.900	30.450	40.300	34.950	30.650	29.050	25.950	24.200
16	45.750	40.450	34.800	33.000	32.100	29.750	39.350	34.150	29.950	28.450	25.350	23.650
17	44.800	39.600	34.100	32.350	31.450	29.100	38.600	33.450	29.350	27.800	24.800	23.100
18	46.300	41.000	35.300	33.500	32.550	30.150	39.850	34.550	30.350	28.800	25.700	23.950
19	43.800	38.750	32.850	31.150	30.350	38.050	37.650	32.700	28.300	26.850	23.950	22.300
20	44.150	39.050	33.100	31.350	30.550	28.250	37.900	32.900	28.500	27.050	24.150	22.450
21	42.500	37.500	31.750	30.150	29.350	27.150	36.550	31.700	27.350	25.900	23.100	21.550
22	41.250	36.450	30.650	29.050	28.250	26.150	35.500	30.750	26.400	25.050	22.350	20.800
23	39.050	34.500	29.000	27.500	26.800	24.800	33.600	29.100	24.950	23.700	21.150	19.650

(N. 38)

Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie del settore « Amiantieri ».

	TORINO		VERCELLI	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria 1ª				
sup. 21 anni	53.550	46.050	49.950	42.900
Inf. 21 anni	43.700	39.900	41.450	37.250
Categoria 2ª				
sup. 21 anni	40.700	35.000	37.950	32.700
20-21 anni	38.650	33.250	36.000	30.950
19-20 anni	37.550	29.700	35.000	27.650
18-19 anni	34.750	27.600	32.450	25.750

(N. 39)

Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie del settore tappeti per le provincie di Como e Torino.

	Uomini	Donne
Categoria 1ª		
Assistenti:		
sup. 21 anni	53.800	46.300
inf. 21 anni	47.500	40.100
Categoria 2ª		
(Altri appartenenti a categorie speciali o intermedie):		
sup. 21 anni	40.900	35.200
20-21 anni	38.800	33.400
19-20 anni	37.750	29.800
18-19 anni	34.950	27.750

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati e delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma

(5) Varese

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Trieste

(10) Verbania

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli

(12) Biella

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 40) Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati dei settori tessili vari (Ad eccezione di quelli degli scardassi, amiantieri, tappetifici) - Uomini

ZONE	I categoria		II cat. - 1° grado		II cat. - 2° grado		III categoria - 1° grado							III categoria - 2° grado						
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni
1	81.550	73.750	63.900	54.950	55.600	48.200	41.700	39.750	38.200	35.100	30.200	28.000	23.050	35.100	33.500	32.550	30.450	25.700	24.250	19.350
2	79.700	72.100	62.500	53.800	54.300	47.200	40.700	38.850	37.350	34.300	29.600	27.400	22.600	34.300	32.800	31.800	29.800	25.200	23.750	18.900
3	79.000	71.450	61.950	53.300	53.850	46.750	40.350	38.550	37.000	34.000	29.350	27.150	22.400	34.000	32.500	31.550	29.550	25.950	23.550	18.750
4	78.650	71.150	61.650	53.100	53.600	46.500	40.200	38.350	36.850	33.850	29.200	27.050	22.300	33.850	32.350	31.400	29.450	24.950	23.400	18.700
5	79.500	71.900	62.400	53.650	54.200	47.100	40.600	38.800	37.250	34.250	29.500	27.350	22.550	34.250	32.700	31.750	29.750	25.100	23.700	18.900
6	75.800	68.550	59.450	51.100	51.650	44.850	38.750	37.000	35.500	32.650	28.100	26.050	21.500	32.650	31.150	30.250	28.300	24.000	22.550	18.000
7	80.700	73.050	63.250	54.400	55.000	47.750	41.250	39.400	37.800	34.700	29.950	27.700	22.850	34.700	34.200	32.250	30.150	25.500	24.050	19.150
8	78.100	70.700	61.300	52.750	53.300	46.200	39.950	38.150	36.650	33.600	29.000	26.900	22.150	33.600	32.150	31.150	29.250	24.700	23.200	18.550
9	76.350	69.050	59.900	51.500	52.050	45.200	39.050	37.250	35.800	32.850	28.300	26.300	21.650	32.850	31.400	30.450	28.500	24.150	22.700	18.100
10	77.050	69.700	60.450	52.000	52.600	45.000	39.450	37.600	36.100	33.200	28.550	26.550	21.850	33.200	21.700	30.750	28.800	24.400	22.900	18.350
11	74.300	67.250	58.350	50.200	50.700	44.000	38.050	36.250	34.850	32.000	27.550	25.550	21.150	32.000	30.550	29.700	27.800	23.550	22.150	17.650
12	79.500	71.900	52.400	53.650	54.200	47.100	40.600	38.800	37.250	34.250	29.500	27.350	22.550	34.250	32.700	31.750	29.750	25.750	23.700	18.900
13	75.450	66.400	57.450	49.300	49.950	43.250	37.400	35.700	34.500	31.500	27.150	25.150	20.750	31.450	30.050	29.200	27.300	23.050	21.750	17.300
14	72.500	65.650	56.400	48.500	49.000	42.550	36.000	34.850	33.450	30.750	26.550	24.550	20.250	30.700	29.400	28.450	26.750	22.550	21.300	16.950
15	71.150	64.350	55.550	47.750	48.250	41.900	36.000	34.400	30.050	30.350	26.150	24.250	20.000	30.250	29.500	28.050	26.350	22.200	20.950	16.700
16	70.700	63.900	54.850	47.250	47.700	41.400	35.300	33.700	32.400	29.750	25.600	23.800	19.600	29.700	28.300	27.500	25.750	21.800	20.550	16.350
17	69.150	62.600	53.700	46.200	46.700	40.500	34.550	33.000	31.700	29.100	25.050	23.200	19.150	29.050	27.750	27.950	25.200	21.350	20.050	16.050
18	71.550	64.750	55.650	47.800	48.300	41.950	35.750	34.150	32.800	30.150	25.000	24.100	19.850	30.050	28.700	27.850	26.100	22.050	20.800	16.550
19	66.650	60.350	51.700	44.550	45.000	39.050	33.050	31.550	30.300	27.850	24.000	22.250	18.400	27.800	26.600	25.750	24.200	20.400	19.250	15.350
20	67.200	61.400	52.150	44.850	45.350	39.350	33.300	31.800	30.550	28.550	24.200	22.400	18.550	28.000	26.800	25.950	24.350	20.000	19.400	15.450
21	66.050	59.800	50.750	43.600	44.100	38.250	32.250	30.700	29.550	27.150	23.300	21.650	17.900	26.950	25.700	24.950	23.400	19.750	18.650	14.850
22	64.450	58.350	49.500	42.550	42.950	37.300	31.400	30.000	28.800	26.500	22.750	21.150	17.400	26.100	24.900	24.200	22.650	19.150	18.050	14.350
23	61.500	55.650	47.300	40.700	41.100	35.700	29.950	28.550	27.450	25.200	21.750	20.100	16.600	24.800	23.750	22.950	21.550	18.200	17.150	13.700

(N. 41) Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati dei settori tessili vari (Ad eccezione di quelli degli scardassi, amiantieri, tappetifici) - Donne

ZONE	I categoria		II cat. - 1° grado		II cat. - 2° grado		III categoria - 1° grado							III categoria - 2° grado						
	1° grado	2° grado	superiori al 21 anni	inferiori al 21 anni	superiori al 21 anni	inferiori al 21 anni	superiori al 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori al 16 anni	superiori al 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori al 16 anni
1	81.550	73.750	58.800	50.200	47.800	41.100	35.800	33.550	30.200	27.050	25.650	23.900	21.350	30.200	28.850	27.050	23.900	21.750	20.050	18.100
2	79.700	72.100	57.500	49.050	46.750	40.200	35.050	32.850	29.600	27.350	25.100	23.350	20.900	29.550	28.200	26.450	23.300	21.300	20.150	17.700
3	79.000	71.450	57.000	48.600	46.300	39.850	34.700	32.550	29.350	27.100	24.900	23.100	20.650	29.300	27.950	26.150	23.100	21.150	20.000	17.550
4	78.650	71.150	56.750	48.450	46.100	39.700	34.550	32.400	29.200	27.000	24.750	23.000	20.550	29.100	27.800	26.100	23.000	21.050	19.900	17.450
5	79.500	71.900	57.350	48.900	46.600	40.100	34.900	32.750	29.500	27.250	25.050	23.250	20.800	29.500	28.100	26.400	23.250	21.250	20.100	17.650
6	75.800	68.550	54.650	46.650	44.450	38.250	33.300	31.250	28.100	25.950	23.000	22.200	19.800	28.050	26.850	26.500	22.200	20.200	19.200	16.800
7	80.700	73.050	58.250	49.750	47.350	40.700	35.450	33.250	29.950	27.650	25.400	23.650	21.150	29.000	28.500	26.800	23.650	21.550	20.400	17.900
8	78.100	70.700	56.350	48.100	45.800	39.450	34.350	32.250	29.000	26.850	24.600	22.850	20.400	28.950	27.650	25.850	22.850	20.900	19.800	17.350
9	76.350	69.050	55.100	47.050	44.800	38.500	33.550	31.450	28.300	26.200	24.100	22.350	19.950	28.250	27.050	25.300	22.350	20.350	19.350	16.950
10	77.050	69.700	55.650	47.450	45.200	38.850	33.900	31.750	28.550	26.500	24.300	22.550	20.100	28.500	27.300	25.550	22.550	20.600	19.000	17.100
11	74.300	67.250	53.600	45.750	43.550	37.500	32.700	30.600	27.550	25.450	23.400	21.800	19.450	27.550	26.350	24.650	21.800	19.850	18.850	16.500
12	79.500	71.900	57.400	49.000	46.650	40.100	35.000	32.750	29.500	27.300	25.050	23.250	20.800	29.500	28.100	26.400	23.250	21.250	20.100	17.650
13	73.450	66.400	52.800	45.050	42.900	36.900	32.200	30.150	27.150	25.100	23.000	21.450	19.150	27.100	25.800	24.250	21.400	19.500	18.550	16.250
14	72.500	65.650	51.800	44.300	42.150	36.250	31.350	29.450	26.550	24.550	22.500	20.950	18.700	26.500	25.250	23.700	20.950	19.100	18.100	15.900
15	71.150	64.350	51.050	43.550	41.500	35.700	30.950	29.050	26.150	24.200	22.200	20.650	18.450	26.050	24.900	23.250	20.600	18.800	17.850	15.600
16	70.700	63.900	50.500	43.050	41.050	35.300	30.350	28.450	25.600	23.750	21.750	20.200	18.050	25.500	24.400	22.850	20.150	18.450	17.450	15.300
17	69.150	62.600	49.400	42.200	40.150	34.550	29.750	27.850	25.050	23.150	21.350	19.800	17.700	25.000	23.900	22.350	19.750	18.050	17.100	15.000
18	71.550	64.750	51.100	43.600	41.550	35.750	30.700	28.850	25.900	24.050	22.050	20.500	18.350	25.850	24.700	23.100	20.400	18.650	17.700	15.500
19	66.650	60.350	47.650	40.550	38.700	33.250	28.400	26.700	24.000	22.200	20.350	18.350	16.900	23.950	22.850	21.450	18.950	17.250	16.400	14.350
20	67.200	61.400	47.950	40.900	38.950	33.500	28.650	26.900	24.200	22.350	20.550	19.100	17.050	24.150	23.000	21.600	19.050	17.350	16.500	14.450
21	66.050	59.800	46.650	39.850	37.950	32.650	27.650	25.900	23.850	21.000	19.850	19.500	16.450	23.150	22.150	20.750	18.350	17.700	16.100	13.900
22	64.450	58.350	45.450	38.800	36.950	31.800	27.000	25.300	22.750	21.100	19.350	18.000	16.100	22.450	21.450	20.050	17.750	16.200	15.350	13.500
23	61.500	55.650	43.450	37.100	35.350	30.400	25.700	24.150	21.750	20.050	18.500	17.150	15.300	21.350	20.350	19.100	18.850	15.400	14.050	12.000

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati e delle paghe mensili contrattuali degli assistenti e degli altri appartenenti a categorie speciali e intermedie, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma
(5) Varese

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Trieste
(10) Verbania

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
(12) Biella

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

(N. 42)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati del settore scardassi - Uomini

ZONE	I categoria		II categ. 1° grado		II categ. - 2° grado		III categoria 1° grado							III categoria - 2° grado						
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni
1	82.600	74.700	64.750	55.700	56.300	48.850	42.250	40.300	38.700	35.500	30.000	28.400	23.400	35.550	33.950	32.050	30.850	26.050	24.550	19.600
2	80.750	73.050	63.350	54.500	55.050	47.800	41.250	39.350	37.850	34.750	29.950	27.750	22.900	34.750	33.200	32.250	30.200	25.550	24.050	19.150
3	80.050	72.400	62.750	54.000	54.550	47.350	40.900	39.050	37.500	34.450	29.700	27.500	22.700	34.450	32.900	32.000	29.900	25.300	23.850	19.000
4	79.650	72.100	62.450	53.800	54.300	47.150	40.750	38.850	37.350	34.300	29.550	27.400	22.600	34.300	32.750	31.850	29.800	25.200	23.700	18.950
5	80.550	72.850	63.200	54.350	54.900	47.700	41.150	39.300	37.750	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.200	30.150	25.450	24.000	19.150
6	76.800	69.450	60.250	51.800	52.350	45.450	39.250	37.500	35.950	33.050	28.500	26.400	21.800	33.050	31.550	30.650	28.700	24.300	22.850	18.200
7	[illegible]1.800	74.000	64.100	55.150	55.750	48.400	41.800	39.900	38.350	35.200	30.350	28.050	23.150	35.200	33.650	32.650	30.550	25.850	24.350	19.400
8	79.150	71.650	62.100	53.450	54.000	46.850	40.500	38.650	37.150	34.050	29.400	27.250	22.450	34.050	32.550	31.550	2[illegible].600	25.050	23.550	18.800
9	77.350	70.000	60.700	52.200	52.750	45.800	39.550	37.750	36.250	33.250	28.700	26.600	21.950	33.250	31.850	30.850	28.900	24.450	23.000	18.300
10	78.050	70.650	61.250	52.700	53.300	46.200	40.000	38.100	36.550	33.650	28.950	26.900	22.150	33.650	32.150	31.150	29.200	24.700	23.200	18.600
11	75.300	68.100	59.100	50.850	51.350	44.550	36.750	33.550	35.250	32.450	27.900	25.900	21.400	32.450	30.950	30.100	28.150	23.850	22.450	17.850
12	80.550	72.850	63.200	54.350	54.000	47.700	41.150	39.300	37.750	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32.200	30.150	25.600	24.000	19.150
13	74.400	67.300	58.200	50.000	50.600	43.850	37.900	36.150	34.750	31.950	27.500	25.500	21.000	31.900	30.450	29.550	27.650	23.400	22.050	17.550
14	73.500	66.500	57.150	49.150	49.650	43.100	37.000	35.350	33.900	31.150	26.900	24.750	20.550	31.100	29.750	28.850	27.100	22.850	21.550	17.200
15	72.100	65.200	56.250	48.400	18.900	42.450	36.450	34.850	33.500	30.750	26.500	24.550	20.300	30.050	29.300	28.450	26.700	22.500	21.200	16.950
16	71.650	64.750	55.600	47.850	48.350	41.950	35.750	34.150	32.800	30.150	25.950	24.100	19.850	30.100	28.700	27.850	26.100	22.100	20.800	16.550
17	70.100	63.450	54.400	46.850	47.300	41.050	35.050	33.450	32.150	29.500	24.750	23.550	19.450	29.450	28.100	27.300	25.550	21.600	20.350	16.250
18	72.500	65.600	56.300	48.450	[illegible]	42.500	36.200	34.600	33.200	30.550	26.250	24.400	20.150	30.450	29.100	28.200	26.450	22.350	21.050	16.000
19	67.550	61.150	52.400	45.150	45.600	39.550	33.500	32.000	30.700	28.200	24.300	22.550	18.650	28.150	26.950	26.100	24.500	20.700	19.500	15.550
20	68.050	61.650	52.850	45.450	45.950	39.850	32.750	32.250	30.950	82.450	24.500	22.700	18.800	28.400	27.150	26.300	24.650	20.850	19.650	15.650
21	66.950	60.600	51.400	42.400	44.650	38.750	32.650	31.100	29.900	27.500	23.650	21.950	18.100	27.300	26.050	25.300	23.700	20.050	18.900	15.050
22	65.300	59.100	50.150	43.100	43.550	37.800	31.850	30.400	29.200	26.850	23.050	21.400	17.650	26.450	25.250	24.500	22.950	19.400	18.250	14.550
23	62.300	56.350	47.900	41.250	41.000	36.150	30.350	28.950	27.800	25.550	22.050	20.400	1[illegible].850	25.150	24.050	23.250	21.850	18.450	17.400	13.900

(N. 43) **Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati del settore scardassi - Donne**

ZONE	I categoria		II categ. 1° grado		II categ. 2° grado		III categoria - 1° grado							III categoria - 2° grado						
	1° grado	2° grado	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	inferiori ai 21 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni	superiori ai 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	inferiori ai 16 anni
1	82.600	74.700	59.550	50.850	48.450	41.600	36.250	34.000	30.000	28.300	26.000	24.200	21.600	30.600	29.250	27.400	24.200	22.050	20.900	18.300
2	80.750	73.050	58.300	49.700	47.350	40.750	35.500	33.250	29.950	27.700	25.450	23.050	21.150	29.900	28.600	26.800	23.650	21.550	20.450	17.900
3	80.050	72.400	57.750	49.250	46.950	40.400	35.200	32.950	29.700	27.450	25.250	23.450	20.900	29.650	28.300	26.550	23.450	21.400	20.300	17.750
4	79.650	72.100	57.500	49.100	46.750	40.250	35.050	32.800	29.550	27.350	25.100	23.300	20.800	29.500	28.150	26.450	23.300	21.300	20.200	17.700
5	80.550	72.850	58.100	49.550	47.200	40.650	35.400	33.150	29.850	27.600	25.400	23.600	21.050	29.850	28.500	26.750	23.600	21.500	20.400	17.850
6	76.800	69.450	55.400	47.250	45.050	38.750	33.750	31.700	28.500	26.300	24.200	22.500	20.100	28.450	27.200	26.450	22.500	20.500	19.450	17.050
7	81.800	74.000	59.000	50.400	47.950	41.250	35.900	33.700	30.350	28.000	25.750	23.950	21.400	30.300	28.900	27.150	23.950	21.850	20.700	18.100
8	79.150	71.650	57.100	48.750	46.400	40.000	34.800	32.650	29.400	27.200	24.900	23.150	20.700	29.350	28.000	26.200	23.150	21.150	20.100	17.600
9	77.350	70.000	55.850	47.650	45.400	39.000	34.000	31.900	28.700	26.550	24.400	22.650	20.250	28.650	27.400	25.650	22.650	20.650	19.600	17.200
10	78.050	70.650	56.350	48.050	45.800	39.350	34.350	32.200	28.950	26.850	24.600	22.850	20.400	28.900	27.650	25.900	22.850	20.850	19.800	17.350
11	75.300	68.100	54.300	46.350	44.150	38.000	33.100	31.000	27.000	25.800	23.700	22.100	19.700	27.900	26.700	24.950	22.100	20.150	19.100	16.750
12	80.550	72.850	58.150	49.550	47.250	40.650	35.450	33.150	29.850	27.650	25.400	23.600	21.050	29.850	28.500	26.750	23.600	21.500	20.400	17.850
13	74.400	67.300	53.500	45.650	43.500	37.400	32.600	30.550	27.500	25.450	23.300	21.750	19.400	27.450	26.150	24.550	21.700	19.750	18.800	16.450
14	73.500	66.500	52.500	44.850	42.700	36.750	31.800	29.800	26.900	24.800	22.800	21.200	18.950	26.850	25.600	24.000	21.200	19.350	18.300	16.100
15	72.100	62.200	51.750	44.150	42.050	36.150	31.350	29.450	26.500	24.500	22.500	20.900	18.700	26.400	25.250	23.600	20.950	19.050	18.050	15.800
16	71.050	64.750	51.150	43.650	41.550	35.750	30.750	28.850	25.950	24.050	22.050	20.500	18.250	25.850	24.700	23.150	20.450	18.700	17.700	15.500
17	70.100	63.450	50.100	42.750	40.700	35.050	30.150	28.200	25.400	23.500	21.600	20.100	17.900	25.350	24.200	22.650	20.050	18.250	17.350	15.200
18	72.500	65.500	50.900	44.200	42.100	36.200	31.100	29.250	26.250	24.350	22.350	20.750	18.600	26.200	25.050	23.450	20.700	18.900	17.900	15.700
19	67.550	61.150	48.250	41.100	39.200	33.700	28.800	27.050	24.300	22.500	20.650	19.200	17.150	24.250	23.150	21.750	19.200	17.500	16.600	14.550
20	68.050	61.050	48.600	41.400	39.450	33.950	29.050	27.250	24.500	22.650	20.800	19.350	17.300	24.450	23.300	21.900	19.300	17.600	16.750	14.050
21	66.950	60.[illegible]00	47.250	40.400	38.450	33.050	28.000	26.250	23.650	21.900	20.150	18.750	16.650	23.500	22.450	21.000	18.600	16.950	16.100	14.100
22	65.300	59.100	46.050	39.300	37.450	32.250	27.350	25.050	23.050	21.350	19.600	18.200	16.300	22.750	21.750	20.350	17.950	16.400	15.550	13.700
23	62.300	56.350	44.050	37.600	35.800	30.800	26.050	24.450	22.050	20.350	18.750	17.400	15.500	21.600	21.700	19.350	17.100	15.600	14.800	12.950

(N 44) **Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati**

SETTORE AMIANTIERI		TORINO		VERCELLI	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª Categoria – 1° grado		81.050	81.050	75.600	75.600
	2° grado	73.350	73.350	68.400	68.400
2ª *Categoria* – *sup.* 21 anni		63.550	58.500	59.350	54.500
1° *grado*	inf. 21 anni	54.700	49.900	51.050	46.550
2ª Categoria – sup. 21 anni		55.250	46.550	51.550	44.300
2° *grado*	inf. 21 anni	48.000	40.900	44.550	33.150
3ª Categoria – sup. 21 anni		41.400	35.050	38.700	33.250
1° *grado*	20-21 anni	39.500	33.500	36.850	31.150
	19-20 »	38.000	30.100	35.450	28.000
	18-19 »	34.900	27.800	32.550	25.900
	17-18 »	30.100	25.550	28.000	23.800
	16-17 »	27.850	23 750	26.000	22.150
	inf. a 16 anni	23.000	23.250	21.500	19.800
3ª Categoria	sup. 21 anni	34.000	31.050	32.550	28.000
2° *grado*	20-21 anni	33.350	28.700	31.050	26.800
	19-20 »	32.350	26.900	30.200	25.050
	18-19 »	30.300	23.750	28.300	22.150
	17-18 »	25.650	21.650	23.950	20.200
	16-17 »	24.150	20.500	22.550	19.150
	in a 16 anni	19.200	18.000	17.950	16.800

(N 45) **Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati**

SETTORE TAPPETI PER LE PROVINCIE DI COMO E TORINO	Uomini	Donne
Categoria 1ª		
1° grado	81.700	81.700
2° grado	73.750	73.750
Categoria 2ª		
1° grado – superiore 21 anni	63.850	58.750
inferiore 21 anni	55.000	50.150
2° grado – superiore 21 anni	55.550	47.800
inferiore 21 anni	48.200	41.100
Categoria 3ª		
1° grado – superiore 21 anni	41.600	35.800
20-21 anni	39.700	33.000
19-20 »	38.200	30.200
18-19 »	35.050	27.950
17-18 »	30.200	25.650
16-17 »	28.000	23.850
inferiore 16 anni	23.150	21.300
2° grado – superiore 21 anni	35.050	30.150
20-21 anni	33.550	28.850
19-20 »	32.500	27.000
18-19 »	30.350	23.850
17-18 »	25.750	21.750
16-17 »	24.200	20.650
Inferiore 16 anni	19.300	18.100

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 45 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 FEBBRAIO 1960 CONCERNENTE L'AUMENTO DI UNA PARTICOLARE INDENNITA' A FAVORE DEGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA AMIANTIERA DEL SETTORE TESSILI VARI

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI;

e

la F.I.O.T FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI;

la FEDERTESSILI FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI TESSILI;

la U.I.L.T. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI;

riferendosi al verbale di accordo stipulato il 4 marzo 1957, per mezzo del quale veniva concessa una indennità particolare agli operai amiantieri, nella misura di L. 20 orarie al personale maschile di età superiore ai 18 anni e di L. 19 orarie alle donne ed agli uomini minori di 18 anni, convengono di aumentare detta indennità nelle seguenti misure:

uomini	L.	21	orarie
donne e minori di 18 anni	»	20	»

Saranno mantenute le singole situazioni di miglior favore aziendali.

Il presente accordo fa parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria amiantiera stipulato il 31 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPA, MERCERIZZAZIONE E FINISSAGGIO

Addì 5 febbraio 1960. in Milano

tra

l'Associazione Nazionale degli Industriali tintori, stampatori e finitori rappresentata dal suo Presidente sig. *Giovanni Frangi,* assistito dal Segretario avvocato *Fausto Fanelli;* con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* capo della Delegazione Alta Italia

e

la Federazione Italiana Lavoratori Tessili (Federtessili), rappresentata dal cav. uff. *Amleto Barni,* Segretario generale, dall'on. *Bruno Fassina* e dal per. ind. *Luigi Valentini,* Segretari nazionali, e dai sigg.: cav. *Ettore Bonardo, Michele Cenisio, Vittorio Meraviglia, Mario Ravizzoli, Maria Belotti, Dino Maceri, Francesco Guidolin, Pier Luigi Sella* del Comitato esecutivo nazionale; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nelle persone del Segretario generale on. *Bruno Storti,* del Segretario generale aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del Segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali;*

la Federazione Italiana Operai Tessili (F.I.O.T.), rappresentata dalla Segretaria generale *Lina Fibbi,* da *Sergio Giulianati,* Segretario generale aggiunto, dai Segretari nazionali *Mario Caccia, Raoul Silvestri* e *Maria Morante,* assistiti dai membri del Direttivo nazionale: *Ercole Ozino, Rodolfo Conti, Guido Venegoni, Bruno Sacerdoti, Romano Carotti, Angelo Cocrezza, Giuseppe Viviani* e *Carla Calcatelli;* con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), nelle persone dei Segretari nazionali on. *Luciano Romagnoli,* on. *Vittorio Foa,* e dal dott. *Eugenio Giambarba* dell'Ufficio contratti e vertenze;

la Unione Italiana Lavoratori Tessili (U.I.L.T.), rappresentata dal Segretario generale *Franco Novaretti* e dai Segretari nazionali *Lombardoni Piero* e *Porro Piercarlo,* assistiti dai sigg.: *Alberti Luigi, De Servi Remo, De Bernardi Ferruccio, Manfron Gino, Sormano Innocenti, Torricelli Gino* del Comitato esecutivo nazionale, nonchè dai sigg.: *Mordini Ettore, Arrighi Angelo, Gatteschi Gattesco, Camacini Luciano, Bornigia Secondo, Azzola Giovanni, Ascari Otello* e *Ratti Teresa;* con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), nelle persone del Segretario generale *Italo Viglianesi* e dei Segretari *Raffaele Vanni* e *Bruno Corti;*

Addì 5 febbraio 1960, in Milano

tra

l'Associazione Nazionale degli Industriali tintori, stampatori e finitori rappresentata dal suo Presidente sig. *Giovanni Frangi,* assistito dal Segretario avvocato *Fausto Fanelli;* con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona dell'avv. *Renzo Boccardi,* capo della Delegazione Alta Italia

e

la C.I.S.N.A.L. Federazione Nazionale Lavoratori Tessili, nelle persone del Segretario nazionale sig. *Italico Utimperghe* con l'assistenza della Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) nella persona del sig. *Bruno Scheggi,* delegato tessile per l'Alta Italia,

a ratifica degli odierni accordi siglati il 23 dicembre 1959 e anche in applicazione dell'accordo sulla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici delle industrie tessili firmato in data odierna, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni del personale addetto all'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio sono indicate nelle tabelle allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente si applicano dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 gennaio 1959 in esso compresa la gratifica natalizia o la 13ª mensilità.

La tabella B delle paghe contrattuali degli operai entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo per la parità retributiva, al 1° gennaio 1962; resta però stabilito che gli aumenti determinati da detta tabella dovranno essere calcolati nella gratifica natalizia 1961.

Art. 3.

Il presente contratto scade il 30 giugno 1962 con le modalità previste dall'art. 12, parte generale, del contratto collettivo 31 luglio 1959.

Art. 4.

L'aumento generale del 3% assunto (oltre i movimenti eterminati in applicazione dell'accordo della parità etributiva tra lavoratori e lavoratrici) per la determiazione delle tabelle allegate dovrà essere riportato in ifra sulle retribuzioni di fatto superiori ai minimi abellari, come dovrà essere riportato in cifra sulla aga base senza ricostituzione delle tariffe di cottimo ualora le tariffe stesse rispetto alla nuova paga tabelare consentano un guadagno superiore alla percenuale del 10%.

Art. 5.

Nell'attesa delle sistemazioni aziendali che si poranno determinare per l'effetto dell'applicazione degli odierni accordi al personale maschile ancora adibito a nansioni per le quali viene fissato un livello retribuivo inferiore a quello a loro attribuito per la stessa nansione dal precedente contratto, verrà corrisposta a retribuzione indicata per la « terza squadra ».

Art. 6.

Vengono soppressi all'art. 3, parte operai, del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 i comma secondo e terzo nonchè il chiarimento a verbale a piè dell'articolo stesso.

L'allegato *A* — Testo Unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici — fa parte integrante del presente contratto.

Elenco delle prestazioni lavorative o mansioni per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

Avvertenze

1) il numero che precede ciascuna voce di prestazione, mansione oppure gruppo di voci, costituisce il riferimento numerico alla corrispondente paga indicata nella tabella delle paghe contrattuali.

2) il numero preceduto dal « dollaro » a fianco di talune voci di prestazione o di mansione costituisce il riferimento numerico ai rispettivi rapporti percentuali previsti dalla « norma particolare ».

COMPOSIZIONE DELLE ZONE

Avvertenze

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano
(2) Torino
(3) Genova

Zona I:

(4) Como, Firenze, Roma, Varese

Zona II:

(5) Aosta, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Trieste
(6) Cremona
(7) Crema
(8) Sondrio
(9) Verbania

Zona III:

(10) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia
(11) Vercelli, Biella

Zona IV:

(12) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

Zona V:

(13) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Zona VI:

(14) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

Zona VII:

(15) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena
(16) Treviso

Zona VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni
(18) Valdarno

Zona IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
(20) Ascoli Piceno

Zona X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

Zona XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

Zona XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria

TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE E FINIMENTO

Specializzati:

1\. *A*) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore nonchè dall'una all'altra fibra che l'azienda abbia a lavorare.

2\. Stampatori a tampone § 4.

3\. Molatori e registratori di tondeggiatrici e garze.

4\. *B*) Campionatori e provinatori di colori e quadri.

Responsabili dell'archivio quadri e tamponi da stampa.

Ordinatori e smistatori di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi).

Conduttori di bruciapelo.

Conduttori di macchine per mercerizzare.

Conduttori di autoclavi nel candeggio mohr.

Conduttori di clâpot, che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso.

Preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers.

Conduttori di barche, vasche in genere, Jiggers che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate.

Candeggiatori al prato con preparazione di bagno.

Conduttori di macchine di purga in largo con preparazione di bagno.

Conduttori di rameuses con foulard o racles.

Conduttori di calandra con più di cinque cilindri.

Conduttori di calandra a silk.

Conduttori di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici.

Conduttori di macchina Hot-Flue e preparatori di bagni.

Addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscele di colori finiti per stampa.

Conduttori di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella), Mather-Platt ed autoclavi in genere).

Conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni.

Pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta.

Conduttori di macchina ossidazione per nero.

Conduttori impianto elettrolitico per produzione ipoclorito.

Conduttori di macchine a mandrinare.

Conduttori di tamponatrici.

Addetti all'impianto di depurazione dell'acqua che controllino la durezza ed effettuino le opportune correzioni.

Preposti alla preparazione di amido o destrina.

Preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze.

Preposti all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute.

Preparatori di appretti responsabili secondo ricetta base o indicazioni ricevute.

Conduttori di macchine incollatrici per ovatte da sarti.

Stampatori al quadro responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti) § 3.

Verificatori pezze § 3.

Arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori con verifica e taglio § 3.

Campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse).

Stiratori a mano di confezioni.

Rammendatori.

Piegatori a mano di velluti.

Qualificati:

6\. Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 18° mese di appartenenza alla categoria).

7\. Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, il filo, tops, fiocco (fino al 18° mese di appartenenza alla categoria).

Addetti alle macchine per mercerizzare.

Addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici.

Addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca.

Candeggiatori al prato.

Conduttori di macchine di purga in largo.

Addetti al clâpots, barche, vasche in genere o Jiggers.

Conduttori di calandre fino a cinque cilindri, water calandre, magani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompi-appretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto o impregnazione.

Addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori.

Conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspiratrici.

Addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas.

Addetti alle aspiratrici.

Conduttori di taglierine splitz.

Conduttori di macchine per effetto moiré.

Conduttori di tondeggiatrice.

Addetti all'uscita del tessuto dal Mather-Platt.

Addetti ai lavaggi in largo o in corda.

Addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella.

Addetti a macchine di ossidazione per nero.

Addetti a macchine Hot-Flue.

Addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti.

Stacciatori alla cucina colori per stampa.

Imballatori che confezionano colli o casse responsabili unicamente del proprio lavoro.

Conduttori della macchina stampatrice della cimossa.

Addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta.

Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo § 1

Addetti alle rameuses con foulard o racles § 1

Addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura senza verifica § 1

Macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti § 1.

8. Preparatori e sbattitori di filati delle varie fibre per l'asciugamento.

Addetti al campionario.

Orlatori di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.

Confezionatori di fazzoletti (assortitori, piegatori, stiratori a macchina).

Addetti alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti).

Addetti allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante).

9. Tagliatori a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola etc.).

Passatori di fazzoletti.

Confezionatori pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.).

Cucitori di testane e cimosse.

10. *Comuni*:

Aiutanti: appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati e gli operai qualificati § 2.

11. *Manovali*:

Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti.

12. Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti.

STAMPA A MACCHINA

Le paghe quattordicinali fisse si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso della integrazione salariale da parte della apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

Specializzati:

13. Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno: sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

14. Oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

15. Pressatori di mollette (releveurd), pressatori di cilindri di rame (molletteurs).

Pantografisti:

sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

13. oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

16. Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine:

sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

17 oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

13. Stampatori a cilindri e rulli a più colori:

sino a tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale);

14. oltre tre anni di anzianità nella categoria (paga quattordicinale).

18. Aiuto incisori (ajouristi): la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 20 anni.

Ritoccatori di cilindri.

19. Caporali alle macchine di stampa.

20. Tracciatori al pantografo.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti (specializzati):

21 Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare.

22. Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.

Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.

Ausiliari specializzati.

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di un'altro operaio. A titolo esemplificativo:

23. Attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere.

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

24. Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli. Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, etc.

Aiutanti degli ausiliari comuni:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

25) Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Qualificati:

26) Autisti, motoscafisti.
Infermieri patentati § 5.

Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati:

27. Guardiani diurni.
Portinai § 5.

26. Guardiani notturni.

Comuni:

28. Altre mansioni discontinue § 2.

« § » In relazione alle differenze obbiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nella premessa dell'accordo per la parità retributiva dei lavoratori dell'industria tessile, nell'ambito di ogni singola prestazione di cui al presente richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80% della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, e cioè fino alla fine dell'anno 1961, nell'ambito di ogni prestazione di cui ai sotto specificati richiami verrà attribuita una retribuzione:

§ 1 88,00 %
§ 2 87,00 %
§ 3 84,90 %
§ 4 85,60 %
§ 5 89,50 %

PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI

Art. 6. Parte operai

La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:

14-16 anni: 70% della paga contrattuale spettante, al compimento del 20° anno, per la prestazione corrispondente.

16-18 anni: 83% della paga contrattuale spettante, al compimento del 20° anno, per la prestazione corrispondente.

18-20 anni: 95% della paga contrattuale spettante, al compimento del 20° anno, per la prestazione corrispondente.

STAMPATORI A MACCHINA

La paga quattordicinale fissa e la indennità di contingenza degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia verranno corrisposte per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi, fatta deduzione del sussidio erogato dalla Cassa mutua di malattia.

Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di anzianità nei confronti del personale di cui trattasi, le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali.

In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantirà la normale paga quattordicinale e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza.

Per i periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni la ditta corrisponderà la differenza fra la integrazione stessa e la retribuzione predetta.

(N 1) *Riferimento numerico mansioni* — TABELLA *A* (dal dicembre 1959)

ZONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZONA 0:													
(1)	206,20	194,30	187,80	185,30	149,90-185,30*	169,00	166,60	143,80-166,60*	140,90-166,60*	158,20	148,80	124,60-148,80*	20.400
(2)	203,90	191,90	185,40	182,70	146,60-182,70*	166,00	163,70	140,90-163,70*	137,80-163,70*	155,10	145,50	121,80-145,50*	20.170
(3)	201,90	189,90	183,40	181,00	145,30-181,00*	164 50	162,20	139,60-162,20*	136,60-162,20*	153,70	144,20	120,80-144,20*	19.990
ZONA I:													
(4)	201,50	189,60	183,20	180,50	146,20-180,50*	164,90	162,40	140,20-162,40*	137,50-162,40*	154,40	145,20	121,50-145,20*	19.940
ZONA II:													
(5)	196,80	185,00	178,60	175,40	141,00-175,40*	159,90	157,20	135,60-157,20*	132,50-157,20*	149,20	139,90	117,20-139,90*	19.500
(6)	197,80	186,00	179,60	176,50	142,30-176,50*	161,20	158,50	136,80-158,50*	133,80-158,50*	150,50	141,30	118,30-141,30*	19.580
(7)	206,50	194,70	188,30	185,20	150,60-185,20*	169,90	167,20	145,20-167,20*	142,30-167,20*	159,40	150,20	125,80-150,20*	20.420
(8)	199,60	187,90	181,50	178,40	144,50-178,40*	163,20	160,50	138,60-160,50*	135,90-160,50*	152,60	143,40	120,10-143,40*	19.770
(9)	198,50	186,70	180,30	177,30	143,40-177,30*	162,10	159,40	137,70-159,40*	134,80-159,40*	151,60	142,30	119,20-142,30*	19.660
ZONA III:													
(10)	195,40	183,40	177,10	173,30	138,60-173,30*	157,70	154,80	133,10-154,80*	130,10-154,80*	146,80	137,30	115,00-137,30*	19.360
(11)	202,20	190,40	184,20	180,40	146,40-180,40*	165,30	162,40	140,40-162,40*	137,60-162,40*	154,50	145,20	111,10-145,20*	20.010
ZONA IV:													
(12)	193,00	181,30	175,00	171,10	136,40-171,10*	155,80	152,90	131,30-152,90*	128,40-152,90*	145,00	135,60	113,50-135,60*	19.140
ZONA V:													
(13)	188,90	177,30	171,00	167,20	132,80-167,20*	151,90	149,00	127,60-149,00*	124,80-149,00*	141,00	131,70	110,20-131,70*	18.740
ZONA VI:													
(14)	188,50	176,70	170,50	166,60	132,00-166,60*	151,20	148,30	127,10-148,30*	123,90-148,30*	140,80	130,80	109,50-130,80*	18.700
ZONA VII:													
(15)	183,90	172,20	165,90	162,20	127,80-162,20*	146,90	144,00	123,20-144,00*	120,00-144,00*	136,10	126,70	106,10-126,70*	18.260
(16)	184,90	173,10	166,00	163,00	128,50-163,00*	147,60	144,80	124,10-144,80*	120,60-144,80*	136,80	127,30	106,60-127,30*	18.360
ZONA VIII:													
(17)	181,30	169,50	163,20	159,40	126,20-159,40*	144,20	141,40	120,60-141,40*	117,70-141,40*	133,60	124,30	104,00-124,30*	18.010
(18)	185,10	173,30	167,10	163,60	130,20-163,60*	148,70	145,80	125,50-145,80*	122,20-145,80*	138,20	129,00	108,00-129,00*	18.370
ZONA IX:													
(19)	175,30	163,80	157,50	153,70	120,30-153,70*	138,90	136,00	115,40-136,00*	112,90-136,00*	128,40	119,20	99,70-119,20*	17.450
(20)	176,00	164,30	158,00	154,50	121,80-154,50*	140,00	137,10	117,80-137,10*	114,30-137,10*	129,70	120,70	101,00-120,70*	17.500
ZONA X:													
(21)	170,90	159,10	152,80	149,10	115,80-149,10*	134,30	131,40	112,00-131,40*	108,60-131,40*	123,80	114,60	95,90-114,60*	17.000
ZONA XI:													
(22)	167,10	155,40	149,10	145,40	113,60-145,40*	130,50	127,70	108,70-127,70*	105,00-127,70*	120,00	110,00	92,80-110,00*	16.640
ZONA XII:													
(23)	162,80	151,10	144,90	140,80	107,90-140,80*	125,60	122,80	104,30-122,80*	99,90-122,80*	114,80	105,50	88,30-105,50*	16.230

Nota. — Le paghe segnate con il presente richiamo * si applicano alla « terza squadra »; in tali paghe non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Dichiarazione aggiuntiva. — Il contratto nazionale di cui sopra si applica anche a quelle tintorie che tingono filati e tessuti di seta saltuariamente o comunque in percentuale non maggiore del 10 % sulla produzione totale.

Riferimento numerico mansioni

TABELLA *A* (dal dicembre 1959)

ZONE	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZONA 0:															
(1) .	21.360	19.750	19.590	20.070	200,80	190,70	150,40-183,20*	197,90	195,20	192,90	175,40	157,00	168,50	165,40	157,40
(2) .	21.070	19.520	19.360	19.840	198,40	188,30	147,10-180,60*	195,40	192,80	190,50	172,60	153,90	165,60	162,50	154,30
(3) .	20.880	19.330	19.170	19.650	196,40	186,40	145,80-178,80*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,60	164,10	161,00	152,90
ZONA I:															
(4) .	20.840	19.290	19.140	19.620	196,00	186,10	146,70-178,40*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	164,50	161,40	153,60
Zona II:															
(5) .	20.390	18.840	18.690	19.170	191,40	181,50	141,40-173,30*	188,50	185,90	183,60	166,30	148,10	159,50	156,40	148,50
(6) .	20.490	18.940	18.780	19.270	192,40	182,50	142,70-174,40*	189,50	186,80	184,60	167,50	149,40	160,70	157,60	149,80
(7) .	21.320	19.770	19.610	20.100	201,10	191,20	151,00-183,10*	198,20	195,60	193,20	176,30	158,20	169,50	166,40	158,70
(8) .	20.060	19.120	18.960	19.440	194,20	184,40	144,90-176,30*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	162,80	159,60	151,90
(9) .	20.560	19.010	18.850	19.340	193,10	183,20	143,80-175,20*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	161,70	158,60	150,70
ZONA III:															
(10) .	20.260	18.720	18.550	19.040	189,90	180,00	138,70-171,20*	186,90	184,20	182,10	164,00	145,60	157,30	154,10	146,00
(11) .	20.900	19.360	19.200	19.690	196,80	186,90	146,80-178,30*	193,90	191,30	189,00	171,60	153,30	164,80	161,70	153,70
ZONA IV:															
(12) .	20.020	18.480	18.320	18.810	187,70	177,80	136,90-168,90*	184,80	182,10	179,90	162,10	143,80	155,40	162,20	144,20
ZONA V:															
(13) .	19.630	18.100	17.930	18.420	183,60	173,70	132,90-165,00*	180,70	178,10	176,00	158,10	139,90	151,60	148,30	140,30
ZONA VI:															
(14) .	19.580	18.050	17.880	18.370	183,10	173,30	132,10-164,50*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	150,70	147,60	139,60
ZONA VII:															
(15) .	19.150	17.610	17.450	17.940	178,60	168,80	127,80-160,00*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	146,50	143,30	135,30
(16) .	19.250	17.710	17.540	18.030	179,50	169,60	128,60-160,80*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	147,20	144,10	136,10
ZONA VIII:															
(17) .	18.900	17.360	17.190	17.690	176,00	166,10	126,50-157,30*	173,00	170,40	168,20	150,60	132,40	143,80	140,65	132,80
(18) .	19.260	17.730	17.560	18.050	179,80	169,90	130,20-161,40*	176,80	174,20	172,00	154,90	137,00	148,30	145,10	137,40
ZONA IX:															
(19) .	18.340	16.800	16.640	17.120	170,10	160,30	120,20-151,60*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	138,50	135,30	127,60
(20) .	18.380	16.850	16.680	17.170	170,60	160,80	122,00-152,30*	167,70	165,10	162,90	146,20	128,50	139,60	136,50	128,90
ZONA X:															
(21) .	17.900	16.360	16.200	16.680	165,50	155,70	115,90-147,00*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,60	133,90	130,70	123,00
ZONA XI:															
(22) .	17.530	15.990	15.840	16.320	161,70	151,90	113,70-143,20*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	130,20	127,00	119,30
ZONA XII:															
(23) .	17.120	15.580	15.420	15.910	157,50	147,60	108,20-138,70*	154,60	152,00	149,80	131,90	113,60	125,20	122,10	114,10

Nota. — Le paghe segnate con il presente richiamo * si applicano alla « terza squadra »; in tali paghe non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Dichiarazione aggiuntiva. — Il contratto nazionale di cui sopra si applica anche a quelle tintorie che tingono filati e tessuti di seta saltuariamente e comunque in percentuale non maggiore del 10 % sulla produzione totale.

(N. 2) Riferimento numerico mansioni

TABELLA *B* (dal 1° gennaio 1962)

ZONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZONA 0:													
(1)	206,20	194,30	187,80	185,30	158,80-185,30*	169,00	166,60	149,30-166,60*	146,20-166,60*	158,20	148,80	124,60-148,80*	20.400
(2)	203,90	191,90	185,40	182,70	155,30-182,70*	166,00	163,70	146,20-163,70*	143,00-163,70*	155,10	145,50	121,80-145,50*	20.170
(3)	201,90	189,90	183,40	181,00	153,90-181,00*	164,50	162,20	144,00-162,20*	141,70-162,20*	153,70	144,20	120,80-144,20*	19.990
ZONA I:													
(4)	201,50	189,60	183,20	180,50	154,90-180,50*	164,90	162,40	145,60-162,40*	142,60-162,40*	154,40	145,20	121,50-145,20*	19.940
ZONA II:													
(5)	196,80	185,00	178,60	175,40	149,40-175,40*	159,90	157,20	140,70-157,20*	137,50-157,20*	149,20	139,90	117,20-139,90*	19.500
(6)	197,80	186,00	179,60	176,50	150,80-176,50*	161,20	158,60	142,00-158,50*	138,80-158,50*	150,50	141,30	118,30-141,30*	19.580
(7)	206,50	194,70	188,30	185,20	159,50-185,20*	169,90	167,20	150,70-167,20*	147,60-167,20*	159,40	150,20	125,80-150,20*	20.420
(8)	199,60	187,90	181,50	178,40	153,10-178,40*	163,20	160,50	143,90-160,50*	140,90-160,50*	152,60	143,40	120,10-143,40*	19.770
(9)	198,50	186,70	180,30	177,40	151,90-177,40*	162,10	159,40	143,00-159,40*	139,90-159,40*	151,60	142,30	119,20-142,30*	19.660
ZONA III:													
(10)	195,40	183,40	177,10	173,30	146,70-173,30*	157,70	154,80	138,20-154,80*	134,90-154,80*	146,80	137,30	115,00-137,30*	19.360
(11)	202,20	190,40	184,20	180,40	155,10-180,40*	165,30	162,40	145,70-162,40*	142,70-162,40*	154,50	145,20	111,10-145,20*	20.010
ZONA IV:													
(12)	193,00	181,30	175,00	171,10	144,50-171,10*	155,80	152,90	136,30-152,90*	133,20-152,90*	145,00	135,60	113,50-135,60*	19.140
ZONA V:													
(13)	188,90	177,30	171,00	167,20	140,60-167,20*	151,90	149,00	132,50-149,00*	129,40-149,00*	141,00	131,70	110,20-131,70*	18.740
ZONA VI:													
(14)	188,50	176,70	170,50	166,60	139,80-166,60*	151,20	148,30	131,90-148,30*	128,60-148,30*	140,30	130,80	109,50-130,80*	18.700
ZONA VII:													
(15)	183,90	172,20	165,90	162,20	135,30-162,20*	146,90	144,00	127,90-144,00*	124,50-144,00*	136,10	126,70	106,10-126,70*	18.260
(16)	184,90	173,10	166,80	163,00	136,10-163,00*	147,60	144,80	128,90-144,80*	125,10-144,80*	136,80	127,30	106,60-127,30*	18.300
ZONA VIII:													
(17)	181,30	169,50	163,20	159,40	133,70-159,40*	144,20	141,40	125,20-141,40*	122,10-141,40*	133,60	124,30	104,00-124,30*	18.010
(18)	185,10	173,30	167,10	163,60	137,90-163,60*	148,70	145,80	130,30-145,80*	126,70-145,80*	138,20	129,00	108,00-129,00*	18.370
ZONA IX:													
(19)	175,50	163,80	157,50	153,70	127,40-153,70*	138,90	136,00	119,80-136,00*	117,10-136,00*	128,40	119,20	99,70-119,20*	17.450
(20)	176,00	164,30	158,00	154,50	129,00-154,50*	140,00	137,10	122,30-137,10*	118,60-137,10*	129,70	120,70	101,00-120,70*	17.500
ZONA X:													
(21)	170,90	159,10	152,80	149,10	122,70-149,10*	134,30	131,40	116,30-131,40*	112,70-131,40*	123,80	114,60	95,90-114,60*	17.000
ZONA XI:													
(22)	167,10	155,40	149,10	145,40	120,30-145,40*	130,50	127,70	112,90-127,70*	108,90-127,70*	120,00	110,90	92,80-110,90*	16.640
ZONA XII:													
(23)	162,80	151,10	144,90	140,80	114,30-140,80*	125,60	122,80	108,30-122,80*	103,70-122,80*	114,80	105,50	88,30-105,50*	16.230

Nota. — Le paghe segnate con il presente richiamo * si applicano alla « terza squadra »; in tali paghe non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Dichiarazione aggiuntiva. — Il contratto nazionale di cui sopra si applica anche a quelle tintorie che tingono filati e tessuti di seta saltuariamente e comunque in percentuale non maggiore del 10 % sulla produzione totale

Riferimento numerico mansioni

TABELLA *B* (dal 1° gennaio 1962)

ZONE	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZONA 0															
(1)	21.300	19.750	19.590	20.070	200,80	190,70	159,30-183,20*	197,90	195,20	192,90	175,40	157,00	168,50	165,40	157,40
(2)	21.070	19.520	19.300	19.840	198,40	188,30	155,80-180,00*	195,40	192,80	190,50	172,50	153,90	165,60	162,50	154,30
(3)	20.880	19.330	19.170	19.650	196,40	186,40	154,40-178,80*	193,40	190,80	188,50	171,00	152,50	164,10	161,00	152,90
ZONA I															
(4)	20.840	19.200	19.140	19.620	196,00	186,10	155,40-178,40*	193,10	190,50	188,20	171,40	153,20	164,50	161,40	153,60
ZONA II															
(5)	20.390	18.840	18.690	19.170	191,40	181,60	149,70-173,30*	188,50	185,90	183,00	166,30	148,10	159,50	156,40	148,50
(6)	20.490	18.940	18.780	19.270	192,40	182,50	151,20-174,40*	189,50	186,80	184,00	167,50	149,40	160,70	157,60	149,80
(7)	21.320	19.770	19.610	20.100	201,10	191,20	160,90-183,10*	198,20	195,60	193,20	176,30	158,20	169,50	166,40	158,70
(8)	20.660	19.120	18.960	19.440	194,20	184,40	153,50-176,30*	191,30	188,70	186,50	169,50	151,50	162,80	159,60	151,90
(9)	20.560	19.010	18.850	19.340	193,10	183,20	152,30-175,20*	190,20	187,60	185,40	168,40	150,40	161,70	158,60	150,70
ZONA III															
(10)	20.260	18.720	18.550	19.040	189,90	180,00	146,90-171,20*	186,00	184,30	182,10	164,00	145,60	157,30	154,10	146,00
(11)	20.900	19.360	19.200	19.690	196,80	186,90	155,50-178,30*	193,90	191,30	189,00	171,60	153,30	164,80	161,70	153,70
ZONA IV															
(12)	20.020	18.480	18.320	18.810	187,70	177,80	145,00-168,90*	184,80	182,10	179,90	162,10	143,80	155,40	152,20	144,20
ZONA V															
(13)	19.630	18.100	17.930	18.420	183,60	173,70	140,80-165,00*	180,70	178,10	175,90	158,10	139,90	151,50	148,30	140,30
ZONA VI															
(14)	19.580	18.050	17.880	17.370	183,10	173,30	139,90-164,50*	180,20	177,60	175,40	157,40	139,10	150,70	147,60	139,60
ZONA VII:															
(15)	19.150	17.610	17.450	17.940	178,60	168,80	135,40-160,00*	175,70	173,00	170,90	153,10	134,90	146,50	143,30	135,30
(16)	19.250	17.710	17.540	18.030	179,50	169,60	136,20-160,80*	176,60	174,00	171,80	153,90	135,60	147,20	144,10	136,10
ZONA VIII															
(17)	18.900	17.360	17.190	17.690	176,00	166,10	134,00-157,30*	173,00	170,40	168,20	150,50	132,40	143,80	140,65	132,80
(18)	19.260	17.730	17.560	18.050	179,80	169,90	137,90-161,40*	176,80	174,20	172,00	154,90	137,00	148,30	145,10	137,40
ZONA IX:															
(19)	18.340	16.800	16.640	17.120	170,10	160,30	127,30-151,60*	167,20	164,60	162,40	145,20	127,10	138,50	135,30	127,60
(20)	18.380	16.850	16.680	17.170	170,60	160,80	129,20-152,30*	167,70	165,10	162,90	146,20	128,50	139,00	136,50	128,90
ZONA X															
(21)	17.900	16.360	16.200	16.680	165,50	155,70	122,70-147,00*	162,60	159,90	157,80	140,60	122,00	133,90	130,70	123,00
ZONA XI															
(22)	17.530	15.990	15.840	16.320	161,70	151,90	120,40-143,20*	158,80	156,20	154,00	136,80	118,90	130,20	127,00	119,30
ZONA XII															
(23)	17.120	15.580	15.420	15.910	157,50	147,60	114,60-138,70*	154,60	152,00	149,80	131,90	113,00	125,20	122,10	114,10

Nota — Le paghe segnate con il presente richiamo * si applicano alla « terza squadra »; in tali paghe non sono comprese le maggiorazioni eventualmente spettanti per il lavoro notturno a turni avvicendati, per il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il lavoro a squadre, ecc.

Dichiarazione aggiuntiva. — Il contratto nazionale di cui sopra si applica anche a quelle tintorie che tingono *filati e tessuti* di seta saltuariamente e comunque in percentuale non maggiore del 10 % sulla produzione totale

(N. 3)

TABELLE DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI E DEGLI ASSISTENTI ED ALTRI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE OD EQUIPARATE.

Composizione delle zone

La composizione delle zone territoriali, con riferimento alla numerazione indicata nella tabella delle paghe mensili contrattuali, è la seguente:

ZONA 0:

(1) Milano.
(2) Torino.
(3) Genova.

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma.
(5) Varese.

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa.
(7) Crema.
(8) Sondrio.
(9) Trieste.
(10) Verbania.

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.
(12) Biella.

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.
(18) Valdarno.

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.
(20) Ascoli Piceno.

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

(N. 4)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Uomini

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria - 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf 16 anni
ZONA 0																				
(1)	82.550	74 650	64.700	55.650	56.250	48.800	42.200	40.250	38.650	35.500	30.550	28.350	23.350	35.500	33.900	32 950	30.800	26.050	24 550	19 600
(2)	80.650	73 000	63.250	54.450	54.950	47.750	41.200	39.300	37.850	34.750	29.950	27.750	22.900	34.750	33.200	32 200	30.150	25.500	24 000	19 150
(3)	79.950	72 350	62.700	53.950	54.500	47.300	40.850	39.000	37.450	34.450	29.700	27.450	22.700	34.450	32.900	31 950	29.000	25.250	23 800	19 000
ZONA I																				
(4)	79.600	72 000	62.400	53.750	54.250	47.100	40.700	38.800	37.300	34.250	29.550	27.350	22.600	34.250	32.750	31 800	29.800	25.150	23 650	18 900
(5)	80.450	72 800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32 150	30.100	25.400	23 950	19 150
ZONA II																				
(6)	76.700	69 400	60.200	51.750	52.300	45.400	39.200	37.450	35.900	33.050	28.450	26.400	21.750	33.050	31.550	30 660	28.650	24.300	22 850	18 200
(7)	81.700	73 950	64.050	55.100	55.700	48.350	41.750	39.900	38.300	35.150	30.300	28.050	23.150	35.150	33.600	32 600	30.500	25.850	24 350	19 400
(8)	79.100	71 550	62.050	53.400	53.950	46.800	40.450	38.600	37.100	34.000	29.400	27.200	22.450	34.000	32.500	31 550	29.600	25.000	23 500	18 750
(9)	77.250	69 900	60.650	52.150	52.700	45.750	39.500	37.700	36.250	33.250	28.650	26.600	21.900	33.250	31.800	30 800	28.850	24.450	23 000	18 300
(10)	78.000	70 600	61.200	52.650	53.200	46.150	39.950	38.100	36.550	33.600	28.900	26.850	22.100	33.600	32.100	31 150	29.150	24.700	23 200	18 550
ZONA III																				
(11)	75.200	68 050	59.050	50.800	51.300	44.500	38.500	36.700	35.300	32.400	27.900	25.900	21.400	32.400	30.900	30 050	28.150	23.800	22 450	17 850
(12)	80.450	72 800	63.150	54.300	54.850	47.650	41.100	39.250	37.700	34.700	29.850	27.700	22.850	34.700	33.100	32 150	30.100	25.450	23 950	19 150
ZONA IV:																				
(13)	74.350	67 250	58,150	49.950	50.550	43.800	37.900	36.150	34.750	31.900	27.450	25.450	21.000	31.850	30.400	29 550	27.650	23.350	22 000	17 550
ZONA V																				
(14)	73.400	66 450	57.100	49.100	49.600	43.100	36.950	35.300	33.850	31.150	26.850	24.850	20.500	31.100	29.750	28 800	27.050	22.850	21 550	17 150
ZONA VI																				
(15)	72.000	65 100	56.200	48.350	48.850	42.400	36.450	34.850	33.450	30.700	26.500	24.550	20.250	30.600	29.300	28 400	26.650	22.500	21 200	16 900
ZONA VII																				
(16)	71.550	64 700	55.550	47.800	48.300	41.900	35.700	34.100	32.800	30.100	25.950	24.050	19.850	30.050	28.650	27 850	26.100	22.050	20 800	16 550
ZONA VIII																				
(17)	70.000	63 350	54.350	46.800	47.250	41.000	35.000	33.400	32.100	29.500	25.350	23.500	19.450	29.450	28.100	27 250	25.500	21.600	20 300	16 250
(18)	72.450	65 550	56.250	48.400	48.900	42.450	36.200	34.600	33.200	30.500	26.250	24.400	20.100	30.400	29.050	28 200	26.450	22.300	21 050	16 750
ZONA IX																				
(19)	67.500	61 100	52.350	45.100	45.550	39.500	33.450	31.950	30.650	28.200	24.300	22.550	18.600	28.150	26.900	26 100	24.500	20.700	19 500	15 550
(20)	68.000	61 550	52.800	45.400	45.900	39.850	33.700	32.200	30.900	28.400	24.500	22.700	18.750	28.350	27.100	26 300	24.650	20.850	19 650	15 650
ZONA X																				
(21)	66.850	60 550	51.350	44.150	44.600	38.700	32.600	31.100	29.900	27.450	23.600	21.900	18.100	27.250	26.050	25 250	23.650	20.000	18 850	15 000
ZONA XI																				
(22)	65.200	59 050	50.100	43.100	43.500	37.750	31.800	30.350	29.150	26.800	23.050	21.400	17.650	26.450	25.200	24 500	22.950	19.400	18 250	14 550
ZONA XII																				
(23)	62.250	56 300	47.850	41.200	41.600	36.150	30.300	28.900	27.800	25.500	22.000	20.350	16.800	25.100	24.000	23 250	21.800	18.400	17 400	13 900

(N. 5)

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati - Donne

ZONE	1ª Categoria		2ª Cat. - 1° Grado		2ª Cat. - 2° Grado		3ª Categoria - 1° Grado							3ª Categoria - 2° Grado						
	1° Grado	2° Grado	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																				
(1)	82.550	74.650	59.500	50.800	48.400	41.000	36.250	33.950	30.550	28.300	26.000	24.200	21.600	30.550	29.200	27.350	24.200	22.000	20.900	18.300
(2)	80.650	73.000	58.200	49.650	47.300	40.700	35.450	33.250	29.950	27.700	25.400	23.600	21.150	29.900	28.550	26.750	23.600	21.550	20.400	17.900
(3)	79.950	72.350	57.700	49.200	46.900	40.350	35.150	32.950	29.700	27.400	25.200	23.400	20.900	29.650	28.300	26.550	23.400	21.400	20.250	17.750
ZONA I:																				
(4)	79.600	72.000	57.450	49.050	46.700	40.200	35.000	32.800	29.550	27.300	25.050	23.300	20.800	29.500	28.150	26.450	23.300	21.300	20.150	17.700
(5)	80.450	72.800	58.050	49.500	47.150	40.600	35.350	33.150	29.850	27.600	25.350	28.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA II:																				
(6)	76.700	69.400	55.350	47.200	45.000	38.700	33.700	31.650	28.450	26.300	24.200	22.500	20.050	28.400	27.150	25.400	22.500	20.450	19.450	17.000
(7)	81.700	73.950	58.950	50.350	47.900	41.200	35.850	33.650	30.300	28.000	25.700	23.900	21.400	30.250	28.850	27.100	23.900	21.800	20.700	18.100
(8)	79.100	71.550	57.050	48.700	46.350	39.950	34.800	32.600	29.400	27.150	24.000	23.150	20.700	29.350	28.000	26.200	23.150	21.150	20.050	17.600
(9)	77.250	69.900	55.800	47.600	45.350	38.950	33.950	31.850	28.650	26.550	24.400	22.650	20.200	28.600	27.350	25.600	22.650	20.600	19.600	17.150
(10)	78.000	70.600	56.300	48.000	45.750	39.300	34.300	32.150	28.900	26.800	24.600	22.850	20.350	28.850	27.650	25.900	22.850	20.850	19.800	17.350
ZONA III:																				
(11)	75.200	68.050	54.250	46.300	44.100	38.000	33.100	31.000	27.900	25.750	23.650	22.050	19.700	27.900	26.650	24.950	22.050	20.100	19.100	16.700
(12)	80.450	72.800	58.100	49.500	47.200	40.600	35.400	33.150	29.850	27.650	25.350	23.550	21.050	29.850	28.450	26.700	23.550	21.500	20.350	17.850
ZONA IV:																				
(13)	74.350	67.250	53.450	45.600	43.450	37.350	32.550	30.500	27.450	25.400	23.300	21.700	19.400	27.400	26.150	24.550	21.650	19.750	18.750	16.450
ZONA V:																				
(14)	73.400	66.450	52.450	44.850	42.650	36.700	31.750	29.800	26.850	24.800	22.800	21.200	18.900	26.800	25.550	23.050	21.200	19.350	18.300	16.100
ZONA VI:																				
(15)	72.000	65.100	51.700	44.100	42.000	36.150	31.350	29.450	26.500	24.500	22.500	20.900	18.650	26.400	25.200	23.550	20.850	19.050	18.050	15.800
ZONA VII:																				
(16)	71.550	64.700	51.100	43.600	41.550	35.700	30.700	28.800	25.950	24.000	22.000	20.450	18.250	25.850	24.700	23.150	20.400	18.650	17.700	15.450
ZONA VIII:																				
(17)	70.000	63.350	50.050	42.700	40.050	35.000	30.100	28.200	25.350	23.450	21.600	20.050	17.000	25.300	24.200	22.650	20.000	18.250	17.350	15.150
(18)	72.450	65.550	51.750	44.150	42.050	36.200	31.100	29.200	26.250	24.350	22.300	20.750	18.550	26.200	25.000	23.400	20.700	18.350	17.900	15.700
ZONA IX:																				
(19)	67.500	61.100	48.250	41.050	39.150	33.650	28.750	27.000	24.300	22.500	20.600	19.200	17.100	24.250	23.150	21.700	19.200	17.500	16.000	14.550
(20)	68.000	61.550	48.550	41.400	39.400	33.900	29.000	27.200	24.500	22.650	20.800	19.350	17.300	24.450	23.300	21.850	19.300	17.600	16.700	14.650
ZONA X:																				
(21)	66.850	60.550	47.200	40.350	38.400	33.050	28.000	26.250	23.600	21.850	20.100	18.700	16.650	23.450	22.450	21.000	18.550	16.900	16.100	14.100
ZONA XI:																				
(22)	65.200	59.050	46.000	39.250	37.400	32.200	27.300	25.600	23.050	21.350	19.600	18.200	16.300	22.750	21.700	20.300	17.950	16.400	15.550	13.650
ZONA XII:																				
(23)	62.250	56.300	44.000	37.550	36.750	30.750	26.050	24.450	22.000	20.300	18.700	17.400	15.450	21.600	20.600	19.350	17.050	15.600	14.800	12.950

(N 6) **Tabella delle paghe mensili contrattuali degli assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie od equiparate**

ZONE	UOMINI						DONNE					
	1° Categoria (Assistenti)		2ª Categoria (Altri appartenenti alle categorie speciali)				1ª Categoria		2ª Categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
ZONA 0:												
(1)	54.450	48.200	41.450	39.250	38.250	35.400	46.000	40.600	35.650	33.800	30.150	28.100
(2)	53.300	47.100	40.500	38.450	37.350	34.600	45.800	39.750	34.900	33.100	29.550	27.450
(3)	52.800	46.650	40.150	38.100	37.050	34.250	45.400	39.350	34.650	32.800	29.300	27.200
ZONA I:												
(4)	52.500	46.450	39.950	37.900	36.850	34.100	45.200	39.200	34.350	32.600	29.050	27.100
(5)	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.500	45.700	39.650	34.750	33.000	29.450	27.400
ZONA II:												
(6)	50.650	44.800	38.550	36.550	35.650	32.950	43.550	37.750	33.150	31.450	28.050	26.100
(7)	53.950	47.700	41.000	38.900	37.850	35.000	46.350	40.200	35.300	33.450	29.900	27.800
(8)	52.200	46.150	39.750	37.000	36.050	33.900	44.950	38.950	34.150	32.400	28.900	26.950
(9)	51.000	45.150	38.800	36.800	35.800	33.150	43.900	38.100	33.400	31.650	28.250	26.300
(10)	51.500	45.550	39.150	37.150	36.150	33.450	44.300	38.450	33.700	31.950	28.500	26.600
ZONA III:												
(11)	49.700	43.950	37.750	35.800	34.850	32.300	42.700	37.050	32.500	30.800	27.550	25.600
(12)	53.150	47.000	40.400	38.350	37.250	34.550	45.700	39.650	34.750	33.000	29.450	27.400
ZONA IV:												
(13)	48.750	43.100	37.050	35.150	34.150	31.650	41.950	36.400	31.850	30.250	27.000	25.100
ZONA V:												
(14)	47.300	41.850	35.950	34.100	33.200	30.700	40.650	35.300	30.900	29.400	26.200	24.400
ZONA VI:												
(15)	46.850	41.450	35.600	33.750	32.900	30.400	40.250	34.950	30.600	29.000	25.950	24.200
ZONA VII:												
(16)	45.700	40.400	34.800	33.000	32.050	29.750	39.300	34.100	29.950	28.400	25.300	23.600
ZONA VIII:												
(17)	44.800	39.600	34.050	32.300	31.450	29.050	38.550	33.400	29.350	27.800	24.800	23.100
(18)	46.250	40.950	35.250	33.450	32.500	30.100	39.850	34.550	30.300	28.750	25.650	23.900
ZONA IX:												
(19)	43.750	38.700	32.850	31.150	30.300	28.050	37.600	32.700	28.250	26.800	23.900	22.250
(20)	44.100	39.000	33.100	31.350	30.500	28.250	37.900	32.900	28.450	27.000	24.150	22.450
ZONA X:												
(21)	42.450	37.500	31.700	30.100	29.350	27.100	36.550	31.650	27.300	25.900	23.100	21.550
ZONA XI:												
(22)	41.200	36.450	30.600	29.000	28.250	26.150	35.450	30.700	26.400	25.000	22.300	20.800
ZONA XII:												
(23)	39.000	34.500	28.950	27.450	26.750	24.800	33.550	29.050	24.950	23.650	21.150	19.650

Visti il contratto e le tabelle dal N. 1 al N. 6 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO 5 FEBBRAIO 1960. — TESTO UNIFICATO RELATIVO ALLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI E LAVORATRICI

(richiamato ed allegato ai contratti collettivi stipulati in pari data).

A ratifica degli accordi siglati il 23 dicembre 1959;

addì 5 febbraio 1960 presso la Delegazione Alta Italia della Confindustria si è addivenuti fra le parti sottoscritte alla redazione del seguente Testo Unico degli Accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici;

premesso che con accordo 18 giugno 1959 stipulato in Roma veniva dalle rispettive Confederazioni conferito mandato alle parti stipulanti il presente accordo, — in rappresentanza dei settori della industria tessile, — di procedere autonomamente. nell'ambito delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i settori tessili, a determinare un nuovo sistema di classificazione delle categorie retributive sulla base delle differenze obiettive della prestazione lavorativa considerata in tutti i suoi elementi, in relazione all'art. 37 della Costituzione, alla Convenzione n. 100 dell'O.I.L., ed all'art. 119 del Trattato istitutivo della C.E.E.:

a conclusione del lavoro svolto dalle apposite commissioni tecniche per la valutazione delle differenze obiettive delle varie prestazioni lavorative. le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

In applicazione anche formale dei precetti legislativi sopra ricordati, le classificazioni e le relative retribuzioni sono quelle che risultano dalle tabelle concordate per ciascun settore e che formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Il presente accordo potrà essere riveduto solo nella ipotesi che siano intervenute sostanziali variazioni negli elementi tecnici rispetto a quelli considerati nella presente trattativa, valide a giustificarne il riesame, e ciò comunque non prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959.

Art. 3.

Le classificazioni retributive di cui agli articoli precedenti riguardano le sole categorie operaie.

Per le categorie degli assistenti le parti si danno atto che il problema della parità non si pone in quanto le prestazioni lavorative di tale categoria sono svolte solo da personale maschile.

Per le categorie intermedie ed impiegatizie la soluzione del problema della parità retributiva è di competenza delle Confederazioni.

Spetta pure alle Confederazioni ogni eventuale determinazione sul metodo e sulla misura della indennità di contingenza per tutte le categorie.

Art. 4.

Sino all'eventuale variazione di metodo e di misura di cui all'art. 3 continueranno ad essere applicate le misure dell'indennità di contingenza secondo i precedenti criteri.

Art. 5.

La suddivisione per categorie (specializzati, qualificati, ecc.) viene mantenuta in via transitoria per gli adempimenti derivanti dagli accordi interconfederali della scala mobile, o da tutte le altre norme di legge (collocamento, apprendistato, ecc.) che fanno riferimento alle categorie anzichè alle mansioni, il tutto in relazione all'art. 2 del presente accordo.

Art. 6.

In relazione al criterio assunto per l'applicazione delle nuove tabelle retributive si stabiliscono le seguenti fasi:

l'una che entra in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e cioè col periodo di paga in corso alla data del 23 dicembre 1959;

l'altra al 1° gennaio 1962; gli aumenti determinati dalla seconda fase saranno tuttavia calcolati a favore dei lavoratori nella gratifica natalizia del 1961.

Art. 7.

In relazione alle differenze obiettive accertate in sede tecnica, come dichiarato nelle premesse del presente accordo, nell'ambito di ogni singola prestazione, riconosciuta promiscua e contraddistinta nelle allegate tabelle da apposito richiamo, verrà attribuita al personale femminile una retribuzione pari al 92,80 per cento della corrispondente retribuzione tabellare.

Nella prima fase di applicazione del presente accordo, come stabilito all'art. 6, verranno applicate le diverse percentuali indicate nelle tabelle.

Art. 8.

Gli aumenti disposti secondo le tabelle precitate assorbono, sino a concorrenza del loro importo le maggiori retribuzioni corrisposte a titolo di parità o che abbiano inteso determinare un avvicinamento dei salari femminili a quelli maschili. Sono comunque esclusi dall'assorbimento gli aumenti collettivi corrisposti in uguale misura al personale maschile e al personale femminile, o in misura inferiore al personale femminile rispetto a quello maschile. Sono altresì esclusi gli aumenti di merito individuali.

Nei casi dubbi, esperiti i tentativi di amichevole composizione in sede aziendale direttamente fra le parti e in sede di associazioni territoriali, la vertenza verrà esaminata per la sua definizione dalle associazioni nazionali di categoria. In tale sede verrà ricercata una adeguata formula transattiva.

Nell'ipotesi che le parti non riescano a trovare una intesa, la vertenza verrà chiusa con un assorbimento del 25 per cento della eccedenza delle maggiori retribuzioni precedenti sul corrispondente minimo tabellare del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956 per i settori della lana e della tintoria e stampa p.c.t. e del 45 per cento sempre della predetta eccedenza delle maggiori retribuzioni precedenti sul corrispondente minimo tabellare del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956 per gli altri settori.

La quota di assorbimento così determinata in via transattiva opererà solo all'entrata in vigore della seconda fase dell'applicazione del presente accordo e l'assorbimento stesso dovrà comunque essere contenuto nei limiti dell'aumento previsto in sede tabellare nella fase stessa.

L'assorbimento non potrà essere fatto se non a vertenza definita. La vertenza dovrà essere denunciata entro 6 mesi dalla data della stipula ufficiale del presente accordo e definita entro il termine massimo dei successivi 6 mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152072) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1000